

XVIII legislatura

A.S. 1354:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Giugno 2019

n. 77/1



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2019). Nota di lettura, «A.S. 1354: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL77/1, giugno 2019, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Capo I Misure fiscali per la crescita economica	1
Articolo 1 (<i>Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi</i>)	1
Articolo 2 (<i>Revisione mini-IRES</i>).....	4
Articolo 3 (<i>Maggiorazione della deducibilità dell'imposta municipale propria dalle imposte sui redditi</i>)	8
Articolo 3-bis (<i>Soppressione dell'obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni</i>)	10
Articolo 3-ter (<i>Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili</i>)	11
Articolo 3-quater (<i>Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso</i>).....	11
Articolo 3-quinquies (<i>Redditi fondiari percepiti</i>).....	12
Articolo 3-sexies (<i>Revisione delle tariffe INAIL dall'anno 2023</i>).....	14
Articolo 4 (<i>Modifiche alla disciplina del Patent box</i>).....	16
Articolo 4-bis (<i>Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi</i>).....	22
Articolo 4-ter (<i>Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni</i>).....	22
Articolo 4-quater (<i>Semplificazioni in materia di versamento unitario</i>).....	23
Articolo 4-quinquies (<i>Semplificazione in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale</i>)	25
Articolo 4-sexies (<i>Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica</i>).....	26
Articolo 4-septies (<i>Conoscenza degli atti e semplificazione</i>).....	27
Articolo 4-octies (<i>Obbligo di invito al contraddittorio</i>).....	28
Articolo 4-novies (<i>Interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione</i>)	29
Articolo 4-decies (<i>Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale</i>). 30	
Articolo 5, tutti i commi tranne 5-bis (<i>Rientro dei cervelli</i>).....	31
Articolo 5, comma 5-bis (<i>Rientro dei cervelli</i>)	36
Articolo 5-bis (<i>Modifiche all'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917</i>).....	37
Articolo 5-ter (<i>Disposizioni in materia di progetti di innovazione sociale</i>)	38
Articolo 6 (<i>Modifiche al regime dei forfetari</i>)	41
Articolo 6-bis (<i>Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario</i>)	42
Articolo 7 (<i>Incentivi per la valorizzazione edilizia e disposizioni in materia di vigilanza assicurativa</i>)	43
Articolo 7-bis (<i>Esenzione TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita</i>)	45
Articolo 7-ter (<i>Estensione degli interventi agevolativi al settore edile</i>)	46
Articolo 8 (<i>Sisma bonus</i>).....	48
Articolo 9 (<i>Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili</i>).....	49

Articolo 10, commi da 1 a 3 e comma 3-ter (<i>Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico</i>)	52
Articolo 10, comma 3-bis (<i>Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico</i>).....	54
Articolo 10-bis (<i>Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti</i>)	55
Articolo 11 (<i>Aggregazioni d'impresa</i>).....	57
Articolo 11-bis (<i>Modifica all'articolo 177 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di scambio di partecipazioni</i>).....	59
Articolo 12 (<i>Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino</i>).....	61
Articolo 12-bis (<i>Luci votive</i>)	62
Articolo 12-ter (<i>Semplificazione in materia di termine per l'emissione della fattura</i>)	62
Articolo 12-quater (<i>Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto</i>)	63
Articolo 12-quinquies (<i>Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi</i>).....	63
Articolo 12-sexies (<i>Cedibilità dei crediti IVA trimestrali</i>).....	66
Articolo 12-septies (<i>Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto</i>).....	67
Articolo 12-octies (<i>Tenuta della contabilità in forma meccanizzata</i>).....	68
Articolo 12-novies (<i>Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche</i>).....	68
Articolo 13 (<i>Vendita di beni tramite piattaforme digitali</i>).....	71
Articolo 13-bis (<i>Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici</i>)	74
Articolo 13-ter (<i>Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali</i>)	75
Articolo 13-quater (<i>Disposizioni in materia di locazioni brevi ed attività recettive</i>).....	76
Articolo 14 (<i>Enti associativi assistenziali</i>).....	78
Articolo 15 (<i>Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali</i>).....	80
Articolo 15-bis (<i>Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali</i>)	81
Articolo 15-ter (<i>Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali</i>)	83
Articolo 15-quater (<i>Modifica all'articolo 232 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contabilità economico-patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti</i>).....	83
Articolo 16 (<i>Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante</i>).....	83
Articolo 16-bis (<i>Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione</i>).....	85
Articolo 16-ter (<i>Norma di interpretazione autentica in materia di IMU sulle società agricole</i>)	87
Articolo 16-quater (<i>Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010</i>).....	88
Articolo 16-quinquies (<i>Disposizioni in materia previdenziale</i>)	88

Capo II Misure per il rilancio degli investimenti privati	91
Articolo 17 (<i>Garanzia sviluppo media impresa</i>).....	91
Articolo 18 (<i>Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI</i>).....	93
Articolo 18-bis (<i>Utilizzo del Fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394</i>).....	95
Articolo 18-ter (<i>Piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»</i>)	95
Articolo 18-quater (<i>Disposizioni in materia di fondi per l'internazionalizzazione</i>)	97
Articolo 19 (<i>Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa</i>).....	98
Articolo 19-bis (<i>Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato</i>)	98
Articolo 19-ter (<i>Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti</i>).....	99
Articolo 20 (<i>Modifiche alla misura Nuova Sabatini</i>).....	100
Articolo 21 (<i>Sostegno alla capitalizzazione</i>).....	101
Articolo 22 (<i>Tempi di pagamento tra le imprese</i>)	101
Articolo 23 (<i>Cartolarizzazioni</i>)	102
Articolo 24 (<i>Sblocca investimenti idrici nel sud</i>)	105
Articolo 25 (<i>Dismissioni immobiliari enti territoriali</i>)	107
Articolo 26 (<i>Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare</i>).....	107
Articolo 26-bis (<i>Disposizioni in materia di rifiuti ed imballaggi</i>)	110
Articolo 26-ter (<i>Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso</i>).....	111
Articolo 26-quater (<i>Sostegno alle imprese nei processi di sviluppo tecnologico</i>).....	113
Articolo 27 (<i>Società di investimento semplice – SIS</i>).....	117
Articolo 28 (<i>Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area</i>)...	119
Articolo 28-bis (<i>Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147</i>).....	122
Articolo 29, commi 1–9 (<i>Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation</i>).....	123
Articolo 29, commi 9-bis–9-novies (<i>Servizi digitali delle pubbliche amministrazioni</i>)	128
Articolo 30 (<i>Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile</i>).....	131
Articolo 30-bis (<i>Norme in materia di edilizia scolastica</i>).....	135
Articolo 30-ter (<i>Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi</i>).....	135
Articolo 30-quater (<i>Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico</i>)	137
Capo III Tutela del Made in Italy	138
Articolo 31 (<i>Marchi storici</i>)	138
Articolo 32 (<i>Contrasto all'Italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi</i>)	140
Capo IV Ulteriori misure per la crescita	143
Articolo 32-bis (<i>Transazioni in materia di cartelle di pagamento e di ingiunzioni fiscali</i>)....	143

Articolo 33 (<i>Assunzioni di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria</i>)	144
Articolo 33-bis (<i>Potenziamento del sistema di soccorso tecnico urgente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>)	146
Articolo 33-ter (<i>Disposizioni in materia di regioni a statuto speciale</i>)	147
Articolo 34 (<i>Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali</i>)	150
Articolo 35 (<i>Obblighi informativi erogazioni pubbliche</i>)	151
Articolo 36, commi 1-2 (<i>Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori</i>)	153
Articolo 36, commi 2-bis-2-terdecies (<i>Innovazione di servizi e prodotti finanziari</i>).....	156
Articolo 36-bis (<i>Disposizioni in materia di trattamento fiscale dei fondi di investimento europei a lungo termine</i>)	161
Articolo 36-ter (<i>Proroga del termine per la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione</i>)	164
Articolo 37 (<i>Ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia</i>).....	164
Articolo 38, tutti i commi tranne 1-novies (<i>Debiti enti locali</i>).....	166
Articolo 38, comma 1-novies (<i>Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza</i>).....	176
Articolo 38-bis (<i>Applicazione delle norme in materia di anticipazioni di liquidità agli enti territoriali per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni</i>).....	177
Articolo 38-ter (<i>Procedura di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio delle regioni</i>)	177
Articolo 38-quater (<i>Recepimento dell'accordo tra Governo e Regione siciliana</i>)	178
Articolo 39 (<i>Modifica al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4</i>).....	180
Articolo 39-bis (<i>Bonus eccellenze</i>)	181
Articolo 39-ter (<i>Incentivo per le assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno</i>)	181
Articolo 40 (<i>Misure di sostegno al reddito per chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45</i>).....	182
Articolo 41 (<i>Misure in materia di aree di crisi industriale complessa</i>).....	183
Articolo 41-bis (<i>Riconoscimento della pensione di inabilità ai soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto</i>)	184
Articolo 42 (<i>Controllo degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea</i>)	186
Articolo 43 (<i>Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore</i>).....	188
Articolo 44 (<i>Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione</i>)	192
Articolo 44-bis, commi 1-8 (<i>Incentivo fiscale per promuovere la crescita dell'Italia meridionale</i>).....	193
Articolo 44-bis, comma 9 (<i>Incentivo fiscale per promuovere la crescita dell'Italia meridionale</i>)	198
Articolo 45 (<i>Proroga del termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali e correzione di errori formali</i>)	198
Articolo 46 (<i>Modifiche all'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1</i>).....	199

Articolo 47 (<i>Alte professionalità esclusivamente tecniche per opere pubbliche, gare e contratti e disposizioni per la tutela dei crediti delle imprese sub-affidatarie, sub-appaltatrici e sub-fornitrici</i>).....	199
Articolo 47-bis (<i>Misure a sostegno della liquidità delle imprese</i>).....	205
Articolo 48 (<i>Disposizioni in materia di energia</i>)	205
Articolo 49 (<i>Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali</i>)	206
Articolo 49-bis (<i>Misure per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro</i>).....	207
Articolo 49-ter (<i>Strutture temporanee nelle zone del centro Italia colpite dal sisma</i>)	209
Articolo 50 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	210
Articolo 50-bis (<i>Clausola di salvaguardia</i>)	214

PREMESSA

Il presente dossier costituisce un aggiornamento del precedente dossier Nota di lettura n. 77 ed è stato redatto sulla base della relazione tecnica aggiornata.

CAPO I MISURE FISCALI PER LA CRESCITA ECONOMICA

Articolo 1 *(Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi)*

L'articolo reintroduce l'agevolazione della maggiorazione dell'ammortamento di beni strumentali (c.d. "super ammortamento"), già contemplata all'articolo 1, commi da 91 a 97 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) e successivamente riproposta con talune rimodulazioni¹.

Con la nuova disposizione in commento, si dispone che, ai fini delle imposte sui redditi, per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto², è riconosciuta una maggiorazione del costo di acquisto del 30% con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Nello specifico, il beneficio interessa gli investimenti effettuati dal 1 aprile 2019 al 31 dicembre 2019 ovvero posti in essere entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. L'articolo in esame dispone inoltre che la maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro e che resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97 in materia, rispettivamente, di non applicazione del beneficio fiscale in parola a determinate tipologie di investimenti³ e di non produzione di effetti sui valori stabiliti per l'elaborazione ed il calcolo degli studi di settore⁴.

La RT evidenzia che la proroga della disciplina del super ammortamento (130%) è relativa agli investimenti complessivi effettuati dal 1 aprile 2019 con consegna fino al

¹ La legge di stabilità 2016 consentiva di elevare del 40% le quote di ammortamento e di locazione di beni strumentali a fronte di investimenti operati entro un determinato arco temporale in beni materiali strumentali nuovi nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività di impresa. Con la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 8, della L. n. 232 del 2016) l'agevolazione è stata prorogata con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 ovvero sino al 30 giugno 2018. Infine con la legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 29, della L. n. 205 del 2017) la misura è stata ulteriormente riproposta con riferimento agli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018 ovvero, a specifiche condizioni - fino al 30 giugno 2019. La proroga al 2018 consente la maggiorazione nella misura del 30 %.

² Di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

³ Cioè agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del ministro delle finanze 31 dicembre 1998, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiore al 6,5%, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti indicati nell'allegato 3 della citata L. n. 208 del 2015.

⁴ Di cui all'articolo 62-*bis* del DL n. 331 del 1993 e successive modificazioni.

30 giugno 2020 e si applica sulla base delle disposizioni previste dalla citata legge n. 208 del 2015, con esclusione del beneficio per la parte degli investimenti che eccede il limite di 2,5 mln di euro.

La stima è stata effettuata elaborando le informazioni contenute nelle dichiarazioni dei redditi⁵ presentate dai contribuenti nell'anno 2018 e riferite all'anno d'imposta 2017. L'ammontare investito è stato maggiorato del 30% considerando un periodo di ammortamento di 7 anni, nel rispetto del limite dei 2,5 mln di euro. Stima quindi che la quota parte degli investimenti annuali attribuibile ad acquisti effettuati nel secondo trimestre dell'anno corrispondano al 90% dell'importo totale. Nella tabella seguente riporta gli effetti di gettito per competenza e cassa (con acconto IRES del 75%):

(milioni di euro)

Competenza	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ripristino del superammortamento (130 per cento) per gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019, fino alla consegna al 30 giugno 2020, con il tetto a 2,5 milioni di euro.	-73,5	-147,0	-147,0	-147,0	-147,0	-147,0	-73,5	0	0	0

(milioni di euro)

Cassa	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ripristino del superammortamento (130 per cento) per gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019, fino alla consegna al 30 giugno 2020, con il tetto a 2,5 milioni di euro.	0	-128,6	-202,1	-147,0	-147,0	-147,0	-147,0	-18,4	55,1	0

Conclude evidenziando che agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 50 del decreto in esame.

Al riguardo la RT, che utilizza un'elaborazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi (IRPEF/IRES) per l'anno d'imposta 2017, non consente di verificare la stima presentata in quanto non fornisce informazioni in merito: - alla numerosità dei possibili soggetti interessati agli investimenti contemplati dalla disposizione e di quelli per i quali si applicherebbe il tetto dei 2,5 mln di euro; - al valore degli investimenti potenzialmente agevolabili; - agli eventuali riflessi in termini di addizionali regionale e comunale; - alle eventuali quote di investimento indotte dalla riproposizione del beneficio in argomento. Nello specifico ed in mancanza delle suddette informazioni, si osserva che i valori indicati nella stima ove raffrontati con

⁵ Società di capitali, di persone, persone fisiche ed enti non commerciali.

quelli rappresentati nelle RT associate alle norme che dal 2015 ad oggi hanno riproposto la misura⁶, appaiono di importo inferiore.

Effettuando infatti elaborazioni dei dati offerti dalla RT all'esame, partendo dalla perdita di gettito annua di competenza pari a **147 mln di euro**, è possibile stimare un onere complessivo pari a circa **1.029 mln di euro** (relativo a circa 5,9 mld di euro⁷ di maggior valore fiscalmente ammortizzabile per effetto della maggiorazione del 30%, dato che è stato peraltro confermato nelle risposte fornite dal ministero dell'Economia e delle Finanze – Ufficio del coordinamento legislativo – del 15 maggio 2019⁸).

Pur nella consapevolezza delle differenze esistenti tra la disciplina in commento e quelle precedenti (in particolare non era contemplato il tetto di investimenti agevolabili), appaiono necessarie le informazioni richieste ai fini della verifica della stima.

Si rappresenta inoltre che la scelta di utilizzo dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno d'imposta 2017 - laddove le precedenti e richiamate stime si basavano sui dati delle tavole della contabilità nazionale ISTAT - rende difficile il confronto tra le differenti stime.

Si osserva inoltre che la ripartizione del minor gettito in termini di competenza, e per conseguenza anche quella di cassa, sembra non considerare tutti i sette anni di ammortamento.

Infatti, per effetto della normativa vigente l'ammortamento per i nuovi beni per il primo anno è dimezzato e ciò implica che la prima quota complessiva di ammortamento in realtà gravi su due periodi di imposta (per la prima metà nel primo anno e per la seconda metà nell'ultimo anno di ammortamento⁹). Risulta quindi evidente che il rimanente valore da ammortizzare dovrebbe rilevarsi per i restanti sei anni; tuttavia se si verifica l'andamento temporale sulla tabella esposta in RT, si nota che le quote di ammortamento di ammontare totale (quindi non dimezzate) sono riferite a soli cinque anni (dal 2020 al 2024), con ciò implicando un processo di ammortamento per soli sei anni a fronte dei sette anni indicati in RT. Tale

⁶ Si ricorda che nella RT associata ai commi da 91 a 94 della legge n. 208 del 2015, la perdita di gettito in termini di competenza era stata indicata come complessivamente pari a circa **6.770 mln** di euro (relativa a circa 38,8 mld di maggior valore ammortizzabile in via extracontabile) per cui, suddividendo la perdita nei 7 anni di ammortamento ipotizzati, si giungeva a stimare una perdita annua pari a **967 mln di euro**. Si ricorda inoltre con riferimento all'art. 1, comma 8 della Legge n. 232 del 2016 ed in relazione alla proroga per tutto il 2017 e fino al 30 giugno 2018 della misura, la RT stimava il minor gettito di competenza complessivo in circa **4.858 mln di euro** (relativo a circa 27,84 mld di euro di maggior valore ammortizzabile), che suddivisi in 7 anni fornivano una perdita pari a circa **700 mln di euro** annui. Nella riproposizione della misura per l'anno 2018 (art. 1, commi 29-36 della L. n. 205 del 2017) sono stati utilizzati gli stessi valori proposti nella precedente occasione.

⁷ Si è utilizzata la medesima aliquota indicata nelle precedenti norme pari al 17,45%; pertanto il calcolo è così costruito: $(147\text{mln di euro} \times 7\text{anni}) / 17,45\% \times 100 = 5.897$ mln di euro di maggior valore, a cui può farsi corrispondere un importo di investimenti complessivi a partire dal 1 aprile 2019 e fino al 31 dicembre 2019 di circa 19,7 mld di euro (cioè: $5.897/30 \times 100 = 19,66$ mld di euro).

⁸ In detta nota, presentata in risposta alle osservazioni formulate dal Servizio del bilancio della Camera dei Deputati, viene confermato anche il dato ricostruito, e su esposto, relativo all'ammontare di investimenti agevolabili indicati in circa 19,638 mld di euro.

⁹ Si spiega così la quota di 73,5 mln di euro di minor gettito per l'anno 2019 e per l'anno 2025.

considerazione parrebbe determinare una sottostima degli oneri in termini di competenza per l'anno 2025 pari ad ulteriori 73,5 mln di euro (per complessivi 147 mln di euro), e per l'anno 2026 pari a 73,5 mln di euro; in termini di cassa si avranno maggiori oneri per il 2026 per 147 mln di euro, mentre gli importi indicati nella tabella esposta in RT per gli anni 2026 e 2027, subiranno uno slittamento in avanti, nei successivi anni 2027 e 2028 per i medesimi importi.

L'osservazione viene amplificata in considerazione del fatto che l'agevolazione in commento è applicabile anche agli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2020; per essi nulla dice la RT ma è verosimile ipotizzare che gli effetti derivanti dall'incremento dell'ammortamento, in termini di cassa, si protrarranno, seguendo l'impostazione della RT, fino all'anno 2029.

Per tali ragioni si chiedono chiarimenti.

Articolo 2 **(Revisione mini-IRES)**

L'articolo in esame, abrogando i commi da 28 a 34 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018¹⁰, introduce una nuova forma di agevolazione per l'imposizione del reddito di impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR n. 917 del 1986 (TUIR), che si concretizza nella riduzione dell'aliquota IRES vigente.

In particolare il comma 1 - modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento che ne ha rimodulato le aliquote di riduzione previste a regime e per i primi quattro esercizi e la decorrenza a regime (a partire dal periodo di imposta 2023 invece che dal 2022) - prevede che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, il reddito dichiarato dai citati soggetti - fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili e nei limiti dell'incremento di patrimonio netto - sia assoggettato all'aliquota IRES¹¹ ridotta di 4,0 punti di percentuale (in luogo della riduzione del 3,5% prevista nel decreto); per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i tre seguenti (la norma vigente di cui al decreto-legge in commento contempla solo due periodi di imposta seguenti) la riduzione dell'aliquota è rispettivamente pari a 1,5 punti di percentuale (per il 2019), a 2,5 punti di percentuale (per il 2020), a 3 punti di percentuale (per il 2021) ed a 3,5 punti di percentuale (per il 2022). È previsto che alla quota di reddito agevolato si applichi l'addizionale IRES¹² prevista per gli intermediari finanziari in misura corrispondentemente aumentata; la relazione illustrativa in merito a tale ultimo aspetto specifica che la disposizione è "*finalizzata a lasciare invariato il livello di imposizione per il settore bancario*".

Il comma 2 chiarisce diversi parametri indicati dalla norma; in particolare:

- per riserve di utili "non disponibili" si considerano quelle costituite per effetto di processi di valutazione; rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

¹⁰ Norme in materia di utili reinvestiti; si rammenta brevemente che le disposizioni contenute nei commi da 28 a 34 della legge di bilancio per il 2019, prevedevano una tassazione agevolata degli utili reinvestiti diretta a stimolare gli investimenti in beni strumentali nuovi e in occupazione, riducendo l'aliquota d'imposta di 9 punti percentuali (portandola quindi al 15%) e assumendo quale base imponibile la parte di reddito corrispondente all'utile accantonato a riserva, nel rispetto di specifici limiti. L'agevolazione in esame era riconosciuta sia a favore delle società di capitali, che di imprenditori individuali e società di persone.

¹¹ Di cui all'articolo 77 del TUIR.

¹² Di cui all'articolo 1, comma 65, della legge n. 208 del 2015.

- l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, escludendo il risultato del medesimo esercizio - al netto degli utili accantonati a riserva e agevolati nei periodi di imposta precedenti - ed il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, escludendo il risultato del medesimo esercizio.

Il comma 3 dispone che per ciascun periodo d'imposta la parte degli utili accantonati a riserva agevolabile che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è riportabile, negli esercizi successivi, in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili.

Il comma 4 reca specifiche disposizioni per le società aderenti al consolidato nazionale¹³ e per quelle che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale¹⁴; in ambedue i casi l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato ai sensi del presente articolo in capo ad ogni singolo soggetto partecipante, è utilizzato dalla società controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.

Il comma 5 detta disposizioni per i soggetti che optano per il regime della trasparenza fiscale¹⁵ specificando che l'importo su cui si applica l'aliquota ridotta è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione agli utili; la quota attribuita e non utilizzata è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo.

Il comma 6 specifica che il regime agevolato in argomento si applica anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

Il comma 7 chiarisce che le agevolazioni previste nel presente articolo sono cumulabili con altri benefici concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'articolo 6 del DPR n. 601 del 1973¹⁶.

Il comma 8, modificato in sede di esame parlamentare, dispone che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione dell'articolo in esame; infine il comma 9 reca abrogazione dei commi da 28 a 34 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018.

La RT evidenzia che le norme in commento si pongono in sostituzione della ricordata agevolazione in materia di reinvestimento degli utili (di cui all'articolo 1 commi da 28 a 34 della legge n. 145 del 2018); specifica poi che l'aliquota IRES agevolata è pari al **22,5 per cento per l'anno di imposta 2019, al 21,5 per cento per il 2020, al 21 per cento per il 2022 e al 20 per cento dal 2023** solo sugli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto a esclusione delle Banche. Specifica che nei diversi anni l'utile agevolato considera le variazioni negative del patrimonio netto e che la disposizione è stata valutata anche per i contribuenti IRPEF interessati dalla modifica normativa.

Ai fini della stima analizza i dati relativi agli utili reinvestiti in azienda (utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili); tali utili, nei limiti del reddito imponibile, sono assoggettati all'aliquota agevolata IRES e le

¹³ Di cui agli articoli da 117 a 129 del TUIR.

¹⁴ Di cui agli articoli da 130 a 142 del TUIR.

¹⁵ Di cui all'articolo 115 del TUIR.

¹⁶ Cioè soggetti a cui si rendono applicabili le disposizioni del codice del Terzo settore.

eccedenze sono riportabili negli esercizi successivi. Sulla base delle elaborazioni dei dati dell'anno di imposta 2017, nel 2019 stima utili reinvestiti per circa 83,4 miliardi di euro, di cui circa 64,5 miliardi di euro nei limiti del reddito imponibile e quindi agevolabili. La stima degli utili agevolabili per gli anni successivi è ottenuta simulando l'andamento del patrimonio netto e delle eccedenze sull'universo dei contribuenti interessati nel triennio di imposta 2015-2017. Rileva, quindi, una riduzione media del 28% e un utilizzo di eccedenze che incrementa l'agevolazione di circa il 10% l'anno in maniera cumulata. Tali variazioni sono state applicate sugli effetti di gettito degli anni successivi al 2019. Per quanto riguarda le imprese rientranti in un consolidato fiscale, l'imponibile agevolato è stato individuato applicando il rapporto tra il reddito agevolato e il reddito complessivo apportato al gruppo. Attraverso l'utilizzo del modello di micro simulazione IRES, basato sui primi dati provvisori per l'anno di imposta 2017, per ogni singolo contribuente simula gli effetti dell'agevolazione proposta e, in base all'incidenza degli incrementi di capitale validi ai fini del rendimento ACE dei contribuenti IRPEF sul medesimo valore dei contribuenti IRES (9,1 per cento), quantifica anche l'effetto per i contribuenti IRPEF.

Di competenza si stima una perdita di gettito complessiva come di seguito indicata:

(milioni di euro)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	-906,2	-1.199,6	-1.580,6	-1.844,1	-2.107,5	-2.107,5
IRPEF	-82,7	-109,5	-144,3	-168,3	-192,4	-192,4
Totale	-988,9	-1.309,1	-1.724,9	-2.012,4	-2.299,9	-2.299,9

Si riportano di seguito gli effetti di cassa, con un acconto IRES e IRPEF del 75 per cento:

(milioni di euro)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	0	-1.585,9	-1.419,7	-1.866,4	-2.041,7	-2.305,1	-2.107,5
IRPEF	0	-144,8	-129,6	-170,4	-186,4	-210,4	-192,4
Totale	0	-1.730,6	-1.549,3	-2.036,8	-2.228,0	-2.515,5	-2.299,9

La normativa proposta sostituendo l'agevolazione IRES (c.d. Mini IRES al 15 per cento) prevista in sede di Legge di bilancio 2019 produce sul bilancio dello Stato gli effetti come di seguito descritto.

Gli andamenti di cassa indicati nella Legge di bilancio sono i seguenti:

(milioni di euro)

Cassa RT	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	0	-1715,4	-1592,6	-1942,5	-2292,4	-2030,0	-2030,0
IRPEF	0	-232,3	-215,6	-263,0	-310,4	-274,9	-274,9
Totale	0	-1947,7	-1808,2	-2205,5	-2602,8	-2304,9	-2304,9

Gli effetti differenziali rispetto a quanto già indicato nella relazione tecnica originaria, pertanto, sono i seguenti:

(milioni di euro)

Cassa differenziale	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	0	129,6	172,9	76,1	250,8	-275,1	-77,5
IRPEF	0	87,5	86,1	92,7	124,0	64,4	82,5
Totale	0	217,1	259,0	168,8	374,8	-210,7	5,0

Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto.

Al riguardo si evidenziano le seguenti osservazioni circa la stima presentata in RT:

- nella RT aggiornata si legge che l'aliquota IRES agevolata è pari al 22,5 per cento per l'anno di imposta 2019, al 21,5 per cento per il 2020, al 21 per cento per il 2022 e al 20 per cento dal 2023; raffrontando la successione con quanto previsto dall'art. 2, comma 2, l'affermazione non si riscontra per l'anno 2021, nel quale si registra una aliquota IRES del 21 per cento (a seguito della riduzione di 3 punti percentuali) e per l'anno 2022 nel quale l'aliquota prevista è pari al 20,5 per cento (a fronte di una riduzione di 3, 5 punti percentuali). E' ipotizzabile trattarsi di un refuso in considerazione di quanto rappresentato nelle tabelle;
- nella tabella riepilogativa degli effetti differenziali si richiama l'attenzione sui valori esposti per gli anni 2024 e 2025 per i quali, se per i soggetti IRES si registra una perdita di gettito, per quelli IRPEF, di contro, si determina un effetto contrario, con conseguente aumento delle pressione fiscale per tali contribuenti;
- la metodologia di micro-simulazione non fornisce informazioni in relazione: alla numerosità dei soggetti IRPEF/IRES interessati, all'aliquota marginale media IRPEF, all'ammontare degli utili reinvestiti e del reddito imponibile per i soggetti IRPEF (che definisce pertanto la quota di utili agevolabili), nonché il valore e l'andamento stimato del patrimonio netto per i citati soggetti IRPEF. In particolare per questi ultimi la RT si limita ad individuare il peso del minor gettito attraverso l'applicazione di una mera percentuale pari al 9,1% che rappresenta l'incidenza degli incrementi di capitale ai fini del rendimento ACE dei contribuenti IRPEF sul medesimo valore dei contribuenti IRES;
- manca l'indicazione dell'aliquota media marginale IRPEF che la RT sembra assumere equivalente al vigente 24% previsto per l'IRES; in assenza di riscontro nelle risultanze derivanti dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi, tale ipotesi, sulla quale è costruita la quantificazione in RT, non è verificabile;
- non si hanno informazioni in merito alla quota di utili accantonati a riserve disponibili suddivisa per tipologia di soggetti (soggetti IRES ed IRPEF), che si presume possano avere differenti propensioni all'accantonamento;
- la RT sembra assumere un valore costante degli utili agevolabili a decorrere dall'anno 2023, ipotesi peraltro confermata nella nota fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ufficio del coordinamento legislativo – del 15

maggio 2019 in cui ritiene coerente stabilizzare l'andamento dell'agevolazione¹⁷. Tale ipotesi sembra non essere in linea con i presumibili effetti della disposizione che dovrebbe incentivare la quota degli utili destinati a riserva;

- nella RT non sembra essere stato stimato l'effetto incentivo derivante dall'incremento della riduzione dell'aliquota IRES/IRPEF dall'anno d'imposta 2019 fino al 2023 in cui l'aliquota agevolata si stabilizzerà al 20%;

In merito alla stima delle riduzioni di patrimonio netto che limitano gli utili agevolabili in ogni periodo (riduzione media del 28%) ed alla valutazione della quota di utili di anni precedenti riportata agli anni successivi (utilizzo di eccedenze del 10%) la citata risposta fornita dal Ministero dell'economia e delle Finanze evidenzia che: *“gli utili incipienti indicati in relazione tecnica sono pari a circa il 23%, di questi soltanto una quota stimata pari al 10% diventerà capiente l'anno successivo. Tenendo conto del volume di utili accantonati e del fatto che dai dati del primo periodo di imposta risultano abbondantemente superiori ai redditi imponibili, è stato ritenuto coerente stabilizzare l'andamento dell'agevolazione, a decorrere dal periodo di imposta 2022, in quanto rappresenta l'anno in cui si iniziano a compensare la riduzione per utili distribuiti/utilizzati e l'incremento della quota agevolabile per eccedenza degli anni precedenti”*.

Articolo 3

(Maggiorazione della deducibilità dell'imposta municipale propria dalle imposte sui redditi)

L'articolo in esame, modificato durante l'esame parlamentare, sostituisce al comma 1 il primo periodo dell'articolo 14, comma 1, del D. Lgs. n. 23 del 2011 in tema di deducibilità dell'imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni¹⁸. L'articolo, come modificato, prevede l'integrale deducibilità dell'IMU a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (pertanto dall'anno 2023) - a fronte di una deducibilità a regime, prevista nell'originaria formulazione del decreto-legge in commento, del 70% a decorrere dall'anno 2022. Con il comma 2 si prevede che, per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 ed al 31 dicembre 2021, la deduzione rimane quella vigente introdotta con il decreto in commento, pari rispettivamente al 50%, ad al 60% per ciascuno dei periodi d'imposta successivi a quello incorso al 31 dicembre 2019 ed al 31 dicembre 2020, ed al 70% per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

La RT associata al decreto-legge evidenzia che per effetto della disposizione in esame l'IMU diviene deducibile nella misura del 50% per l'anno d'imposta 2019, del 60% negli anni 2020 e 2021 e del 70% a decorrere dal 2022 e totalmente deducibile dal 2023. Per la stima degli effetti finanziari estrae i dati dalle dichiarazioni

¹⁷ In quanto - si legge nella nota - rappresenta l'anno in cui si iniziano a compensare la riduzione per utili distribuiti/utilizzati e l'incremento della quota agevolabile per eccedenza degli anni precedenti.

¹⁸ La previgente normativa disponeva che l'IMU fosse deducibile nella misura del 40% a decorrere dall'anno di imposta 2019, con ciò incrementando la deducibilità dal 20% al 40%.

IRES/IRPEF¹⁹ dei modelli di dichiarazione Unico 2017, anno di imposta 2016, al fine di individuare la variazione in diminuzione relativa alla quota deducibile (20%) dell'IMU sugli immobili strumentali per un importo di circa 930 milioni di euro. Attraverso l'utilizzo del modello reddito di impresa, valuta l'effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, stimando il passaggio della deducibilità dal 20% al 40% a decorrere dal 2019. Considerando la quota di IMU deducibile al 20%, rilevata dalle dichiarazioni dei redditi 2017 (930 milioni di euro), stima la deducibilità prevista a legislazione vigente (al 40% - LB per il 2019) in circa 1.860 milioni di euro. Evidenzia quindi che la normativa proposta renderebbe deducibile un ulteriore 10 % nel 2019, un ulteriore 20 % negli anni 2020-2021 e un ulteriore 30 % dal 2022 ed infine un ulteriore 60 per cento dal 2023 che determina la totale deducibilità dell'IMU. Nella tabella sottostante riporta l'ammontare della perdita di gettito in termini di competenza:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	-63,2	-126,4	-126,4	-189,6	-379,2	-379,2
IRPEF	-18,9	-37,8	-37,8	-56,7	-113,4	-113,4
Addizionale regionale	-1,0	-2,0	-2,0	-3,0	-6,0	-6,0
Addizionale comunale	-0,4	-0,7	-0,7	-1,1	-2,2	-2,2
Totale	-83,5	-166,9	-166,9	-250,35	-500,8	-500,8

Milioni di euro

L'andamento finanziario di cassa, con un acconto IRES/IRPEF del 75 per cento e del 30 per cento per l'addizionale comunale risulta:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	-110,6	-173,8	-126,4	-237	-521,4	-379,2
IRPEF	-33,1	-52	-37,8	-70,9	-155,9	-113,4
Addizionale regionale	-1	-2	-2	-3	-6	-6
Addizionale comunale	-0,5	-0,8	-0,7	-1,2	-2,5	-2,2
Totale	-145,2	-228,6	-166,9	-312,1	-685,8	-500,8

Milioni di euro

Conclude evidenziando che agli oneri derivanti dalle disposizioni in parola sprovvede ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in quanto la stima si presenta in linea con le precedenti quantificazioni presentate dal Governo, in tema di deducibilità dell'IMU dalle imposte sui redditi; la qual cosa si riscontra anche nelle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ufficio del coordinamento legislativo – del 15 maggio 2019, in cui si ribadiscono i valori utilizzati nelle pregresse stime. Nello specifico, in risposta alle osservazioni formulate nel corso dell'esame parlamentare, nella nota si rappresenta che: "*il calcolo è stato effettuato in*

¹⁹ Società di Capitali, Società di Persone, Persone Fisiche ed Enti non Commerciali.

maniera proporzionale rispetto ai 930 milioni di euro di deducibilità indicati nei dati dichiarativi Redditi 2017. Tale ammontare si riferisce ai 20 punti percentuali di deducibilità IMU, a cui corrisponde una minore IRES/IRPEF, stimata attraverso il modello reddito di impresa, pari a circa 166,9 milioni di euro.

Entrando nel dettaglio dei vari passaggi:

- *dal 40% al 50% viene calcolato un 10% in più di deducibilità corrispondente ad un ammontare IRES/IRPEF di 83,5 milioni di euro ($166,9 / 20 \times 10 = 83,5$ milioni di euro);*
- *dal 40 al 60% viene calcolato un 20% in più di deducibilità corrispondente ad un ammontare IRES/IRPEF di 166,9 milioni di euro;*
- *dal 40 al 70% viene calcolato un 30% in più di deducibilità corrispondente ad un ammontare IRES/IRPEF di 250,5 milioni di euro."*

Anche la modifica approvata dall'altro ramo del parlamento è coerente con la quantificazione presentata nella RT annessa al presente articolo nella sua formulazione originaria.

Articolo 3-bis

(Soppressione dell'obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni)

L'articolo in commento dispone l'abrogazione della sanzione prevista per il caso di mancata comunicazione della proroga cedolare secca prevista al comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Si ricorda che la norma di cui si propone l'abrogazione prevede che, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applichi la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Si prevede quindi che agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni in esame, pari a 0,9 mln di euro per l'anno 2019 e a 1,8 mln di euro annui a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento in commento (comma 2).

Inoltre, sono soppresse le disposizioni che prevedono l'obbligo per l'Agenzia delle entrate di fornire i modelli di dichiarazione in forma cartacea (rimane ferma la modalità telematica) (comma 3).

La RT stima che dalla ipotizzata abrogazione della sanzione prevista per il caso di omessa comunicazione derivi una perdita di gettito pari a 0,9 milioni di euro per il primo anno di applicazione (il 2019) e a 1,8 milioni a decorrere dal 2020. La stima è condotta sulla base dei versamenti eseguiti nel 2018.

Quanto ai risparmi per l'Agenzia delle entrate derivanti dalla mancata fornitura del modello cartaceo, la medesima RT prudenzialmente non reca alcuna quantificazione, precisando che gli stessi saranno registrati a consuntivo.

Al riguardo, si registra un disallineamento tra quanto si legge in rubrica (nella quale si parla di soppressione dell'obbligo di comunicazione) e la portata normativa

della disposizione che si limita a far venir meno la sanzione prevista per il caso di inadempimento dell'obbligo. Poiché la sanzione è dalla disciplina vigente posta a presidio dell'ottemperanza dell'obbligo comunicativo che permarrebbe pur potendo risentire, nella pratica attuazione, dell'assenza dell'efficacia deterrente della sanzione, andrebbero escluse conseguenze pregiudizievoli all'azione dell'Amministrazione finanziaria in tema di accertamento dei redditi rivenienti dalle locazioni in materia.

Per i profili di copertura, si chiede conferma che le maggiori entrate alle quali si fa riferimento sono rappresentate da quelle rivenienti dagli articoli 12-novies e 13-bis.

Articolo 3-ter

(Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili)

L'articolo in commento intende differire il termine di presentazione della dichiarazione valida ai fini IMU e TASI dal 30 giugno al 31 dicembre. La data è sempre da riferirsi all'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

La RT, non ascrive effetti sul gettito: non risultano, infatti, variati i termini ordinari per il versamento e, a legislazione vigente, la dichiarazione è comunque effettuata nell'anno successivo all'inizio del possesso dell'immobile.

Al riguardo, andrebbe riscontrato che il differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI non comporti conseguenze sull'attività di verifica da parte degli enti locali, potendosi altrimenti avere effetti in termini di gettito.

Articolo 3-quater

(Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso)

Il comma 1, modificando il comma 3, lettera 0a) dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, sopprime l'obbligo di invio del modello di dichiarazione²⁰ nel quale si attesta il possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni a titolo di imposta municipale propria (IMU) e di tassa sui servizi indivisibili (TASI) nei casi di immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado²¹. Il comma 2, aggiungendo un periodo al comma 6-bis del citato articolo 13 del DL n. 201 del 2011, dispone che per ottenere l'agevolazione della riduzione al 75% dell'IMU sugli immobili locati a canone concordato il soggetto passivo è esonerato dalla presentazione del modello di dichiarazione²² che attesti il possesso del requisito, e da qualunque altro onere di dichiarazione o comunicazione.

La RT dopo aver riassunto la portata normativa dell'articolo in argomento, evidenzia che la disposizione non modifica i requisiti previsti per fruire delle agevolazioni su indicate e pertanto non stima effetti sul piano del gettito ordinario.

²⁰ Di cui all'articolo 9, comma 6 del D. Lgs. n. 23 del 2011.

²¹ L'agevolazione in parola si concretizza nella riduzione al 50% della base imponibile IMU e TASI.

²² Di cui all'articolo 9, comma 6 del D. Lgs. n. 23 del 2011.

Al riguardo, si rappresenta che con il comma 10 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 è stata istituita l'agevolazione, relativa agli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, per la quale la RT annessa aveva stimato una perdita di gettito²³; la modifica all'esame, contenuta nel comma 1 del presente articolo, sopprime l'obbligo dell'invio dei modelli di dichiarazione mediante i quali si attestano i requisiti per fruire dell'agevolazione in parola.

Allo stesso modo il comma 2 del presente articolo, aggiungendo però un nuovo periodo all'articolo 13, comma 6-*bis* del citato DL n. 201 del 2011, esclude gli obblighi di presentazione dell'attestazione del possesso del requisito (immobile locato a canone concordato) ai fini della riduzione dell'aliquota IMU/TASI. Anche per tale agevolazione, l'articolo 1, comma 53, aveva ascritto effetti di minor gettito²⁴.

In considerazione di quanto precede, si chiede di escludere che le modifiche in esame rendano più difficoltoso il controllo dei requisiti in capo ai soggetti beneficiari delle agevolazioni, potendone derivare in caso contrario maggiori oneri amministrativi a carico delle Amministrazioni finanziarie vigilanti ovvero conseguente in termini di gettito.

Articolo 3-*quiquies* **(*Redditi fondiari percepiti*)**

Il comma 1, intervenendo sull'art. 26, comma 1, secondo periodo del TUIR²⁵, dispone che la detassazione dei canoni non percepiti per locazioni di immobili ad uso abitativo possa avvenire purché il mancato incasso sia comprovato dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento; nel merito si rammenta che la vigente normativa prevede che i redditi da locazione predetti, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Con la novella in commento si specifica inoltre che nel caso di riscossione dei canoni in periodi d'imposta successivi a quelli di riferimento si applica la tassazione separata di cui all'articolo 21 del DPR n. 917 del 1986²⁶.

Il comma 2 prevede che le nuove disposizioni si applichino per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per i contratti perfezionati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni in argomento, resta fermo che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti²⁷ si riconosce un credito di imposta di pari ammontare²⁸.

Il comma 3 determina gli oneri associati alle disposizioni in commento come segue: per l'anno 2020 l'onere è valutato in 9,1 mln di euro, per l'anno 2021 in 26,7 mln di euro, per l'anno 2022 in 39,3 mln di euro, per l'anno 2023 in 28,5 mln di euro, per l'anno 2024 in 18,6 mln di euro, per l'anno 2025 in 4,4 mln di euro; a copertura dei quali si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge in commento.

²³ Pari a circa 21,2 mln di euro annui complessivi.

²⁴ Pari a 81,14 mln di euro su base annua.

²⁵ Testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR n. 917 del 1986.

²⁶ Redditi richiamati dall'articolo 17 del citato TUIR.

²⁷ Così come risulta da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.

²⁸ Ai sensi del citato comma 1 dell'articolo 26 del TUIR.

La RT procede alla quantificazione degli effetti finanziari utilizzando elaborazioni sulla base delle dichiarazioni delle persone fisiche presentate nel 2017. Da esse risulta che l'ammontare dei canoni per locazioni non percepiti in tutto o in parte siano circa 180,9 mln di euro di cui 116,4 mln di euro assoggettati a tassazione ordinaria e 64,5 mln di euro soggetti a cedolare secca. Inoltre l'ammontare di rendita relativa agli immobili in esame che sarà sottoposta ad IRPEF è stimato in circa 31,3 mln di euro. Considera poi una durata media dei contratti di 4 anni ed ipotizza che gli sfratti relativi ai nuovi contratti siano annualmente circa il 25% degli ammontari indicati. Suppone sia una durata media del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto di circa 2 anni e sia che alla fine del procedimento le imposte versate per i canoni non percepiti vengano restituite sotto forma di credito d'imposta.

La tabella seguente riporta l'andamento finanziario a decorrere dal 2020:

(milioni di euro)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
IRPEF	-5,9	-19,7	-20,9	-17,4	-7,9	-1,2	0	0
Addizionale regionale	0	-0,3	-0,9	-0,7	-0,4	0,1	0	0
Addizionale comunale	0	-0,1	-0,4	-0,2	-0,1	0,1	0	0
Cedolare	-3,2	-6,6	-17,1	-10,2	-10,2	-3,4	6,8	0
Totale	-9,1	-26,7	-39,3	-28,5	-18,6	-4,4	6,8	0

Conclude rappresentando che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Al riguardo si rappresenta che la stima, condotta mediante l'utilizzo di elaborazioni basate sulle dichiarazioni delle persone fisiche, non espone le aliquote medie utilizzate per la quantificazione degli effetti finanziari e fornisce il risultato finanziario netto non evidenziando la suddivisione tra maggior gettito riveniente dall'imposizione della rendita catastale degli immobili in oggetto e minor gettito da mancata imposizione dei canoni non percepiti dovuto alle nuove disposizioni in commento.

Inoltre le variazioni finanziarie negative sono rappresentate fino all'anno 2025, lasciando ipotizzare che gli effetti delle disposizioni si riassorbano negli anni a venire, laddove le novelle operano su una norma a regime.

Per i profili di copertura, si chiede conferma che le maggiori entrate alle quali si fa riferimento sono rappresentate da quelle rivenienti dagli articoli 12-*novies* e 13-*bis*.

Articolo 3-sexies
(Revisione delle tariffe INAIL dall'anno 2023)

Il comma 1 prevede, ai fini della messa a regime dal 2023 della riduzione delle tariffe dei premi e contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge n. 145 del 2018, garantendone la vigenza anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2021, con esclusione dell'anno 2022, considerate le risultanze economico-finanziarie e attuariali e tenuto conto degli andamenti prospettici dell'INAIL, di tenere conto, in aggiunta alle risorse indicate nell'articolo 1, comma 128, della legge n. 147 del 2013, dei seguenti maggiori oneri e minori entrate che, in questa sede, per comodità di lettura, si propongono nella tabella che segue:

(milioni di euro)

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Dal 2031
630	640	650	660	671	682	693	704	715

Ne consegue che il predetto articolo 1, comma 1121, della citata legge n. 145 del 2018, viene modificato in modo da estendere le riduzioni dei premi INAIL, oltre al triennio 2019-2021, anche alle annualità decorrenti dal 1° gennaio 2023. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1124, della legge n. 145 del 2018, per cui l'INAIL assicura il costante monitoraggio degli effetti e, in caso di accertato significativo scostamento negativo dell'andamento delle entrate, tale da compromettere l'equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa, propone tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze l'adozione delle conseguenti misure correttive.

All'articolo 1, comma 1126, della citata legge n. 145 del 2018, le lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* e *f)* sono abrogate. Le disposizioni ivi indicate riacquistano efficacia nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018. Le soppressioni in questione riguardano alcune modifiche alla disciplina sulla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, introdotte appunto - con decorrenza dal 2019 - dalla citata legge n. 145 del 2018. In particolare, esse concernono il rapporto tra gli indennizzi corrisposti dall'INAIL e il risarcimento ulteriore del danno (nei casi in cui, in base alla normativa, sussista la responsabilità civile del datore di lavoro per il risarcimento di tale quota ulteriore), nonché le azioni di regresso o di surrogazione, da parte dell'INAIL, verso il datore di lavoro o verso l'impresa di assicurazione, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti.

Alle minori entrate e ai maggiori oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede nelle seguenti modalità:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Dal 2031
Maggiori entrate derivanti dal presente comma (lett. <i>a</i>))		186	109	112	113	116	117	120	121
Riduzione Fondo ISPE (lett. <i>b</i>))	26								
Riduzione del Fondo per la revisione del sistema pensionistico di cui all'art. 1, co. 256, l. 145/2018	604	454	541	548	558	566	576	584	594

La RT, dopo averne illustrato la finalità, afferma che, sulla base delle valutazioni effettuate da INAIL, dalla disposizione conseguono le sotto riportate minori entrate contributive e maggiori prestazioni.

	(valori in mln di euro)									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Minori entrate contributive (lordo fisco)	(da finanziare)	506	515	524	533	543	553	563	573	583
Maggiori oneri per prestazioni	(da finanziare)	124	125	126	127	128	129	130	131	132
Totale effetti negativi da compensare		630	640	650	660	671	682	693	704	715
Compensazione su indebitamento netto e fabbisogno										
Effetto fiscale indotto		0	186	109	112	113	116	117	120	121
Riduzione autorizzazione di spesa FISPE		26								
Riduzione autorizzazione di spesa art. 1, comma 256 della legge n. 145/2018		604	454	541	548	558	566	576	584	594
Totale compensazione		630	640	650	660	671	682	693	704	715
Effetto complessivo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alla relativa compensazione sui saldi di finanza pubblica (in particolare indebitamento netto e fabbisogno) si provvede in parte per effetto delle maggiori entrate conseguenti dalla disposizione in termini di effetto indotto fiscale per una minore corresponsione di contributi/premi da parte delle aziende e in parte mediante riduzione di autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente. In relazione all'abrogazione delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 1126, della legge n. 145 del 2018 all'articolo 10 del DPR n. 1124 del 1965, nonché all'articolo 142 del decreto legislativo n. 209 del 2005, in materia di surroga assicurativa INAIL, in attesa di una rivisitazione complessiva dell'istituto, la RT afferma che da essa non discendono effetti finanziari, in quanto l'intervento operato con la legge di bilancio 2019, avendo la finalità di risolvere divergenze interpretative, non era accompagnato da alcuna stima dei relativi effetti, i quali, peraltro, sono difficilmente quantificabili per l'incertezza del contenzioso.

Al riguardo, non vi sono osservazioni per i profili di quantificazione, essendo l'onere limitato alle risorse indicate.

Per i profili di copertura, con riferimento alla lettera *a*) che utilizza le maggiori entrate derivanti dalla disposizione in esame, si può dedurre in analogia con quanto previsto dall'ultima legge di bilancio che si tratta di effetti legati alla minore deducibilità dalla base imponibile IRES e IRAP derivanti dalla riduzione delle tariffe INAIL. Le aliquote implicitamente adottate sembrano in linea con quelle della legge di bilancio, anche se sarebbe opportuna l'esplicitazione del loro metodo di calcolo.

La riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la revisione del sistema pensionistico (comma 256, articolo 1, legge n. 145 del 2018), disposta dalla lettera *c*) per importi compresi fra un minimo di 454 (nel 2024) e un massimo di 604 (nel 2023) milioni di euro incide su risorse complessive nette che sono disponibili, alla

luce di stanziamenti annuali pari a 7 miliardi di euro fin dal 2023²⁹ e rispetto alle coperture già disposte su tali risorse, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 4 del 2019. Sul punto, comunque, sarebbe utile un chiarimento, atteso che, verosimilmente, le eccedenze di stanziamento riscontrabili già *ex ante* nell'appostazione delle risorse nel Fondo per la revisione del sistema pensionistico non dovrebbero aver impattato, nella costruzione dei tendenziali, sull'indebitamento netto e sul fabbisogno di cassa nelle annualità in esame, proprio in quanto non destinate a tradursi in maggiori trattamenti pensionistici. La previsione in questione, quindi, potrebbe determinare un peggioramento dei citati saldi rispetto ai tendenziali scontati nel DEF di aprile 2019, sia pur a decorrere dal 2023.

Infine, si prende atto dei chiarimenti relativi alle modifiche apportate dalle lettere da a) a f) del comma 1126, in ordine all'asserita assenza di effetti finanziari.

Articolo 4 **(Modifiche alla disciplina del Patent box)**

La disposizione in commento interviene sulla disciplina del *Patent box*³⁰. Si tratta di un regime opzionale³¹ che agevola fiscalmente quella parte del reddito delle imprese, che esercitano attività di ricerca e sviluppo, che si può ritenere prodotto grazie al contributo dei beni immateriali³². Il beneficio, in estrema sintesi, si sostanzia: a) nel non far concorrere il 50% di tale parte di reddito alla determinazione della base imponibile sia ai fini IRES sia IRAP; b) nell'esclusione dal reddito delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali a condizione che almeno il 90% delle stesse sia reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali entro un dato periodo³³.

Per la individuazione della quota di reddito agevolabile la disciplina anteriore al provvedimento in esame richiede, in determinati casi, l'esperimento di una complessa procedura di *ruling* finalizzata al perfezionamento di un accordo tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria nel quale si determina il reddito agevolabile. Tale disciplina rimane ferma. Tuttavia, in ottica di miglioramento della *compliance* e di semplificazione, si introduce la possibilità per i contribuenti che optano per il regime agevolativo del *Patent box*, di autodeterminare il reddito agevolabile in dichiarazione, accedendo al beneficio in tre esercizi finanziari. Nello specifico gli optanti ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi di imposta successivi.

Nel caso in cui ci si avvalga delle nuove modalità di fruizione, il contribuente è tenuto a predisporre idonea documentazione recante le informazioni necessarie alla determinazione del beneficio. Un emanando provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate³⁴ è chiamato a fornire

²⁹ Per l'esattezza, nel 2023 pari a 6.999 milioni di euro.

³⁰ Di cui all'art. 1, comma da 37 a 45 della L. n. 190 del 2014 (come modificato dal D.L. n. 3 del 2015 e dall'art. 56 del D.L. n. 50 del 2017). Per la disciplina attuativa si vedano anche il D.M. 28 novembre 2017 ed il D.M. 30 luglio 2015.

³¹ L'opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile.

³² Si tratta dei redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da *copyright*, di brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

³³ Il reinvestimento deve aver luogo prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione.

³⁴ Da adottarsi entro 90 giorni dall'adozione del provvedimento in commento.

indicazioni in merito alla documentazione da predisporre ed a dettare disposizioni attuative. Della documentazione predisposta e detenuta, il contribuente dovrà dare comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell'agevolazione. In assenza della comunicazione, in caso di rettifica del reddito, si applica la sanzione di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 471 del 1997.

In caso di rettifica del reddito indicato in dichiarazione come agevolabile, con conseguente determinazione di maggiore imposta ovvero di una differenza del credito spettante, non trova applicazione la sanzione prevista³⁵ qualora il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria³⁶ la documentazione predisposta idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso sia con riferimento all'ammontare dei componenti positivi di reddito sia con riferimento ai criteri ed alla individuazione di componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.

La possibilità di accedere alla nuova modalità di fruizione del beneficio si applica anche nel caso in cui sia in corso la procedura di *ruling* a condizione che il relativo accordo non si sia ancora perfezionato e purché il contribuente comunichi all'Agenzia dell'entrate di voler rinunciare alla procedura. Le variazioni in diminuzione sono ripartite in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'IRAP relativa al periodo di imposta in cui viene esercitata l'opzione ed in quelle relative ai due periodi di imposta successivi.

Il contribuente può presentare dichiarazione integrativa nella quale indica il possesso della documentazione idonea prescritta, purché la presentazione abbia luogo prima della formale conoscenza di qualsiasi attività di controllo relativa al regime opzionale in esame.

La RT illustra brevemente le disposizioni in commento che, in ottica di semplificazione e di riduzione dei costi di *compliance* per contribuenti ed Amministrazione finanziaria, introduce la possibilità di beneficiare dell'agevolazione direttamente in dichiarazione, in luogo della presentazione, in determinati casi, di un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate e successivo confronto con l'Amministrazione Finanziaria sulla determinazione dell'ammontare dell'agevolazione (procedura *di ruling*).

Osserva quindi che la disposizione in commento, prevedendo la fruizione dell'agevolazione da parte dei contribuenti direttamente in dichiarazione e nell'arco temporale di tre esercizi, determina effetti finanziari correlati alla diversa tempistica della definizione dell'agevolazione.

Rappresenta quindi che secondo la tempistica prevista dalla disciplina anteriore al decreto, per le istanze già presentate dai contribuenti per gli anni 2015-2018, la fruizione dell'agevolazione sarebbe avvenuta gradualmente negli anni 2019-2022, sulla base della conclusione degli accordi in corso. A regime la fruizione avverrebbe con un lasso temporale medio di tre anni rispetto all'annualità di riferimento.

La disposizione, prevedendo la fruizione dell'agevolazione da parte dei contribuenti direttamente in dichiarazione e nell'arco temporale di tre esercizi, non determina effetti finanziari, in considerazione della sostanziale coincidenza della tempistica di erogazione del beneficio già prevista a legislazione vigente i cui effetti sono pertanto già scontati nei saldi di finanza pubblica. Per quanto riguarda le agevolazioni *patent*

³⁵ Dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 471 del 1997.

³⁶ Nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria.

box relative alle annualità successive, la misura comporta un recupero in termini di cassa, prudenzialmente non stimato, in considerazione della circostanza che, per effetto dell'accelerazione progressiva che sarebbe stata impressa alle procedure *di ruling* a regime, l'esame delle istanze si sarebbe concluso entro l'esercizio successivo a quello di presentazione.

Va segnalato, infine, che la nuova procedura di fruizione dell'agevolazione, oltre a ridurre significativamente i costi di *compliance* per i contribuenti e per l'Amministrazione, prevede, ai fini di evitare fruizioni indebite, efficaci sistemi di controllo e sistemi sanzionatori nel caso di comportamenti irregolari.

Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari prodotto a corredo della relazione tecnica, in coerenza con quanto rappresentato in RT, non sono stati ascritti oneri o recuperi di gettito associati alle disposizioni in commento. Si ricorda inoltre che nella stima originaria dell'impatto finanziario del *Patent box* (di cui all'art. 1, commi da 37 a 45 delle L. n 190 del 2014) erano stati ascritti i seguenti effetti finanziari:

in milioni di euro

COMPETENZA	2015	2016	2017	2018	2019
IRAP	-11,7	-15,6	-19,5	-19,5	-19,5
IRES	-62,0	-82,7	-103,4	-103,4	-103,4
IRPEF statale	-9,6	-12,8	-16,0	-16,0	-16,0
Addizionale regionale	-0,6	-0,8	-1,0	-1,0	-1,0
Addizionale comunale	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Totale	-84,1	-112,2	-140,2	-140,2	-140,2

in milioni di euro

CASSA	2015	2016	2017	2018	2019
IRAP	0,0	-21,7	-19,0	-22,9	-19,5
IRES	0,0	-108,6	-98,2	-118,9	-103,4
IRPEF statale	0,0	-16,8	-15,2	-18,4	-16,0
Addizionale regionale	0,0	-0,6	-0,8	-1,0	-1,0
Addizionale comunale	0,0	-0,3	-0,3	-0,4	-0,3
Totale	0,0	-148,0	-133,5	-161,6	-140,2

Alle modifiche operate dall'articolo 5 del D.L. n. 3 del 2015, in conseguenza dell'ampliamento della quota di reddito agevolabile, erano stati imputati i seguenti maggiori oneri:

CASSA.- articolo	2015	2016	2017	2018	2019
IRAP	0,0	-5,4	-4,7	-5,7	-4,9
IRES	0,0	-27,1	-24,5	-29,7	-25,8
IRPEF statale	0,0	-4,2	-3,8	-4,6	-4,0
Addizionale regionale	0,0	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
Addizionale comunale	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Totale	0,0	-36,9	-33,3	-40,3	-35,0

Milioni di euro

Si ricorda inoltre che la stessa RT provvedeva ad aggiornare l'impatto finanziario della disciplina del *Patent box*, risultante dalle modifiche varate, come segue:

COMPETENZA	2015	2016	2017	2018	2019
IRAP	-14,7	-19,5	-24,4	-24,4	-24,4
IRES	-77,5	-103,4	-129,2	-129,2	-129,2
IRPEF statale	-12,0	-16,0	-20,0	-20,0	-20,0
Addizionale regionale	-0,7	-1,0	-1,2	-1,2	-1,2
Addizionale comunale	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4
Totale	-105,2	-140,3	-175,3	-175,3	-175,3

Milioni di euro

CASSA	2015	2016	2017	2018	2019
IRAP	0,0	-27,1	-23,7	-28,6	-24,4
IRES	0,0	-135,7	-122,7	-148,6	-129,2
IRPEF statale	0,0	-21,0	-19,0	-23,0	-20,0
Addizionale regionale	0,0	-0,7	-1,0	-1,2	-1,2
Addizionale comunale	0,0	-0,3	-0,4	-0,5	-0,4
Totale	0,0	-184,9	-166,8	-201,9	-175,3

Milioni di euro

Alle novelle operate dall'art. 1, comma 148 della L. n. 208 del 2015 la pertinente RT non ha ascritto effetti finanziari.

Di contro, con le modifiche introdotte dal D.L. n. 50 del 2017 che hanno determinato un recupero di gettito in conseguenza della previsione di criteri più restrittivi per la fruizione del beneficio fiscale³⁷, sono stati stimati, nella RT associata, i seguenti effetti finanziari in termini di recupero di gettito:

³⁷ In particolare in conseguenza del venir meno della possibilità di fruizione del beneficio per i marchi di impresa, previsto in origine.

Competenza	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>IRES</i>	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	61,4	61,4
<i>IRPEF</i>	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6
<i>IRAP</i>	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	13,2	13,2
Totale	37,6	37,6	37,6	37,6	37,6	75,3	75,3

milioni di euro

Cassa	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>IRES</i>	0,0	53,7	30,7	30,7	30,7	30,7	84,5	61,4
<i>IRPEF</i>	0,0	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,9	0,6
<i>IRAP</i>	0,0	12,2	6,6	6,6	6,6	6,6	18,9	13,2
Totale	0,0	66,5	37,6	37,6	37,6	37,6	104,3	75,2

milioni di euro

Una stima dell'onere associato all'agevolazione fiscale in commento, riferita al triennio 2019-2020, è offerta dal rapporto annuale sulle spese fiscali allegato allo Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2019 del bilancio di previsione 2019. Il Rapporto - che censisce la misura al numero 126 nell'ambito della missione 17 "ricerca ed innovazione" e che interessa le seguenti norme (art. 1, commi da 37 a 45 della L. 190/2004; art. 5 D.L. 3/2015; art. 1, comma 148 della L. 208/2015; art. 56 del D.L. n.50 del 2017) - ascrive all'agevolazione nel suo complesso, quale risultante degli interventi normativi sopra citati, effetti finanziari in termini di minori entrate pari a 179,7 milioni di euro per ciascun anno del triennio considerato (2019-2021), effetti finanziari pro-capite pari a 301.952 ed un numero di frequenze pari a 595.

Le differenze che si possono apprezzare tra i dati riportati nelle relazioni tecniche citate e quelli, più aggiornati, indicati nel Rapporto annuale sulle spese fiscali³⁸ sono la conseguenza di una pluralità di fattori (novità dell'agevolazione rispetto al sistema tributario nazionale, assunzione di ipotesi e dati forfettizzati in assenza di informazioni riferite al tiraggio effettivo, stime operate in tempi differenti volte a quantificare l'impatto di variazioni normative sopravvenute di non agevole valutazione, etc.). Tuttavia, considerate le differenze, si suggerisce di acquisire un quadro aggiornato dell'onere ascrivibile al *Patent box* che parta dai dati registrati a consuntivo che diano conto del tiraggio effettivo dell'agevolazione e che comprenda anche l'impatto finanziario sull'IRAP e sulle addizionali comunali e regionali IRPEF.

Quanto all'affermata assenza di effetti finanziari in termini di cassa, il Governo nelle risposte alle osservazioni evidenziate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati ha rappresentato che: *"La fruizione avviene in tre quote annuali replicando, come asserito dalla competente Agenzia delle Entrate, la tempistica di erogazione del beneficio sulla base degli accordi con la stessa Amministrazione, senza generare pertanto variazioni finanziarie in termini di entrate per il Bilancio dello Stato sia con riferimento alle annualità 2015-2018 sia per quelle successive"*.

³⁸ I dati del rapporto annuale si riferiscono ai soli tributi IRPEF ed IRES e non anche all'IRAP ed alle addizionali comunali e regionali IRPEF, considerate invece nelle pertinenti relazioni tecniche e che concorrono alla valutazione complessiva degli oneri ascrivibili all'agevolazione fiscale in commento.

In merito alle risposte fornite ed a quanto si legge nella pertinente RT, si osserva quanto segue:

- La nuova disciplina consente di fruire dell'agevolazione in tre annualità e per l'importo dichiarato dal contribuente, salvo eventuali rettifiche all'esito di controlli successivi. La disciplina varata anteriormente all'adozione del decreto, di contro, permette di beneficiare dell'agevolazione, in determinati casi, a seguito del perfezionamento dell'accordo di *ruling* che, come evidenzia la relazione illustrativa, potendo presentare "*profili altamente tecnici riconducibili alle modalità di determinazione del contributo dei beni immateriali alla determinazione del reddito di impresa agevolabile*"³⁹, può dar luogo a tempi di attesa lunghi per l'acquisizione del beneficio (tanto che la RT considera per le istanze presentate negli anni 2015-2018 che la fruizione dell'agevolazione sarebbe avvenuta gradualmente negli anni 2019-2022, sulla base della conclusione degli accordi in corso e che quindi, a regime la fruizione avverrebbe con un lasso temporale medio di tre anni rispetto all'annualità di riferimento).

In considerazione di quanto precede, si suggerisce lo svolgimento di un approfondimento ulteriore in relazione alla previsione formulata in RT per cui "*per effetto dell'accelerazione progressiva che sarebbe stata impressa alle procedure di ruling a regime, l'esame delle istanze si sarebbe concluso entro l'esercizio successivo a quello di presentazione*", andrebbero chiariti i fattori in grado di determinare l'affermata accelerazione: da un lato, permarrrebbe il ricordato tecnicismo e la complessità della materia con possibili riflessi sulla tempistica, dall'altro, pur potendosi registrare un minor numero di procedure finalizzate agli accordi, stante la possibilità che i contribuenti optino per la nuova modalità di fruizione del beneficio, parte delle risorse dell'Amministrazione finanziaria andrebbero comunque impiegate per lo svolgimento di ispezioni, controlli e verifiche in ordine alle dichiarazioni rese dal contribuente in applicazione della nuova disciplina in esame. Inoltre, poiché l'adozione del nuovo procedimento (autodeterminazione in dichiarazione) è l'effetto di una scelta operata sulla base di valutazioni razionali e di convenienza economica, andrebbe chiarito sulla base di quali elementi, a regime, una volta compiuta l'ipotizzata accelerazione dell'esame delle istanze di *ruling*, il contribuente possa preferire di fruire del beneficio in tre annualità laddove - sempre riprendendo quanto si legge in RT - il perfezionamento dell'accordo entro l'esercizio successivo a quello di presentazione dell'istanza per effetto dell'accelerazione impressa, potrebbe consentire di beneficiare sia dell'intera agevolazione prima del completamento del triennio di "rateizzazione" sia di escludere il rischio di incorrere in rettifiche da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'esito di accessi, ispezioni e quanto altro previsto in tema di idonea documentazione.

³⁹ Estratto dalla relazione illustrativa al provvedimento in commento.

Articolo 4-bis

(Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi)

L'articolo in commento, al comma 1⁴⁰, con l'obiettivo esplicito di dare attuazione allo Statuto dei diritti del contribuente (articolo 6, legge 27 luglio 2000 n. 212), vieta all'Amministrazione finanziaria, in sede di controllo formale delle dichiarazioni, di chiedere ai contribuenti informazioni già disponibili nell'anagrafe tributaria o documenti già trasmessi, anche da soggetti terzi in ottemperanza ad obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi⁴¹. È possibile richiedere tali dati qualora la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe, ovvero elementi di informazione in possesso dell'Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste dell'Amministrazione per dati già posseduti, sono considerate inefficaci.

Inoltre, con il comma 2, si stabilisce, intervenendo sui commi 1 e 2 del D.P.R. n. 322 del 1998, che il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi è fissato al 30 novembre⁴² dell'anno successivo a quello a quello di chiusura del periodo di imposta, in luogo del 30 settembre. Si prevede inoltre che i soggetti IRES presentino la dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (in luogo del nono mese).

La RT dopo aver illustrate brevemente le disposizioni in commento non ascrive alle stesse effetti per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, non si hanno osservazioni.

Articolo 4-ter

(Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni)

La norma interviene sulla disciplina relativa alle modalità di presentazione delle dichiarazioni fiscali ed agli obblighi di conservazione (di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 322 del 1998).

Con la novella al comma 4⁴³ si precisa che è ritenuta grave irregolarità l'omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni per le quali i soggetti incaricati hanno rilasciato l'impegno cumulativo a trasmettere. Si ricorda che in presenza di gravi o ripetute irregolarità nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni la disciplina vigente (art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 322 del 1998) contempla la revoca dell'abilitazione.

Con il nuovo comma 6-bis⁴⁴, si prevede l'obbligo per i soggetti incaricati (di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322 del 1998) di rilasciare, anche se non richiesti, al contribuente o al sostituto di imposta l'impegno cumulativo a trasmettere all'Agenzia delle entrate in via telematica i dati contenuti nelle dichiarazioni o nelle comunicazioni. L'impegno può essere contenuto nell'incarico professionale se sono ivi indicate le dichiarazioni o le comunicazioni per le quali il soggetto abilitato si impegna a trasmettere in via telematica i dati in essa contenuti. È quindi disciplinata la durata

⁴⁰ Inserendo il nuovo comma 3-bis all'art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973.

⁴¹ Si pensi, ad esempio, ai dati trasmessi da terzi ed acquisiti per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

⁴² Il termine interessa le persone fisiche, le società o le associazioni di cui all'[articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#).

⁴³ Operata dal comma 1, lettera a).

⁴⁴ Introdotto dal comma 1, lettera b).

dell'impegno che si intende conferito per la durata indicata nel mandato professionale o nell'impegno stesso e comunque fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto di imposta.

Si dispone inoltre, al comma 2, che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle disposizioni in commento, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT evidenzia il carattere procedurale della norma e non ascrive, quindi, effetti finanziari alla stessa.

Al riguardo, nulla da osservare, anche alla luce della previsione della clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 4-quater **(Semplificazioni in materia di versamento unitario)**

L'articolo in argomento con il comma 1 estende la possibilità di pagare con modello di pagamento unificato F24⁴⁵, le tasse sulle concessioni governative e le tasse scolastiche⁴⁶.

Tali disposizioni, ai sensi del comma 2, acquistano efficacia a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame e, in ogni caso, non prima del 1 gennaio 2020.

Il comma 3, modificando l'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, consente l'utilizzo del modello F24 per il versamento dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF da parte di alcune tipologie residuali di enti pubblici che a legislazione vigente possono effettuare il versamento delle citate imposte solo utilizzando il conto corrente postale.

Con il comma 4, sostituendo il vigente articolo 1, comma 143, della L n. 296 del 2006, si dispone che il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, venga effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i Comuni di riferimento; le modalità applicative per l'attuazione della disposizione e la ripartizione giornaliera⁴⁷ da parte dell'Agenzia delle entrate in favore dei Comuni, verranno definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze⁴⁸ da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il comma in esame prevede che dette attività debbano svolgersi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; il medesimo decreto stabilirà il termine di decorrenza dal quale si applicheranno le modalità di versamento in commento.

Il comma 5 quantifica in 1,535 mln di euro annui, a decorrere dall'anno 2020, gli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione in esame, a cui si provvederà mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge in esame.

Infine il comma 6 specifica che le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al comma 4 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

⁴⁵ Di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

⁴⁶ Con le novelle operate all'art. 17, comma 2 del D.Lg n. 241 del 1997, inserendovi le nuove lettere h-*sexies* e h-*septies*.

⁴⁷ Dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF.

⁴⁸ Previa intesa in sede di Conferenza Stato- città ed autonomie locali.

La RT evidenzia che l'estensione dell'utilizzo del pagamento unificato mediante modello F24, di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, consente di ridurre il numero di bollettini e le commissioni corrisposte a Poste Italiane per ciascuno di essi, ma, contemporaneamente, aumenta il numero di modelli F24 e di conseguenza si incrementano anche le commissioni riconosciute agli intermediari del sistema F24. Precisa tuttavia che il numero di modelli di versamento unificato non aumenterà in ragione dell'estensione nel loro utilizzo ai sensi del comma 3 (quindi per i versamenti a titolo di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF) in quanto gli enti pubblici destinatari della disposizione già utilizzano i modelli F24, per il pagamento di altre tipologie di imposte, che verranno quindi integrati con i tributi in argomento. La RT sintetizza quindi gli effetti finanziari negativi netti - derivanti dal confronto tra la riduzione delle commissioni per riduzione dei bollettini di conto corrente postale e l'aumento delle commissioni pagate per i nuovi F24 - nelle tabelle seguenti:

Tipo bollettino	Riduzione n. bollettini annui	Commissione unitaria	Riduzione commissioni totali annue
Tasse CC.GG. e tasse scolastiche	2 milioni	0,21 euro	0,42 mln
IRAP e add.le reg.le IRPEF	0,1 milioni	0,45 euro	0,045 mln
		Totale commissioni risparmiate su bollettini	0,465 mln (A)

Incremento annuo modelli F24	Commissione media	Incremento commissioni F24 totali annue
2 milioni	1 euro	2 mln (B)

Maggiori oneri netti	1,535 mln	(B)-(A)
-----------------------------	------------------	----------------

L'onere così stimato pari a 1,535 mln di euro, decorre dal 2020.

In merito alla quantificazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 4 dell'articolo in esame e concernenti gli aspetti procedurali del versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, la RT fa presente che l'adeguamento delle procedure può essere effettuato nell'ambito della convenzione quadro con So.Ge.I S.p.a. Ipotizza un sistema che effettui la ripartizione del gettito tra i Comuni sulla base delle informazioni contenute nelle dichiarazioni dei contribuenti e dei sostituti di imposta, con metodologia analoga a quella già adottata per la ripartizione dell'IRAP per le attività multimpianto. La previsione del versamento cumulativo dell'addizionale comunale all'IRPEF ridurrà notevolmente il numero di modelli F24⁴⁹ ricevuti su base

⁴⁹ In caso di versamenti cumulativi a livello nazionale si avrebbe quindi una drastica riduzione del numero di righe compilate e di conseguenza del numero di modelli F24 inviati.

annua con consentente riduzione delle commissioni riconosciute agli intermediari per ciascuna delega di pagamento. Per stimare la riduzione del numero di modelli unici di pagamento la RT analizza i versamenti dell'addizionale comunale IRPEF, prendendo a riferimento il mese (es. maggio) in cui sono prevalentemente presenti pagamenti di tale tributo eseguiti dai sostituti d'imposta; l'analisi è condotta sulle sole operazioni effettuate tramite i servizi telematici bancari e postali. I risultati ottenuti sono stati proiettati su base annua evidenziando risparmi per commissioni riconosciute a banche e poste di importo certamente più elevato rispetto ai maggiori oneri indicati in precedenza e derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo. Poiché i risparmi effettivi per minori oneri da commissioni possono essere quantificati solo a consuntivo, la RT, prudenzialmente, non ritiene di ascrivere effetti finanziari positivi al presente articolo.

Conclude evidenziando che ulteriori adempimenti a carico dell'Agenzia delle Entrate, necessari all'attuazione delle predette disposizioni normative potranno essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si condivide l'impostazione prudenziale della RT che comporta la non iscrizione dei risparmi derivanti da minori oneri per commissioni, provenienti dalla novella di cui al comma del presente articolo, in tema di versamento cumulativo dell'addizionale comunale all'IRPEF.

Si evidenzia invece che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3, estendendo l'utilizzo del modello di pagamento unificato, potrebbero generare effetti finanziari negativi in termini di cassa derivanti dalla possibilità per i contribuenti⁵⁰ di poter compensare debiti con crediti di natura fiscale, per tipologie di tributi per i quali tale compensazione non è consentita a legislazione vigente. Sul punto appare utile un approfondimento.

Per i profili di copertura, si chiede conferma che le maggiori entrate alle quali si fa riferimento sono rappresentate da quelle rivenienti dagli articoli 12-novies e 13-bis.

Articolo 4-quinquies ***(Semplificazione in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale)***

L'articolo in esame aggiunge il comma 4-bis all'articolo 9-bis del D.L. n. 50 del 2017 in tema di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)⁵¹. Il nuovo comma prevede che i contribuenti non debbano dichiarare, nella comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA, i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi; rimane tuttavia invariato l'utilizzo per

⁵⁰ Sia privati (per l'estensione contenuta nel comma 1) sia enti pubblici (per l'estensione contenuta nel comma 3).

⁵¹ Si rammenta che la norma citata, istitutiva degli ISA, prevede tale istituto per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni: "Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.....".

la medesima finalità di tutti i dati ed informazioni rilevanti per l'applicazione degli ISA, ai sensi del comma 4 dell'articolo 9-*bis* del citato D.L. n. 50 del 2017⁵². Si dispone inoltre che l'Agenzia delle entrate renda disponibili agli operatori economici i dati in suo possesso che risultino utili per la comunicazione effettuata ai fini dell'applicazione degli ISA. La novella si applica dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Agli oneri derivanti dalla disposizione in parola, pari a 500.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge in commento.

La RT basa le ipotesi sull'assunzione che i dati oggi previsti sia nei quadri contabili dei modelli di dichiarazione dei redditi (PF, SP, SC ed ENC), sia nella modulistica a fini ISA possano essere ricondotti in un unico contesto espositivo, attraverso la previsione che l'intera modulistica ISA non sia più trattata separatamente dalla dichiarazione dei redditi, ma sia considerata rientrante come quadri della modulistica delle dichiarazioni stesse. Ciò permetterebbe di gestire i campi comuni in termini di relazione diretta con altri campi del medesimo modello⁵³. La RT specifica che per gestire a livello informatico la modifica di struttura della modulistica ISA, potrebbero essere utilizzate diverse soluzioni; ai fini della stima dell'impatto finanziario, formulata sentito il partner tecnologico So.Ge.I, la RT si basa sull'ipotesi che prevede l'assenza di modifiche dei tracciati informatici esistenti, con impatti limitati unicamente ai prodotti di compilazione dell'Agenzia; sulla base di quanto già presente nel piano tecnico di automazione 2019, stima un effetto ulteriore di spesa pari a 500.000 euro per il 2019, per le implementazioni.

Al riguardo si osserva che la RT non offre alcun dato che consenta di verificare positivamente il maggior onere in essa stimato; tuttavia, stante il tenore della disposizione, si condivide che l'onere sia imputato al solo anno 2019.

Per i profili di copertura, si chiede conferma che le maggiori entrate alle quali si fa riferimento sono rappresentate da quelle rivenienti dagli articoli 12-*novies* e 13-*bis*.

Articolo 4-*sexies* **(Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica)**

La norma sostituisce il comma 4 dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 147 del 2017 a decorrere dal 1° gennaio 2020. Il citato articolo 10 reca la disciplina concernente la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata, finalizzata alla determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Il comma 4 in vigore stabilisce che la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, a decorrere dal 2019, all'avvio del periodo

⁵² Che così recita: “*I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al periodo precedente*”.

⁵³ Così come, ad esempio, avviene oggi per il riporto dei dati nel quadro riepilogativo RN della dichiarazione dei redditi.

di validità fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente.

La modifica proposta stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2020 la DSU abbia validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre (in luogo del 31 agosto) e che, in ciascun anno, all'avvio del periodo di validità fissato al 1° gennaio (in luogo del 1° settembre) i dati sui redditi e patrimoni siano aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente (in luogo dell'anno precedente). Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare.

La RT non ascrive effetti sulla finanza pubblica alla disposizione in oggetto.

Al riguardo, nulla da osservare, per quanto di competenza.

Articolo 4-septies **(Conoscenza degli atti e semplificazione)**

Le disposizioni in commento intervengono sull'articolo 6 del c.d. "Statuto del contribuente" (di cui alla legge n. 212 del 2000) sostituendo il comma 3 ed inserendo i commi 3-*bis* e 3-*ter*. Per effetto delle modifiche, viene esteso l'ambito di atti che l'amministrazione finanziaria deve mettere a disposizione del contribuente: ai modelli di dichiarazione ed alle relative istruzioni si aggiungono la modulistica, le istruzioni, i servizi telematici ed i documenti di prassi amministrativa⁵⁴. Si prevede, inoltre, che tale documentazione sia posta a disposizione del contribuente con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità e con almeno sessanta giorni prima del termine concesso al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.

Il nuovo comma 3-*bis* del predetto articolo 6 dello Statuto del contribuente, ricalcando sostanzialmente quanto previsto dal comma 3 vigente, prevede che i modelli e le relative istruzioni debbano essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione finanziaria deve inoltre assicurare che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

Il comma 3-*ter* dispone che le amministrazioni interessate provvedano alle attività relative all'attuazione delle disposizioni in commento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT dopo breve illustrazione delle disposizioni in commento, afferma che la norma di semplificazione non determina effetti sul bilancio dello Stato. Inoltre rappresenta che eventuali ulteriori adempimenti a carico dell'Agenzia delle entrate, necessari all'attuazione delle predette disposizioni normative, potranno essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziari e disponibili a legislazione vigente.

⁵⁴ Il vigente comma 3 dell'articolo 6 dello Statuto del contribuente così dispone: "3. *L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.*

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, anche in considerazione della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3-*ter* per quanto concerne le attività alle quali saranno chiamate le amministrazioni interessate per l'attuazione delle disposizioni in commento.

Articolo 4-*octies* **(Obbligo di invito al contraddittorio)**

L'articolo in commento interviene sulla disciplina del procedimento per la definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto, introducendo una nuova procedura, applicabile agli avvisi di accertamento emessi a decorrere dal 1° luglio 2020. In particolare, con il comma 1, operando sul D. Lgs. n. 218 del 1997 si prevede, alla lettera a) la proroga di centoventi giorni del termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo nei casi in cui intercorrano meno di novanta giorni tra la data di comparizione⁵⁵ e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo⁵⁶.

Con il nuovo art. 5-*ter* del citato decreto n. 218 (Invito obbligatorio), introdotto con la lettera b), si prevede che l'ufficio procedente, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifichi un invito a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.

Nei casi di avvisi di accertamento parziale e di avvisi di rettifica parziale⁵⁷, è esclusa l'applicazione dell'invito obbligatorio.

In caso di mancato perfezionamento dell'adesione, l'atto impositivo è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti indicati e ai documenti forniti dal contribuente nell'ambito della predetta procedura.

In tutti i casi di particolare urgenza, specificatamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito. Fuori dai casi suddetti, il mancato avvio del contraddittorio come previsto dalla norma in esame comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito dell'impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbero potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.

Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento.

Con la lettera c) del comma 1, si opera un intervento di coordinamento normativo in relazione alle novità introdotte all'art. 5 del D.Lgs. n. 218⁵⁸.

Il comma 2 dell'articolo in commento riferisce agli avvisi di accertamento emessi dal 1 luglio 2000, l'applicazione della nuova disciplina.

⁵⁵ Si ricorda che l'amministrazione invia al contribuente un invito a comparire per definire l'accertamento con adesione (art.5, comma 1 del D. Lgs. n. 218 del 1997).

⁵⁶ L'intervento è operato inserendo un nuovo comma, il 3-*bis*, all'articolo 5 del D. Lgs. n. 218 del 1997.

⁵⁷ Di cui, rispettivamente all'art. 41-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973 ed all'art. 54, terzo e quarto comma del D.P.R. n. 633 del 1972.

⁵⁸ Si ricorda che a norma dell'art. 6, comma 2, il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 5 può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. L'intervento proposto consente la formulazione dell'istanza anche in relazione alla fattispecie di cui all'articolo 5-*ter*.

Il comma 3 dispone che le amministrazioni interessate provvedano alle attività relative all'attuazione delle disposizioni in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in esame, sottolineando come esse non comportino spese in nuove dotazione informatiche, inserendosi in un processo "esistente e consolidato". Il termine del 1° luglio 2020, sopra menzionato, consentirebbe inoltre, secondo quanto argomentato dalla medesima RT, di programmare le attività degli uffici tenendo conto dell'allungamento dei tempi necessari per l'accertamento.

Inoltre la RT rappresenta che la nuova disposizione avrà effetti positivi in termini di sostenibilità della pretesa tributaria in quanto nella motivazione degli atti si terrà conto anche degli elementi e dei documenti eventualmente prodotti dal contribuente in sede di contraddittorio obbligatorio.

In ogni caso eventuali ulteriori adempimenti a carico dell'Agenzia delle entrate, necessari all'attuazione delle predette disposizioni normative, potranno essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni, per quanto di competenza, anche in considerazione della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3.

Articolo 4-novies

(Interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione)

L'articolo 1, comma 8⁵⁹, del D.L. n. 193 del 2016 dispone che l'Agenzia delle entrate – Riscossione è autorizzata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611⁶⁰

Si ricorda che l'art. 43, comma 4 dispone che salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.

La proposta normativa in commento reca una norma di interpretazione autentica del citato quarto comma prevedendo che la stessa si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio.

⁵⁹ Lo stesso ente può altresì avvalersi di avvocati del libero foro, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Il comma 4 dell'articolo 43 del regio decreto n. 1611 del 1933 dispone altresì che ove gli enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, devono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.

⁶⁰ Si tratta del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

La RT non ascrive effetti finanziari negativi alla disposizione stante la natura interpretativa della medesima. Peraltro il chiarimento in esame dovrebbe impedire, secondo la RT, che il gettito da ruolo, atteso a legislazione vigente, possa essere pregiudicato da interpretazioni diverse che, di fatto, non permetterebbero all'Agenzia delle entrate- Riscossione di tutelare in sede giudiziale i crediti pubblici ad essa affidati in riscossione.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto di competenza.

Articolo 4-decies

(Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale)

Tale articolo reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, in materia di ravvedimento. Il citato articolo prevede che la sanzione sia ridotta, per importi specificatamente indicati per ciascun tributo, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, qualora il contribuente effettui il pagamento entro termini specifici indicati dalla norma in relazione ai diversi tributi.

La norma proposta dispone che il citato articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato purché nei tempi prescritti dal comma 1, lettere *a)*, *a-bis)*, *b)*, *b-bis)*, *b-ter)*, *b-quater)* e *c)* del medesimo articolo 13. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo, e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo di ritardo; la riduzione in caso di ravvedimento è riferita al momento di perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito ravvedere autonomamente i singoli versamenti, con le riduzioni previste ovvero ravvedere il versamento complessivo applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

Si specifica che le disposizioni in oggetto si applichino solamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

La RT afferma che la norma di natura interpretativa, che si applica per i soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, risulta essere conforme alle indicazioni fornite in via di prassi dall'Agenzia medesima. Ne consegue che i comportamenti di contribuenti ed uffici sono già conformi alla presente disposizione e conseguentemente non si producono effetti sul gettito.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5, tutti i commi tranne 5-bis **(Rientro dei cervelli)**

Le disposizioni in commento modificano in senso più favorevole per gli interessati il regime⁶¹ fiscalmente agevolato dei lavoratori impatriati e quello⁶² dei docenti e ricercatori, che trasferiscono la residenza in Italia⁶³.

Nello specifico, per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza in Italia, con effetti fiscali⁶⁴, a partire dal 2020, si prevede quanto segue:

- i redditi⁶⁵ prodotti in Italia dai predetti lavoratori concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare in presenza di talune condizioni. In altri termini, con la nuova disciplina quindi si eleva dal 50 al 70 per cento la riduzione della base imponibile e si estende l'agevolazione anche ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed ai redditi di impresa prodotti dai soggetti impatriati che avviano una attività di impresa in Italia, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;
- se il trasferimento della residenza ha luogo in una delle regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia) l'agevolazione è elevata al 90 per cento; conseguentemente il reddito prodotto in Italia concorre limitatamente al 10 per cento;
- si modificano in senso più favorevole al contribuente le condizioni richieste per accedere al beneficio fiscale⁶⁶;
- si eleva da cinque a dieci periodi di imposta la possibilità di fruire dell'agevolazione in presenza di alcune condizioni (lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidamento preadottivo; lavoratori, o suoi familiari⁶⁷, che diventano proprietari di almeno una unità immobiliare residenziale⁶⁸); nel periodo in cui il beneficio è esteso di altri cinque anni, l'agevolazione spetta entro il limite del 50%; è invece elevato al 90% (ossia il reddito concorre entro il limite del 10 per cento) nel caso in cui il lavoratore abbia almeno tre figli minorenni o a carico;
- si detta una specifica disciplina volta a consentire l'accesso alle agevolazioni fiscali in commento anche per gli italiani residenti all'estero non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che rientreranno in Italia a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento in Italia. Per gli italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro l'anno in corso, con riferimento ai periodi di imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni

⁶¹ Di cui all'art. 16 del D.Lgs n. 147 del 2015.

⁶² Di cui all'art. 44 del D.L. n. 78 del 2010.

⁶³ A partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

⁶⁴ Ai sensi dell'art. 2, del DPR N. 917 del 1986.

⁶⁵ Si tratta di redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed i redditi di lavoro autonomo.

⁶⁶ Nello specifico l'ultima residenza in Italia deve risalire a due periodi d'imposta precedenti il rientro in luogo dei cinque periodi di imposta richiesti dalla disciplina previgente il provvedimento in commento (il soggetto deve inoltre impegnarsi a risiedere in Italia per almeno due anni); non è più richiesto inoltre che il lavoratore impatriato svolga ruoli direttivi ovvero possieda requisiti di elevata qualificazione o specializzazione; viene inoltre meno il riferimento ad attività lavorativa prestata presso una impresa residente nel territorio dello Stato di cui alla lettera *d*) del comma 1 previgente.

⁶⁷ Il coniuge, il figlio o dal convivente anche in comproprietà.

⁶⁸ Successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti il trasferimento.

stato e grado del giudizio nonché per i periodi di imposta per i quali non siano decorsi i termini per l'accertamento trova applicazione l'agevolazione fiscale così come regolata dalla disciplina vigente al 31 dicembre 2018. Non si fa luogo al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo;

- con i nuovi commi *5-quater* e *5-quinquies*, inseriti dalla Camera dei deputati, si prevede per i rapporti di cui alla legge n. 91 del 1981, recante norme in materia di società e sportivi professionisti, che i redditi in parola concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.⁶⁹ L'opzione per il regime agevolato comporta a carico dei predetti soggetti sportivi il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile. Dette entrate sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, previa riassegnazione⁷⁰, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio per il potenziamento dei settori giovanili⁷¹.
- con la riscrittura del comma 2 dell'art. 8-*bis* del D.L. n. 148 del 2017, si precisano i riferimenti normativi a fonti regolamentari dell'UE in materia di aiuti *de minimis* applicabili con specifico riferimento al settore della pesca e dell'acquacultura.

Con riferimento alla disciplina dei ricercatori e docenti che trasferiscono la residenza in Italia si prevede quanto segue:

- si eleva da 4 a 6 anni la durata del regime fiscale di favore; Si ricorda che il beneficio si sostanzia nell'escludere dal reddito da lavoro dipendente o da lavoro autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dal ricercatore o docente che in possesso del titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Gli emolumenti non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'IRAP.
- si prolunga la durata del regime agevolato ad otto anni nel caso in cui il docente o ricercatore, che mantenga la residenza fiscale in Italia, abbia un figlio minore o a carico ovvero acquisti una unità immobiliare residenziale in Italia; la durata è elevata ad undici anni ovvero a tredici anni nel caso in cui il contribuente abbia rispettivamente almeno due figli minori o a carico ovvero almeno tre figli minori o a carico.
- si detta una specifica disciplina volta a consentire l'accesso alle agevolazioni fiscali in commento anche per i docenti e ricercatori residenti all'estero non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che rientreranno in Italia a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento in Italia. Per i docenti e ricercatori rientrati in Italia entro l'anno in corso, con riferimento ai periodi di imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi di imposta per i quali non siano decorsi i termini per l'accertamento trova applicazione l'agevolazione fiscale così come regolata dalla disciplina

⁶⁹ Si precisa che non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi *3-bis*, quarto periodo e *5-bis*; conseguentemente per gli sportivi professionisti non si applica la maggiorazione del beneficio prevista per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle regioni meridionali, nè si applica il regime di maggior favore per il caso in cui vi siano almeno tre figli a carico.

⁷⁰ Ad un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del MEF.

⁷¹ Si fa quindi rinvio ad un DPCM da adottarsi su proposta dell'autorità di governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione delle disposizioni in commento.

vigente al 31 dicembre 2018⁷². Non si fa luogo al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.

La RT, si sofferma preliminarmente sulla disposizione che modifica la disciplina agevolativa fiscale prevista dall'articolo 5 per i rapporti tra società e sportivi professionisti, prevedendo che i redditi di cui al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 (Rientro dei cervelli), per i rapporti di cui alla legge n. 91/1981, concorrano alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare anziché al 30 per cento. A tali rapporti, inoltre, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3-*bis*, quarto periodo, e 5-*bis*. La disposizione, tra l'altro, prevede che l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato in esame comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile.

Ai fini della stima, ritiene che - analogamente a quanto fatto in occasione dell'introduzione del regime agevolato in questione - l'agevolazione in oggetto non produca sostanziali effetti negativi sul gettito fiscale. Infatti si stima che gli effetti positivi sul gettito determinati dalla tassazione (ancorché agevolata) dei redditi dei soggetti che decidono il rientro in Italia in conseguenza della presente norma, appaiono più che adeguati a coprire gli eventuali modesti effetti negativi riscontrabili sul tendenziale.

Si sofferma quindi specificamente sugli effetti finanziari della disposizione di cui al comma 4, lettera c), che ammette ai benefici fiscali di cui all'articolo 44 del D.L. n.78 del 2010 i docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2019 purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 147/2015.

Dopo aver ricordato la portata dell'agevolazione prevista dal citato articolo 44 del D.L. n. 78 riferisce che allo scopo di individuare eventuali casi di abuso, nell'ambito dell'attività di controllo programmate per le persone fisiche, sono state elaborate liste selettive per gli anni d'imposta 2013 e 2014.

Per l'elaborazione delle liste, in relazione ai percettori di redditi da lavoro dipendente, con riferimento a ciascun anno d'imposta a partire dal 2013, si è proceduto all'incrocio tra i campi dichiarativi relativi alla richiesta di fruizione dell'agevolazione e i dati presenti nell'Anagrafe della popolazione residente, individuando i soggetti che hanno usufruito dell'agevolazione ma non si sono mai cancellati dall'Anagrafe. I soggetti così selezionati sono stati inviati agli uffici per procedere alle verifiche in contraddittorio con la parte al fine di determinare la spettanza dell'agevolazione.

In media, per ogni atto e per ogni annualità è stata accertata una maggiore imposta di circa euro 7.300 e sanzioni per circa euro 6.300, Pertanto, la riscossione media attesa per atto è, al massimo, di complessivi euro 13.600,

⁷² Nel presupposto che abbiano avuto la residenza in un altro stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento in Italia.

Inoltre, considerato, che per la fruizione dell'agevolazione è attualmente essenziale il requisito della cancellazione dall'Anagrafe della popolazione residente e che sono stati forniti chiarimenti in merito sia con la circolare n. 4/E del 2011 che con la circolare n. 17/E del 2017, è ragionevole presumere che per gli anni di imposta successivi al 2013 e 2014, la percentuale di positività dei controlli scenda progressivamente.

Pertanto, si può assumere come percentuale media di positività dei controlli tra il 2013 e il 2016 il valore di circa il 10-20 per cento.

In base a tali assunzioni, tenuto conto che l'agevolazione prevista dall'articolo 44 D.L. n. 78 del 2010 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi di imposta successivi e, valutati in 2.400 il numero annuo di contribuenti potenzialmente interessati dall'agevolazione, si stima che per i periodi d'imposta che vanno dal 2013 al 2016 a seguito dello svolgimento dell'attività di controllo sostanziale possano essere riscossi al massimo i seguenti importi:

Periodi d'imposta	N. soggetti controllabili	Percentuale di positività	Numero accertamenti	Somme riscuotibili
2013	2.400	10 per cento	240	€ 3.264.000
2014	2.400	10 per cento	240	€ 3.264.000
2015	2.400	10 per cento	240	€ 3.264.000
2016	2.400	10 per cento	240	€ 3.264.000
TOTALE	9.600	10 per cento	960	€ 13.056.000

Pertanto, l'onere annuale calcolabile per gli anni di imposta tra il 2014 ed il 2016 è di circa 3.264.000 euro all'anno per complessivi circa 13 mln per il periodo 2013-2016. Tale onere è stimato per eccesso.

Considerata la tempistica di riscossione degli importi accertati, e in particolare la circostanza che le somme relative ai 2013-2016 sarebbero state riscosse nel periodo 2019-2022, la tabella seguente riporta gli effetti finanziari negativi derivanti dall'introduzione della disposizione.

	<i>(milioni di euro)</i>				
	2019	2020	2021	2022	2023
Effetti finanziari	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	0

Rappresenta quindi che agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede ai sensi dell'art. 50 del presente decreto.

Al riguardo, si evidenzia che, in risposta alla richiesta - formulata nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento - di fornire ulteriori elementi volti a

confermare l'effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni in materia di rientro di lavoratori in Italia, il Governo ha rappresentato quanto segue: *"Si evidenzia che le misure agevolative in termini di tassazione dei redditi dei lavoratori che rientrano in Italia è applicabile a decorrere dal 2020. Pertanto, coerentemente alle valutazioni relative alle precedenti analoghe misure che si sono succedute nel tempo non sono ascritti effetti in quanto gli effetti positivi sul gettito determinati dalla tassazione dei redditi dei soggetti che decidono il rientro in Italia appaiono più che adeguati a compensare gli eventuali modesti effetti negativi riscontrabili sul tendenziale, riferibili all'ipotesi di eventuale rientro spontaneo dei soggetti interessati. Questa affermazione è ancora più valida proprio in considerazione dei più significativi benefici concessi dalla misura in esame che ha l'obiettivo di indurre il rientro di un maggior numero di lavoratori"*.

Si rileva, peraltro, che nell'ultimo Rapporto annuale sulle spese fiscali⁷³ l'agevolazione concernente docenti e ricercatori⁷⁴, censita al n. 231 in relazione alla missione *"Istruzione scolastica, universitaria e formazione post universitaria"*, reca indicazione di oneri pari a 72,3 mln di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021, riportando un numero di beneficiari pari a 1.200 con un importo *pro-capite* di -60.265,3 euro.

Si ricorda, di contro che nella RT associata all'art. 44 del D.L. n. 78 del 2010 che estendeva temporalmente il regime agevolato (di cui all'art. 17 del D.L. n. 185 del 2008) per favorire il rientro, nell'arco dei cinque anni successivi all'entrata in vigore del decreto, dei docenti e ricercatori residenti all'estero, dopo aver rappresentato che in sede di relazione tecnica di accompagnamento al decreto-legge n. 185 del 2008 citato non era stato ascritto alcun effetto finanziario in termini di gettito, riteneva in ogni caso, che l'agevolazione in oggetto non potesse produrre sostanziali effetti rispetto al gettito allora attuale.

Considerate le diverse valutazioni che si leggono nel rapporto annuale sulle spese fiscali e nelle pertinenti RT associate all'agevolazione prevista per il rientro di docenti e ricercatori appaiono necessari chiarimenti circa le differenze riscontrate.

Al fine di una verifica di quanto si legge in RT, sarebbe utile poter disporre di dati a consuntivo (ad esempio il numero di lavoratori impatriati dal 2015 ad oggi e dei docenti e ricercatori rientrati in Italia che hanno fruito dell'agevolazione, il gettito associato ai rientri, gli oneri scontati nel tendenziale) che permettano di verificare l'efficacia delle misure agevolative in commento e le novità introdotte in relazione agli obiettivi perseguiti.

In via ulteriore, si suggerisce un approfondimento in relazione alla riproposizione nella RT all'esame della stessa valutazione fatta in occasione dell'introduzione/modifica dei regimi agevolati in argomento, pur in presenza di

⁷³ Allegato alla Tabella 1 dello Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021.

⁷⁴ Il rapporto richiama quali norme di riferimento sia l'art.17 del D.L. n. 185 del 2008 sia l'art. 44 del D.L. n. 78 del 2010 nonché l'art. 8 *bis*, comma 2, del D.L. n. 148 del 2017.

significative novità introdotte con il provvedimento in esame. Si ricorda infatti che nella RT associata all'art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 (lavoratori impatriati) - si leggeva che: "*In sede di valutazione della norma che ha introdotto tali incentivi non sono stati ascritti effetti finanziari in considerazione della tendenza annuale di rientri di soggetti numericamente esigua (ove non nulla). In particolare gli effetti positivi sul gettito determinati dalla tassazione ancorché agevolata appaiono più adeguati a coprire gli eventuali modesti effetti negativi riscontrabili sul tendenziale*". In proposito, la significativa rimodulazione delle condizioni di accesso al beneficio (riduzione da 5 a 2 anni della condizione dell'ultima residenza precedente il trasferimento; venir meno del requisito dello svolgimento di ruoli direttivi ovvero dell'elevata qualificazione o specializzazione; requisito della "prevalenza" dell'attività lavorativa prestata nel territorio italiano), l'ampliamento della tipologia di redditi agevolabili e l'innalzamento della misura e del periodo di fruizione potrebbero dar luogo a comportamenti "opportunistici" da parte di quei contribuenti residenti fiscalmente in Italia che possono agevolmente trasferire la residenza all'estero per il periodo minimo richiesto per farvi poi rientro beneficiando dell'agevolazione e ciò anche in relazione al fatto che l'attività può essere prestata anche fuori dal territorio nazionale purché non in modo prevalente. Poiché tali profili non appaiono considerati in RT appare utile un approfondimento.

Quanto alla stima degli oneri associati alla norma riguardante il rientro in Italia di docenti o ricercatori non iscritti all'AIRE (di cui al nuovo comma 3-*quater* dell'art. 44 del D.L. n.78 del 2010), andrebbe chiarito se effetti finanziari possono essere ascritti anche alle fattispecie di cui al nuovo comma 5-*ter* dell'art. 16 del D.Lgs. n.147 del 2015 che disciplina il rientro in Italia dei cittadini italiani non iscritti all'AIRE: la RT parrebbe infatti fare riferimento esclusivo alla norma riguardante i docenti o ricercatori italiani non iscritti all'AIRE.

Un ulteriore approfondimento dovrebbe riguardare l'agevolazione prevista per gli sportivi professionisti in relazione alla quale la RT si limita ad illustrare brevemente la norma senza fornire alcuna stima in merito.

Articolo 5, comma 5-bis (Rientro dei cervelli)

Il comma 5-*bis*, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, modifica l'articolo 24, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in modo da estendere anche ai contratti per ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B la possibilità di prevedere il regime di tempo definito, finora possibile solo per i contratti per ricercatori universitari a tempo determinato di tipo A.

La RT dopo aver descritto la disposizione, afferma che ha carattere ordinamentale e non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, posto che il trattamento economico previsto per i ricercatori universitari a tempo determinato di tipo A a tempo definito è più basso di quello

previsto per i ricercatori universitari a tempo determinato di tipo A a tempo pieno⁷⁵, si può analogamente presumere che l'estensione della facoltà di prevedere il tempo definito anche per i ricercatori di tipo B potrà permettere la conclusione di contratti meno onerosi, seppur a fronte di un impegno orario inferiore⁷⁶. Considerato poi che si tratta di una facoltà da utilizzare nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, nulla da osservare.

Articolo 5-bis

(Modifiche all'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

L'articolo in esame, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, modifica in più parti il vigente articolo 24-ter del D.P.R. n. 917 del 1986 - testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) - in materia di opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno⁷⁷.

Con la lettera a) del comma 1, novellando il comma 1 del citato articolo 24-ter, si espunge dal regime agevolato opzionale i redditi percepiti da fonte estera, con la conseguenza che restano assoggettati all'aliquota del 7% i redditi di qualunque categoria prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165 del TUIR⁷⁸.

La lettera b), modificando il comma 4 del suddetto articolo 24-ter, prolunga da cinque a nove i periodi di imposta in cui l'opzione è valida.

La lettera c) riscrive il comma 7 dell'articolo 24-ter del TUIR che regola la validità dell'opzione nel tempo. Resta ferma la possibilità per il contribuente di revocare l'opzione per il regime agevolato; in tal caso sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Qualora non sussistano i requisiti di accesso al regime, si dispone che gli effetti dell'opzione non si producono; nel caso in cui invece i requisiti vengano meno è disposta la conseguente cessazione degli effetti. Gli effetti cessano anche in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva nella misura e nei termini di legge, mentre si consente al contribuente di sanare tale irregolarità mediante il versamento dell'imposta sostitutiva entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferisce l'omissione; in tal caso si conferma il pagamento delle sanzioni⁷⁹ e degli interessi. Si ribadisce poi che la revoca o la decadenza dal regime in argomento precludono l'esercizio di una nuova opzione.

⁷⁵ In base all'allegato 3 del D.P.R. 232/2011 un ricercatore a tempo pieno percepisce uno stipendio totale annuo lordo di 34.898 euro mentre un ricercatore a tempo definito percepisce uno stipendio totale annuo lordo di 25.317 euro.

⁷⁶ L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime a tempo definito.

⁷⁷ In particolare nei Comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia. Detto regime opzionale, introdotto dall'articolo 1, commi 273 e 274, della legge n. 145 del 2018, consente alle persone fisiche titolari dei redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, ove trasferiscano in Italia la propria residenza in uno dei comuni predetti appartenenti alle regioni su citate, di assoggettare i propri redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, a una imposta sostitutiva dell'IRPEF con aliquota del 7%, calcolata in via forfetaria, per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione.

⁷⁸ Cioè i redditi si considerano prodotti all'estero sulla base dei criteri reciproci a quelli indicati dall'articolo 23 del TUIR che definisce i redditi prodotti nel territorio dello Stato. In sostanza, si considerano "prodotti all'estero" i redditi considerati prodotti nel territorio dello Stato, se realizzati da soggetti non residenti.

⁷⁹ Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D. Lgs. n. 471 del 1997.

La lettera d) aggiunge il comma 8-*bis* al citato articolo 24-*ter* del TUIR, con il quale si dispone che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità del regime di cui all'articolo in commento.

La RT rappresenta che la disposizione intende modificare, l'articolo 24-*ter* del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) al fine di:

- precisare che l'opzione per l'imposta sostitutiva con aliquota del 7 per cento si applica ai redditi di qualunque categoria esclusivamente prodotti all'estero e non anche a quelli percepiti da fonte estera come prevede l'attuale disposizione;
- prevedere che l'opzione per l'imposta sostitutiva sia valida per i primi nove (anziché cinque) periodi d'imposta successivi a quello in cui l'opzione diviene efficace;
- precisare che gli effetti dell'opzione non si producono laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti previsti oppure cessano al venir meno dei medesimi requisiti; prevedere che gli effetti dell'opzione cessano in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva dovuta, salvo che il versamento sia effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d'imposta successivo a quello a cui l'omissione si riferisce.

Sotto il profilo finanziario la disposizione non produce effetti di gettito in coerenza con quanto valutato nella RT della norma originaria.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del fatto che la relazione tecnica, annessa alla disposizione introduttiva di cui al richiamato articolo 1, commi 273 e 274 della legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio per il 2019), pur ritenendo che la norma in argomento potesse comportare maggiori entrate, per ragioni di prudenza non aveva ascritto effetti finanziari.

Articolo 5-*ter*

(Disposizioni in materia di progetti di innovazione sociale)

Il presente articolo, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, modifica l'articolo 60-*ter* del D.L. n. 50 del 2017 in tema di progetti di innovazione sociale⁸⁰.

Il comma 1 aggiunge il comma 3-*bis* al citato articolo 60-*ter* al fine di esentare dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) i proventi ricevuti a titolo di contributi in natura⁸¹ per i progetti

⁸⁰ Con la norma richiamata si intende conseguire il più adeguato ed efficace sviluppo e la completa realizzazione dei progetti promossi nell'ambito degli interventi di *social innovation*, in coerenza con il Programma nazionale per la ricerca (PNR); per far ciò il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato a trasferire la proprietà intellettuale dei progetti, nonché la proprietà dei beni strumentali e delle attrezzature realizzati e acquisiti nell'ambito degli stessi e la relativa gestione e utilizzazione a favore delle amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle regioni meno sviluppate, a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

⁸¹ Definiti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006.

di innovazione sociale⁸², con lo scopo di promuovere e garantire l'occupazione dei giovani e lo sviluppo della ricerca scientifica nell'ambito dei processi di innovazione sociale⁸³.

Il comma 2 quantifica le minori entrate in 0,55 mln di euro per l'anno 2019; ad esse si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca

La RT evidenzia che la norma comporta effetti negativi sul gettito in quanto vengono ritenuti esenti i redditi da sottoporre a imposizione per gli anni dal 2012 al 2019 con riferimento all'imposta IRPEF e relative addizionali dovute dai percettori dei contributi all'atto della relativa percezione⁸⁴. Tale esenzione può comportare una perdita di gettito stimabile prudenzialmente nell'ordine di 548 mila euro.

La quantificazione è stata effettuata sulla base delle seguenti ipotesi:

- è stata calcolata una retribuzione massima giornaliera pari a 200 euro per ricercatore, per una giornata lavorativa di 8 ore;
- si è proceduto a determinare il numero di giornate lavorative per ciascun anno, sulla base del rapporto tra importo del contributo complessivamente erogato e retribuzione giornaliera, come sopra indicata;
- si è applicata in via prudenziale l'aliquota media IRPEF pari al 27,5% in considerazione che si tratta di giovani ricercatori non titolari di altri redditi, le cui aliquote marginali potenzialmente applicabili oscillano tra il 23% ed il 33% (più relative addizionali);
- si è tenuto conto che una parte dei beneficiari rientra nella cosiddetta *no tax area*.

Riporta una tabella dettagliata delle imposte corrispondenti ai contributi che la norma in questione rende esenti, distinti per anno di erogazione del contributo. Con riferimento ai contributi non ancora corrisposti specifica che essi verranno erogati nel corso del 2019 e i relativi effetti sono inclusi nel computo rappresentato nella tabella sottostante:

Aliquota media 27,50%		2013		2014		2015		2018		2019 (da erogare)		Totale
No Tax Area	Tot. Erogazioni	Imposte	Tot. Erogazioni	Imposte	Tot. Erogazioni	Imposte	Tot. Erogazioni	Imposte	Tot. Erogazioni	Imposte		
		€547.090,95		€432.347,80		€490.721,76		€265.845,76		€80.237,03		
	€704.222,27	€193.661,12	€606.341,57	€166.743,93	€243.319,20	€66.912,78	€129.000,47	€35.475,13	€310.692,49	€85.440,43		
Totale erogazioni	€1.251.313,22		€1.038.689,37		€734.040,96		€394.846,23		€390.929,52			€3.809.819,31
Totale imposte		€193.661,12		€166.743,93		€66.912,78		€35.475,13		€85.440,43		€548.233,40

Specifica infine che l'emendamento non produrrà minori entrate nelle annualità successive all'esercizio finanziario 2019; la copertura verrà garantita a valere sul

⁸² Ai sensi dell'articolo 8 del decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca n. 84/Ric. del 2 marzo 2012.

⁸³ Si rammenta che la relazione tecnica annessa al citato articolo 60-ter del DL n. 50 del 2017 affermava che la norma non comportava nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

⁸⁴ Per la partecipazione al programma di ricerca "Smart cities and communities and social innovation" di cui all'avviso 84/RIC del 2 marzo 2012, curato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

fondo speciale di parte corrente, accantonamento MIUR per l'esercizio finanziario 2019.

Al riguardo si osserva preliminarmente che dalla relazione illustrativa annessa all'emendamento presentato dai relatori si evince, in via sintetica che:

- l'emendamento riguarda i progetti di ricerca e innovazione sociale relativi all'avviso 84/Ric del 2 marzo 2012 – linea di intervento “progetti di innovazione sociale” (art. 8);
- l'avviso ha finanziato 35 progetti, complessivamente proposti e attuati da 115 giovani ricercatori e innovatori sociali *under 30*, per un valore complessivo di circa 3,4 mln di euro;
- i contributi in natura che si intendono esentare corrispondono a tutti gli effetti ad una forma di sostegno pubblico alle attività innovative in favore dei giovani;
- che ad oggi risultano completate le verifiche propedeutiche all'attuazione del richiamato articolo 60-ter del DL n. 50 del 2017 e che dovendosi procedere all'erogazione del saldo dei progetti, il Ministero è in grado di stimare la misura massima del 40% della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile a favore dei giovani soggetti attuatori in 400.000 euro;
- la modifica normativa in commento consentirebbe l'integrale devoluzione della somma a favore dei principali fautori del processo di innovazione sociale sostenuto a mezzo dell'avviso a vantaggio dell'occupazione giovanile e dello sviluppo della ricerca scientifica in special modo su territori ancora oggi individuabili come svantaggiati.

In considerazione di quanto sopra, ripercorrendo le ipotesi indicate in RT si ricostruisce il valore indicato nella norma, pari a 0,55 mln di euro mediante l'applicazione dell'aliquota IRPEF del 27,5% sul totale delle imposte corrispondenti ai contributi che la norma intende rendere esenti, pari cioè a circa 1,992 mln di euro⁸⁵.

Dette considerazioni inducono alle seguenti osservazioni:

- sembrerebbe non stimato l'onere in termini di minor gettito a titolo di addizionali regionali e comunali qualora fosse confermato l'obiettivo di rendere esenti i redditi da sottoporre a imposizione per gli anni d'imposta dal 2012 al 2019 con riferimento all'IRPEF e relative addizionali dovute dai percettori dei contributi all'atto del relativo introito⁸⁶. Sul punto si rammenta che tali addizionali

⁸⁵ Il dato si ricostruisce dalla tabella sottraendo l'ammontare delle erogazioni rientranti nella *no tax area*, pari a 1,816 mln di euro dal totale delle erogazioni pari a 3,809 mln di euro; quindi: $3,809 - 1,816 = 1,993$ mln di euro * 27,5% = 548.075 euro.

⁸⁶ Stimando un'aliquota media di addizionale regionale dell'1,5% (le aliquote dell'addizionale regionale sono differenziate sul territorio nazionale e vanno dalla minima dello 0,7% alla massima del 3,33%) e un'aliquota media di addizionale comunale dello 0,5% (Le addizionali comunali sono differenziate sul territorio nazionale in ragione delle delibere dei diversi comuni) si ottengono oneri, applicati al totale delle erogazioni imponibili pari rispettivamente a 29.880 euro⁸⁶ e 9.960 euro⁸⁶, per un totale di circa 40.000 euro che rappresenterebbe l'onere per tali addizionali che la RT sembrerebbe non aver considerato.

rappresentano entrate per gli enti territoriali il cui minor gettito si traduce in maggiori trasferimenti da parte dello Stato a loro favore;

- dalla tabella non si evincono i dati delle erogazioni degli anni 2016 e 2017. In mancanza di indicazioni non si comprende se ciò derivi da una dimenticanza o dal fatto che per gli anni indicati non si siano avute erogazioni di contributi; il dato tuttavia si presenta importante al fine di definire correttamente l'onere recato dall'articolo in argomento;
- andrebbe confermato che l'erogazione dei contributi finora non ancora corrisposti, avrà luogo entro l'anno 2019;
- per gli anni dal 2012 al 2018 non sono palesate le modalità con cui si restituiranno le imposte eventualmente pagate dai beneficiari della disposizione in parola, sui contributi erogati che la norma in esame considera ora contributi in natura da rendere esenti;
- in relazione alla riduzione di 0,55 milioni di euro per l'anno 2019 del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'Istruzione, andrebbe confermata la relativa disponibilità anche in relazione ad iniziative legislative in corso di approvazione.

Articolo 6

(Modifiche al regime dei forfetari)

Il comma 1, modificando il terzo periodo dell'articolo 1, comma 69, della legge n. 190 del 2014 - che nella disciplina previgente al decreto-legge escludeva i contribuenti in regime forfetario dall'obbligo di operare le ritenute alla fonte indicate nel Titolo III, agli articoli da 23 e 30 del D.P.R. n. 600 del 1973 - dispone che i contribuenti in parola siano tenuti ora ad operare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente⁸⁷ e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente⁸⁸. Come si legge in relazione illustrativa la novella si è resa necessaria a seguito delle modifiche recate dalla legge n. 145 del 2018⁸⁹ (legge di bilancio per il 2019) che, tra le altre, ha abolito il limite di 5.000 euro relativo alle spese sostenute per l'impiego di lavoratori⁹⁰.

Il comma 2, in deroga ai principi contenuti nello statuto del contribuente⁹¹, prevede che la norma sia retroattiva e si applichi a decorrere dal 1 gennaio 2019; l'ammontare complessivo delle ritenute relative alle somme già corrisposte precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto è trattenuto, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto in esame, in tre rate mensili di uguale importo e versato alle scadenze ordinarie previste dalla legislazione vigente⁹².

⁸⁷ Ai sensi dell'articolo 23 del citato D.P.R. n. 600 del 1973.

⁸⁸ Ai sensi dell'articolo 24 del citato D.P.R. n. 600 del 1973.

⁸⁹ In particolare si veda l'articolo 1, comma 9 della citata L. n. 145 del 2018.

⁹⁰ Si rammenta che qualora si fosse superata la citata soglia non era consentito l'accesso al regime forfetario.

⁹¹ Legge n. 212 del 2000.

⁹² Cioè ai sensi dell'articolo 8 del DPR n. 602 del 1973.

Con il comma 3, l'obbligo di effettuare le predette ritenute si estende anche ai titolari di partita IVA che, a decorrere dal 1 gennaio 2020, abbiano percepito, nel periodo d'imposta precedente a quello per cui è presentata la dichiarazione, compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro⁹³.

Durante l'esame parlamentare è stato aggiunto il comma 3-bis con il quale si prevede che le disposizioni di cui al comma 935 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 – il quale in tema di violazione degli obblighi di dichiarazione IVA ha previsto l'introduzione di una sanzione amministrativa⁹⁴ per il cessionario o committente che computi illegittimamente in detrazione l'imposta assolta dovuta o addebitatagli in via di rivalsa - si applicano anche ai casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 205 del 2017.

La RT evidenzia che la disposizione chiarisce che i contribuenti che applicano il regime forfetario e che si avvalgono dell'impiego di dipendenti e collaboratori - conseguente alle modifiche apportate al regime in esame dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 145 del 2018, che ha eliminato la soglia di 5.000 euro riferita alle spese sostenute per l'impiego di lavoratori, al di sopra della quale non era consentito l'accesso al regime forfetario - devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Specifica inoltre che analoga disposizione viene prevista per i contribuenti che ricadranno nel nuovo regime sostitutivo introdotto dalla legge n. 145/2018 (Bilancio 2019), applicabile nei casi di ricavi/compensi da euro 65.001 e 100.000,

Conclude evidenziando che alle disposizioni non si ascrivono effetti, trattandosi di meri chiarimenti.

In relazione al nuovo comma 3-bis la RT aggiornata non ascrive effetti finanziari alla disposizione.

Al riguardo si rappresenta che per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare, anche in relazione alla modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento.

Articolo 6-bis

(Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario)

L'articolo concerne gli obblighi informativi (di cui all'articolo 1, comma 73, legge n. 190 del 2014) posti a carico di coloro che intendono accedere al cd. regime forfetario⁹⁵. Vi si prevede⁹⁶ che tali oneri informativi non comprendono dati ed informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, ovvero che siano da comunicare o dichiarare ad essa entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.

⁹³ Sono le persone fisiche svolgenti attività d'impresa, arte o professione che avendo superato il limite dei 65.000 euro applicano l'imposta sostitutiva del 20%.

⁹⁴ Compresa tra 250 euro e 10.000 euro.

⁹⁵ Disciplinato dall'articolo 1, commi da 54 a 74, della legge n. 190 del 2014.

⁹⁶ Con l'aggiunta, in fine, di un periodo all'art. 1, comma 73, della legge n. 190 del 2014.

Si ricorda che il comma 73 demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione di specifici obblighi informativi relativi all'attività svolta per i contribuenti che applicano il regime forfetario.

Si dispone poi, al secondo comma, che le amministrazioni interessate provvedano alle attività per l'attuazione delle disposizioni in commento nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT, evidenzia che la disposizione non comporta effetti di gettito in quanto le informazioni escluse dagli obblighi comunicativi risultano già a disposizione dell'Agenzia delle entrate a seguito di comunicazioni effettuate da terze parti ovvero, in mancanza, sono comunicati direttamente dal contribuente come già avviene. Eventuali ulteriori adempimenti a carico dell'Agenzia delle entrate, necessari all'attuazione delle predette disposizioni normative, potranno essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare, anche in considerazione di quanto previsto al secondo comma (clausola di invarianza finanziaria).

Articolo 7

(Incentivi per la valorizzazione edilizia e disposizioni in materia di vigilanza assicurativa)

Le disposizioni introducono un regime fiscale agevolato concernente l'imposta di registro, e le imposte ipotecaria e catastale operante fino al 31 dicembre 2021 in relazione a taluni trasferimenti immobiliari. Si tratta delle alienazioni di interi fabbricati in favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare. Con modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento il beneficio è stato esteso anche alle operazioni effettuate in regime di esenzione IVA. Il beneficio si sostanzia nell'applicazione delle richiamate imposte nella misura fissa pari ad euro 200 ciascuna e spetta a condizione che, entro 10 anni, le imprese predette provvedano alla demolizione e ricostruzione degli edifici nel rispetto della normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB A o B, ed alla successiva alienazione⁹⁷. Con modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento è stato previsto: - che il beneficio potrà riguardare anche i casi in cui i fabbricati siano stati interessati da interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia in conformità alla normativa antisismica e con il conseguimento di una delle predette classi energetiche; - che l'alienazione può aver luogo anche per unità immobiliari dell'edificio purché risulti ceduto almeno il 75 % del volume del nuovo fabbricato. Nel caso in cui non siano adempiute nel termine previsto le predette condizioni le imposte sono dovute nella misura ordinaria con applicazione degli interessi di mora decorrenti dalla data dell'acquisto del fabbricato e di una sanzione pari al 30 per cento delle imposte dovute.

Con il nuovo comma 1-*bis* introdotto dalla Camera dei deputati si prevede che, in relazione ai predetti fabbricati per i quali opera il nuovo regime agevolato, resta ferma la previsione di imposte ipotecarie in misura fissa per le iscrizioni e le annotazioni conseguenti all'apposizione di un vincolo sugli immobili delle imprese di assicurazione, in seno alle procedure di crisi aziendale, come attualmente già previsto dall'articolo 333 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005.

⁹⁷ E' possibile anche un ampliamento della cubatura dell'edificio nei casi in cui la stessa sia consentita dalle vigenti norme urbanistiche.

Sono quindi operate alcune novelle all'articolo 188, comma 3-*bis* del citato Codice in materia di poteri di intervento dell'IVASS nei confronti delle singole imprese assicurative. Nello specifico si precisa che, nell'esercizio dei propri poteri d'intervento, l'IVASS può adottare misure preventive o correttive nei confronti anche delle singole imprese di assicurazione o riassicurazione (modifica all'articolo 188, comma 3-*bis*, alinea) e ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi sistemici, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea.

Inoltre (intervenendo sull'articolo 188, comma 3-*bis*, lettera *b*)) tra le misure specifiche che possono essere adottate dall'IVASS si prevede la possibilità di disporre limitazioni, restrizioni temporanee o differimenti per determinate tipologie di operazioni o facoltà esercitabili dai contraenti.

La RT, dopo aver illustrato brevemente la disposizione in commento, ricorda che per la vigente disciplina tributaria alle alienazioni in oggetto si applica l'imposta di registro del 9 per cento e di 100 euro per le imposte ipotecarie-catastali. Precisa inoltre che la disposizione conferma la tassazione in misura fissa per le imposte ipotecarie relative alle iscrizioni ipotecarie e alle annotazioni di vincolo delle attività patrimoniali, così come prevista dall'art. 333 del D. Lgs. n. 209 del 2005.

Rappresenta quindi che dall'archivio del Registro (anno di imposta 2016) sono stati estratti i trasferimenti di immobili verso i soggetti interessati dalla proposta che risultano circa 5.000 con un valore dichiarato complessivo di circa 840 milioni di euro.

Per poter individuare gli interventi di ricostruzione post demolizione si è calcolato il rapporto tra il numero di immobili dei centri storici (che non possono essere demoliti) e il numero totale degli Immobili in Italia. Tale rapporto può essere considerato un indice di "non abbattimento" degli immobili e risulta essere di circa il 33 per cento. Al fine di tener conto anche di tutti gli edifici sottoposti a vincoli paesaggistici, la percentuale sopra indicata è stata elevata al 45 per cento; sulla base di queste informazioni, si stima che solo il 55 per cento dei trasferimenti saranno interessati dalla proposta.

Calcolando il gettito a normativa vigente e quello stimato sulla base della disposizione in esame, si ottiene una perdita di circa 40 milioni di euro su base annua fino al 2021.

Per il 2019, considerando la decorrenza da aprile 2019, si stima una perdita di gettito di circa 30 milioni di euro.

Al riguardo, nella risposta⁹⁸ alla richiesta di chiarimento formulata nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento al fine di escludere una possibile sottostima degli effetti di gettito il Governo ha ribadito che gli effetti stimati sono coerenti con quanto disposto dalla norma.

Tuttavia si rappresenta che la RT parrebbe non aver valutato l'effetto incentivante della norma in commento suscettibile di dar luogo ad un incremento del numero delle transazioni in esame rispetto a quelle poste in essere annualmente. Anche le modifiche

⁹⁸ Appunto del MEF del 15 maggio 2019.

approvate dall'altro ramo del Parlamento - che, si ricorda, permettono di fruire dell'agevolazione anche per le vendite frazionate di parte dell'immobile (purché corrispondente ad almeno il 75% della cubatura) ed aumentano le tipologie di interventi effettuabili - dovrebbero ampliare l'ambito oggettivo interessato dall'agevolazione rispetto al dato storico. La RT assume a base della stima le vendite registrate nel 2016 (5.000 transazioni per un valore complessivo di 840 mln di euro) e non ipotizza variazioni in relazione al periodo di applicazione del beneficio (fino al 2021). La RT quindi suppone il predetto valore e la numerosità come dati invariati nel tempo con ciò negando un effetto incentivo. Dello stesso invece dà invece ampiamente conto la relazione illustrativa che ascrive al beneficio fiscale in commento il merito di innescare un circolo virtuoso di scambi immobiliari diretti a prodotti sempre più innovativi e performanti. Andrebbe inoltre fornita informazione circa il numero ed il valore dei trasferimenti immobiliari in oggetto perfezionati in un arco temporale significativo (riferito quindi non al solo 2016) e ciò al fine di apprezzare la variazione dei predetti trasferimenti di anno in anno e di riscontrare la significatività dei dati assunti a base della quantificazione (relativi al solo anno di imposta 2016).

La RT inoltre nell'indicare l'onere associato alle disposizioni in commento non disaggrega il dato in relazione alle imposte interessate (imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali)

L'aver presupposto l'invarianza del dato nel tempo fa sì che l'agevolazione troverebbe applicazione rispetto a transazioni che comunque sarebbero ipotizzabili come effettuate anche a legislazione vigente. Non potendosi escludere una sottostima dell'onere, appaiono necessarie maggiori informazioni a supporto della quantificazione in assenza delle quali non è possibile riscontrare il carattere prudenziale della stima.

Articolo 7-bis

(Esenzione TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita)

L'articolo modifica la vigente disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 678, della legge n. 147 del 2013, introducendo un regime di esenzione dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. La nuova disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022 e per essa sono stimati oneri valutati in 15 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per i quali si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

La RT dopo aver riassunto la portata normativa delle disposizioni in commento rammenta che a legislazione vigente i fabbricati in argomento sono esenti da IMU ma soggetti a TASI con aliquota ridotta dell'1 per mille che i Comuni possono azzerare o aumentare fino ad un massimo del 2,5 per mille.

Ai fini della stima evidenzia che il gettito TASI relativo agli immobili in argomento è versato mediante modello unificato di pagamento F24 con codice tributo 3961 che si riferisce al versamento TASI per tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale; effettuando quindi una specifica elaborazione sui dati di gettito TASI (anno di

imputazione 2017), riferiti ai soli soggetti con codice ATECO del settore costruzioni potenzialmente interessati dall'agevolazione proposta, stima un gettito su base annua pari a circa 29,7 mln di euro che include sia fattispecie che la norma intende esentare, sia fattispecie che resterebbero comunque soggette a TASI. Quindi per stimare la quota di gettito TASI relativa ai fabbricati che non potrebbero fruire dell'esenzione proposta prende in esame, per ciascun Comune anche il gettito versato ai fini IMU dove i c.d. "fabbricati merce" risultano già esenti, tenendo conto delle diverse aliquote IMU e TASI deliberate dai singoli enti. La differenza tra il gettito TASI complessivo dei soggetti prima individuati ed il gettito TASI stimato per le fattispecie non esenti (circa il 50%) rappresenta la stima del gettito TASI relativo ai fabbricati agevolati con la novella in esame. In base alla metodologia esposta che considera il gettito corrente, stima una perdita di gettito TASI a decorrere dall'anno 2022, pari a 15 mln di euro su base annua.

Al riguardo si osserva che, pur comprendendo la necessità di una specifica elaborazione dei dati vista la numerosità dei Comuni e le differenti aliquote TASI, in mancanza di informazioni in ordine ai valori utilizzati per la stima degli effetti di gettito presentata in RT (numerosità di soggetti, valore della base imponibile a fini TASI, numero di fabbricati non venduti e non locati) non è possibile verificare positivamente la quantificazione in essa presentata.

Inoltre, occorrerebbe verificare che per la stima della perdita di gettito, costruita utilizzando dati relativi all'anno 2017, si sia proceduto implementando una opportuna metodologia di estrapolazione dei dati all'anno 2022, al fine di tener conto dell'andamento economico finanziario del settore delle costruzioni di fabbricati.

Per i profili di copertura, si chiede conferma che le maggiori entrate alle quali si fa riferimento sono rappresentate da quelle rivenienti dagli articoli 12-novies e 13-bis.

Articolo 7-ter ***(Estensione degli interventi agevolativi al settore edile)***

L'articolo 7-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, novella in più punti l'articolo 1 del decreto-legge n. 135 del 2018, consentendo, per le piccole e medie imprese del settore edile, specifiche condizioni di accesso alla Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituita dall'articolo 1 del D.L. 135/2018. Tale Sezione speciale è stata istituita, dalla citata norma, per le PMI che siano titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni e siano in difficoltà nella restituzione di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari.

Con la novella, alle PMI edili l'accesso alla Sezione speciale è ora altresì consentito qualora esse siano titolari di finanziamenti erogati da banche e da altri intermediari finanziari di cui al TUB assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili civili, commerciali ed industriali, le cui posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state certificate come inadempienze probabili entro la data dell'11 febbraio 2019, come risultante dalla centrale dei rischi della Banca d'Italia.

La garanzia della sezione speciale copre, nella misura indicata dal decreto ministeriale attuativo della stessa, un importo non superiore all'80 percento dell'esposizione alla data dell'11 febbraio 2019 e fino ad un importo massimo di 2,5 milioni di euro. La garanzia avrà carattere sussidiario ed il piano

di rientro del finanziamento da parte dell'impresa dovrà essere approvato dal Consiglio di gestione del Fondo. Con il citato decreto ministeriale, sono stabilite le modalità di valutazione degli ulteriori requisiti sopra indicati.

La RT afferma che l'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. La disposizione, pertanto, non necessita di copertura finanziaria in quanto si innesta sull'intervento agevolativo già previsto dall'art. 1 del DL. n. 135/2018, che dispone di una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro, a valere sulla disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, collima 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Poiché la norma modifica l'impianto originario del Fondo di Garanzia, sarà necessario notificare alla Commissione europea l'estensione del regime. A ciò si provvederà in sede di predisposizione del decreto ministeriale attuativo.

In merito ai rilievi connessi alle attività del Consiglio di gestione, evidenzia che la previsione del menzionato decreto attuativo consentirà di assicurare in sede di attuazione la coerenza dell'attività volta all'approvazione del piano di rientro del debito con le competenze e l'operatività del Consiglio.

Evidenzia infine che in sede attuativa, a fronte della rischiosità delle operazioni, l'accantonamento dovrà essere più alto rispetto ad altre operazioni in rapporto al valore garantito, in ragione della maggiore rischiosità del finanziamento in argomento.

Le condizioni stabilite dalla norma, nondimeno, già consentono di contenere gli elementi di rischio. La natura della nuova garanzia è, infatti, ben diversa da quella della norma vigente in quanto ha carattere sussidiario, intervenendo solo a conclusione delle azioni di recupero poste in essere dal soggetto finanziatore nei confronti della PMI inadempiente e dei suoi eventuali garanti.

Ribadisce, pertanto, che l'intervento proposto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 1 del decreto-legge n. 135 del 2018 ha istituito nell'ambito del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, con una dotazione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del medesimo fondo, una sezione speciale dedicata a interventi di garanzia, a condizioni di mercato, in favore delle piccole e medie imprese (PMI) che sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e sono titolari di crediti nei confronti delle PP.AA., certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008. L'articolo in esame consente, altresì, alle piccole e medie imprese del settore edile, specifiche condizioni di accesso alla sezione speciale, ampliando gli interventi di garanzia della sezione speciale su finanziamenti bancari e di altri intermediari finanziari che la stessa RT qualifica come maggiormente rischiosi.

Alla luce delle suesposte considerazioni, e in base a quanto affermato dalla RT che prevede un maggior accantonamento per effetto della maggiore rischiosità del

finanziamento in esame, andrebbe assicurato che la dotazione della sezione speciale sia idonea a far fronte alle garanzie prestate a legislazione vigente e alle nuove introdotte dalla presente disposizione, senza richiedere eventuali ulteriori incrementi della dotazione della sezione speciale, con conseguenti oneri a carico della finanza pubblica. A tal proposito appare utile che siano fornite maggiori informazioni circa l'aumento del rischio di una riduzione delle risorse della sezione speciale per effetto dei pagamenti in garanzia che la stessa sezione potrà essere chiamata a fare.

Articolo 8 **(Sisma bonus)**

La norma estende alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3 le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione vigente⁹⁹ che riconosce agli acquirenti il diritto alla detrazione del 75% (nel caso in cui si registri una riduzione del rischio sismico con passaggio ad una classe di rischio inferiore) ovvero dell'85% (nel caso in cui l'intervento dia luogo ad una riduzione del rischio sismico che dia luogo ad un passaggio a due classi di rischio inferiore) del prezzo di acquisto dell'immobile purché venduto entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori da imprese di ricostruzione e ristrutturazione immobiliare che abbiano demolito o ricostruito, anche con variazioni volumetriche consentite, l'immobile alienato allo scopo di ridurre il rischio sismico. In luogo della detrazione, i beneficiari possono optare per la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati esclusi gli istituti di credito e intermediari finanziari. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. L'agevolazione è concessa per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

La RT, dopo aver illustrato brevemente la disposizione, rappresenta che l'agevolazione interessa le spese sostenute per gli interventi effettuati dall'anno 2019 all'anno 2021 e che la legislazione vigente prevede per gli anni successivi al 2021 la detrazione al 36 per cento ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Ai fini della stima, in assenza di dati specifici, si assume una spesa per interventi in oggetto pari a 120 milioni di euro annui.

Di seguito si riportano gli effetti finanziari:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
IRPEF	-2,7	-31,9	-50,2	-65,7	-54,7	-54,7	-19,0	1,4	21,8	6,5	6,2	2,7	0,5	-1,3	0,0
IRPEF/ IRES	0,0	6,2	3,5	3,5	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	1,0	0,5	0,5	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	-1,3	-23,3	-44,8	-61,7	-57,8	-54,7	-19,0	1,4	21,8	6,5	6,2	2,7	0,5	-1,3	0,0
<i>Milioni di euro</i>															

Al riguardo, si rappresenta che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati erano state formulate richieste di chiarimento in merito alla prudenzialità dell'ammontare di spesa utilizzato per la stima, al periodo di riferimento ed alla

⁹⁹ Dall'art. 16, comma 1-*septies* del D.L. n.63 del 2013.

considerazione dei cosiddetti effetti indotti. Il Governo, in risposta, ha rappresentato che: *"l'ammontare di spesa annua utilizzato per la stima, pari a 120 milioni di euro, risulta caratterizzato da un elevato grado di prudenzialità, soprattutto se verificato alla luce dei più recenti dati ora disponibili. Infatti, l'ammontare di spesa detraibile dichiarato per l'anno di imposta 2017, relativa alle agevolazioni vigenti per la zona sismica 1, risulta non superiore a 7 milioni di euro.*

Per quanto riguarda il periodo di riferimento, si conferma che la stima è stata operata escludendo le spese sostenute nel 2017 e nel 2018. Si specifica, inoltre, che la stima non è stata condotta utilizzando un'aliquota media ma, come da metodologia consolidata, ponendo a confronto l'aliquota prevista dalla norma in esame (nello specifico è stata considerata prudenzialmente l'aliquota massima pari al 85%) e l'aliquota prevista dalla legislazione vigente.

Per quanto riguarda gli "effetti indotti" si precisa che la norma in esame prevede da ultimo benefici fiscali (detrazione IRPEF) per i soggetti privati che effettuano una spesa correlata ad una ristrutturazione (nello specifico acquistando immobili ristrutturati da imprese). Ne risulta quindi un meccanismo analogo a quanto previsto dalla normativa generale relativa alle ristrutturazioni edilizie e risulta di conseguenza ragionevole, in accordo con la metodologia consolidata, considerare quote aggiuntive di spesa indotte dai maggiori benefici fiscali concessi."

Pur prendendo atto dei chiarimenti forniti, si rappresenta che la RT si connota per la estrema sinteticità non essendo supportata da elementi informativi e dati che permettano di ripercorre agevolmente la quantificazione proposta. Quanto alla considerazione degli effetti indotti, pur in linea con le stime seguite in altre relazioni tecniche concernenti detrazioni fiscali in materia, si ripropongono le perplessità di ordine metodologico, già espresse in precedenti occasioni¹⁰⁰, in quanto in tal modo si connota la stima di elementi di soggettività/aleatorietà che derivano dalle numerose variabili ed ipotesi da ponderare nell'analisi dei predetti effetti, la cui complessità è tale da rendere difficile l'elaborazione di previsioni corrette e prudenziali.

Articolo 9

(Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili)

Le norme in commento, al comma 1, dispongono che i maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari – aventi specifiche caratteristiche espressamente individuate al comma 2 – non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta sul reddito delle attività produttive (IRAP). Come si legge in relazione illustrativa la norma estende a tutti gli strumenti finanziari, con determinate caratteristiche e suscettibili di conversione in azioni, il beneficio fiscale della non imponibilità ai fini IRES ed IRAP¹⁰¹; per far ciò abroga l'articolo 2, comma 22-bis, del D.L. n. 138 del 2011. La modifica in argomento si

¹⁰⁰ Si veda da ultimo la nota di lettura del Servizio del bilancio n. 52 relativa all'AS. 981 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (Approvato dalla Camera dei deputati), p. 47.

¹⁰¹ Previsto dall'articolo 2, comma 22-bis, del D.L. n. 138 del 2011.

rende necessaria per adeguare la disciplina al diritto europeo: la Commissione UE ha chiesto di allineare il trattamento fiscale in caso di conversione o svalutazioni di strumenti finanziari aventi determinate caratteristiche a prescindere da chi sia l'emittente¹⁰². Pertanto la novità si concretizza proprio nell'estensione soggettiva del beneficio fiscale a prescindere cioè da chi sia il soggetto emittente.

Nello specifico quindi il comma 1 estende l'esenzione a titolo di IRES ed IRAP ai maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari diversi da azioni e titoli simili, aventi determinate caratteristiche.

Il comma 2 individua tali caratteristiche degli strumenti finanziari come segue:

- devono essere stati emessi ed il corrispettivo integralmente versato;
- non sono stati sottoscritti o acquistati né dalla società emittente né da società da essa controllate o nelle quali essa detenga almeno il 20% dei diritti di voto o del capitale;
- l'acquisto non è finanziato in alcun modo dalla società emittente;
- in caso di distribuzione del ricavato derivante dal processo di liquidazione dell'attivo, gli strumenti hanno lo stesso rango o un rango superiore rispetto alle azioni e sono subordinati alla soddisfazione dei diritti degli altri creditori;
- non sono oggetto di disposizione, contrattuale o di altra natura, che ne migliori il grado di subordinazione rispetto agli altri creditori in caso di risoluzione, procedura concorsuale o liquidazione;
- sono perpetui e le disposizioni che li governano non debbono prevedere incentivi al rimborso per l'emittente;
- non possono essere rimborsati o riacquistati dall'emittente prima di 5 anni dalla data di emissione;
- eventuali opzioni di rimborso anticipato o di riacquisto possono essere esercitate solamente dall'emittente;
- le disposizioni che governano gli strumenti non contengono indicazioni che questi saranno rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati o che l'emittente intende rimborsarli, anche anticipatamente, o riacquistarli ad eccezione dei casi di liquidazione della società e di operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti;
- la società emittente ha piena discrezionalità di annullare le distribuzioni relative agli strumenti; le distribuzioni annullate non sono cumulabili e l'annullamento delle distribuzioni non costituisce caso di insolvenza da parte della società emittente;
- al verificarsi di un determinato evento connesso al livello di patrimonializzazione della società è previsto, alternativamente, che: il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o temporanea, gli strumenti siano convertiti in azioni, o che si attivi un meccanismo che produca effetti equivalente ai due precedenti (svalutazione o conversione).

Il comma 3 - avente finalità, come si legge in relazione illustrativa, di contrasto di condotte abusive o elusive - dispone che ai fini dell'applicazione dell'agevolazione gli emittenti devono: comunicare all'amministrazione finanziaria l'emissione degli strumenti finanziari, per i quali richiedono l'applicazione della disciplina in argomento, mediante indicazione dell'emissione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuta l'emissione stessa; indicare separatamente in dichiarazione dei redditi i maggiori o minori valori che non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP, secondo quanto previsto dal regime fiscale in argomento, ciò allo scopo di permettere l'accertamento della conformità dell'operazione con le disposizioni contenute nell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000.

¹⁰² In particolare la relazione illustrativa evidenzia che il previgente trattamento fiscale poteva presentare criticità sotto il profilo della disciplina europea in materia di aiuti di Stato; si sarebbe cioè avuto un vantaggio selettivo per banche e assicurazioni soggette a vigilanza da parte della Banca d'Italia o dall'ISVAP che avrebbero sfruttato l'esenzione in argomento, altrimenti non prevista.

Infine il comma 4 abroga, come già detto, il comma 22-*bis*, dell'articolo 2 del D.L. n. 138 del 2011; inoltre per gli strumenti finanziari emessi nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame gli obblighi di indicazione previsti dal citato comma 3 si considerano assolti nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (cioè il 2019).

La RT specifica che la norma in esame stabilisce che i maggiori o minori oneri, derivanti dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano determinati strumenti finanziari, diversi da titoli ed obbligazioni, non concorrano alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta; il comma 2 elenca le caratteristiche che tali strumenti devono possedere per rientrare nel campo di applicazione della norma. In particolare in esse viene stabilito che al verificarsi di un determinato evento connesso al livello di patrimonializzazione della società, il valore nominale degli strumenti sia svalutato in modo permanente o temporaneo, gli strumenti siano convertiti in azioni e venga attivato comunque un meccanismo equivalente a quelli in precedenza indicati.

Evidenzia che la disposizione in questione di fatto estende a tutti i settori economici la misura prevista dall'articolo 1, comma 149, della legge n. 147 del 2013, che trova applicazione nei confronti dei soggetti finanziari. Ricorda che in sede di valutazione della suddetta norma non sono stati ascritti effetti in considerazione del fatto che le eventuali variazioni di valore degli strumenti finanziari oggetto della disposizione sono legate alle imprevedibili variazioni dei mercati ed in ogni caso si era ritenuto che tali effetti fossero di trascurabile entità. Pertanto, coerentemente con la valutazione precedente, non ascrive effetti finanziari, alla luce anche del fatto che si può ragionevolmente ritenere che tale tipologia di titoli troverà un utilizzo marginale presso gli operatori economici non finanziari.

Al riguardo in merito alla mancanza di effetti finanziari, nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ufficio del coordinamento legislativo – del 15 maggio 2019, nel ribadire la variabilità dei mercati e la trascurabile rilevanza finanziaria, evidenzia che: *“l'estensione della misura anche per gli altri operatori industriali e commerciali, il cui utilizzo della tipologia di titoli agevolati appare pressoché inesistente, non può essere valutata dal punto di vista strettamente finanziario in coerenza con la valutazione della misura originaria. La modifica normativa, infatti deriva dalla necessità di adeguarsi alle richieste della Commissione europea, che ha avviato un'indagine nei confronti della disposizione originaria ritenendo che il riconoscimento di un trattamento fiscale in relazione agli utili derivanti da svalutazioni e da conversioni di strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale potrebbe presentare criticità sotto il profilo della disciplina europea in materia di aiuti di Stato”*.

In ogni caso, si richiama l'attenzione sia sulle peculiari caratteristiche - connotate da un certo grado di tecnicismo e complessità - che devono riscontrarsi nei predetti strumenti finanziari per poter beneficiare del regime in commento sia sul fatto che, in

ragione dell'estensione soggettiva operata, gli stessi potrebbero nel tempo incontrare una maggiore diffusione di quella ipotizzata anche in conseguenza di scelte degli operatori che risentiranno di una pluralità di fattori (quali ad esempio la remuneratività dei predetti strumenti finanziari, la possibilità di accedere al beneficio fiscale, possibili effetti di sostituzione): la qual cosa potrebbe rendere non del tutto attuali le ipotesi e le valutazioni effettuate nella relazione tecnica annessa alla citata legge n. 147 del 2013, richiamate dalla RT in esame. In ottica prudenziale, si suggerisce quindi di svolgere un maggior approfondimento che non si limiti a tener conto del fatto che la nuova disciplina mira a conformare l'ordinamento interno al diritto europeo. Andrebbero poi fornite rassicurazioni circa l'adeguatezza delle dotazioni organiche - sotto il profilo del numero e della specifica competenza professionale richiesta in relazione alla materia in esame - e di quelle strumentali dell'Amministrazione finanziaria al fine di poter consentire controlli efficaci, tenuto conto del grado di complessità tecnica della materia.

Articolo 10, commi da 1 a 3 e comma 3-ter
(Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

Il comma 1, inserendo all'articolo 14 del D.L. n.63 del 2013 dopo il comma 3 il nuovo comma 3.1 in materia di detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica, dispone che l'avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Il contributo è anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo e con superamento dei limiti previsti dalla legislazione vigente¹⁰³. Con modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento si prevede che il fornitore possa cedere il credito di imposta ai suoi fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Si precisa inoltre che resta esclusa in ogni caso la cessione in favore di istituti di credito ed intermediari finanziari.

Il comma 2, inserendo il nuovo comma 1-*octies* inserito all'art. 16 del DL n. 63 del 2013, prevede che per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al citato articolo 16, l'avente diritto alle detrazioni può optare, in alternativa, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto. Il contributo è anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo. Anche in relazione a tale fattispecie non trovano applicazione i limiti previsti dalla legislazione vigente¹⁰⁴. Con modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento, anche in relazione alla predetta fattispecie si prevede la possibilità di cessione del credito di imposta ai fornitori di beni e servizi con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni. Si ripropone inoltre il divieto di cessione del credito a banche ed intermediari finanziari.

¹⁰³ Previsti dall'art. 34 della legge n.388 del 2000 - che, si ricorda, fissa per i crediti di imposta il limite massimo di 700.000 euro alle compensazioni effettuabili per anno solare - e dall'art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 - che stabilisce in 250.000 euro il limite massimo annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

¹⁰⁴ Di cui ai già citati art. 34 della L. n. 388 del 2000 e di cui all'art. 1, comma 53, della L. n. 244 del 2007.

Il comma 3 fa rinvio ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate¹⁰⁵ la definizione delle modalità attuative delle disposizioni in commento, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore.

Il comma 3-ter dispone a che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia (di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR) i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

La RT, ai fini della stima, ipotizza che la norma determini un incremento pari all'1 per cento delle spese annue sostenute per gli interventi in oggetto e si ipotizza che un ulteriore 1 per cento sia relativo alle spese agevolate dalla legislazione vigente. Applicando i dati e la metodologia utilizzati nelle relazioni tecniche a corredo degli ultimi interventi di proroga delle agevolazioni citate, nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno di imposta 2019, giunge a stimare i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
IRPEF/IRES	0,8	8,5	9,6	11,8	10,2	10,2	5,7	3,2	0,6	2,5	2,5	-1,9	0,0
Credito	-15,2	-15,2	-15,2	-15,2	-15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	-14,4	-6,7	-5,6	-3,4	-5,0	10,2	5,7	3,2	0,6	2,5	2,5	-1,9	0,0

In milioni di euro

Specifica quindi che agli oneri derivanti dalle disposizioni si fa fronte ai sensi dell'articolo 50 del decreto in commento.

Con specifico riferimento al comma 3-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, la RT aggiornata rappresenta, sotto il profilo strettamente finanziario, considerando che la stima contenuta nella relazione tecnica a corredo della formulazione originaria dell'articolo 10 è stata effettuata con riferimento a tutte le tipologie di spese per riqualificazione energetica, applicando le modalità di stima ormai consolidate negli anni e che tali modalità si basano sull'ipotesi prudenziale della piena capienza della detrazione nell'imposta dovuta, che l'emendamento in oggetto non produca effetti di gettito ulteriori rispetto a quanto stimato in sede di RT della norma originaria.

Al riguardo, si rappresenta che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati erano state formulate richieste di chiarimento in merito ai profili di quantificazione, osservando che poiché gli articoli sui quali si interviene disciplinano il beneficio in relazione anche a spese sostenute fino al 2021, gli effetti negativi connessi alla riduzione del periodo di fruizione del credito d'imposta non sembrano esaurirsi entro il

¹⁰⁵ Da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento.

2023. Il Governo, in risposta, ha rappresentato che: "*Si precisa che sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018 relative all'anno d'imposta 2017, risulta che le spese correlate alle agevolazioni attualmente in vigore fino al 2021 (per interventi antisismici, anche relativi ai condomini) risultano di minima incidenza rispetto alle spese correlate alle agevolazioni in vigore fino al 2019 (interventi di riqualificazione energetica e collegati). Ne consegue che i corrispondenti effetti sul credito d'imposta per gli anni successivi al 2023 (2024 e 2025) risulterebbero di trascurabile entità e come tali non sono stati riportati nel prospetto degli effetti finanziari.*

Per quanto riguarda l'osservazione che il fornitore potrebbe acconsentire alla fruizione mediante credito d'imposta (in luogo della riscossione del corrispettivo) solo se risulti capiente, si conferma che la quantificazione è stata condotta in analogia con la metodologia consolidata e, quindi, in via prudenziale, ipotizzando la piena capienza per il credito d'imposta".

Pur prendendo atto dei chiarimenti forniti, si rappresenta che la RT si connota per la estrema sinteticità non essendo supportata da elementi informativi e dati che permettano di ripercorre agevolmente la quantificazione proposta. Nello specifico in relazione ai valori rappresentati nella riga IRPEF/IRES andrebbe fornita una disaggregazione per Imposta con evidenziazione dei parametri e dei criteri utilizzati per la stima.

Articolo 10, comma 3-bis

(Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

Il comma 3-bis modifica l'articolo 28, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 28/2011 per aggiungere tra i contenuti dei decreti interministeriali ai quali è demandata l'attuazione dei meccanismi di erogazione dei contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di prevedere il mantenimento dei requisiti anche in caso di scadenza dei contratti di gestione impianti nei cinque anni successivi all'ottenimento degli incentivi.

La **RT** afferma che la disposizione prevede un'integrazione dei criteri di legge che disciplinano lo strumento di promozione denominato Conto Termico, in particolare intervenendo sugli eventuali obblighi di monitoraggio a carico del beneficiario.

Segnatamente la norma dispone che il decreto attuativo che regola il funzionamento del meccanismo preveda che, qualora gli interventi oggetto del beneficio riguardino impianti tecnici di edifici pubblici, le condizioni di efficienza energetica degli stessi debbano essere mantenute a prescindere dalla scadenza del contratto di gestione in essere.

Nello specifico ciò deve essere garantito per i contratti di gestione in scadenza entro i cinque anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi, tramite l'apposizione di opportune clausole contrattuali da inserire nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto.

La disposizione, in estrema sintesi, è finalizzata a garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio degli impianti in modo efficiente.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico delle risorse pubbliche in quanto la PA stipulerebbe comunque contratti di gestione degli impianti tecnici, nei quali la manutenzione e il mantenimento delle prestazioni è un requisito minimo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 10-bis
(Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti)

Il comma 1 riscrive l'art. 1, comma 1057 della legge di bilancio 2019¹⁰⁶ in materia di incentivi per l'acquisto con rottamazione di motocicli elettrici e ibridi nuovi. Con la nuova disciplina in commento l'incentivo è esteso all'acquisto di tutte le categorie di veicoli elettrici o ibridi (precisamente i veicoli compresi nelle categorie da L1e a L7e), riguardando quindi veicoli a due ruote, a tre ruote, quadricicli leggeri e non, a prescindere dalla potenza. La vigente disciplina riconosce di contro l'incentivo per gli acquisti in Italia di un veicolo elettrico o ibrido di potenza inferiore o uguale a 11kw, delle categorie L1e e L3e. Con la nuova regolamentazione proposta rimangono invariati la misura del contributo (il 30% del prezzo di acquisto) ed il suo limite (euro 3.000) mentre si includono i veicoli euro 3 ovvero un ciclomotore che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria¹⁰⁷ tra quelli di cui è possibile chiedere la rottamazione fruendo del beneficio.

Si interviene quindi sul comma 1062, lettera c) dell'art.1 della legge di bilancio 2019 in materia di obblighi di conservazione e trasmissione di documentazione specifica¹⁰⁸ posti a carico delle imprese costruttrici o importatrici. Nello specifico si include tra la predetta documentazione il certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.

La RT rappresenta che con la disposizione si intende sostituire l'articolo 1, comma 1057 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. In particolare, tale disposizione è volta ad introdurre nuove categorie di veicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, ai cui acquirenti venga riconosciuto, a seguito di rottamazione di un veicolo di analoga categoria, un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3.

Dal punto di vista strettamente finanziario, la misura non determina ulteriori oneri erariali rispetto alla norma vigente, in quanto non viene modificato il comma 1063 dell'art. 1 della predetta legge, il quale prevede, per il contributo di cui trattasi, una spesa pari a 10 milioni di euro per il 2019.

¹⁰⁶ La legge n. 145 del 2018.

¹⁰⁷ In base al D.M. 2 febbraio 2011.

¹⁰⁸ Si tratta, a titolo esemplificativo, di copia della fattura di vendita e atto di acquisto, della copia del libretto, della carta di circolazione e del foglio complementare, l'originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista.

Al riguardo, come rappresentato in RT in relazione all'agevolazione prevista dalla vigente disciplina (commi da 1057 a 1064 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018), la RT associata indicava un onere massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 previsto come tetto massimo di spesa. Si ricorda inoltre che il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo recuperando detto importo quale credito di imposta. L'onere risulta coperto mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. d) del D.L. n. 66 del 2014).

Pur nella consapevolezza che l'agevolazione in commento opererebbe nell'ambito di un tetto di spesa, si ricorda che nel disciplinare la concessione del contributo in commento l'art. 1, comma 1063 affida al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di effettuare il monitoraggio dell'applicazione del credito di imposta ai fini di quanto previsto dall'art. 17, comma 13¹⁰⁹, della legge di contabilità e finanza pubblica. Non sono stati quindi previsti, attraverso ad esempio il rinvio ad una disciplina attuativa, meccanismi volti ad assicurare il rispetto del limite di spesa. Nel caso di specie, la relazione tecnica prodotta a corredo della legge di bilancio non ha provveduto a valutare l'onere associato al riconoscimento dell'incentivo sulla base del prevedibile tiraggio e di ipotesi poste a base della quantificazione ma si è limitato a fissare uno stanziamento massimo, senza ulteriori specificazioni.

Poiché la disciplina parrebbe riconoscere un vero e proprio diritto soggettivo al credito di imposta in presenza dei presupposti di legge, si evidenzia sotto il profilo metodologico il carattere non prudenziale dello strumento utilizzato (la previsione di un tetto di spesa) che finisce nella sostanza per spostare in avanti la questione circa l'adeguatezza della copertura prevista sulla base del tiraggio effettivo che si registrerà in corso d'anno. Infatti qualora dovessero risultare crediti di imposta per importi superiori ai 10 mln di euro, si attiverebbe la procedura di cui all'art. 17, comma 13, finalizzata all'assunzione delle conseguenti iniziative legislative volte ad assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione.

La questione assume ancora più rilevanza con le modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento che ampliano significativamente le fattispecie in presenza delle quali il contributo è erogabile. Si suggerisce quindi di poter disporre di maggiori informazioni in ordine al tiraggio fin qui registrato nonché, diversamente da quanto fatto nella RT associata alla legge di bilancio, di effettuare una stima degli oneri riferibili al credito di imposta in argomento, come riconfigurato sulla base della disciplina in esame, in assenza della quale non è possibile un riscontro circa la congruità della somma stanziata.

¹⁰⁹ Si ricorda che, ai sensi della richiamata disposizione della legge di contabilità e finanza pubblica, il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Articolo 11 **(Aggregazioni d'impresa)**

Il comma 1 dell'articolo in esame prevede a favore dei contribuenti soggetti all'imposta sui redditi delle società (IRES), di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a) del DPR n. 917 del 1986 (TUIR)¹¹⁰ - risultanti da fusioni o scissioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 - che sia riconosciuto ai fini fiscali il maggior valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali ed immateriali derivante dall'imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo di concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 mln di euro.

Il comma 2 prevede la medesima agevolazione anche nelle operazioni di conferimento di azienda, effettuate nello stesso periodo, per i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario a titolo di avviamento o sui beni strumentali materiali e immateriali, nel limite di 5 mln di euro.

Ai sensi del comma 3 le disposizioni si applicano solo qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino imprese operative da almeno due anni, mentre non si applicano qualora le imprese che partecipano all'aggregazione facciano parte dello stesso gruppo societario. Il maggior valore attribuito ai beni di cui ai commi 1 e 2 viene riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.

Il comma 4 specifica che le disposizioni precedenti si applicano qualora le imprese interessate dall'aggregazione si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione straordinaria, nelle condizioni richieste dai commi 1 e 2.

Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano, ai sensi del comma 5, le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Per effetto del comma 6, si perdono i benefici fiscali contemplati nel presente articolo se la società risultante dall'aggregazione, entro i primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione, pone in essere ulteriori operazioni straordinarie o cede i beni iscritti o rivalutati, fatta salva l'attivazione della procedura di interpello¹¹¹.

Infine il comma 7 dispone che, nel caso di decadenza del diritto per effetto del comma 6, la società sia tenuta a versare l'IRES e l'IRAP sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tener conto dei maggiori valori fiscalmente riconosciuti. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovuti sanzioni ed interessi.

La RT ai fini della stima analizza i dati della dichiarazione dei redditi 2017, anno d'imposta 2016, prendendo in considerazione il quadro RV, per valutare il disavanzo di concambio per la parte imputata ai beni ammortizzabili, ed il quadro RQ per individuare l'imposta sostitutiva pagata sui maggiori valori conseguenti al disavanzo citato¹¹². Dai dati risulta un disavanzo da concambio depurato della parte già affrancata di circa 154 milioni di euro e maggiori valori per circa 88,2 milioni di euro assoggettati ad una imposta sostitutiva per circa 12,2 milioni di euro; considerando l'esenzione fino a 5 milioni di euro ricostruisce i maggiori valori oltre tale soglia individuando da un lato la minore imposta sostitutiva e dall'altro maggiori valori che si traducono in deduzioni fiscali per maggiori ammortamenti validi ai fini delle

¹¹⁰ Cioè: società per azioni società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato.

¹¹¹ Di cui all'articolo 11, comma 2 della legge n. 212 del 2000.

¹¹² Di cui all'articolo 1, comma 47 della L n. 244 del 2007 e dell'articolo 176 del TUIR.

imposte sui redditi e dell'IRAP. L'imposta sostitutiva è risultata inferiore di circa 5,5 mln di euro mentre il disavanzo imputato ai beni ammortizzabili riconosciuto fiscalmente come conseguenza della normativa in esame è risultato di circa 94,9 mln di euro. Ipotizza poi un piano di ammortamento di 5 anni, un'aliquota IRES del 24% ed IRAP del 4% e così stima gli effetti di competenza secondo la tabella sottostante:

(milioni di euro)

Competenza	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Imposta sostitutiva	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5	0	0	0	0	0	0
IRES	-4,6	-9,1	-13,7	-18,2	-22,8	-18,2	-13,7	-9,1	-4,6	0
IRAP	-0,8	-1,5	-2,3	-3,0	-3,8	-3,0	-2,3	-1,5	-0,8	0
Totale	-10,8	-16,1	-21,4	-26,7	-26,6	-21,3	-15,9	-10,6	-5,3	0

In termini di cassa, con un acconto del 75% a titolo di IRES e dell'85% a titolo di IRAP e considerando la rateizzazione dell'imposta sostitutiva stima il seguente andamento:

(milioni di euro)

Cassa	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Imposta sostitutiva	-1,6	-3,8	-5,5	-5,5	-3,8	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	-8,0	-12,5	-17,1	-21,6	-26,2	-14,8	-10,2	-5,7	-1,1	3,4
IRAP	0,0	-1,4	-2,2	-2,9	-3,7	-4,4	-2,4	-1,6	-0,9	-0,1	0,6
Totale	-1,6	-13,2	-20,2	-25,5	-29,1	-32,2	-17,2	-11,8	-6,6	-1,2	4

Conclude evidenziando che agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 50 del decreto in esame.

Al riguardo si osserva che:

- la stima presentata in RT si basa sull'utilizzo dei dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi 2017, anno d'imposta 2016, senza, parrebbe, alcun processo di attualizzazione dei valori all'anno 2019;
- dalla lettura della RT non sembra che si sia proceduto ad una stima del possibile effetto incentivo¹¹³ che tali norme potrebbero avere sulle scelte di aggregazione da parte delle imprese vista anche l'opportunità del riconoscimento dei maggiori valori senza il pagamento di alcuna imposta sostitutiva fino al raggiungimento di 5 mln di euro¹¹⁴; sul punto si osserva che la relazione illustrativa stessa evidenzia la finalità di *“incentivare la realizzazione di operazioni di aggregazione aziendale”*. Approfondimenti in merito, in termini di numero di soggetti e di

¹¹³ Si rammenta, a mero titolo conoscitivo, che la RT annessa al precedente provvedimento di incentivo alle aggregazioni di cui all'articolo 4 del DL n. 5 del 2009, che la relazione illustrativa richiama per evidenziare che l'articolo in commento rappresenta la riproposizione del cosiddetto *“bonus aggregazione”*, aveva previsto un incremento delle operazioni di aggregazione di circa il 10% per tenere conto del potenziale effetto incentivante della norma.

¹¹⁴ Ai sensi del vigente comma 2-ter dell'articolo 176 del TUIR, l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, ha un'aliquota del 12 % sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 % sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 % sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

maggiori valori risultanti dalle aggregazioni, andrebbero comunque forniti anche se con la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ufficio del coordinamento legislativo – del 15 maggio 2019, si afferma che la stima contenuta in RT considera anche l'impatto della misura su quei soggetti che, a legislazione previgente, non avrebbero sfruttato la normativa e che saranno viceversa incentivati ad aderire alla più conveniente nuova disposizione;

- non è possibile ripercorre il procedimento logico-matematico che ha consentito di stimare il minor gettito da imposta sostitutiva indicato in 5,5 mln di euro per i quattro anni di riconoscimento del beneficio fiscale in parola. Infatti la RT afferma che il disavanzo riconosciuto fiscalmente come conseguenza della proposta normativa è pari a circa 94,9 mln di euro ed in mancanza di altre indicazioni si è indotti a ritenere che tale ammontare sia quello da prendere a riferimento per il calcolo del minor gettito da imposta sostitutiva; se così fosse le minori entrate ammonterebbero a circa 11 mln di euro¹¹⁵ a fronte degli indicati 5,5 mln di euro;
- ulteriore analisi delle eventuali variazioni finanziarie negative andrebbe fatta con riferimento al possibile effetto amplificativo derivante dall'applicazione combinata con le disposizioni di cui all'articolo 44-*bis* del presente decreto-legge in tema di incentivo fiscale per la crescita dell'Italia meridionale, a cui si rinvia.

Articolo 11-bis

(Modifica all'articolo 177 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di scambio di partecipazioni)

L'articolo in esame, introdotto con emendamento parlamentare durante l'esame presso la Camera dei deputati, inserisce il nuovo comma 2-*bis* nell'articolo 177 del DPR n. 917 del 1986 – testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) in materia di regime fiscale degli scambi di partecipazioni¹¹⁶. Con esso si estende il regime fiscale del c.d. realizzo controllato previsto in caso di scambio di partecipazioni a seguito di conferimenti in società, mediante i quali la società conferitaria acquisisce il controllo di una società ai sensi dell'articolo 2359 del C.C. ovvero incrementa in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario la percentuale di controllo. In tali casi la normativa vigente prevede che ai fini della determinazione del reddito del conferente le azioni o quote cedute sono valutate in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento¹¹⁷.

¹¹⁵ Il calcolo si basa sul valore da riconoscere a titolo di maggiori ammortamenti moltiplicato per la vigente aliquota di imposta sostitutiva sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 mln di euro, pari al 12%. Cioè: $94,9 \text{ mln} * 12\% = 11,4 \text{ mln di euro}$.

¹¹⁶ L'articolo 177 del TUIR prevede due tipologie di scambi di partecipazioni: quella di cui al comma 1 derivante da permuta di azioni o quote - che è neutrale dal punto di vista fiscale a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio - e quella di cui al comma 2 dovuta a conferimenti di azioni o quote.

¹¹⁷ Quindi l'emersione di una plusvalenza/minusvalenza in capo al soggetto conferente dipende unicamente dal comportamento contabile assunto dalla conferitaria; di per sé la disposizione non prevede un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento bensì un criterio per la valutazione delle azioni o quote ricevuta dal conferente. In ragione di ciò è possibile non far emergere alcuna plusvalenza imponibile qualora

Il nuovo comma - che si riferisce alle fattispecie di cui al comma 2 del citato articolo 177 TUIR, cioè alle azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società - estende tale regime anche ai casi in cui la società conferitaria non acquisisce il controllo ai sensi del citato articolo 2359 del C.C. né incrementa la percentuale di controllo in virtù di un obbligo legale o di vincolo statutario; tuttavia l'estensione si applica solo ove ricorrano, congiuntamente le seguenti condizioni:

- le partecipazioni conferite rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5% o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.

Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni (cd. *holding*), le predette percentuali si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55 del TUIR¹¹⁸. Esse si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa¹¹⁹. Con riferimento all'applicazione della disciplina dell'esenzione delle plusvalenze (di cui all'articolo 87 del TUIR), la condizione dell'ininterrotto possesso decorre dal primo giorno del sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite, in luogo del dodicesimo mese previsto dalla normativa vigente. Si considerano cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente.

La RT rappresenta che la disposizione intende estendere il c.d. regime di realizzo controllato di cui all'articolo 177, comma 2, del TUIR sui conferimenti di partecipazioni - finalizzato a commisurare, ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente, il valore di realizzo di tali partecipazioni in base all'aumento di patrimonio netto contabile della società conferitaria - anche ai casi in cui le partecipazioni non integrano o non accrescano il requisito del controllo sulla conferita. In tali casi, il valore di realizzo delle partecipazioni non viene stabilito, quindi, secondo l'ordinario criterio del valore normale di cui all'articolo 9 del TUIR, bensì in base, come detto, all'aumento di patrimonio netto contabile della conferitaria.

La norma, in particolare, intende consentire tale criterio di determinazione del valore di realizzo delle partecipazioni anche nel caso in cui la riallocazione delle partecipazioni è effettuata in società interamente partecipate dal conferente (indipendentemente dalla acquisizione del controllo sulla conferita) e le stesse rappresentano una percentuale di diritti di voto o al capitale o al patrimonio almeno

il valore di iscrizione della partecipazione conferita da parte della società conferitaria risulti pari all'ultimo valore fiscale iscritto in bilancio da parte del soggetto conferente.

¹¹⁸ Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'articolo 2195 del c.c. e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 32 del TUIR (quelle che producono reddito agrario) che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.

¹¹⁹ La demoltiplicazione della catena partecipativa è la modalità di calcolo dell'effettiva partecipazione in caso di gruppi societari caratterizzati da una struttura a catena (in particolare il calcolo della partecipazione della società a valle viene fatto non già sommando le percentuali di partecipazione detenute dalle varie società poste a catena, bensì considerando il prodotto delle partecipazioni delle varie società tra loro partecipate a catena).

superiore a quelle soglie utilizzate per distinguere le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate.

La disposizione non determina effetti finanziari, in quanto la stessa è finalizzata a favorire - in fattispecie limitatissime - all'interno di gruppi perfettamente integrati la riallocazione di partecipazioni qualificate volte ad attuare il mero riassetto della governante.

Al riguardo, pur prendendo atto che si sarebbe in presenza di fattispecie limitatissime, si osserva che l'estensione del vigente regime fiscale degli scambi di partecipazioni a seguito di conferimenti in società¹²⁰ anche ai soggetti che non acquisiscono il controllo¹²¹, ma che posseggono solo determinate percentuali di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o partecipazione al capitale o al patrimonio, e che svolgono qualunque attività commerciale o agricola (queste ultime che eccedono determinati limiti), potrebbe riflettersi sulle scelte dei contribuenti nelle pertinenti valutazioni patrimoniali con eventuali conseguenze in termini di gettito. Infatti, per tale regime, l'emersione di una plusvalenza/minusvalenza in capo al soggetto conferente dipende dalla valutazione effettuata dalla conferitaria; di per sé la norma non prevede un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento bensì detta un criterio per la valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente¹²². La presente disposizione potrebbe rappresentare lo strumento per la pianificazione fiscale, anche di gruppo (ad esempio per le *holding*)¹²³.

Articolo 12

(Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino)

L'articolo in esame dispone che gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino¹²⁴ siano eseguiti mediante la fatturazione elettronica, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottare sulla base di accordi tra i due Stati; restano ferme le ipotesi di esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica previste a legislazione vigente¹²⁵. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le regole tecniche

¹²⁰ Secondo il quale i soggetti conferenti potrebbero non rilevare plusvalenze grazie all'iscrizione nel bilancio della società conferitaria della partecipazione conferita al valore pari a quello ultimo iscritto nel bilancio del soggetto conferente stesso.

¹²¹ Secondo quanto indicato dalla normativa civilistica o in virtù di obbligo legale o statutario.

¹²² In ragione di ciò è possibile non far emergere alcuna plusvalenza imponibile qualora il valore di iscrizione della partecipazione conferita da parte della società conferitaria risulti pari all'ultimo valore fiscale iscritto in bilancio da parte del soggetto conferente.

¹²³ L'incremento delle possibilità di aggregazione delle imprese con lo scambio di partecipazioni mediante conferimento potrebbe rappresentare, inoltre, un incentivo alle opzioni per il regime del consolidato fiscale (nazionale o mondiale).

¹²⁴ Previsti dal decreto del Ministro delle Finanze 24 dicembre 1993.

¹²⁵ In particolare quanto previsto in tema di esonero dalla fatturazione elettronica per i soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98 del 2011, per i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014, per i soggetti che optano per il regime di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398 del 1991 che abbiano conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria.

necessarie per l'attuazione delle disposizioni in esame. In relazione illustrativa si legge che: *“L'intervento normativo costituisce una misura strategica urgente per gli operatori economici coinvolti in quanto semplifica gli adempimenti certificativi, allineandoli a quelli applicabili sul territorio italiano, consolida i rapporti economici tra i due Stati e introduce uno strumento di compliance più efficace nel corretto assolvimento dell'imposta nell'interesse di entrambi gli Stati”*.

La RT specifica che la norma ha natura procedurale e pertanto non comporta effetti di gettito.

Al riguardo per quanto di competenza non si hanno osservazioni.

Articolo 12-bis ***(Luci votive)***

Il comma 1, inserendo il nuovo numero 6)-*quater* all'art. 22, comma 1 del DPR n. 633 del 1972, ricomprende le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri tra quelle qualificate come commercio al minuto ai fini IVA. Ne deriva uno specifico regime in ordine agli adempimenti da porre in essere: nello specifico l'esonero dall'emissione di fattura salvo richiesta.

Il comma 2 mantiene fermo per le predette prestazioni l'obbligo di certificazione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1, del D.P.R. n. 696 del 1996,

Il comma 3 fissa la decorrenza delle nuove disposizioni dal 1 gennaio 2019.

La RT segnala, dal punto di vista finanziario, che la gestione del servizio delle lampade votive rientra nelle operazioni in relazione alle quali, ai sensi del D.M. 24 ottobre 2000, l'emissione della fattura non è obbligatoria. Posto che il gettito IVA riconducibile a settori per i quali l'emissione della fattura non è obbligatoria non è stato incluso nella quantificazione del recupero di gettito riflessa nella relazione tecnica originaria relativa all'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica allegata alla Legge di Bilancio 2018, alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 12-ter ***(Semplificazione in materia di termine per l'emissione della fattura)***

L'articolo modifica il termine per l'emissione della fattura IVA previsto dall'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, da ultimo modificato dal decreto-legge n. 119 del 2018, art. 11. A decorrere dal 1° luglio 2019 la fattura deve essere emessa entro dodici giorni (non più dieci giorni) dal momento dell'effettuazione dell'operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.

La RT non ascrive alla norma effetti sul gettito in quanto le fatture Iva emesse anche nel mese successivo (entro il giorno 15) partecipano alla liquidazione del mese in cui viene effettuata l'operazione.

Al riguardo, considerato che anche in relazione alla norma vigente - che, si ricorda, consente a partire dal 1° luglio 2019 l'emissione della fattura entro dieci giorni dalla data di effettuazione dell'operazione - non erano stati ascritti effetti finanziari e che il Governo nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati del DDL n. 1074 aveva escluso che dalla modifica (la norma, all'art. 1 del DDL, fissava in 15 giorni il termine per l'emissione della fattura) potessero derivare elementi di pregiudizio rispetto all'efficacia dell'azione di contrasto all'evasione¹²⁶, non si hanno osservazioni da formulare per quanto di competenza.

Articolo 12-quater
(Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto)

L'articolo interviene sulla disciplina¹²⁷ delle comunicazioni periodiche IVA con specifico riguardo a quella relativa al quarto trimestre permettendo ai contribuenti interessati di effettuarla con la dichiarazione annuale IVA da presentare, in tal caso, entro il 28 febbraio. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'IVA dovuta in base alle dichiarazioni periodiche effettuate.

La RT non ascrive effetti finanziari alla norma che mira ad evitare al contribuente un doppio adempimento comunicativo/dichiarativo tra la comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA del quarto trimestre e la dichiarazione annuale IVA, senza incidere sui termini né sui tempi di liquidazione e controllo né di versamento delle imposte.

Al riguardo, per quanto di competenza, nulla da osservare.

Articolo 12-quinquies
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi)

Il comma 1 del presente articolo, introdotto durante l'esame parlamentare, sostituisce il vigente comma 6-ter¹²⁸ dell'articolo 2 del D. Lgs. n. 127 del 2015 in tema di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi. Il nuovo comma 6-ter autorizza la trasmissione telematica dei dati in argomento, da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati, entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Per i primi sei mesi di decorrenza dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica - che per i soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro decorre dal 1° luglio 2019 mentre per gli altri soggetti decorre dal 1° gennaio 2020 - non si

¹²⁶ Si ricorda che la disciplina vigente anteriormente alla novella operata dal citato articolo 11 del D.L. n. 119 del 2018 imponeva l'emissione della fattura al momento dell'effettuazione dell'operazione.

¹²⁷ Riscrivendo il comma 1 dell'art. 21-bis del D.L. n. 78 del 2010.

¹²⁸ Il vigente comma 6-ter prevede che le operazioni dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati possono essere documentate mediante ricevuta o scontrino cartacei, con l'osservanza delle relative discipline, ove effettuate in zone individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

applicano le sanzioni in relazione alla violazione di alcuni obblighi tributari¹²⁹ in caso di trasmissione dei dati in argomento entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA.

Il comma 2, modificando l'articolo 1, comma 542 della legge n. 232 del 2016 in tema di lotteria nazionale sugli scontrini e fatture ricevuti (c.d. lotteria scontrini¹³⁰), aumenta la probabilità di vincita dei premi, se le transazioni sono effettuate mediante strumenti elettronici, dal 20% al 100%, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante. Di conseguenza sono raddoppiate le possibilità di vincita per le transazioni effettuate con strumenti elettronici.

Il comma 3 prevede che - per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice¹³¹ - i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'IVA, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019. Ai sensi del comma 4 la medesima proroga dei versamenti a favore dei soggetti ISA si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi dell'articolo 5 del TUIR, in materia di redditi prodotti in forma associata, ed ai sensi degli articoli 115 e 116 del TUIR, in tema di opzione per il regime della cd. trasparenza fiscale.

La RT dopo breve illustrazione delle disposizioni in commento, riferendosi al comma 1, segnala, dal punto di vista strettamente finanziario, che, posto che la proposta normativa non incide sull'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi con cadenza giornaliera né sui termini di liquidazione dell'IVA dovuta, l'esclusione delle sanzioni per il primo semestre di applicazione dell'obbligo, volta ad agevolare gli operatori nella predisposizione dei sistemi necessari per l'adempimento, ha carattere procedurale e non è suscettibile di generare effetti finanziari.

In relazione all'intervento operato al comma 2 in materia di lotteria abbinata agli scontrini, dal punto di vista strettamente finanziario segnala che, in linea con quanto stimato in sede di predisposizione della relazione tecnica originaria allegata alla Legge di bilancio 2017, alla norma non si ascrivono effetti finanziari.

Ai fini della quantificazione dell'effetto finanziario relativo all'entrata in vigore della disposizione che prevede, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'art. 9-bis del DL n 50 del 24 aprile 2017 e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, che i termini dei versamenti che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019, si rappresenta una sostanziale invarianza di gettito per le seguenti motivazioni. Considerato l'ammontare dei versamenti effettuati in occasione dei precedenti provvedimenti di

¹²⁹ Di cui agli articoli 6, comma 3, e 12 comma 2 del D. Lgs. n. 471 del 1997, cioè violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto e sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed IVA.

¹³⁰ Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione.

¹³¹ Limite stabilito dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

proroga dei versamenti in materia di studio di settore (effettuati nell'anno 2016 per il periodo d'imposta 2015), pari a circa 8 mld, l'effetto finanziario da considerare riguarda il costo figurativo dell'indebitamento dello Stato.

In merito, considerato il rendimento massimo dei BOT a dodici mesi di cui ai risultati dell'asta al 13 giugno 2019, pari a 0,075%, parametrato a tre dodicesimi in ragione d'anno (periodo fissato prudenzialmente tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019 (0,019%), il predetto effetto finanziario ammonta a circa 1,5 mln di euro.

Tale effetto, tuttavia, va valutato alla luce dell'invarianza di gettito prevista dall'articolo 9-*bis* del di n. 50 del 2017 con riferimento al passaggio dagli studi di settore agli indici sintetici di affidabilità fiscale.

In particolare, la proroga in commento, permettendo ai contribuenti di disporre di un maggior lasso di tempo per le valutazioni correlate alla dichiarazione di maggiori componenti positivi di reddito ai fini ISA, garantendo il perseguimento dell'invarianza di gettito di cui al predetto art. 9-*bis*, compenserebbe il predetto esiguo effetto finanziario attribuibile alla proroga in esame.

Al riguardo si osserva che lo slittamento di tre mesi del termine di pagamento non è privo di riflessi finanziari che la RT provvede a quantificare associandovi un onere pari a 1,5 mln di euro relativo agli interessi sui BOT da emettere per far fronte al fabbisogno dovuto ai minori incassi nel trimestre considerato. Dal punto di vista metodologico, non si condivide la possibilità di effettuare una nuova stima delle entrate attese, rispetto a quanto già scontato nei tendenziali nonché la prefigurata compensazione del predetto onere figurativo con le maggiori entrate ipotizzate¹³².

Con riferimento al comma 1 la relazione illustrativa allegata all'emendamento approvato evidenzia che l'invio telematico entro 12 giorni dall'effettuazione della cessione o della prestazione consente il rispetto dei termini anche per i contribuenti operanti nelle aree "scoperte" da connessione telematica i quali potranno effettuare l'invio telematico da un luogo diverso da quello di esercizio dell'attività, ma comunque entro i termini previsti dalla norma in esame.

Con riferimento al raddoppio della probabilità di vincita, per chi pagherà con strumenti tracciabili rispetto a coloro che pagheranno con moneta contante, la relazione illustrativa evidenzia che la modifica proposta non ha effetti sul bilancio dello stato, non comportando oneri. Nel condividere quanto evidenziato in relazione illustrativa si ricorda che la norma introduttiva della lotteria in argomento per motivi prudenziali non aveva stimato conseguenze positive di gettito derivanti, essenzialmente, da effetti di stimolo alla *compliance* che avrebbero prodotto emersione di operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi, altrimenti sconosciute al fisco.

¹³² Che deriverebbero dal fatto che i contribuenti avrebbero più tempo per decidere circa l'iscrizione dei maggiori componenti positivi di reddito ai fini ISA, garantendo così l'invarianza di gettito di cui al richiamato articolo 9-*bis* del D.L. 50 del 2017.

Articolo 12-sexies **(Cedibilità dei crediti IVA trimestrali)**

L'articolo in esame modifica il vigente articolo 5, comma 4-ter, del D.L. n. 70 del 1988¹³³; con la novella si autorizza anche la cessione del credito maturato a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA) chiesto a rimborso in sede di liquidazione trimestrale, consentendo quindi un ampliamento delle possibilità di rendere monetizzabile il citato credito in quanto a legislazione vigente tale cessione è permessa solo su richiesta da effettuare in sede di dichiarazione annuale¹³⁴. La disposizione si applica ai crediti per i quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT, evidenzia che la disposizione non produce effetti negativi sul bilancio dello Stato in quanto non incide sui tempi di erogazione dei rimborsi.

Ricorda dapprima che per le disposizioni vigenti sono cedibili solo i crediti IVA chiesti a rimborso in sede di dichiarazione annuale e che la norma in commento estende la cedibilità dei crediti IVA a quelli chiesti a rimborso con le istanze trimestrali. Specifica, in merito alla platea dei beneficiari, che la possibilità di chiedere il rimborso dei crediti IVA trimestrali è limitata solo ad alcune ipotesi previste dall'articolo 38-bis del citato D.P.R. n. 633 del 1972¹³⁵, mentre in merito alle modalità di verifica dell'esistenza e della spettanza del credito sottolinea che la novella non comporta alcuna modifica nelle procedure di controllo. Evidenzia quindi che l'unica novità consisterebbe nello svolgimento di un'ulteriore attività istruttoria, di solito non gravosa diretta a verificare la correttezza formale dell'atto di cessione e della sua notifica; inoltre la cessione del credito IVA trimestrale non varierebbe la tempistica attesa per l'erogazione ma semplicemente il beneficiario del pagamento¹³⁶. Non si ravvisano inoltre possibili maggiori interessi sui rimborsi in quanto l'efficacia della cessione del credito trimestrale nei confronti dell'Agenzia delle entrate non è rimandata alla presentazione della dichiarazione annuale, ma il rimborso avverrà secondo le normali tempistiche, senza pertanto maggiori costi per interessi. Specifica poi che non si ravvisano rischi di possibili utilizzi fraudolenti del nuovo istituto considerato il rafforzamento dei poteri di controllo e di accertamento su tutti i soggetti

¹³³ Il comma 4-ter dispone che, agli effetti dell'art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale deve intendersi che l'Ufficio IVA possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel secondo comma del suddetto articolo fino a quando l'accertamento sia diventato definitivo. Restano ferma le disposizioni relative al controllo delle dichiarazioni, delle relative rettifiche e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente.

¹³⁴ Si rammenta che ai sensi dell'articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 i rimborsi IVA sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione e che, in via generale, la cessione a terzi del credito IVA annuale, preventivamente richiesta in sede di presentazione della dichiarazione IVA annuale, deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio. Il cedente ha poi l'obbligo di notificare all'Agenzia delle entrate l'avvenuta cessione, che può essere anche parziale.

¹³⁵ Limitazioni di tipo soggettivo ed oggettivo.

¹³⁶ Cioè il cedente invece del cessionario.

IVA derivante dall'adozione obbligatoria e generalizzata della fatturazione elettronica. Conclude sottolineando che ulteriori adempimenti a carico dell'Agenzia delle entrate, necessari all'attuazione delle predette disposizioni normative, potranno essere svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 12-septies
(Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto)

L'articolo interviene (riscrivendo l'art. 1, comma 1, lett. c) del D.L. n. 746 del 1983) sulla disciplina della dichiarazione di intento che consente al contribuente, in possesso di specifici requisiti, di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Modifica inoltre la pertinente disciplina sanzionatoria (prevista all'art. 7, comma 4-bis¹³⁷ del D.Lgs. n. 471 del 1997).

Nello specifico, le novità in materia prevedono che la dichiarazione d'intento sia redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate¹³⁸, che gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione trasmessa in via telematica devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. La dichiarazione può riguardare più operazioni. Per la verifica delle predette indicazioni, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.

Con la disposta abrogazione del comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 746 del 1983, vengono meno alcuni adempimenti richiesti dalla vigente disciplina (redazione della dichiarazione d'intento in tre esemplari, accertamento di conformità, obblighi di invio ad Uffici competenti, obblighi di numerazione, annotazione e conservazione etc.).

Il comma 2 provvede a modificare la disciplina sanzionatoria prevista per i casi in cui il cedente o prestatore effettua cessioni o prestazioni senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate la dichiarazione d'intento, prevedendo un importo proporzionale (dal cento al duecento per cento dell'imposta) in luogo dell'importo fisso (da 250 euro a 2.000 euro).

Il comma 3, si fa rinvio ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle norme in commento, per la definizione delle modalità operative per l'attuazione delle nuove disposizioni.

Infine, il comma 4, stabilisce che le nuove disposizioni in materia di dichiarazione d'intenti e trattamento sanzionatorio (di cui ai commi 1 e 2) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame.

¹³⁷ Recante le violazioni relative alle esportazioni.

¹³⁸ Nella disciplina vigente la dichiarazione è resa in conformità al modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, contenente l'indicazione del numero di partita IVA del dichiarante nonché l'indicazione dell'Ufficio competente nei suoi confronti.

La RT rappresenta che le disposizioni in commento confermano, nella sostanza, il sistema di funzionamento attuale, con trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte del cessionario, e indicazione degli estremi della dichiarazione nelle fatture emesse in base alla dichiarazione ricevuta. Si sofferma quindi sulle differenze tra la disciplina vigente e quella proposta: nello specifico non è più previsto che la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta di presentazione telematica, sia "*consegnata al fornitore o prestatore ovvero in dogana*" ma si prevede che: "*gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa*". Viene inoltre ripristinata una sanzione proporzionale (dal 100 al 200 per cento dell'imposta) nei confronti del cedente o prestatore in caso di cessione senza IVA in assenza della preventiva verifica della trasmissione telematica che rimane a cura del cessionario. Conclude quindi evidenziando l'assenza di effetti di gettito della disposizione, in quanto recante una semplificazione procedurale.

Al riguardo, andrebbe confermato espressamente che le semplificazioni proposte ed in particolare il venir meno degli adempimenti e delle formalità previste dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. 746 del 1983 di cui si propone l'abrogazione, non diano luogo a riflessi pregiudizievoli per l'efficacia dell'azione di contrasto all'evasione fiscale.

Articolo 12-octies **(Tenuta della contabilità in forma meccanizzata)**

L'articolo prevede che l'obbligo di stampa cartacea soltanto all'atto del controllo e su richiesta dell'organo procedente, attualmente previsto per i soli registri IVA, sia esteso anche a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici su qualsiasi supporto. La norma in vigore, comma 4-*quater*, dell'articolo 7, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, stabilisce, infatti, che la tenuta dei registri delle fatture con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

La RT non rileva effetti finanziari.

Al riguardo, andrebbe confermato che le modifiche introdotte non sono suscettibili di determinare una riduzione dell'efficacia di disposizioni finalizzate al contrasto all'evasione fiscale.

Articolo 12-novies **(Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche)**

L'articolo consente all'Agenzia delle entrate di integrare le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, utilizzando i dati indicati nelle fatture elettroniche

inviata attraverso il Sistema di interscambio¹³⁹. Nei casi in cui non sia possibile per insufficienza dei dati integrare le fatture con l'imposta di bollo mediante le citate modalità automatizzate, restano applicabili le disposizioni ordinarie previste per l'assolvimento dell'imposta secondo quanto disposto dal DPR n. 642 del 1972 che reca il Testo Unico sull'imposta di bollo. Nel caso di mancato, tardivo o insufficiente pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate, si applica la sanzione del 30% del dovuto¹⁴⁰. Le disposizioni in tema di integrazione delle fatture da parte dell'Agenzia delle entrate si applicano alle fatture inviate dal 1 gennaio 2020 attraverso il citato sistema di interscambio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative, comprese quelle relative al recupero dell'imposta di bollo e l'irrogazione delle sanzioni sopra esaminate. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle norme in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT, rappresenta che la proposta normativa permette all'Agenzia delle entrate – attraverso la procedura semplificata ed automatizzata per rilevare il non corretto assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche - di rendere efficace ed accelerato il recupero del tributo in argomento. La comunicazione tempestiva al contribuente dell'inadempimento in materia di imposta di bollo stimolerà l'adempimento spontaneo e in ogni caso renderà più semplice, rapido ed efficace il recupero delle somme non versate. Per stimare gli effetti positivi analizza le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio nei primi due mesi del 2019, nelle quali non è stato indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo, pur in presenza di operazioni di importo superiore a 77,47 euro senza applicazione dell'IVA¹⁴¹; in particolare la RT si riferisce a tutte le fatture recanti operazioni escluse dal campo di applicazione dell'IVA, esenti, non soggette ad IVA e il 50% delle fatture contenenti operazioni non imponibili, poiché l'imposta di bollo non è dovuta sulle fatture relative ad alcune tipologie di operazioni non imponibili. L'analisi ha evidenziato che su oltre 6,24 mln di fatture elettroniche non è stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo, pari a circa l'1,7% del totale delle fatture elettroniche memorizzate nel periodo osservato. Tenuto conto del *trend* rilevato nei primi due mesi del 2019 prevede di ricevere su base annua complessivamente 2,24 mld di fatture elettroniche; quindi ritiene ragionevole presumere che sarà necessario regolarizzare l'assolvimento dell'imposta di bollo per circa 38 mln¹⁴² di fatture su base annua. Poiché su ciascuna fattura l'imposta di bollo è di 2 euro, la RT prevede di recuperare a titolo di maggior gettito, circa 76 mln di euro a decorrere dal 2021; per il primo anno, cioè l'anno 2020, l'effetto positivo è pari a circa 57 mln di euro in quanto la disposizione si applicherebbe solo ai primi tre trimestri¹⁴³.

¹³⁹ Di cui all'articolo 1, commi 211 e 212 della L n. 244 del 2007.

¹⁴⁰ Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del DLgs n. 471 del 1997.

¹⁴¹ Si rammenta che l'imposta di bollo e l'IVA sono tra loro alternative.

¹⁴² Cioè: 2,24 mld * 1,7% = 38 mln di fatture.

¹⁴³ Ciò in quanto il pagamento dell'imposta dovuta sulle fatture del quarto trimestre avviene nel mese di gennaio dell'anno successivo. Quindi: 76/4*3 = 57 mln di euro.

Conclude evidenziando che all’attuazione delle disposizioni si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo si osserva che sarebbe opportuno ricevere i dati ufficiali di consuntivo circa il numero di fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio nei primi mesi del 2019. Sul punto infatti la RT costruisce la stima sul numero degli invii effettuati nei primi due mesi del 2019; per una parte del periodo indicato – precisamente dal 1° gennaio al 18 febbraio del 2019 – l’Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 19 febbraio 2019, ha evidenziato che: *“dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, sono stati inviati 228 milioni di file da parte di 2,3 milioni di soggetti”*, inoltre ha sottolineato che: *“con gli invii del solo mese di febbraio è dunque più che raddoppiato il numero di fatture transitate per il Sistema di interscambio (Sdi) dell’Agenzia, gestito dal partner tecnologico Sogei: al 31 gennaio, infatti, erano circa 100 milioni le fatture inviate da parte di un milione e mezzo di operatori”*. Utilizzando i dati forniti ed effettuando una parametrizzazione per tutto il mese di febbraio, si ottiene un numero di fatture elettroniche potenzialmente interessate all’integrazione con l’imposta di bollo virtuale leggermente inferiore a quello indicato in RT¹⁴⁴. La necessità di avere dati aggiornati circa la numerosità delle fatture elettroniche inviate, non complete di bollo, si presenta di fondamentale importanza sia in ragione del fatto che per stimare gli invii per tutto l’anno 2019 la RT ha proceduto con una semplice proiezione in avanti dei dati rilevati nei primi due mesi del 2019¹⁴⁵, sia perché la RT non sembra aver considerato la possibilità che con l’avvio e la regolarizzazione della procedura di fatturazione elettronica sia verosimile ipotizzare una diminuzione dei casi di non corretto assolvimento dell’imposta di bollo¹⁴⁶. Tali approfondimenti si rendono necessari in ragione del fatto che le entrate derivanti dal presente articolo sono destinate a far fronte agli oneri associati al provvedimento in esame.

¹⁴⁴ Precisamente: 100 mln (fatture inviate a gennaio) + 128 mln (fatture inviate fino al 18 febbraio) + 100 mln (ipotesi di fatture inviate dal 19 febbraio al 28 febbraio, in mancanza di dati da parte dell’Agenzia delle entrate) = 328 mln di fatture. Pertanto, utilizzando la percentuale dell’1,7% relativa al numero di fatture interessate dalla disposizione in tema di imposta di bollo si ottengono fatture elettroniche pari a circa 5,57 mln di unità (cioè: 328 mln*1,7%), pertanto un numero inferiore a quello indicato in RT, pari a 6,24 mln di fatture.

¹⁴⁵ Cioè: 6,24 mln di fatture elettroniche * 6 bimestri = 37,44 mln di fatture elettroniche (in RT arrotondate in 38 mln).

¹⁴⁶ Per tale ultima considerazione si rappresenta che con comunicato stampa dell’11 aprile 2019 l’Agenzia delle entrate ha reso disponibile il servizio per il calcolo ed il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche via Sistema di Interscambio.

Articolo 13 ***(Vendita di beni tramite piattaforme digitali)***

L'articolo in esame detta disposizioni in materia di vendita a distanza di beni importati o di vendita a distanza di beni all'interno dell'Unione europea¹⁴⁷; in particolare il comma 1 dispone che il soggetto passivo che facilita le vendite in argomento tramite l'uso di una interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, deve trasmettere, secondo termini e modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre i seguenti dati concernenti ogni singolo fornitore:

- la denominazione, la residenza o domicilio, l'indirizzo elettronico e in più, per effetto delle modifiche intervenute durante l'esame parlamentare, anche i dati anagrafici completi (in caso di persona fisica) ed il codice identificativo fiscale ove esistente;
- il numero totale delle unità vendute in Italia;
- per le unità vendute in Italia il soggetto passivo può scegliere se indicare l'ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.

Il comma 2 è stato soppresso durante l'esame parlamentare; esso specificava che il primo invio di dati doveva essere effettuato entro il mese di luglio 2019.

Il comma 3 dispone che il soggetto passivo definito ai sensi del precedente comma 1 è considerato debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati citati, se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore.

Con il comma 4 si prevede che le disposizioni in materia di IVA - relative alle cessioni di apparecchi elettronici tramite piattaforme, introdotte a decorrere dal 13 febbraio 2019 dall'articolo 11-*bis*, commi da 11 a 15, del D.L. n. 135 del 2018 - vengano posticipate, acquistando efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2021. Con l'esame presso la Camera dei deputati è stato soppresso¹⁴⁸ - per il soggetto passivo che abbia agevolato le vendite a distanza, ai sensi della disciplina recata dal citato articolo 11-*bis*, commi da 11 a 15, del D.L. n. 135 del 2018, nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e la data di entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo - l'invio dei dati concernenti dette operazioni nel mese di luglio 2019; secondo la nuova formulazione del comma in parola, le informazioni in argomento saranno inviate secondo termini e modalità determinate con il medesimo provvedimento dell'Agenzia delle entrate previsto dal comma 1.

Infine il comma 5 prevede che le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2020.

La RT, dopo aver sinteticamente illustrato le disposizioni in commento, evidenzia che le stesse modificano per gli anni 2019 e 2020 la disposizione originaria - volta ad attribuire il ruolo di debitore d'imposta ai soggetti passivi che mettono a disposizione di venditori terzi la propria piattaforma elettronica, per la vendita a distanza di telefoni

¹⁴⁷ In relazione illustrativa si legge che la norma è finalizzata a favorire la *compliance* in materia di IVA sulle vendite a distanza di beni effettuate tramite piattaforme elettroniche, con modalità diverse da quelle previste dal vigente articolo 11-*bis*, commi da 11 a 15 del D.L. n. 135 del 2018; rammenta che quest'ultimo - anticipando parzialmente il recepimento dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 in materia di IVA per le prestazioni di servizi e vendite di beni a distanza - attribuiva a fini IVA alle piattaforme digitali che facilitano le vendite di prodotti informatici, il ruolo di soggetti che comprano e rivendono i beni al consumatore finale. Quindi a seguito della necessità di procedere ad un recepimento completo dalla normativa comunitaria ricordata, l'articolo in esame differisce al 1° gennaio 2021 l'efficacia del citato articolo 11-*bis*, commi da 11 a 15 del D.L. 135/2018. Quindi in attesa del completo recepimento, con la norma in esame ci si avvale della collaborazione delle piattaforme digitali per far emergere la base imponibile IVA delle vendite di qualunque bene effettuate a distanza, ponendo in capo a dette piattaforme gli obblighi di natura informativa previsti nei commi da 1 a 3 dell'articolo in esame.

¹⁴⁸ Conseguentemente alla soppressione del comma 2 dell'articolo in esame.

cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, meno numerosi e fiscalmente più affidabili dei venditori terzi che si avvalgono delle piattaforme - nei seguenti modi:

- sostituendo lo spostamento del debito d'imposta sulle piattaforme con la previsione dell'obbligo a carico delle piattaforme di trasmettere i dati relativi alle vendite a distanza;
- estendendo la portata applicativa della disposizione a tutte le vendite a distanze di beni e non soltanto quindi alle vendite di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari:

- con riferimento alla vendita a distanza di apparecchi elettronici e sulla base della metodologia usata nella relazione tecnica annessa alla legge di bilancio per il 2018 - in tema di contrasto alle frodi IVA derivante dalla fatturazione elettronica obbligatoria – stima un recupero di gettito evaso, dovuto a frodi IVA, di 14,4 mln di euro annui, che rappresenta la quota del 16,67% rispetto all'ammontare complessivo annuo stimato di gettito evaso di 86,1 mln di euro¹⁴⁹;
- con riferimento alla vendita a distanza di altri beni (per un complessivo volume d'affari pari a 14,1 miliardi di euro) ipotizza un tasso di evasione “senza consenso” pari a circa l'11,85% (che rappresenta il 50% del tasso di economia sommersa per il settore del commercio stimato nel 23,7% dall'ISTAT); applicando quindi il tasso dell'11,85% al volume di affari di 14,1 mld di euro ottiene la base imponibile evasa di 1,7 mld di euro a cui corrisponde, utilizzando l'aliquota ordinaria IVA del 22%, un gettito evaso su base annua pari a 367,6 mln di euro¹⁵⁰. A tale ipotizzato maggior gettito applica la metodologia usata nella relazione tecnica annessa al D.L. n. 193 de 2016 con riferimento all'introduzione delle comunicazioni trimestrali delle fatture emesse e ricevute; stima pertanto un recupero di gettito pari al 12% del gettito evaso ottenendo quindi un recupero pari a 44,1 mln di euro.

Complessivamente la disposizione comporta, un recupero di gettito pari a 58,5 milioni di euro¹⁵¹ su base annua. Per l'anno 2019, posto che il primo invio di dati deve essere effettuato nel mese di luglio 2019, stima che il recupero di gettito sia ottenibile solo con riferimento alle operazioni relative al secondo, terzo e ultimo trimestre dell'anno. Conseguentemente, per l'anno 2019, stima un recupero di gettito pari a 43,9 milioni di euro.

Nella tabella che segue sono riepilogati gli effetti finanziari della disposizione rispetto alla legislazione vigente.

¹⁴⁹ Cioè: $86,1 * 16,67\% = 14,4$ mln di euro

¹⁵⁰ Cioè: $14,1 * 11,85\% * 22\% = 367,6$ mln di euro.

¹⁵¹ Quindi: $14,4$ mln di euro + $44,1$ mln di euro = $58,5$ mln di euro.

(milioni di euro)

	2019	2020
Norma originaria	71,8	86,1
Proposta normativa	43,9	58,5
Differenza	-27,9	-27,6

Conclude evidenziando che agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto.

Al riguardo si osserva che la RT non fornisce indicazioni circa le banche dati utilizzate sia per la stima del gettito evaso in relazione alle vendite a distanza di prodotti informatici (indicato in 86,1 mln di euro) sia per individuare il complessivo volume di affari riferito alle vendite a distanza degli altri beni (indicato in 14,1 miliardi di euro); inoltre non dà informazioni in merito a come sia giunta a definire la quota del 16,67%, identificata come percentuale di recupero del gettito evaso derivante da frodi IVA.

In ordine al gettito evaso a titolo di IVA per la vendita a distanza di prodotti informatici, si rammenta che la medesima stima - pari agli indicati 86,1 mln di euro - era stata fornita nella RT annessa al citato articolo 11-*bis*, commi da 11 a 15, del DL n. 135 del 2018, che parimenti non dava informazioni né della banca dati utilizzata né in ordine al procedimento logico matematico che aveva condotto alla quantificazione in argomento. Informazioni in tal senso si rendono necessarie al fine di verificare la stima indicata in RT, che, si ricorda, valuta la disciplina transitoria in commento capace di garantire solo una quota del maggior gettito atteso a legislazione vigente (58,5 mln di euro¹⁵² a fronte di 86,1 mln di euro a regime¹⁵³) nonostante la trasmissione di informazioni sui fornitori di tutti i beni venduti a distanza rappresenti un ampliamento oggettivo (si passa infatti dai soli prodotti informatici a tutti i beni venduti a distanza).

Sul punto è verosimile ipotizzare una minore capacità di recupero di gettito - indicata in RT originaria pari a 27,9 mln di euro per l'anno 2019 e 27,6 mln di euro per l'anno 2020 - in quanto mentre la legislazione precedente considerava, come peraltro ricorda la stessa RT, che il soggetto che vendeva i beni tramite piattaforme digitali fosse ritenuto il soggetto passivo che aveva ricevuto e ceduto detti beni (spostando quindi il debito d'imposta sulle piattaforme digitali), quella introdotta dall'articolo in esame dispone solo l'obbligo di trasmettere alcuni dati relativi alle vendite a distanza. In tal modo si riduce significativamente la possibilità di recupero del gettito a titolo di IVA¹⁵⁴ e, contemporaneamente, si determina un incremento dell'attività amministrativa di controllo e di verifica dell'assolvimento del debito di imposta; in

¹⁵² Che rappresenta all'incirca il 68% del maggior gettito a legislazione previgente; cioè: $58,5/86,1 = 67,94\%$.

¹⁵³ Per l'anno 2019 a fronte di 71,8 mln di euro si stima un recupero di gettito di 43,9 mln di euro.

¹⁵⁴ Sul punto si ha conferma nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio del coordinamento legislativo - del 15 maggio 2019 in cui si afferma che "l'effetto positivo in termini di maggior gettito derivante dall'ampliamento dell'ambito applicativo è più che compensato dagli effetti negativi derivanti dalla sostituzione dello spostamento del debito d'imposta sulle piattaforme con la previsione a circo di tali soggetti di un mero obbligo di trasmettere i dati relativi alle vendite a distanza".

proposito si evidenzia che nulla viene detto circa eventuali maggiori oneri di natura amministrativo gestionale per l'amministrazione finanziaria.

Con riferimento agli effetti finanziari derivanti dall'approvazione dell'emendamento parlamentare, si osserva che la soppressione del comma 2, relativo al primo invio di dati da effettuarsi entro il mese di luglio 2019, parrebbe inficiare le possibilità di recupero di gettito per l'anno 2019, così come invece ipotizzato nella originaria RT, che stimava le maggiori entrate in 43,9 mln di euro. Infatti la RT allegata al decreto-legge in esame evidenziava che per l'anno 2019 le citate maggiori entrate avrebbero compensato parzialmente il maggior gettito che era stato stimato in sede di quantificazione degli effetti derivanti dai commi da 11 a 15 dell'articolo 11-*bis* del citato D.L. n. 135 del 2018, pari a 71,8 mln di euro per l'anno 2019; quindi la soppressione del comma 2 dell'articolo del decreto-legge in commento potrebbe produrre una perdita di gettito per l'anno 2019 di ammontare pari agli indicati 43,9 mln di euro. Sul punto la RT aggiornata non fornisce elementi. Appare necessario quindi un chiarimento.

Articolo 13-bis ***(Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici)***

L'articolo reintroduce l'obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici negli esercizi pubblici, negli esercizi di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi e nei rifugi alpini. In proposito si ricorda che l'adempimento per i predetti esercizi era stato eliminato dalla legge n. 124 del 2017, articolo 1, comma 178 (legge sulla concorrenza).

Viene in particolare modificato l'articolo 29 del Testo Unico Accise – TUA (D. Lgs. n. 504 del 1995), il quale obbliga gli esercenti di impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcol e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa all'obbligo di denuncia al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Nella formulazione vigente (articolo 29, comma 2, su cui intervengono le norme in esame) sono soggetti alla denuncia anche gli esercizi di vendita, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini, ed i depositi di alcol denaturato aventi specifiche caratteristiche. Con le modifiche in esame si reintroduce l'obbligo di denuncia fiscale per gli esercizi citati.

La RT, non rileva effetti diretti sul gettito dell'accisa sugli alcolici, trattandosi di adempimenti amministrativi che riguardano l'autorizzazione a vendere prodotti ai consumatori finali ad accisa assolta, né tantomeno sul gettito derivante dai diritti di licenza, in quanto tali esercizi di vendita di prodotti alcolici non sono tenuti a versare all'erario tali diritti. Rileva peraltro un incremento del gettito da imposta di bollo (sono necessarie due marche da bollo di euro 14, 33 per il rilascio di ciascuna licenza), ai sensi dell'articolo 3, punto 1, dell'allegato A al DPR n. 642 del 1972, dovuta in relazione ai procedimenti amministrativi avviati con richiesta di parte. Quantifica, quindi, sulla base dei dati trasmessi dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, relativi agli anni 2015 e 2016 il recupero di gettito come segue:

Per l'anno 2019, 1, 94 mln di euro (si considera che si debba richiedere la licenza anche per le attività nate dal 29 agosto 2017 alla data di entrata in vigore della disposizione). Per l'anno 2020, 2021 e seguenti, 0, 83 mln di euro.

Al riguardo, si osserva che la RT prospetta la necessità, ai fini della richiesta della licenza, di due marche da bollo di euro 14,33¹⁵⁵ ai sensi dell'articolo 3, punto 1, dell'Allegato A del decreto IVA. Tale punto riporta, tuttavia, come imposta applicabile la somma di euro 16, corrispondente peraltro alla marca da bollo di valore corrente ai sensi del decreto-legge n. 43 del 2013, art. 7-bis, comma 3. Si tratta dell'imposta di bollo dovuta per "*istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili*". Si rappresenta inoltre che in relazione alla legge n. 124 del 2017, articolo 1, comma 178 (legge sulla concorrenza) che aveva eliminato l'adempimento per i predetti esercizi la RT di accompagnamento non aveva stimato oneri in quanto norma "*di carattere puramente ordinamentale*" associati alla modifica¹⁵⁶.

In considerazione di quanto precede appare necessario un chiarimento.

Articolo 13-ter

(Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali)

La norma modifica l'articolo 77 del DPR n. 43 del 1973 recante le modalità di pagamento dei diritti doganali prevedendo che presso gli uffici doganali il pagamento dei diritti doganali e di ogni altro diritto che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, nonché delle relative sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a titolo di tali diritti, possa essere effettuato:

- mediante carte di debito, di credito o prepagate o di ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile;
- mediante bonifico bancario;
- mediante accredito su conto corrente postale intestato all'ufficio;
- in contanti per un importo non superiore a 300 euro. È facoltà del Direttore dell'Ufficio delle dogane consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di più elevati importi, fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente sull'utilizzo del contante;
- mediante assegni circolari non trasferibili, quando lo giustifichino particolari circostanze di necessità e urgenza, stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Le modalità per il successivo versamento in tesoreria delle somme riscosse sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia.

¹⁵⁵ Il valore della marca da bollo anteriormente alle modifiche introdotte con l'art. 7-bis, comma 3 del DL n. 43 del 2013, era di euro 14, 62.

¹⁵⁶ La RT era riferita al comma 179, introdotta nel corso dell'esame in Senato, dell' AS 2085.

In proposito si ricorda che l'articolo 77 del DPR n. 43 del 1973 dispone che presso gli uffici doganali il pagamento o il deposito cauzionale di somme a titolo di diritti doganali può essere eseguito in contanti per un importo non superiore a euro 516,46 (lire un milione), riferito a ciascuna dichiarazione. È in facoltà del capo della dogana di consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di più elevati importi, fino al limite massimo di euro 5.164,57 (dieci milioni di lire).

Per gli importi anzidetti, quando l'operatore non si avvale della facoltà del versamento in contanti, e per gli importi superiori il pagamento o il deposito deve essere eseguito in uno dei modi seguenti: mediante accreditamenti in conto corrente postale, nei limiti di importo stabiliti dall'Amministrazione postale; mediante vaglia cambiari della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, assegni circolari o assegni bancari a copertura garantita, nonché mediante assegni bancari emessi da istituti ed aziende di credito anche internazionali espressi in euro; mediante bonifico bancario con valuta fissa.

La RT, afferma che la norma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono attesi risparmi sui costi amministrativi derivanti dalla sostanziale eliminazione del contante dalle modalità di pagamento (ammesso nei limiti di euro 300) Tali risparmi non sono quantificati in quanto essi dipendono da fattori non predeterminabili, quali le ore lavorative impiegabili dalle strutture preposte (Poste o Banca d'Italia) ai fini del riversamento delle somme e la distanza tra la struttura medesima e l'ufficio doganale interessato. La RT ipotizza l'impiego di circa un'ora per giornata lavorativa del singolo funzionario degli 84 uffici doganali dislocati nel territorio nazionale. Conclude osservando che la modifica non comporta maggiori oneri a carico del bilancio pubblico e l'Agenzia delle dogane e monopoli si avvarrà delle risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente disponibili.

Al riguardo, si evidenzia che in relazione all'affermata invarianza finanziaria, l'articolato non prevede una apposita clausola in tal senso diversamente da altre e numerose fattispecie in relazione alle quali detta clausola è presente, già contemplate nell'AS 1294, che sono state inserite nel provvedimento in commento a seguito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati. Si ricorda che dette clausole erano state introdotte per le predette fattispecie nel corso dell'esame parlamentare presso la Camera dei deputati dell'AC 1074.

Articolo 13-quater ***(Disposizioni in materia di locazioni brevi ed attività recettive)***

Le disposizioni in commento sono volte a contrastare l'evasione nel settore turistico-recettivo.

Il comma 1, intervenendo sull'art. 4, comma 5-bis del D.L. n. 50 del 2017, in materia di regime fiscale delle locazioni brevi, dispone che qualora non sia stato nominato un rappresentante fiscale, gli intermediari immobiliari residenti in Italia che appartengono allo stesso gruppo degli intermediari non residenti sono solidalmente responsabili per il pagamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve.

Il comma 2 prevede che il Ministero dell'interno fornisca, in forma anonima ed aggregata per struttura ricettiva, i dati relativi alle generalità delle persone alloggiate all'Agenzia delle entrate che li rende disponibili ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, a fini di monitoraggio. I predetti

dati, unitamente a quelli trasmessi dagli intermediari immobiliari, sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali.

Il comma 3 fa rinvio ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze¹⁵⁷ per la definizione di criteri, termini e modalità attuative.

Il comma 4 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali apposita banca dati¹⁵⁸ delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un codice identificativo alfanumerico da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta ed alla promozione dei servizi all'utenza.

Il comma 5 fa rinvio ad un decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali e del turismo¹⁵⁹ per la definizione di norme per la realizzazione e gestione della banca dati, per l'individuazione delle modalità di accesso alle informazioni contenute e delle modalità con cui le stesse sono messe a disposizione degli utenti e delle autorità preposte ai controlli o pubblicate nel sito *internet* istituzionale del Ministero, per la individuazione dei criteri che determinano il codice identificativo sulla base della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva nonché della sua ubicazione nel territorio comunale.

Il comma 6 dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo¹⁶⁰ sono definite le modalità applicative per l'accesso ai dati relativi al codice identificativo da parte dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 7 dispone l'obbligo di pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti l'offerta o la promozione posto a carico dei soggetti titolari delle strutture ricettive, degli intermediari immobiliari e dei gestori di portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che ne dispongono.

Il comma 8 dispone l'applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000 in caso di inosservanza dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 7. In caso di reiterazione della violazione la sanzione è maggiorata del doppio.

Il comma 9 provvede alla copertura dell'onere, indicato in misura pari ad 1 milione di euro, per addivenire all'istituzione della banca dati attraverso la riduzione corrispondente del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'art. 34-*ter* della legge n.196 del 2009.

La RT aggiornata, con riferimento al comma 1, dopo breve illustrazione, non ascrive effetti alla disposizione. In relazione ai commi 2 e 4, osserva che la disposizione è volta a fornire elementi utili agli enti impositori per l'eventuale attività di accertamento e di recupero del mancato gettito relativo all'imposta di soggiorno e al contributo di soggiorno con potenziali effetti positivi. Al riguardo, sul piano del gettito prudenzialmente non si ascrivono comunque effetti finanziari. Per i commi 4 e 5 rappresenta che la istituenda banca dati verrà creata all'interno dei sistemi informativi del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con un costo d'investimento previsto pari a 1 milione di euro (in cui sono comprese tutte le risorse

¹⁵⁷ Il decreto, di concerto con il Ministro dell'interno, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in commento, sentita la conferenza Stato -città ed autonomie locali.

¹⁵⁸ La norma correla l'istituzione della banca dati alla finalità di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali.

¹⁵⁹ Da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento.

¹⁶⁰ Da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sentiti il direttore dell'Agenzia delle entrate ed il Garante per la protezione dei dati personali.

umane e strumentali necessarie alla realizzazione) da effettuarsi nell'anno 2019. Agli oneri previsti dal comma 4, pari a 1 milione di euro per il 2019, si provvede, ai sensi del comma 9, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma "Indirizzo politico" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, e denominato "Fondo di conto capitale alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione" (capitolo 7005) il cui stanziamento iniziale per il 2019 è pari a circa 32 milioni di euro.

Al riguardo, si osserva che, ancorché il comma 9 rechi l'indicazione di un onere (1 milioni di euro) e provveda alla relativa copertura, la relazione tecnica non fornisce informazioni in merito alla sua quantificazione. Sono quindi necessari dati ed elementi che permettano di comprendere come si sia giunti al predetto valore e ciò per il riscontro della stima proposta.

Con riferimento alla riduzione del Fondo di conto capitale derivante dal riaccertamento dei residui passivi del Ministero delle politiche agricole, andrebbe confermata la disponibilità di 1 milione di euro libera da impegni anche in corso di perfezionamento.

Andrebbe confermato inoltre che per gli anni successivi al 2019 gli oneri di funzionamento della banca dati siano tali da potersi sostenere attraverso la riprogrammazione delle risorse assegnate.

Si condivide invece l'atteggiamento prudenziale seguito in relazione alle disposizioni suscettibili di dar luogo a recuperi di gettito per le quali non sono stati ascritti effetti.

Articolo 14 ***(Enti associativi assistenziali)***

La disposizione in commento è stata riscritta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati. Con il comma 1, intervenendo sulla disciplina tributaria degli enti di tipo associativo di cui all'articolo 148 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), precisa la platea dei soggetti per cui non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. Nello specifico la precisazione interessa le associazioni assistenziali, quelle culturali, quelle di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona. Il comma 2 interviene riscrivendo il comma 4 dell'art. 89 del codice del terzo settore che a sua volta riformula il citato art. 148 del TUIR, come sopra.¹⁶¹ La norma è volta a chiarire il perimetro applicativo

¹⁶¹ Di cui al D.Lgs. n. 117 del 2017.

dell'agevolazione sia nel testo vigente sia in quello che opererà a seguito della piena efficacia della riforma del terzo settore con l'avvenuta istituzione del Registro dei relativi enti.¹⁶²

La RT rappresenta che la disposizione sostituisce l'articolo 14 del DL n. 34 del 2019 con l'intento di chiarire che — fino all'operatività delle disposizioni del Codice del Terzo Settore - l'articolo 148, comma 3, del TUIR continua ad applicarsi anche agli enti assistenziali, culturali, di promozione sociale e formazione extra scolastica della persona. Inoltre, la disposizione assicura — con il comma 2 — il necessario coordinamento normativo con le disposizioni del Codice del Terzo settore e, in particolare, con l'articolo 89, comma 4, del decreto legislativo n. 117 del 2017.

La disposizione non determina effetti finanziari in considerazione del fatto che si tratta di interventi di coordinamento normativo. In particolare, nel ripristinare l'agevolazione in questione nei confronti delle sole associazioni assistenziali, l'articolo 14 del decreto-legge oggetto di conversione è intervenuto a modificare il testo dell'articolo 148, comma 3, del TUIR, senza tuttavia coordinare la modifica con la disciplina transitoria di cui all'articolo 89, comma 4, del decreto legislativo n. 117 del 2017. Analogo difetto di coordinamento normativo è, peraltro, determinato dalle modifiche già apportate dall'articolo 1, comma 1022, della legge n. 145 del 2018, il quale —nell'intento di introdurre tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione anche *"le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse"* — ha riformulato il testo dell'articolo 148, comma 3, del TUIR senza tenere conto della citata disciplina transitoria.

Al riguardo, in risposta alle richieste di chiarimento formulate in occasione dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento circa la mancanza di effetti di gettito imputabili alle disposizioni in esame, rispetto a quanto scontato nei tendenziali di Bilancio dello Stato, il Governo ha rappresentato che: *"Si conferma l'assenza di effetti delle disposizioni in esame in quanto le stesse ripristinano la disciplina previgente al Decreto legislativo n. 117/2017 in materia di Terzo Settore, senza che essa abbia esplicitato i relativi effetti alla luce dei comportamenti concludenti dei contribuenti suffragati dalla prassi interpretativa. Pertanto, alcun effetto di recupero è scontato nei tendenziali del Bilancio dello Stato con riferimento alle fattispecie interessate dall'intervento normativo in esame"*.

In considerazione di quanto rappresentato dal Governo, non si hanno osservazioni da formulare per quanto di competenza.

¹⁶² Per una ricostruzione della successione degli interventi normativi in materia e per l'illustrazione della relativa disciplina si fa rinvio al dossier dei servizi Studi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 20 giugno scorso sul D.L. 34 del 2019 - AC 1807 - A/R, p. 3 e ss.

Articolo 15

(Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali)

La disposizione in commento riconosce agli enti territoriali la possibilità di introdurre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, che non sono state riscosse a seguito di ingiunzione fiscale, con esclusione del pagamento delle sanzioni. Nello specifico si prevede quanto segue.

Le regioni, le province, i comuni, le città metropolitane, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, per le entrate tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2000 al 2017 dagli enti e dai concessionari della riscossione, possono stabilire con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione di propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni irrogate in relazione alle predette entrate. Gli enti territoriali danno notizia dell'adozione dell'atto entro trenta giorni attraverso pubblicazione nel sito *internet* istituzionale.

Il provvedimento adottato dall'ente territoriale:

- indica il numero delle rate in cui può essere ripartito il pagamento¹⁶³ e la scadenza che non può superare il 30 settembre 2021;
- stabilisce le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- fissa i termini per la presentazione dell'istanza nella quale il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento nonché la pendenza di eventuali contenziosi aventi ad oggetto i debiti oggetto dell'istanza con impegno a rinunciare alle pertinenti vertenze in corso;
- indica il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

Si prevede poi che, a seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme pertinenti.

La definizione agevolata non produce i suoi effetti nei casi di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata ovvero delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento del dovuto. Si dispone quindi per tale eventualità la ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme. I versamenti effettuati restano in ogni caso acquisiti a titolo di acconto del dovuto.

Trova applicazione quando previsto dall'art. 3, commi 16 e 17 della DL n. 119 del 2018 per cui sono escluse dalla definizione agevolata talune tipologie di debiti (somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato, crediti derivanti da pronunce di condanne della Corte dei conti, le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali) e per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada; la possibilità di definizione agevolata trova applicazione limitatamente agli interessi.

Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano l'attuazione delle disposizioni in commento ha luogo in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste nei rispettivi statuti.

La RT, dopo aver brevemente illustrato le disposizioni in commento, rappresenta che trattandosi di entrate non riscosse e considerato che si tratta di una facoltà per gli

¹⁶³ Il testo del decreto fa riferimento esclusivo al numero delle rate.

enti territoriali di aderire alla definizione agevolata non si rilevano valutazione di ordine finanziario.

Al riguardo, si rappresenta che in risposta alle richieste di chiarimenti formulate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il Governo ha rappresentato che: *"Al riguardo si conferma quanto indicato già in relazione tecnica ovvero che non sono ascrivibili effetti finanziari trattandosi di una facoltà per gli enti interessati. Per quanto riguarda l'osservazione circa il verificarsi di effetti negativi connessi al venir meno di entrate da accertamento si evidenzia che gli stessi deriverebbero eventualmente dalle modalità di accertamento contabile delle suddette entrate e che in ogni caso resta ferma la facoltà da parte di ciascun ente di aderire o meno alla definizione agevolata: tale scelta sarà quindi effettuata in modo da scongiurare effetti negativi sul bilancio"*.

In considerazione dei chiarimenti resi - ricordando gli effetti in termini di minor recupero di gettito da riscossione ordinaria che potrebbe risentire della pendenza delle procedure di definizioni agevolate, effetti che gli enti territoriali aderenti dovrebbero prendere in considerazione unitamente ai recuperi di gettito attesi dalle definizioni - non si hanno osservazioni per quanto di competenza.

Articolo 15-bis ***(Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali)***

La norma, al comma 1, sostituisce il comma 15 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011 e vi aggiunge i commi da 15-bis a 15-quinquies.

L'articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, nel testo vigente, dispone che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il comma 2 dell'art. 52 citato dispone che i regolamenti siano approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale

Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

La novella proposta stabilisce che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere inviate al MEF - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle

stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico (di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360). Con riferimento alle delibere relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2021.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'AgID, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame,¹⁶⁴ sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

A decorrere dall'anno d'imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito per le persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia a decorrere dalla pubblicazione effettuata ai sensi della norma in esame, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento afferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco, al contributo di soggiorno¹⁶⁵, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge n. 145 del 2018, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale.

Si dispone poi che, ai fini della pubblicazione, le delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono trasmesse con le modalità di cui al comma 15.

Il comma 2 dispone l'abrogazione dell'art. 52, comma 2 del D. Lgs. n. 446 del 1997.

Il comma 3 stabilisce che le amministrazioni interessate provvedano alle attività relative all'attuazione delle disposizioni in commento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT, non rileva effetti sul gettito conseguenti alla presente disposizione nell'ipotesi che il gettito sia comunque acquisito entro l'anno.

Al riguardo, in considerazione della precisazione che si legge in RT circa il fatto che il gettito è comunque acquisito entro l'esercizio di competenza, non si formulano osservazioni.

¹⁶⁴ Previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

¹⁶⁵ Di cui all'art.14, comma 16, lett. e) del DL n. 78 del 2010.

Articolo 15-ter

(Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali)

L'articolo consente agli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio di attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttiva, di poter disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

La RT rappresenta che la disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 15-quater

(Modifica all'articolo 232 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contabilità economico-patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, concede agli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2019.

Gli enti che rinviavano la contabilità economico patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 devono allegare al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema del rendiconto della gestione riportato nell'allegato n. 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011 e secondo modalità semplificate determinate da un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT afferma che la norma è diretta a disciplinare e semplificare le modalità di tenuta della contabilità economico patrimoniale da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 16

(Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante)

Il presente articolo reca una norma interpretativa delle disposizioni in materia di credito di imposta riconosciuto agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico¹⁶⁶; in particolare viene chiarito che il credito d'imposta è riconosciuto per le sole cessioni di carburanti – pertanto non per tutte le transazioni - effettuate nei confronti sia di esercenti attività di impresa, arte e professioni sia di consumatori finali. Qualora gli esercenti di impianti di distribuzione di carburanti non contabilizzano

¹⁶⁶ Di cui all'articolo 1, comma 924, della legge n. 205 del 2017; il credito in argomento è pari al 50% delle commissioni bancarie addebitate agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante per acquisti avvenuti tramite mezzi di pagamento elettronici da parte di consumatori e imprese.

separatamente le commissioni addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito di imposta in argomento spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo.

La RT rammenta che l'articolo 1, comma 922 della citata legge n. 205 del 2017 ha previsto l'obbligo del pagamento dei carburanti mediante mezzi elettronici con ciò eliminando il sistema delle schede carburanti utilizzato ai fini della deducibilità dei relativi costi. Tale disposizione ha comportato quindi oneri aggiuntivi a carico dei distributori in misura pari alle commissioni bancarie addebitate su tali ulteriori transazioni e per tale ragione, l'articolo 1, comma 924 della medesima legge n. 205 del 2017, ha introdotto un credito d'imposta in misura pari al 50% delle commissioni addebitate all'esercente a fronte di acquisti effettuati tramite mezzi di pagamento elettronici da parte di consumatori e imprese. Specifica poi che nonostante la relazione tecnica originaria, nel computo degli effetti finanziari della disposizione di cui al comma 924, commisurasse il credito d'imposta concesso alle sole transazioni relative a cessioni di carburanti, la norma non escludeva esplicitamente, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le commissioni bancarie su transazioni effettuate da esercenti impianti di distribuzione carburanti in riferimento a beni diversi dai carburanti o in riferimento a servizi.

Pertanto evidenzia che la normativa si rende necessaria per chiarire come operare in caso di registrazioni indistinte dei costi delle commissioni per pagamenti di carburanti e di altri beni, ai fini della quantificazione del credito d'imposta, per garantire che il credito in parola sia riconosciuto solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti e non anche a fronte di transazioni diverse, in linea con quanto previsto nella relazione tecnica originaria allegata alla legge di Bilancio 2018. A tal fine la norma precisa, in via interpretativa, che il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 924, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo. Dal punto di vista finanziario, segnala quindi che alla proposta non si ascrivono effetti finanziari, in considerazione del tenore interpretativo della stessa; Conseguentemente gli effetti finanziari complessivi della norma modificata sono invariati rispetto a quelli riportati nella relazione tecnica originaria e riportati nella tabella sottostante:

(milioni di euro)

Cassa	Effetti finanziari			
	2019	2020	2021	2022
Credito d'imposta	-17.3	-34,6	-34.6	-34.6
Effetti sulle imposte dirette	0.0	8.5	13.3	9.7
Totale maggiori oneri	-17.3	-26.1	-21.3	-24.9

Al riguardo si condivide la valutazione in termini di mancanza di effetti finanziari derivanti dalla disposizione in argomento in quanto la RT originaria annessa al richiamato articolo 1, comma 924, della legge n. 205 del 2017 stimava l'onere per il

credito d'imposta in parola effettivamente sui soli flussi di pagamenti da imputare all'acquisto di carburante effettuati con metodi elettronici. Inoltre, così come peraltro evidenziato nelle risposte fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ufficio del coordinamento legislativo del 15 maggio 2019, la norma ha carattere interpretativo, essendo volta a circoscrivere i flussi di pagamento per i quali è riconosciuto il credito d'imposta in parola, e in caso di registrazioni indistinte dei costi delle commissioni per pagamenti di carburanti e di altri beni, il “*riconoscimento del credito d'imposta solo per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo è volta proprio ad assicurare che l'ambito applicativo del credito d'imposta sia quello preso in considerazione, al fine della stima degli effetti finanziari, nella relazione tecnica allegata alla legge n. 205 del 2017, ovvero le sole commissioni bancarie relative a cessioni di carburante indipendentemente dalla circostanza che il distributore provveda a contabilizzarle distintamente dalle commissioni bancarie relative a cessioni di altri beni e prestazioni di servizi.*”

Articolo 16-bis

(Riapertura dei termini per gli istituti agevolativi relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione)

Le disposizioni in commento riaprono i termini per accedere alla c.d. rottamazione delle cartelle, fatti salvi i debiti già ricompresi in dichiarazioni di adesione presentate entro il 30 aprile 2019. Nello specifico, con il comma 1, la nuova possibilità di accesso alla definizione agevolata si potrà perfezionare mediante la presentazione di una apposita dichiarazione entro il 31 luglio 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione deve pubblicare sul proprio sito *internet* entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame. Si fa quindi rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 3 del D.L. n. 119 del 2019, fatta eccezione per i commi 21, 22, 24 e 24-bis, che disciplinano il trattamento dei soggetti che hanno aderito alle precedenti definizioni agevolate che non trovano applicazione.

Si introducono alcune deroghe alla disciplina del citato D.L. n. 119 del 2018, rispettivamente disciplinate dalle lettere da a) a e) del comma 1, e precisamente:

- in caso di esercizio della facoltà di accedere alla rottamazione, la dichiarazione resa può essere integrata entro la stessa data del 31 luglio 2019;
- il pagamento delle somme dovute¹⁶⁷ è effettuato in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di diciassette rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi (2 per cento annuo) sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019;
- l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 31 ottobre 2019;
- alla data del 30 novembre 2019, le dilazioni sospese per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione sono automaticamente revocate e non possano essere accordate nuove

¹⁶⁷ Si tratta del capitale, degli interessi legali e aggio per l'agente della riscossione, con l'esclusione di sanzioni e interessi di mora.

dilazioni, ai sensi della disciplina generale sulla rateizzazione dei debiti tributari (articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973);

- i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine (ai sensi dell'articolo 3, comma 23 del decreto-legge n. 119 del 2018, rate dovute per precedente definizione agevolata 2017), possono essere definite in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 (in luogo del 31 luglio 2019, come previsto dall'articolo 3, comma 23), ovvero nel numero massimo di nove rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. In caso di pagamento rateale, gli interessi sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019.

Il comma 2, facendo salve le richieste presentate entro il 30 aprile 2019, riapre al 31 luglio 2019 i termini per rendere l'apposita dichiarazione di saldo e stralcio dei debiti delle persone fisiche in difficoltà economica. La dichiarazione di adesione deve essere resa con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione è tenuto a pubblicare, sul proprio sito *internet*, nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

Si applica la disciplina di cui ai commi da 184 a 198 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 nonché il comma 1, lettere *a)* e *d)*, dell'articolo in esame.

Il comma 3 dispone che le disposizioni in commento si applicano anche alle dichiarazioni tardive, presentate successivamente al 30 aprile 2019 e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame; non si applicano ai carichi affidati agli agenti della riscossione a titolo di risorse proprie tradizionali UE, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 119 del 2018, ovvero quelli concernenti i dazi doganali, i contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero (risorse proprie tradizionali UE) nonché l'IVA sulle importazioni.

La RT rappresenta che la disposizione permette ai debitori di aderire agli istituti agevolativi disciplinati dall'art. 3 del DL n. 119 del 2018 (c.d. "rottamazione-*ter*") e dall'art. 1, commi 184 ss., della legge n. 145 del 2018 (c.d. "saldo e stralcio), — relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 2000-2017 — entro la data del 31 luglio 2019. Ciò non incide, tuttavia, sull'acquisizione al Bilancio dello Stato, nei termini previsti dalle disposizioni attualmente vigenti, delle somme dovute da coloro che hanno già presentato, entro il 30 aprile 2019, le prescritte dichiarazioni di adesione, né è destinato ad incidervi per effetto delle nuove dichiarazioni che saranno presentate, entro il 31 luglio 2019, in conformità all'emendamento. Ciò, in quanto l'ammontare delle rate, secondo la nuova ripartizione prefigurata con esclusivo riguardo ai soggetti che si avvarranno della riapertura dei termini di adesione alla rottamazione-*ter*, non comporta variazioni nella distribuzione del gettito complessivamente atteso per ciascuno degli anni compresi nel quinquennio 2019-2023.

Al riguardo, considerato che non sono stati contabilizzati effetti nei saldi di finanza pubblica in termini di maggiori recuperi di gettito, non si hanno osservazioni per quanto di competenza.

Articolo 16-ter

(Norma di interpretazione autentica in materia di IMU sulle società agricole)

L'articolo introdotto dall'altro ramo del parlamento a seguito dell'approvazione di un emendamento d'iniziativa parlamentare reca una norma di interpretazione autentica, pertanto retroattiva, in materia di agevolazioni tributarie riconosciute ai fini dell'imposta municipale propria (IMU)¹⁶⁸. In particolare si chiarisce che anche in favore delle società agricole¹⁶⁹ sono applicabili le agevolazioni fiscali a titolo di IMU riconosciute agli imprenditori agricoli a titolo principale (IAP) ed ai coltivatori diretti.

La RT rappresenta che la disposizione recepisce l'attuale indirizzo interpretativo e conseguentemente non vi ascrive effetti finanziari.

Al riguardo, la norma in commento - che ricomprende le società agricole qualificate IAP tra le beneficiarie delle vigenti esenzioni a titolo di IMU sui terreni agricoli e sulle aree fabbricabili, in quanto destinate all'esercizio di attività agricole ai sensi dell'articolo 2135 del C.C, possedute da IAP e coltivatori diretti - in assenza di elementi informativi in merito, appare suscettibile di determinare minori incassi a titolo di IMU per il futuro ed esborsi per rimborsi da effettuare in favore delle società agricole che hanno versato l'IMU in relazione ai periodi d'imposta precedenti all'entrata in vigore della novella in argomento (per effetto dell'efficacia retroattiva della disposizione), con conseguenze sul bilancio degli enti locali in prima battuta e sull'erario per le necessarie compensazioni.

Si possono inoltre ipotizzare, in relazione ai piani di rimborso da predisporre dell'IMU pagata dai contribuenti, l'insorgere di oneri anche di natura gestionale ed amministrativa per l'espletamento delle attività di controllo e di rimborso delle somme che saranno richieste dai beneficiari della disposizione in parola.

Pur tenendo conto di quanto si legge nella RT aggiornata appare necessaria, con il supporto di maggiori elementi informativi, una conferma dell'affermato indirizzo interpretativo dal quale dovrebbe conseguire nell'esperienza applicativa l'assenza di versamenti IMU effettuati da parte delle società agricole qualificate IAP e quindi l'assenza della necessità di procedere a rimborsi in relazione alla affermata prassi applicativa.

¹⁶⁸ Di cui al comma 2, dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011.

¹⁶⁹ Di cui all'articolo 1, comma 3 del D. Lgs. n. 99 del 2004. Per esso le società di persone, società cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: - nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari; - nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Articolo 16-quater

(Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010)

La disposizioni in commento, intervenendo sul comma 1 dell'art. 4 del D.L. n. 119 del 2018, recante norme in materia di stralcio dei debiti fino a mille euro, precisa che gli enti creditori sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione¹⁷⁰ adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione.

La RT aggiornata rappresenta che la disposizione non comporta oneri in quanto finalizzata a disciplinare i tempi di adeguamento, da parte degli enti creditori, delle scritture contabili riferite ai debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 oggetto di stralcio.

Al riguardo, con riferimento all'adeguamento delle scritture contabili, trattandosi di disposizione applicativa di quanto già previsto dal decreto-legge n. 119 del 2018, per cui la cui RT aveva stimato un impatto negativo complessivo di 524 milioni di euro, non ci sono osservazioni. Quanto all'obbligo di vincolare allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione, si ricorda che alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 4 del decreto-legge citato aveva provveduto il successivo articolo 26, per cui andrebbe chiarita la portata dell'aggiunta qui prevista se solo di specificazione di quanto già previsto col precedente decreto o se invece diretta a vincolare ulteriori risorse rispetto a quelle già approntate dal citato articolo 26 del decreto-legge. In tale ultimo caso si tratterebbe di una copertura sul bilancio non ammessa dalle norme di contabilità.

Articolo 16-quinquies

(Disposizioni in materia previdenziale)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 1 della legge n. 145 del 2018:

la lettera *a*), inserendo il comma 185-*bis*, interviene sulla disciplina della definizione agevolata dei carichi fiscali e contributivi per i contribuenti in difficoltà economica contenuta, appunto, nella legge di bilancio 2019. In particolare, la norma subordina l'applicazione della definizione agevolata ai carichi contributivi omessi dagli iscritti alle casse previdenziali professionali a una previa delibera delle casse medesime, soggetta ad approvazione ministeriale, da pubblicare sui siti internet istituzionali entro il 16 settembre 2019 e comunicare, entro la stessa data, all'Agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

La lettera *b*) modifica di conseguenza il comma 192 dell'ultima legge di bilancio (che individua gli adempimenti a carico dell'Agente della riscossione nei confronti dei debitori che hanno presentato la richiesta di definizione agevolata), introducendo, tra gli elementi da comunicare al debitore, anche la presenza di delibera favorevole delle casse previdenziali, prevista dal nuovo comma 185-*bis*.

¹⁷⁰ Si ricorda che l'agente della riscossione - ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali - trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'*allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015*.

Il comma 2 impone all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), nell'esercizio dell'autonomia di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, con provvedimenti soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria che intervengano in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in subordine, sull'incremento delle entrate contributive, finalizzate ad assicurare la sostenibilità economico-finanziaria nel medio e lungo periodo. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo del presente comma. Qualora il bilancio tecnico non evidenzi la sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, al fine di ottemperare alla necessità di tutelare la posizione previdenziale dei lavoratori del mondo dell'informazione e di riequilibrare la sostenibilità economico-finanziaria della gestione previdenziale dell'INPGI nel medio e lungo periodo, il Governo adotta uno o più regolamenti diretti a disciplinare, senza nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica, le modalità di ampliamento della platea contributiva dell'INPGI. Per tali finalità e per evitare effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare, a seguito dell'eventuale passaggio di soggetti assicurati dall'INPS all'INPGI, ferma restando comunque la necessità di invarianza del gettito contributivo e degli oneri per prestazioni per il comparto delle PP.AA. allo scopo di garantire la neutralità in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, sono accantonati e resi indisponibili nel bilancio dello Stato i seguenti importi: 159 milioni di euro per l'anno 2023, 163 milioni di euro per l'anno 2024, 167 milioni di euro per l'anno 2025, 171 milioni di euro per l'anno 2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027, 179 milioni di euro per l'anno 2028, 183 milioni di euro per l'anno 2029, 187 milioni di euro per l'anno 2030 e 191 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. All'onere di cui al quarto periodo del presente comma si provvede a valere sui minori oneri in termini di saldo netto da finanziare derivanti dal presente decreto.

Per l'INPGI è sospesa fino al 31 ottobre 2019 l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, che prevedono, in caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico, la nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione.

La RT afferma che il comma 1 consente alle casse dei professionisti di essere escluse dalla definizione agevolata dei carichi pendenti prevista dal citato comma 185 tramite l'adozione di apposite delibere. Tale esclusione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto per le casse che non adotteranno le delibere di esclusione nulla varia rispetto alla legislazione vigente, mentre le casse che adotteranno le delibere di esclusione dalla definizione agevolata dei carichi pendenti potranno ottenere l'integrale pagamento dei debiti degli iscritti.

In relazione al comma 2, la RT, dopo averlo illustrato, afferma che esso è diretto a garantire il sostanziale riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell'INPGI secondo una scansione logico - temporale idonea a garantire l'attuazione delle misure

previste in rapporto alle tempistiche tecniche necessarie alla effettiva realizzazione delle diverse fasi.

La quantificazione degli oneri è stata stimata dall'INPS sulla possibile platea di iscritti che potrebbero essere trasferiti all'INPGI; sono state considerate quelle figure professionali presenti come lavoratori dipendenti, sia nel settore pubblico che privato, che possono essere assimilate ai Comunicatori professionali il cui esercizio è disciplinato dalla legge n. 4 del 2013. Il passaggio, considerata la tempistica di adozione dei regolamenti, comporterà il passaggio degli iscritti presumibilmente a partire dall'anno 2023.

Al riguardo, sul comma 1, si rileva che la norma subordina la misura agevolativa prevista dai commi 184-198 della legge di bilancio 2019 all'approvazione di apposite delibere da parte delle casse previdenziali professionali. Considerato che la RT inerente le disposizioni citate della legge di bilancio stimava un impatto netto negativo da esse derivante per complessivi 42 milioni di euro¹⁷¹, si può presumere che gli effetti finanziari negativi inizialmente stimati potranno essere attenuati ove le casse professionali decidano di non approvare le relative delibere.

Sul comma 2, si ricorda che l'INPGI è ricompreso nel novero delle PP.AA. ai fini del conto consolidato delle stesse. Posto che la norma prevede come prime misure per fare fronte allo squilibrio finanziario dell'istituto¹⁷² il contenimento della spesa e in subordine l'incremento delle entrate contributive, andrebbero innanzitutto forniti maggiori elementi sulla realizzabilità di tali misure¹⁷³, alla luce delle criticità emerse in ordine alla sostenibilità economico-finanziaria della sua gestione, sostitutiva dell'A.G.O..

Poi in relazione all'eventuale adozione da parte del Governo di regolamenti diretti ad ampliare la platea contributiva dell'INPGI¹⁷⁴, si segnala, a titolo informativo, che la necessità dell'accantonamento delle risorse indicate ai fini della neutralizzazione degli effetti in termini di saldo netto da finanziare dell'eventuale passaggio di iscritti dall'INPS all'INPGI scaturisce dal meccanismo per cui sono posti a carico del bilancio dello Stato eventuali squilibri finanziari dell'INPS, nel caso in esame chiaramente

¹⁷¹ In particolare, per 5 milioni per ciascun anno nel 2019 e 2020 e per 6 milioni nel 2021, per 13 milioni in ciascun anno nel 2022 e 2023.

¹⁷² Dalla documentazione depositata dalla Corte dei Conti per l'audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sugli enti previdenziali e fondi pensioni nella seduta del [28 maggio 2019](#) nel caso dell'INPGI sono stati riscontrati notevoli peggioramenti dei risultati patrimoniali abbinati al saldo negativo tra contribuzioni e prestazioni previdenziali erogate; l'avanzo economico è stato supportato fino al 2016 da plusvalenze derivanti dagli apporti ai fondi immobiliari o dalle vendite di immobili le quali, tuttavia, sono destinate ad esaurirsi. Nel caso della gestione dell'INPGI 1 (gestione sostitutiva AGO), infatti, il bilancio tecnico attuariale reca una previsione di esaurimento del patrimonio già dal 2028.

¹⁷³ Dalla documentazione depositata dall'INPGI per l'audizione presso la Commissione parlamentare di vigilanza sugli enti previdenziali e fondi pensioni nella seduta del [18 giugno 2019](#), emerge (Cfr. p.20) come siano già state intraprese misure di contenimento della spesa, passata da 25,8 milioni di euro del 2016 a 23,7 milioni di euro del 2018 (-2,1 milioni corrispondenti a -8,13%).

¹⁷⁴ Tale soluzione sembra quella essere maggiormente auspicata dall'Istituto stesso, piuttosto che la riduzione delle spese o l'aumento dell'entrate contributive. Cfr. doc.cit. p. 25-27

correlati alla perdita di gettito contributivo. Nell'ipotesi di un gettito contributivo medio di circa 8.000 euro annui per i soggetti potenzialmente trasferibili alla gestione INPGI, si tratterebbe di una platea valutabile in circa 20.000 lavoratori.

Anche se la RT afferma apoditticamente che il passaggio degli iscritti si verificherà a partire dal 2023, tuttavia, posto che i regolamenti citati sarebbero adottati solo dopo la trasmissione del bilancio tecnico attuariale che deve avvenire entro dicembre 2020, si osserva che i primi effetti negativi per l'INPS e quindi per lo Stato potrebbero determinarsi già dal 2022 mentre la copertura è prevista, appunto, solo dal 2023. Infatti, il regolamento di trasferimento della platea contributiva sarebbe adottato nel 2021 e pur ipotizzando un'efficacia differita a partire dal 1° gennaio successivo, il 2022 dovrebbe essere incluso.

Si osserva però che la formulazione della clausola di copertura non appare conforme alle modalità che la legge di contabilità prevede in via esclusiva. Infatti, sebbene l'onere sia compensato dai minori oneri derivanti dal presente decreto con una modalità conforme alla legge di contabilità, si prevede pure l'accantonamento e l'indisponibilità sul bilancio dello Stato delle corrispondenti somme, peraltro in modo indistinto, senza indicazioni dei programmi che ne sarebbero oggetto. Si ricorda che non è ammessa la copertura di nuovi oneri a valere sugli stanziamenti di bilancio.

Per gli ulteriori profili di copertura sul saldo netto da finanziare, sembrerebbe che le risorse alle quali si fa riferimento siano rappresentate da quelle utilizzate a copertura delle norme relative all'INAIL, giacché i correlati oneri non hanno in realtà impatto sul SNF (trattandosi di minori entrate di competenza dell'INAIL, non compensate da analoghi trasferimenti dal bilancio dello Stato), mentre le coperture hanno riflessi su tutti i saldi. Tale ricostruzione andrebbe comunque confermata.

CAPO II

MISURE PER IL RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI PRIVATI

Articolo 17

(Garanzia sviluppo media impresa)

Il comma 1 istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti di importo massimo garantito di 5 milioni di euro e di durata fra 10 e 30 anni, erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari e finalizzati per almeno il 60 per cento a investimenti in beni materiali. A tal fine, la dotazione del fondo è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto ministeriale saranno disciplinate le tipologie di operazioni ammissibili, le condizioni, i criteri e le modalità di accesso alla garanzia della sezione speciale.

Il comma 2, in relazione alle garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti, eleva da 2,5 a 3,5 milioni di euro l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa.

Il comma 2-bis, aggiunto in prima lettura, inserisce un periodo nell'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013 ed eleva così da 2,5 a 5 milioni di euro l'importo massimo garantibile,

per ciascun soggetto beneficiario finale, relativamente alle operazioni finanziarie di emissione di *minibond*, sempre a valere sulle disponibilità del citato Fondo. Inoltre viene abrogata la disposizione (comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 giugno 2014) che prevede la decadenza della garanzia del Fondo in caso di cessione degli stessi *minibond*.

Il comma 3 stabilisce che le risorse del citato Fondo di garanzia non utilizzate a valere sulla sezione speciale di cui al decreto del Ministro delle attività produttive e Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004, sulle risorse assegnate al Fondo con la delibera C1PE del 21 Aprile 1999 n. 47, sulla riserva di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 gennaio 2014, sono utilizzate per le finalità generali del predetto Fondo.

Il comma 4 provvede agli oneri derivanti dal comma 1 ai sensi dell'articolo 50.

La RT, oltre ad illustrare le disposizioni, ribadisce che la garanzia è prevista a titolo oneroso pur mantenendo natura agevolativa (anche per compensare gli stretti limiti del *de minimis*, che è l'unico regime di fatto applicabile alle *small mid cap*), sicché le risorse pubbliche e le commissioni saranno utilizzate per accantonamenti, che saranno pari all'intera perdita attesa garantita nel caso dei portafogli (annullando quindi ogni rischio per la garanzia dello Stato) e pari ad una percentuale adeguata dell'importo garantito correlata alla perdita attesa dell'operazione e alla "granularità" dei finanziamenti della sezione nel caso del *loan to loan* (perdite non coperte dagli accantonamenti sarebbero in ogni caso coperte dalla dotazione generale del Fondo e, ove questo fosse incapiente, dalla garanzia dello Stato).

La RT, in relazione all'innalzamento a 3,5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per singola impresa nell'ambito della operatività per portafogli del Fondo centrale di garanzia PMI, afferma che, dal momento che l'operatività per portafogli è circoscritta ad uno specifico *plafond* e che non varia la quota massima della *tranche junior* garantita dal Fondo (rischio "cappato"), la previsione non peggiora il rischio massimo garantito dallo Stato e quindi non necessita di specifica copertura.

In rapporto all'innalzamento dell'importo massimo garantibile dal fondo di garanzia PMI sulle operazioni di *minibond* emessi da PMI, la RT, dopo averne evidenziato la finalità, fa presente che per rendere pienamente operativa la previsione normativa sarà necessario l'aggiornamento e la notifica alla Commissione Europea del metodo di calcolo dell'ESL della garanzia del Fondo, poiché, per il metodo vigente, è previsto il limite di importo massimo garantibile del Fondo pari a 2,5 milioni di euro. La RT assicura che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto le garanzie su tali operazioni saranno rilasciate a valere sulle attuali disponibilità del Fondo di garanzia.

Il comma 3 prevede l'utilizzo di risorse di sezioni speciali e riserve inutilizzate del Fondo centrale PMI, stimate in 21 milioni di euro, a favore dell'operatività generale del Fondo, che registra andamenti crescenti e che, con la recente entrata in vigore della riforma (incentrata su un modello di *rating* proprietario), potrebbe registrare un aumento della rischiosità complessiva delle operazioni in portafoglio.

Il prospetto riepilogativo dei saldi ascrive all'articolo in esame effetti pari a 150 milioni per il 2019 in termini di SNF ed indebitamento.

Al riguardo, atteso che si tratta di garanzie di carattere standardizzato, risulta corretta l'imputazione di effetti sia sul saldo netto da finanziare che sull'indebitamento netto. Non appare tuttavia ispirata a criteri di rigorosa prudenzialità, anche se conforme ad una prassi ormai invalsa, la mancata contabilizzazione di effetti sul fabbisogno di cassa, neanche per quota parte dello stanziamento.

Si sottolinea poi che la previsione di cui al comma 3, nel destinare ad altre finalità risorse altrimenti non utilizzate, appare suscettibile di determinare effetti sui saldi, anche se andrebbero previamente verificati i meccanismi di costruzione dei tendenziali di spesa per tali risorse, che potrebbero comunque scontare flussi tali da non essere alterati dalla disposizione in esame.

Articolo 18

(Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI)

Il comma 1 sopprime la disposizione che permette al Fondo di garanzia per le PMI di limitare il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali di garanzia fidi e dei consorzi di garanzia collettiva fidi nelle regioni in cui gli stessi strumenti siano operativi.

Il comma 2 stabilisce che, in fase transitoria, nelle regioni ove fosse disposta la predetta limitazione, essa rimane in vigore fino al 31 dicembre 2020 ovvero fino al minor termine previsto dalla delibera che aveva disposto la limitazione.

Il comma 3 consente, al fine di sostenere lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese, la concessione della garanzia del citato Fondo di garanzia, a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore dei soggetti che finanziano, per il tramite di piattaforme di *social lending* e di *crowdfunding*, progetti di investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo.

Il comma 4 definisce, ai fini di cui al comma 3, il *social lending* e il *crowdfunding*.

Il comma 5 stabilisce che la garanzia di cui al comma 3 è richiesta, per conto e nell'interesse dei soggetti finanziatori di cui al medesimo comma 3, dai gestori di piattaforme di *social lending* o di *crowdfunding* preventivamente accreditati, a seguito di apposita valutazione effettuata dal Consiglio di gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge n. 147 del 2013.

Il comma 6 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità e delle condizioni di accesso al Fondo per i finanziamenti di cui ai commi 3 e 5, della misura massima della garanzia concedibile, che deve comunque assicurare un significativo coinvolgimento del soggetto finanziatore nel rischio dell'operazione, delle modalità di retrocessione ai soggetti finanziatori delle somme derivanti dalle eventuali escussione e liquidazione della garanzia, nonché dei criteri per l'accreditamento dei gestori e delle piattaforme di cui al comma 5, tra i quali rientrano la trasparenza della modalità di determinazione del prezzo dei finanziamenti, l'affidabilità del modello di valutazione della rischiosità dei prenditori, il rispetto delle norme che regolano le attività riservate dalla legge a particolari categorie di soggetti, ivi inclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico sulla base di quanto previsto dalla normativa tecnica della Banca d'Italia.

La RT ribadisce che il comma 1 abroga la disposizione che limita l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva, con un periodo di transitoria ultrattività del

precedente regime ai sensi del comma 2. Afferma quindi che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, in quanto l'eventuale incremento dell'operatività del Fondo che potrebbe determinarsi per effetto della norma nei territori che attualmente hanno aderito alla limitazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *r*) del decreto legislativo n. 112 del 1998, oltre ad essere caratterizzata da gradualità anche per effetto della disposizione di natura transitoria di cui al comma 2, avverrà nell'ambito della medesima dotazione finanziaria del Fondo.

Anche l'estensione della concessione di garanzie alle operazioni di *social lending* o *crowdfunding* non produrrà effetti sul bilancio dello Stato degni di particolare nota ed è coperta con le attuali disponibilità finanziarie del Fondo, proprio in relazione ai modesti effetti finanziari associati all'estensione della garanzia alle predette piattaforme. Infatti, la dimensione del mercato italiano del *social lending* è estremamente contenuta. Nel 2015 (ultimo dato ufficiale disponibile), sono stati erogati finanziamenti complessivi per circa 26 milioni di euro, gran parte dei quali hanno interessato famiglie e, in minor misura, piccole e medie imprese. Anche immaginando una significativa crescita del mercato stimolata dall'intervento in esame, i numeri dell'attività (con esclusivo riferimento ai finanziamenti erogati a PMI) rimarrebbero, comunque, limitati e tali da poter essere assorbiti - in considerazione del basso fabbisogno di risorse notoriamente associato allo strumento di garanzia per effetto del cd. "moltiplicatore" - dalla ordinaria dotazione finanziaria del Fondo di garanzia.

Al riguardo, atteso che le norme in esame estendono l'operatività del Fondo di garanzia per le PMI attraverso la rimozione di alcuni limiti esistenti e l'ammissione al beneficio di nuovi strumenti di finanziamento (*social lending* e *crowdfunding*), la mancata attribuzione all'articolo di riflessi sulla finanza pubblica, pur tenendo conto che il Fondo continua ad operare nell'ambito della propria dotazione finanziaria, è stata oggetto di ulteriori approfondimenti nel corso dell'esame in prima lettura, in considerazione sia del fatto che la stessa RT sembra in realtà ipotizzare la sussistenza di tali effetti, sia pur non "degni di particolare nota", che della possibilità che i nuovi strumenti di finanziamento innalzino le possibilità di escussione della garanzia statale. Sul punto, infatti, il Governo ha fatto presente che, anche ipotizzando in via prudenziale che l'intero ammontare dei finanziamenti relativi ai nuovi strumenti acceda alla garanzia del Fondo, la dimensione dell'accantonamento rispetto alle attuali disponibilità finanziarie del Fondo risulterebbe di importo molto limitato, di poco superiore ai 2 milioni di euro, e pertanto può essere assorbito dalle attuali disponibilità del Fondo senza particolari contraccolpi.

Articolo 18-bis

(Utilizzo del Fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394)

Il comma 1, sostituendo il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 112 del 2008, dispone che le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati anche diversi da quelli dell'Unione europea (finora tale previsione riguardava soltanto i mercati diversi da quelli dell'Unione europea) possono fruire di agevolazioni finanziarie nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (*de minimis*) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato (finora il riferimento era più ristretto, essendo limitato ai limiti e alle condizioni previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea, relativo agli aiuti di importanza minore (*de minimis*)).

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita ad estendere anche ai Paesi dell'Unione europea l'operatività del Fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici, a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese aventi sede legale in Italia.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 18-ter

(Piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede l'istituzione – presso il Ministero dello sviluppo economico – di una Piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov» per il sostegno della politica industriale e della competitività del Paese.

Alla Piattaforma sono preventivamente comunicate dalle Amministrazioni Pubbliche centrali e locali di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, le misure di sostegno destinate al tessuto produttivo di cui è obbligatoria la pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 33/2013, secondo modalità e tempistiche stabilite dal decreto ministeriale attuativo della misura. Il rispetto delle modalità e tempistiche per la preventiva comunicazione da parte delle PA alla piattaforma delle misure di sostegno costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che ne dispongono la concessione.

Alle spese per lo sviluppo della Piattaforma si provvede attraverso l'impiego di quota parte delle risorse, fino ad un ammontare massimo di 2 milioni di euro, a valere sui Fondi del Programma Operativo Nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020.

Viene istituita una struttura di cooperazione interorganica composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni e province autonome designato dalla Conferenza delle regioni e province autonome e di tutte le altre amministrazioni centrali e locali interessate, finalizzata a garantire il monitoraggio periodico delle informazioni che confluiscono nella piattaforma telematica. La struttura è istituita senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La struttura definisce proposte per l'ottimizzazione della piattaforma digitale, predispone le regole tecniche per l'accesso e le modalità per la condivisione dei dati nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale e nel rispetto delle regole di sicurezza e trattamento dei dati di cui al Reg. UE n. 679/2016, e del D.Lgs. n.101/2018.

Infine, si demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, l'attuazione della misura in esame.

La RT afferma che la norma pone la copertura delle spese di sviluppo della piattaforma, fino ad un ammontare massimo di euro 2 milioni, per il complessivo allestimento, a valere sui fondi del Programma Operativo Nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020 e eventuale spese di sviluppo e di manutenzione a valere sugli attuali fondi ordinari di Bilancio senza maggiori oneri per l'erario pubblico. Si tratta di una dotazione attribuita per le spese specificamente dirette alla realizzazione della piattaforma il cui completamento è previsto entro il biennio considerato (2019-2020).

Le risorse del "Programma Operativo Nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020", una volta completate le procedure di attuazione del suddetto Programma da attivare con riferimento alla piattaforma in argomento, saranno messe a disposizione del Ministero dello sviluppo economico con le modalità di cui agli artt. 7 e 10 del DPR 568/1988 mediante prelevamento delle stesse dall'apposito conto di tesoreria, per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa del medesimo Ministero

Non sono previsti oneri di funzionamento del sistema (ad esempio, spese di personale), in quanto al funzionamento si provvederà, come espressamente indicato dalla norma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 prevede una struttura di cooperazione interorganica deputata al monitoraggio periodico delle informazioni che confluiscono nella piattaforma. La norma assicura l'assenza di oneri per la costituzione della predetta struttura, stabilendo espressamente che la relativa istituzione avviene "senza oneri sul bilancio dello Stato" e che per la partecipazione alla struttura non sono dovuti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Al riguardo, al fine di verificare la quantificazione dell'onere recato dalla norma, appare opportuno che siano fornite maggiori informazioni di dettaglio circa le spese occorrenti per l'istituzione della piattaforma. In particolare, andrebbero evidenziati sia gli oneri a carico delle Amministrazioni centrali sia quelli a carico delle amministrazioni locali, e quelli a carico degli enti obbligati ad effettuare le comunicazioni. Ancora, atteso che la norma non dispone in merito, appare opportuno che sia specificata la misura in cui l'onere e la copertura sono ripartiti temporalmente, valutando la possibilità di inserire una appropriata previsione nel testo normativo.

Inoltre, andrebbe assicurata la disponibilità delle risorse, libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante, sui Fondi del Programma Operativo Nazionale Governance, assicurando al contempo che nessun pregiudizio possa essere recato alle finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle risorse dei Fondi in esame.

Infine, con riferimento all'istituzione di una struttura di cooperazione interorganica, alla luce di quanto affermato dalla RT, al fine di escludere oneri aggiuntivi, andrebbe

confermata l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato non solo relativamente alla istituzione della struttura ma anche per quanto riguarda il suo funzionamento, valutando l'inserimento in norma di quanto affermato in RT ovvero che nessun gettone di presenza, compenso, rimborso spese o altro emolumento a qualsiasi titolo sarà corrisposto ai suoi componenti.

Articolo 18-quater **(Disposizioni in materia di fondi per l'internazionalizzazione)**

L'articolo 18-*quater*, introdotto dalla Camera dei deputati, estende l'ambito di operatività del Fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge n. 296 del 2006, a tutti gli Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, e ne ridefinisce altresì gli interventi: questi possono consistere, oltre che nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere, anche nella sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, incluso il finanziamento di soci. Le modalità e le condizioni di intervento del Fondo sono rimesse ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Inoltre, si modificano le modalità di intervento da parte di SIMEST nel capitale sociale di imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica. Nel dettaglio, viene elevata dal 40 al 49 per cento la percentuale massima del capitale o fondo sociale delle società o imprese che può essere acquisita attraverso l'intervento del Fondo. Viene, altresì, soppresso il limite di un miliardo di lire (516.456 euro) previsto per ciascun intervento.

Infine, l'articolo contiene una norma esplicitamente finalizzata a contrastare il fenomeno della delocalizzazione, disponendo che le imprese che investono all'estero decadono dai benefici e dalle agevolazioni concesse con obbligo di rimborso anticipato dell'investimento, nei casi in cui:

- violino l'obbligo di mantenere sul territorio nazionale le attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive, di cui all'articolo 1, comma 12, del D.L. n. 35/2005.
- e comunque, nel caso in cui le operazioni di venture capital a valere sul Fondo unico, siano causa diretta di una riduzione dei livelli occupazionali sul territorio nazionale.

Con decreto di natura regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, nei casi di decadenza di cui sopra, sono stabilite le modalità e i termini del rimborso anticipato dell'investimento e le sanzioni applicabili.

La RT con riferimento ai primi 3 commi fa presente che il Fondo opera già in Paesi particolarmente attrattivi (Cina, India, Russia, Paesi dell'America meridionale) e l'ampliamento previsto mira a includere quelli esclusi. Tale estensione non comporta un aumento di rischiosità per il Fondo stesso considerato che la partecipazione del Fondo è necessariamente aggiuntiva a quella di SIMEST, che valuta e assume il medesimo rischio, e che la cessione della partecipazioni avviene a valori correnti di mercato. Per la RT dunque la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

L'incremento dell'operatività del Fondo avverrà nell'ambito della medesima dotazione finanziaria del Fondo che, avendo carattere di rotatività, si rialimenta con i rientri al fondo stesso per la cessione delle partecipazioni giunte al termine del periodo di intervento.

Con riferimento al comma 4, la RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, limitandosi ad innalzare il massimale di partecipazione da parte di SIMEST nel capitale delle società beneficiarie dell'intervento.

Per la RT il comma 5 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anzi può comportare possibili recuperi, allo stato non quantificabili, di contributi erogati.

Al riguardo, pur se la norma non incide sulla dotazione del Fondo rotativo si osserva che l'estensione del suo ambito di operatività, la ridefinizione degli interventi a cui sono destinate le risorse e la soppressione del limite finanziario per ciascun intervento, potrebbe determinare una maggiore esigenza di dotazione del Fondo in esame e, di conseguenza, un suo rifinanziamento.

Articolo 19

(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa)

Il comma 1 assegna 100 milioni di euro nell'anno 2019 al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013.

Il comma 2 prevede che per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del predetto Fondo venga accantonato a copertura del rischio un importo non inferiore all'8 per cento dell'importo garantito.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 ai sensi dell'articolo 50.

La RT illustra il contenuto delle disposizioni ed evidenzia che, con il testo in esame, si riduce la misura degli accantonamenti fino ad ora disposti riducendone la misura dal 10 all'8 per cento dell'importo garantito. La riduzione è disposta considerato che la misura del 10 per cento appare troppo elevata per mutui coperti da garanzia ipotecaria, tenuto anche conto della scarsissima attivazione della garanzia del Fondo.

Il prospetto riepilogativo dei saldi ascrive all'articolo in esame effetti pari a 100 milioni per il 2019 solo in termini di SNF ed indebitamento.

Al riguardo, come già rilevato all'articolo 17, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla mancata contabilizzazione di effetti sul fabbisogno di cassa dell'incremento del Fondo.

Articolo 19-bis

(Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato)

Il comma 1 interpreta il quarto periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 431 del 1998 nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi prevista, il contratto di locazione a canone agevolato è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.

La RT esclude che la disposizione comporti oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce del suo tenore ordinamentale.

Articolo 19-ter
(Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti)

Il comma 1, modificando i commi da 199 a 202 della legge n. 208 del 2015, vi apporta le seguenti novità:

con la lettera *a*) prevede che il Fondo ivi istituito sia finalizzato al credito delle vittime di mancati pagamenti e non solo a quello in favore delle aziende vittime di mancati pagamenti, di fatto estendendo l'applicazione della disposizione in favore dei liberi professionisti, anche alla luce del periodo successivo, che ne esclude l'applicabilità in favore dei cittadini in generale. Inoltre dispone che tale sostegno sia rivolto alle piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di loro debitori nell'ambito dell'attività d'impresa (mentre finora attribuisce rilievo solo all'inadempimento di altre aziende debentrici).

La lettera *b*) puntualizza la definizione di piccola e media impresa ammissibile al beneficio, estende esplicitamente l'ambito soggettivo di applicazione ai professionisti, conferma la necessità che tali soggetti risultino parti offese in un procedimento penale, pendente alla data di presentazione delle domande di accesso al Fondo, a carico di debitori imputati di una serie di delitti, che viene ulteriormente ampliata. Inoltre consente di accedere al Fondo alle piccole e medie imprese di cui al precedente periodo e ai professionisti ammessi o iscritti al passivo di una procedura concorsuale per la quale il curatore e il commissario o liquidatore giudiziale si sono costituiti parte civile nel processo penale per i reati di cui al presente comma, ovvero il cui credito è riconosciuto da una sentenza definitiva di condanna per i reati medesimi.

La lettera *c*) dispone che il provvedimento di concessione ed erogazione del finanziamento agevolato è adottato anche in pendenza della verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico della correttezza e della conformità delle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno formulato richiesta di accesso al Fondo in esame. Il provvedimento di erogazione è revocato quando è accertata la carenza dei suoi presupposti secondo le modalità stabilite nel decreto ministeriale richiamato dal comma 201.

La lettera *d*) reca un'ulteriore norma volta a mantenere la coerenza dell'impianto normativo con l'estensione delle tipologie di soggetti debitori imputati.

La RT afferma che la norma proposta non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto restano invariate le risorse complessivamente stanziare, ai sensi del comma 199 (10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018), senza che siano appostate risorse aggiuntive. La RT prosegue ricordando infatti che il Fondo ha una dotazione di 30 milioni di euro complessivi e che le agevolazioni sono concesse mediante procedura valutativa a sportello ed erogate in unica soluzione. Ad oggi risultano pervenute soltanto 43 domande di finanziamento, in relazione al 19% delle quali l'iter istruttorio è rimasto sospeso per circa un anno, in attesa che giungesse il riscontro da parte degli uffici giudiziari interpellati.

La RT ribadisce che le risorse disponibili, appostate sul capitolo 7487/1, sono versate annualmente nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, destinata all'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono rientri. La situazione della spesa al 31 maggio 2019 è la seguente:

- Fondi concessi = 806.319 euro
- Fondi impegnati = 5.008.562 euro
- Fondi disponibili = 24.185.119 euro.

Conseguentemente, i 24 milioni di euro disponibili sono sufficienti all'attuazione della norma proposta.

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti e dei dati forniti, nonché della permanenza del tetto di spesa e del meccanismo di versamento annuale delle somme stanziare nella contabilità speciale n. 1201, si osserva che le norme appaiono chiaramente suscettibili - in quanto sostanzialmente a questo finalizzate - di accrescere le concessioni dei finanziamenti in questione, con conseguenti riflessi sulla contabilità economica rispetto ai tendenziali verosimilmente scontati.

Articolo 20 **(Modifiche alla misura Nuova Sabatini)**

Il comma 1, intervenendo sull'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, consente anche agli altri intermediari finanziari (oltre a quelli autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del T.U. in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, che statutariamente operano nei confronti delle PMI, di concedere i finanziamenti per gli investimenti di cui alla Nuova Sabatini (lett. *0a*).

Con la lettera *a*), poi, si eleva da 2 a 4 milioni di euro il massimale del finanziamento erogabile complessivamente a favore della singola impresa in attuazione della cd. Nuova Sabatini.

Il medesimo comma (lett. *b*)) prevede che l'erogazione del contributo sia effettuata sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento e che, in caso di finanziamento di importo non superiore a 100.000 euro, il contributo sia erogato in un'unica soluzione.

La RT afferma che le norme non determinano nuovi oneri per la finanza pubblica, trattandosi di modifiche strutturali relative al funzionamento della misura, che intervengono a dotazione finanziaria invariata, mirando comunque ad ampliare l'offerta di credito a favore delle imprese, rendendo gli interventi più capillari.

Con particolare riferimento alla modifica che prevede l'erogazione in unica soluzione dei finanziamenti fino a 100.000 euro, la RT precisa che le operazioni in oggetto rappresentano il 10% rispetto al totale delle operazioni e che, pertanto, l'erogazione di tali finanziamenti secondo le nuove modalità, stante la loro ridotta incidenza, può essere coperta con l'attuale disponibilità di cassa, considerati anche i rientri derivanti da revoche e rinunce.

Al riguardo, anche se si prende atto che la nuova modalità di erogazione dei finanziamenti fino a 100.000 euro non creerà tensioni sulle disponibilità relative alla Nuova Sabatini, evidentemente più che sufficienti, si osserva che attraverso tale meccanismo si determinerà inevitabilmente un'accelerazione della tempistica di erogazione delle agevolazioni che non potrà non riflettersi sul fabbisogno di cassa.

Articolo 21 **(Sostegno alla capitalizzazione)**

Il comma 1 riconosce i contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013 (per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature), alle condizioni di cui al presente articolo, anche in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento.

Il comma 2 prevede che le agevolazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 sono concesse nel caso di sostegno a processi di capitalizzazione delle imprese, a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del predetto finanziamento.

Il comma 3 rapporta, per le finalità di cui al presente articolo, i contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla applicabile normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del:

- a) 5 per cento, per le micro e piccole imprese;
- b) 3,575 per cento, per le medie imprese.

Il comma 4 integra, per la concessione del contributo di cui presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 145 del 2018, in misura pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e 10 milioni per l'anno 2024. Al fine di assicurare l'operatività della misura, le predette risorse sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico a inizio di ciascuna delle annualità previste.

Il comma 5 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei requisiti e delle condizioni di accesso al contributo di cui al comma 3, delle caratteristiche del programma di investimento, delle modalità e dei termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima, nonché delle cause e delle modalità di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ivi inclusa la realizzazione del predetto piano di capitalizzazione.

Il comma 6 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 4 ai sensi dell'articolo 50.

La RT si limita a richiamare le disposizioni che integrano l'autorizzazione di spesa finalizzata a garantire il pagamento dei contributi.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 22 **(Tempi di pagamento tra le imprese)**

Il comma 1 inserisce nel decreto legislativo n. 231 del 2002 il seguente articolo 7-ter ("Evidenza nel bilancio sociale"), il quale stabilisce che, a decorrere dall'esercizio 2019, nel bilancio sociale le società danno evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati. I medesimi soggetti danno conto nel bilancio sociale anche delle politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni, nonché delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.

La RT afferma che la disposizione, trovando applicazione per le società private, non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, integrando con un ulteriore contenuto il bilancio delle società, potrà stimolare la concorrenza e

consentire alle imprese che adempiono regolarmente alle proprie obbligazioni di essere maggiormente competitive sul mercato.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 23 **(Cartolarizzazioni)**

L'articolo interviene sulla disciplina delle cartolarizzazioni, sia per i profili civilistici che per quelli fiscali¹⁷⁵.

Per i primi, si stabilisce che nel caso di cessione di crediti deteriorati la banca cedente possa trasferire ad una banca o intermediario finanziario gli impegni o la facoltà di erogazione derivanti dal relativo contratto di apertura di credito o affidamento, separatamente dal conto cui l'apertura di credito è collegata e mantenendo la domiciliazione del conto medesimo. Gli incassi registrati sul conto costituiscono patrimonio separato da quello della banca cedente. Inoltre, nell'ambito dei piani di rientro, la facoltà della società cessionaria di concedere finanziamenti al debitore ceduto (al fine di favorirne il ritorno *in bonis*) è estesa anche agli assuntori di passività del debitore ceduto e ai soggetti con i quali i medesimi debitori hanno rapporti di controllo o di collegamento.

È altresì introdotta la possibilità di costituire anche più di una società veicolo d'appoggio e si dispone che anche i beni, i diritti e le somme oggetto di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato, sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dalla società di cartolarizzazione.

Specifiche disposizioni riguardano infine le cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili registrati.

Per quanto riguarda i profili fiscali, si dispone che le imposte di registro, ipotecaria e catastale siano applicate in misura fissa sugli atti e sulle operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, in favore della società veicolo d'appoggio, inclusi eventuali accolti di debito, e le garanzie di qualunque tipo prestate in favore della società di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito (*cpv.* comma 4-*bis* dell'articolo 7.1 della legge n. 130 del 1999).

Alla società veicolo d'appoggio cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attività si applicano le disposizioni in materia fiscale applicabili alle società che esercitano attività di locazione finanziaria. Inoltre, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa:

- per le cessioni di immobili oggetto di contratti di *leasing* risolti o altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore effettuate alla e dalla medesima società;
- per le trascrizioni nei pubblici registri e volture catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai beni e diritti acquisiti dalla società veicolo d'appoggio (*cpv.* comma 4-*ter* dell'art. 7.1 della legge n. 130 del 1999).

Per gli atti e i provvedimenti che dispongono il successivo trasferimento della proprietà o di diritti reali sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione:

- a soggetti che svolgono attività d'impresa o organismi di investimento collettivo del risparmio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa: ciò a condizione che l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di

¹⁷⁵ Di cui alla legge n. 130 del 1999.

acquisto. Ove non si realizzi tale condizione entro il quinquennio successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora (*cpv.* comma 4-*quater* dell'art. 7.1 della legge n. 130 del 1999);

- a soggetti che non svolgono attività d'impresa nel caso in cui ricorrano le condizioni previste per fruire delle agevolazioni per l'acquisto dell'abitazione principale, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa di 200 euro ciascuna. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte, oltre agli interessi di mora (*cpv.* comma 4-*quinqüies* dell'art. 7.1 della legge n. 130 del 1999).

L'articolo provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni in materia fiscale ai sensi dell'articolo 50.

Durante l'esame parlamentare sono state apportate modifiche per aggiornare i riferimenti normativi al fine di collocarli nell'ambito delle nuove norme del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza¹⁷⁶ e di precisarne la decorrenza dalla data di entrata in vigore del medesimo Codice.

La RT riepiloga i contenuti delle disposizioni che implicano effetti di natura finanziaria, nello specifico i nuovi capoversi 4-*bis*, 4-*quater* e 4-*quinqüies* introdotti dopo il comma 4 della citata legge n. 130 del 1999, con i quali viene previsto che per gli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo di beni e diritti in favore della società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. Inoltre specifica che per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, della proprietà o di diritti reali, sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto; la medesima misura è prevista anche nei casi di acquisto da parte di soggetti che non svolgono attività d'impresa nel caso ricorrano le condizioni previste per fruire delle agevolazioni per l'acquisto dell'abitazione principale.

Per la stima degli effetti finanziari utilizza i dati fonte Banca d'Italia con riferimento allo *stock* di crediti deteriorati NPL¹⁷⁷ che nel 2016 ammontano a circa 201 mld di euro: circa il 48,4% si riferisce a crediti ipotecari, per un valore complessivo pari a 97,2 miliardi di euro. Sulla base anche di informazioni acquisite da operatori del settore, assume che circa il 50% degli immobili sottostanti il credito possa essere immesso sul mercato, stimando così un importo pari a 48,6 miliardi di euro. Isola poi la sola componente residenziale in considerazione del fatto che la misura agevolativa si riflette sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale: dai dati CERVED risulta una percentuale del 20% degli immobili residenziali a garanzia di NPL ipotecari. Inoltre evidenzia che dai dati della Banca d'Italia risulta un valore degli immobili sottostanti alla garanzia degli NPL pari al 45% del valore nominale degli stessi crediti. Pertanto, la stima del valore degli immobili residenziali a

¹⁷⁶ Di cui al DLgs. N. 14 del 2019.

¹⁷⁷ Acronimo di *non performing loans* (NPL).

garanzia di NPL risulta di circa 4,4 miliardi di euro ($48,6 \cdot 20\% \cdot 45\%$). Ricorda poi che l'agevolazione concerne esclusivamente i trasferimenti in favore di società veicolo, che da informazioni acquisite da operatori di mercato risultano pari al 30%. Su tali trasferimenti applica l'aliquota dell'imposta di registro del 9%, stimando un importo complessivo di circa 118 mln di euro a cui sottrae 6 mln di euro di imposta relativi a operazioni che sulla base delle informazioni degli operatori di mercato sono già avvenute¹⁷⁸. Considerando un tempo medio di recupero dei crediti di 5 anni stima la perdita di gettito in circa 22,4 milioni di euro¹⁷⁹ annui dal 2019 al 2023. La perdita così stimata viene aumentata di circa 1/4 per tener conto della misura contenuta negli altri capoversi e, in particolare, di quella che prevede un'analoga agevolazione anche per i successivi trasferimenti a favore di imprese e che dichiarino l'intenzione di trasferire gli immobili entro cinque anni dalla data di acquisto. Afferma quindi che la metodologia utilizzata è prudentiale, anche al fine di tener conto delle variazioni di comportamento degli agenti che possono essere indotte dalla misura, e consistenti in una maggiore propensione ad acquistare immobili da società veicolo con la tassazione agevolata (afferma che attualmente vi è una scarsa propensione alle cessioni: esse ammontano a circa il 6-7%).

Per i beni mobili registrati utilizza i dati esposti nel rapporto Assilea 2016 dai quali risultano sofferenze che si riferiscono a contratti di *leasing* per 16,6 mld di euro, di cui circa 4 mld riferibili a beni strumentali e altri beni mobili registrati (auto e barche). Poiché la quota di mercato del *leasing* risulta del 30%, stima un ammontare delle sofferenze riferite a beni mobili di circa 13,2 mld di euro; assume poi che circa il 50% dei beni mobili sottostanti il credito possa essere immesso sul mercato ed ottiene un importo pari a circa 6,6 mld di euro. Dai dati di fonte Assilea risulta un valore medio di recupero sul costo dei beni di circa il 20% ed una percentuale di trasferimenti a favore delle società veicolo pari al 33%; applicando a tale quota l'imposta di registro del 3% stima un ammontare di imposta pari a circa 13 mln di euro ($6,6 \cdot 0,2 \cdot 0,33 \cdot 0,03$). Ipotizzando un tempo medio di recupero dei crediti di 5 anni, la perdita di gettito risulta quindi di 2,6 milioni di euro annui dal 2019 al 2023.

Per la valutazione degli oneri a regime utilizza l'ammontare dei crediti classificati come "*unlikely to pay*", ossia dei crediti a fronte dei quali i debitori manifestano una difficoltà temporanea ad effettuare i pagamenti. Di questi ultimi, pari a 120 mld di euro, circa il 9% annuo si trasforma in NPL; usando le medesime ipotesi utilizzate per la stima sullo *stock* di NPL stima una perdita di gettito di circa 7 mln di euro¹⁸⁰ che viene ripartita in 5 anni e incrementata di 1/4 per tener conto dei capoversi *4-quater* e *4-quinquies*. Stima, pertanto, oneri a regime pari a:

<i>(milioni di euro)</i>				
2024	2025	2026	2027	dai 2028
-1,7	-3,5	-5,3	-7,0	-8,7

¹⁷⁸ Ottenendo un importo netto pari a 112 mln di euro, cioè: $118 - 6 = 112$ mln di euro.

¹⁷⁹ Cioè: $112 / 5 = 22,4$ mln di euro.

¹⁸⁰ Cioè: $(120 \cdot 0,484 \cdot 0,50 \cdot 0,20 \cdot 0,45 \cdot 0,30 \cdot 0,09)$.

Nel complesso le misure di cui ai capoversi 4-*bis*, 4-*quater* e 4-*quinqües* comportano una perdita di gettito pari a:

	<i>(milioni di euro)</i>									
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	dal 2028
Capoverso 4- <i>bis</i>	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-1,4	-2,8	-4,2	-5,6	-7,0
Capoversi 4- <i>quater</i> e 4- <i>quinqües</i>	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6	-0,3	-0,7	-1,1	-1,4	-1,7
TOTALE	-30,6	-30,6	-30,6	-30,6	-30,6	-1,7	-3,5	-5,3	-7,0	-8,7

Infine sottolinea che con il comma 4-*ter* viene chiarito che anche alla società veicolo d'appoggio l'imposizione in misura fissa, in occasione della cessione di immobili rivenienti da contratti di locazione finanziaria, deve ritenersi applicabile in tutti i casi in cui il contratto sia, o sia stato originariamente, risolto o altrimenti cessato per inadempimento dell'utilizzatore o a seguito di assoggettamento dello stesso a procedura concorsuale. Tale ultimo intervento, pertanto, non comporta effetti finanziari. Analogamente non si ascrivono effetti alle restanti disposizioni dell'articolo, comprese quelle introdotte dalla Camera dei deputati.

Conclude sottolineando che alla copertura degli oneri pari a 30,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 5,3 milioni di euro per l'anno 2026, a 7 milioni di euro per l'anno 2027 e a 8,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2028 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Al riguardo, si rappresenta che, a seguito della richiesta di chiarimenti formulata nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, con nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ufficio del coordinamento legislativo – del 15 maggio 2019, è stato chiarito che: “*gli effetti stimati in sede di relazione tecnica al provvedimento tengono conto anche delle fattispecie interessate dal comma 4-ter*” del presente articolo.

In considerazione dei chiarimenti resi, e avendo riscontrato la correttezza dei calcoli sulla base delle ipotesi e dei dati assunti per la stima, non si hanno osservazioni da formulare per quanto di competenza.

Articolo 24 ***(Sblocca investimenti idrici nel sud)***

La norma modifica l'articolo 21, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, recante il processo di liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) e la costituzione di una società subentrante nell'esercizio delle relative funzioni. In particolare, si dispone che:

- le passività di natura contributiva, previdenziale e assistenziale maturate sino alla data di costituzione della società subentrante siano estinte dall'Ente in liquidazione, che vi provvede con risorse proprie;
- lo statuto dell'ente preveda la possibilità per le ulteriori regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale di partecipare alla società di cui al presente comma, nonché il divieto di cessione a società di cui al titolo V del libro V del

codice civile e ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati delle quote di capitale della medesima società a qualunque titolo;

- a decorrere dalla data del trasferimento delle funzioni, i diritti su beni demaniali già attribuiti all'EIPLI in forza di provvedimenti concessori si intendano attribuiti alla società subentrante;
- al fine di snellire il contenzioso in essere, agevolando il Commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi previsti dall'art. 21, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni siano esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società medesima;
- i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo all'Ente, producano effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione.

Con una modifica, inserita alla Camera dei deputati, è stato previsto che l'affidamento alla società "Acquedotto pugliese S.p.A.", risultante dalla trasformazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 141 del 1999, è prorogato fino al 31 dicembre 2023.

La RT afferma che la modifica normativa proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla luce del fatto che le passività riconducibili ai debiti di natura contributiva, previdenziale ed assistenziale maturate sino alla data della costituzione del nuovo veicolo societario e non ancora estinte alla data della sua costituzione, che, sulla base di quanto comunicato dal Commissario liquidatore, ammontano a circa 250.000 euro, resteranno a carico dell'Ente in liquidazione, che provvederà al loro pagamento attingendo alle proprie disponibilità finanziarie.

Con riferimento alla proroga al 31 dicembre 2023 dell'affidamento del servizio idrico integrato a favore di Acquedotto Pugliese S.p.A., la RT afferma che la disposizione non ha effetti sulla finanza pubblica.

La documentazione presentata dal Governo nel corso dei lavori in Commissione alla Camera dei deputati ha confermato, per quanto attiene ai profili della norma concernenti la non onerosità della disposizione che pone le passività di natura contributiva, previdenziale e assistenziale a carico dell'EIPLI che, sulla base di quanto comunicato dal Commissario liquidatore, le risorse finanziarie disponibili nel conto di Tesoreria dell'Ente sono sufficienti ad estinguere le predette passività.

In relazione, invece, ai diritti su beni demaniali al momento attribuiti all'EIPLI in forza di provvedimenti concessori, per i quali la norma prevede una novazione soggettiva *ex lege* in favore della società in procinto di essere costituita, conservandone lo stesso regime, il Governo ha confermato la loro indispensabilità all'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento alla medesima società.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dei lavori alla Camera dei deputati, con riferimento alle modifiche che interessano l'EIPLI, non vi sono osservazioni da formulare.

Relativamente alla proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023 dell'affidamento del servizio idrico integrato alla società "Acquedotto pugliese S.p.A.,"

appare utile che siano fornite maggiori delucidazioni circa l'assenza di oneri economici derivanti dalla proroga in alternativa alla procedura di affidamento prevista dalla vigente normativa e in ossequio alla disciplina europea in materia di affidamento dei servizi pubblici locali.

Articolo 25 ***(Dismissioni immobiliari enti territoriali)***

I commi 1 e 2 estendono agli immobili degli enti territoriali, il piano di dismissioni immobiliare previsto dai commi 422 e seguenti dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019.

La RT afferma che l'obiettivo in termini di introiti delle dismissioni fissato nella legge di bilancio rimane invariato e, pertanto, non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica.

La documentazione presentata dal Governo nel corso dei lavori in Commissione alla Camera dei deputati evidenzia la predisposizione e la prossima approvazione del decreto del MEF di individuazione degli immobili di proprietà dello Stato, non utilizzati per finalità istituzionali e dello schema di DPCM contenente il Piano di dismissioni immobiliari. La medesima documentazione non fornisce però i dati sugli introiti conseguenti all'attuazione del Piano di dismissioni immobiliari di cui alla legge di bilancio per il 2019.

Al riguardo, relativamente alle modifiche introdotte dalla presente norma, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 26 ***(Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare)***

Il comma 1 demanda ad apposito decreto ministeriale, al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale, la definizione dei criteri, delle condizioni e delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) 651/2014, a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse.

Il comma 2 individua le caratteristiche (iscrizione al registro delle imprese, attività nel settore manifatturiero o nei servizi diretti alle imprese manifatturiere, approvazione e deposito di almeno due bilanci ecc.) che le imprese e i centri di ricerca devono possedere per beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1.

Il comma 3 consente ai soggetti di cui al comma 2 di presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato.

Il comma 4 impone ai progetti di ricerca e sviluppo, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al comma 1, di essere realizzati nel territorio nazionale, di prevedere spese e costi ammissibili

compresi fra 500.000 e 2 milioni di euro, di avere una durata fra 1 e 3 anni, di prevedere attività di ricerca e sviluppo, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali Key Enabling Technologies (KETs), relative a:

- 1) innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia circolare o a "rifiuto zero" e di compatibilità ambientale (innovazioni eco-compatibili);
- 2) progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;
- 3) sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua;
- 4) strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di aumentare l'efficienza del ciclo produttivo;
- 5) sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati.

Il comma 5 stabilisce che le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le seguenti modalità:

- a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;
- b) contributo diretto alla spesa fino al 20 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

Il comma 6 indica in 140 milioni di euro le risorse finanziarie complessivamente disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1, così determinate:

- a) 40 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa, a valere sulle disponibilità per il 2020 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014;
- b) 100 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 311 del 2004, utilizzando le risorse di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 83 del 2012, ai sensi del quale i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 83, possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del predetto Fondo rotativo non utilizzate al 31 dicembre di ciascun anno, nel limite massimo del 70 per cento.

La RT si limita ad illustrare le disposizioni, alle quali non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Afferma che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati hanno carattere ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe preliminarmente assicurato che il prevedibile impatto in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto dei nuovi impieghi previsti sia compatibile con quelli già scontati nei tendenziali in relazione all'originaria destinazione delle risorse, al fine di escludere riflessi sui saldi di finanza pubblica.

In relazione al comma 6, inoltre, si evidenzia che la disposizione non appare conforme alla vigente normativa contabile, in quanto non reca una espressa riduzione di autorizzazioni di spesa né indica le specifiche annualità cui rapportare la disponibilità delle risorse finanziarie richiamate alla lettera *b*), anche se il Governo ha in un secondo momento fatto presente che la ripartizione per annualità non è prevista dalla norma, in analogia con altri interventi per ricerca e innovazione finanziati dal MISE, che possono, peraltro, avere tempi di realizzazione che eccedono il triennio. Si tratta, inoltre, di interventi prevalentemente rotativi. Può comunque presumersi - prosegue il Governo - che nella prima annualità, tenuto conto dei tempi di attuazione e che l'intervento sarà avviato nella seconda metà del semestre, l'assorbimento di risorse risulterà limitato (ipotizzandosi un impiego del 15-20% delle disponibilità, si determinerebbe un impegno tra i 21 e i 28 milioni di euro). Infine, è stato assicurato dal Governo che l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (cap. 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche in ragione dell'ulteriore ricorso al Fondo in parola previsto da altre disposizioni del provvedimento in esame (articoli 30, 34 e 50, comma 2, lettera *b*)).

Il comma *6-bis*, alla lettera *a*), interviene sull'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 83 del 2012, il quale attualmente qualifica come risorse non utilizzate quelle già destinate dal CIPE per interventi in relazione ai quali non siano ancora state pubblicate le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni, ovvero quelle derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili, nonché quelle provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti già erogati e dai rientri di capitale derivanti dalle revoche formalmente comminate.

Tale previsione viene sostituita con una più dettagliata disciplina volta a precisare la tempistica di ricognizione delle risorse non utilizzate da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A.: a partire dal 2019, la ricognizione può essere effettuata con cadenza almeno biennale e con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, mediante:

- la verifica degli atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale per le risorse già destinate ad interventi in relazione ai quali non siano ancora stati pubblicati i decreti ministeriali contenenti i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati o le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni;
- i dati ad essa forniti dalle amministrazioni pubbliche titolari degli interventi agevolativi che accedono al FRI per le risorse eccedenti l'importo necessario alla copertura finanziaria delle istanze presentate a valere sui bandi per i quali al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce ciascuna ricognizione siano chiusi i termini di presentazione delle domande, le risorse derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili, le risorse rinvenienti da atti di ritiro delle agevolazioni comunque denominati, e formalmente perfezionati, quali revoca e decadenza, per la parte non erogata, ovvero erogata e rimborsata. Nel caso in cui le amministrazioni non comunichino, entro due mesi dalla relativa richiesta, le informazioni, CDP S.p.A. può procedere alla ricognizione sulla base delle eventuali evidenze a sua disposizione;
- le proprie scritture contabili per le risorse provenienti dai rientri di capitale dei finanziamenti già erogati, rinvenienti dai pagamenti delle rate dei finanziamenti ovvero dalle estinzioni anticipate

dei finanziamenti, non costituenti causa di revoca delle agevolazioni ai sensi della disciplina di riferimento.

Le lettere *b)* e *c)* del comma *6-bis* recano norme meramente procedurali, attinenti ad obblighi di comunicazione e al riparto delle competenze, prive di rilievo per quanto di competenza.

Il comma *6-ter*, infine, abroga il comma 94 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, eliminando in tal modo la preventiva autorizzazione della Commissione europea per la concessione, da parte dello Stato, di contributi di importo fino a 50 milioni di euro, a società partecipate dallo Stato medesimo o ad organismi di diritto pubblico, con la finalità di effettuare investimenti di pubblico interesse.

La RT afferma che le norme hanno carattere procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si rileva che il comma *6-bis* appare finalizzato, mediante una modifica delle modalità attraverso le quali si qualificano le risorse in questione come non utilizzate, a facilitare l'attribuzione alle stesse di tale caratteristica e consentire quindi un più celere riutilizzo delle somme stesse. La disposizione appare pertanto suscettibile di riflettersi sui saldi in termini di un'accelerazione dei flussi di cassa.

Articolo 26-bis **(Disposizioni in materia di rifiuti ed imballaggi)**

L'articolo in esame prevede, al comma 1, che le imprese venditrici di merci contenute in imballaggi possano riconoscere alle imprese acquirenti dei loro beni un abbuono pari al 25% del prezzo degli imballaggi esposto in fattura, solo qualora vi sia la resa degli imballaggi stessi entro un mese dall'acquisto; l'abbuono è a valere sul prezzo dei successivi acquisti. All'impresa venditrice che riutilizza detti imballaggi usati ovvero che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, anche se da questa non utilizzati.

Il comma 2 specifica che il credito d'imposta è riconosciuto in capo a ciascun beneficiario fino all'importo massimo annuale di 10.000 euro, nel limite complessivo di 10 mln di euro per l'anno 2020. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto relativo alla deducibilità degli interessi passivi o degli altri componenti negativi di reddito¹⁸¹; è utilizzabile solo in compensazione¹⁸² e non è soggetto al limite di utilizzabilità dei crediti di imposta, pari a 250.000 euro¹⁸³. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal 1 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati gli imballaggi, ovvero è stata effettuata la raccolta differenziata per l'avvio al loro riciclo, che hanno dato diritto all'abbuono in capo all'impresa acquirente (anche qualora questa non li avesse utilizzati). Per la fruizione del credito d'imposta la compensazione mediante il modello unico di versamento (F24) avviene esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Con il comma 3 si prevede che per l'attuazione delle disposizioni in argomento, nonché per il rispetto dei limiti di spesa, si provvederà mediante decreto di natura non regolamentare del Ministro

¹⁸¹ Di cui rispettivamente agli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR n. 917 del 1986.

¹⁸² Ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997.

¹⁸³ Di cui al comma 53 dell'articolo 1 della L n. 244 del 2007.

dell'economia e delle finanze¹⁸⁴ da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge qui all'esame.

Il comma 4 specifica che per gli oneri pari ai citati 10 mln di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge in esame.

La RT dopo aver riassunto la portata normativa delle novelle suddette specifica che l'onere derivante dalla disposizione è pari al limite di spesa massimo stabilito in 10 mln di euro per l'anno 2021.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare stante il limite di spesa indicato.

Si suggerisce in ogni caso di avere conferma circa l'adeguatezza delle dotazioni strumentali organiche e finanziarie dell'Amministrazione finanziaria per effettuare le verifiche richieste; in particolare si ravvisa la difficoltà di controllare, in relazione a quanto previsto dal comma 2, che l'utilizzo del credito di imposta avvenga nel periodo d'imposta successivo a quello in cui siano stati riutilizzati gli imballaggi, ovvero che sia stata effettuata la raccolta differenziata per l'avvio al riciclo, ciò perché la verifica della sussistenza di ambedue le condizioni per usufruire del credito d'imposta interessa fatti oggettivi in concreto.

Inoltre si evidenzia che la norma potrebbe generare, come effetto indiretto, minor gettito a titolo di imposte dirette ed IRAP in quanto, lasciando inalterate tutte le altre variabili, il riconoscimento di abbuoni da parte delle imprese venditrici di merci contenute in imballaggi nei confronti delle imprese acquirenti potrebbe produrre minore base imponibile in capo alle imprese venditrici.

Per i profili di copertura, si chiede conferma che le maggiori entrate alle quali si fa riferimento sono rappresentate da quelle rivenienti dagli articoli 12-novies e 13-bis.

Articolo 26-ter **(Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso)**

L'articolo prevede, al comma 1, che per l'anno 2020 sia riconosciuto un contributo pari al 25% del costo di acquisto di:

- a) semilavorati e prodotti finiti derivanti per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
- b) *compost* di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

Il comma 2 dispone che alle imprese ed ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni in discorso, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito di imposta fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 mln di euro per l'anno 2020. Il credito, che spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività svolta, non è cumulabile con il credito d'imposta riconosciuto per le spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dai processi di riciclo¹⁸⁵.

¹⁸⁴ Di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

¹⁸⁵ Di cui all'articolo 1, comma 73 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019).

Ai sensi del comma 3 qualora i beni in argomento non siano destinati all'esercizio dell'attività economica o professionale svolta il contributo spetta fino ad un importo massimo annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario e nel limite complessivo annuo di 10 mln di euro per l'anno 2020. Il contributo è anticipato dal venditore dei beni sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.

Il comma 4 prevede che i crediti d'imposta di cui ai precedenti commi 2 e 3:

- a) sono indicati nella dichiarazione di redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono riconosciuti;
- b) non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto relativo alla deducibilità degli interessi passivi o degli altri componenti negativi di reddito¹⁸⁶;
- c) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione¹⁸⁷ a decorrere dal 1 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento del credito e non sono soggetti al limite di utilizzabilità dei crediti di imposta, pari a 250.000 euro¹⁸⁸ (da indicare nel quadro TU della dichiarazione di redditi). Per la fruizione del credito d'imposta la compensazione mediante il modello unico di versamento (F24) avviene esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Il comma 5 dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare¹⁸⁹, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolato, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione nonché i criteri di applicabilità e fruizione dei crediti di imposta di cui all'articolo in esame al fine di rispettare i limiti di spesa indicati.

Infine il comma 6 dispone che agli oneri derivanti dalle disposizioni in esame, pari a 20 mln di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge in commento.

La RT rappresenta che l'articolo in esame riconosce per l'anno 2020 un contributo sotto forma di credito d'imposta fino ad un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario (imprese e soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano i beni indicati nell'articolo in esame) nel limite complessivo annuo di 10 mln di euro; il contributo annuale è fissato nell'importo massimo di euro 5.000 nel caso in cui i medesimi beneficiari acquistino i citati beni non destinandoli però all'esercizio dell'attività economica o professionale, nel limite annuo di 10 mln di euro. Conclude evidenziando che l'onere complessivo stabilito in 20 mln di euro per l'anno 2021 rappresenta un limite di spesa.

Al riguardo poiché l'onere indicato rappresenta un limite di spesa non si hanno osservazioni da formulare.

Per i profili di copertura, si chiede conferma che le maggiori entrate alle quali si fa riferimento sono rappresentate da quelle rivenienti dagli articoli 12-novies e 13-bis.

¹⁸⁶ Di cui rispettivamente agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR n. 917 del 1986.

¹⁸⁷ Ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997.

¹⁸⁸ Di cui al comma 53 dell'articolo 1 della L n. 244 del 2007.

¹⁸⁹ Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

Articolo 26-quater ***(Sostegno alle imprese nei processi di sviluppo tecnologico)***

Il comma 1 sostituisce nel decreto legislativo n. 148 del 2015 il titolo III (Contratti di solidarietà espansiva) con il seguente Titolo III (Contratto di espansione). La seguente numerazione dei commi è quella del nuovo articolo 41 (Contratto di espansione).

Il comma 1 prevede, in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l'assunzione di nuove professionalità, che l'impresa può avviare una procedura di consultazione finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.

Il comma 2 qualifica il contratto di cui al comma 1 di natura gestionale e impone che contenga:

- a) il numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
- b) la programmazione temporale delle assunzioni;
- c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- d) relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dal comma 5.

Il comma 3 permette che, in deroga agli articoli 4 e 22, l'intervento straordinario di integrazione salariale sia richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi anche non continuativi.

Il comma 4 prevede che, ai fini della stipula del contratto di espansione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica il progetto di formazione e di riqualificazione nonché il numero delle assunzioni.

Il comma 5 stabilisce che, per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso scritto dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, ove spettante comprensiva della NaSpi, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS. Qualora il primo diritto a pensione è quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto con esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6,8 milioni di euro per l'anno 2021. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 6 consente che la prestazione di cui al comma 5 del presente articolo sia riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26, già costituiti o in corso di costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.

Il comma 7 dispone che per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare della prestazione prevista dal comma 5 è consentita una riduzione oraria cui si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 6 (trattamento di integrazione salariale con contribuzione figurativa). La riduzione media oraria non può essere superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato. I benefici di cui al comma 3 e al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019 e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al comma 3 e al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio nei medesimi termini di cui al comma 5.

Il comma 8 impone all'impresa di presentare un progetto di formazione e di riqualificazione che può intendersi assolto anche qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario per il conseguimento di una diversa competenza tecnica professionale, rispetto a quella in cui è adibito il lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola applicazione pratica. Il progetto deve contenere le misure idonee a garantire l'effettività della formazione necessaria per fare conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui sarà adibito il lavoratore. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 24-*bis*. Il progetto, che è parte integrante del contratto di espansione, descrive i contenuti formativi e le modalità attuative, il numero complessivo dei lavoratori interessati, il numero delle ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali, è distinto per categorie e garantisce le previsioni stabilite dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016.

Il comma 9 prevede che gli accordi stipulati ai sensi del comma 5 e l'elenco dei lavoratori che accettano l'indennità, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016. Per i suddetti lavoratori, le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento dell'adesione alle procedure previste dal comma 5.

Il comma 10 definisce il contratto di espansione come compatibile con l'utilizzo di altri strumenti previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015, compreso quanto disposto dall'articolo 7 del decreto del Sottosegretario di Stato al lavoro, alla salute e alle politiche sociali n. 46448 del 10 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2009, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 dell'11 novembre 2014.

Il comma 11 incrementa il Fondo ISPE di 0,8 milioni di euro per il 2022, di 3,8 milioni per il 2023, di 13,8 milioni per il 2024, di 33,6 milioni per il 2025, di 45 milioni per il 2026 e di 38 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

Il comma 12 provvede alla copertura degli oneri di cui ai commi 3, 5, 7 e 11, riportati per esigenza di chiarezza nella seguente tabella:

(milioni di euro)

ONERI	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	dal 2027
sviluppo pensionistico (co. 5)	4,4	11,9	6,8						
integrazione salariale e contratti di espansione (co. 3 e 7)	15,7	31,8							
incremento FISPE (co. 11)				0,8	3,8	13,8	33,6	45	38
TOTALI	20,1	43,7	6,8	0,8	3,8	13,8	33,6	45	38

Secondo le seguenti modalità, anch'esse consegnate per una maggiore leggibilità in formato tabellare:

(milioni di euro)

COPERTURE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	dal 2027
riduzione autorizzazione di spesa ex art.1, co. 258, 3°per., l. 145/18 (lett. a)) ¹⁹⁰	10								
riduzione FISPE (lett. b))	10,1	6,7							
Fondo speciale parte corrente			3,3						
accantonamento MEF (lett. c))									
Fondo speciale parte corrente		2	2						
accantonamento MLPS (lett. d))									
Maggiori entrate derivanti dal presente decreto (lett. e))		35	1,5	0,8	3,8	13,8	33,6	45	38
TOTALI	20,1	43,7	6,8	0,8	3,8	13,8	33,6	45	38

Il comma 2 dell'articolo 26-*quater* in esame stabilisce che i contratti di solidarietà espansiva sottoscritti ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente articolo, e le relative agevolazioni continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza.

La RT, oltre ad illustrare l'articolo, effettua una valutazione di congruità dei limiti di spesa previsti.

Nel rispetto degli stessi, sono elencate le basi tecniche e le ipotesi di lavoro utilizzate al fine di individuare la numerosità della potenziale platea rientrante nel campo di applicazione del comma 3.

Basi tecniche desunte dagli archivi dell'INPS per l'anno 2017:

- N° aziende con più di 1.000 dipendenti: 381
- N° complessivo di lavoratori in aziende ≥ 1.000 dipendenti = circa 1.100.000
- Retribuzione media annua = 31.000 euro
- N° aziende con più di 1.000 dipendenti che hanno utilizzato CIGS: 67
- N° complessivo di lavoratori in aziende ≥ 1.000 dipendenti che hanno utilizzato CIGS= 274.000
- N° lavoratori in CIGS di tali aziende =circa 106.000.

¹⁹⁰ Autorizzazione di spesa per l'assunzione di personale da destinare ai centri per l'impiego, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Ipotizzando la decorrenza della norma da luglio 2019, ai fini della riqualificazione professionale dei lavoratori dipendenti dalle aziende sopra individuate, sono stati considerati come rientranti nel campo di applicazione del comma 3 solo i lavoratori con una età compresa tra i 45 e i 57 anni, che sono risultati pari a circa 413.000. Sono pertanto stati esclusi sia i lavoratori più giovani, che presumibilmente da un punto di vista professionale risultano più aggiornati, che gli ultra 57-enni, che rientrerebbero nel campo di applicazione del comma 5.

Sia le retribuzioni riferite alla specifica classe di lavoratori (36.700 euro annui per l'anno 2017) che gli importi massimi di integrazione salariale sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nel DEF di aprile 2019. Ciò posto, sulla base di quanto sopra riportato e nel rispetto degli stanziamenti fissati, si è potuto quindi individuare una platea massima rientrante nel campo di applicazione dei commi 3 e 7, stimata in circa 4.200 lavoratori (considerando il 30% di riduzione media dell'orario di lavoro), cui corrispondono i seguenti effetti finanziari (milioni di euro).

Anno	Numero beneficiari	Oneri		
		Prestazioni	Contribuzione figurativa	totale
2019	4.200	8,5	7,2	15,7
2020	4.200	17,2	14,6	31,8

Per quanto riguarda le prestazioni previste al comma 5 (agevolazione all'esodo) si prevedono nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica derivanti dalla erogazione di prestazioni NASPI connesse alla risoluzione del rapporto di lavoro. Ai fini della valutazione si è ipotizzata una platea di 500 lavoratori rientranti nel campo di applicazione del comma 5, beneficiari di NASPI a partire da settembre 2019. La retribuzione media mensile considerata è pari a circa 2.800 euro e l'importo della prestazione è pari all'importo massimo di NASPI per l'anno 2019. Gli oneri in milioni di euro sono riportati nella seguente tabella:

	Prestazioni	Coperture figurative	Totale
2019	2,6	1,8	4,4
2020	6,4	5,5	11,9
2021	3,1	3,7	6,8

Per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni di accompagnamento al pensionamento previste dal comma 5, non emergono nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, essendo le stesse totalmente a carico del datore di lavoro.

Al riguardo, preso atto della quantificazione recata dalla RT, che sembra corretta in relazione alla NaSpi, nel presupposto che la numerosità della platea sia stata correttamente individuata, va rilevato, per quanto riguarda il comma 5, che l'onere è comunque limitato all'entità dello stanziamento e che tale previsione risulta

efficacemente presidiata dal consueto meccanismo di monitoraggio, anche prospettico, degli oneri, accompagnato dal blocco degli accessi ai benefici previsti in caso di scostamenti.

Per quanto riguarda il comma 7, si osserva che il limite di spesa ivi previsto (relativo anche al comma 3), anch'esso efficacemente garantito dal cennato meccanismo di monitoraggio degli oneri e blocco degli accessi, lascia presumere che, pur in assenza di espressa previsione in tal senso, la durata massima dei contratti di espansione in questione è limitata alle annualità per le quali è autorizzata la spesa correlata. A supporto di tale affermazione v'è peraltro la previsione di cui al comma 3, che consente la corresponsione dell'intervento straordinario di integrazione salariale, in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015 (che fissano durate massime di 24 mesi, anche non continuative, in un quinquennio), per un periodo non superiore a 18 mesi anche non continuativi.

Anche per tali voci di spesa, la quantificazione operata dalla RT è corretta, sempre nel presupposto che sia congrua la platea dei beneficiari individuata dalla stessa RT, atteso che gli altri parametri indicati appaiono prudenziali.

Si osserva che l'inclusione della NASPI, beneficio già previsto a legislazione vigente, sembra implicare il fatto che le risoluzioni dei rapporti di lavoro ivi previste non si sarebbero verificate in assenza di tale disposizione. In tal caso però andrebbero considerati anche gli oneri correlati alla perdita di gettito contributivo perché non previsto dal comma 5 in rapporto all'indennità erogata in vista dell'accesso alla pensione di vecchiaia ¹⁹¹.

Per i profili di copertura, si osserva che il richiamo della lettera *a*) al terzo periodo del comma 258 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 andrebbe sostituito con un altro al quarto periodo dello stesso comma 258, che reca l'effettiva autorizzazione di spesa (relativa alle assunzioni di cui al terzo periodo) che si riduce. Sul punto, andrebbe assicurata l'effettiva disponibilità, anche in via prospettica, ovvero tenendo conto delle assunzioni già effettuate o programmate (atteso che in relazione ai lavoratori assunti le risorse assumono il carattere di oneri inderogabili), dei 10 milioni utilizzati a copertura per il 2019 rispetto ai 120 milioni stanziati. Inoltre, si chiede conferma che le maggiori entrate alle quali si fa riferimento alla lettera *e*) del comma 12 sono rappresentate da quota-parte di quelle rivenienti dagli articoli 12-*novies* e 13-*bis*.

Articolo 27

(Società di investimento semplice – SIS)

L'articolo introduce una specifica tipologia di organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) riconducibile alla forma della società di investimento a capitale fisso (Sicaf), con un regime semplificato. La società di investimento semplice a capitale fisso (SIS) deve gestire direttamente il patrimonio raccolto attraverso la sottoscrizione di titoli rappresentativi di capitale riservati agli

¹⁹¹ Il comma 5 prevede che il datore di lavoro debba versare i contributi mancanti solo qualora il primo diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, non quando sia quello per la pensione di vecchiaia.

investitori professionali; il patrimonio netto della società non deve eccedere i 25 milioni di euro, mentre il capitale sociale deve risultare almeno pari a quello previsto dal codice civile per le S.p.A. (50.000 euro); l'oggetto esclusivo dell'attività deve risultare l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati e la società non deve ricorrere alla leva finanziaria. A fronte di tali limiti operativi vengono previsti oneri regolatori ridotti, attraverso la disapplicazione della normativa secondaria e di taluni obblighi relativi ai partecipanti al capitale, modificando la disciplina dei gestori che operano al di sotto di specifiche soglie di attivo.

La RT ribadisce in merito al comma 1, che al fine di incentivare il finanziamento verso le piccole e medie imprese ("PMI") non quotate, che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività, la nuova lettera *i-quater*) dell'articolo 1, comma 1, del TUF introduce uno speciale veicolo di investimento societario per la gestione collettiva del risparmio, la cd. Società di Investimento Semplice ("Sis").

Sottolinea che le Sis sono create allo scopo di offrire agli investitori uno strumento di investimento dedicato alla classe di attività del *venture capital* nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa europea in materia di gestione collettiva del risparmio. In considerazione delle dimensioni ridotte e dei vincoli di operatività, si prevede l'applicazione alla Sis di un regime agevolato rispetto alle altre forme di investimento collettivo disciplinate nel TUF.

Tenuto conto che l'attività della Sis rientra nella definizione di gestione collettiva del risparmio prevista direttiva 2011/61/UE (di seguito "AIFMD") e dall'articolo 32 del TUF, afferma che la Sis rientra tra i gestori ai sensi del TUF; in particolare, la Sis è costituita in forma di società di investimento per azioni a capitale fisso (Sicaf) di cui all'articolo 1, comma 1, lett. 1-*bis* del TUF.

Poi, sul comma 2, conferma che ivi, ai nuovi commi 2, 3 e 4 dell'articolo 35-*undecies*, trova disciplina il regime applicabile alle Sis.

Nella prospettiva di creare uno strumento di investimento allo stesso tempo agevole e rispettoso della normativa europea, è previsto un regime semplificato rispetto a quello applicabile ai gestori, sfruttando la discrezionalità concessa dalla AIFMD per la definizione del regime applicabile ai gestori le cui attività non superano determinate soglie (cd. gestori sotto-soglia).

In particolare, il nuovo comma 2 dell'articolo 35-*undecies* prevede la disapplicazione alle Sis delle disposizioni ornative di Banca d'Italia e Consob di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-*bis*).

In tal senso, afferma che in un'ottica di salvaguardia degli interessi degli investitori, il nuovo comma 2 prevede che le Sis debbano adottare un sistema di governo e controllo adeguato ad assicurare la sana e prudente gestione e l'osservanza delle disposizioni loro applicabili e che, a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale, devono stipulare un'assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall'attività svolta.

Nell'ottica di semplificare il regime applicabile, evidenzia che il nuovo comma 3 prevede alcune deroghe rispetto alla disciplina generale del TUF sulle Sicaf. In particolare, è previsto che:

- a fini autorizzativi i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, debbano soddisfare esclusivamente il requisito di onorabilità di cui all'articolo 14 del TUF;
- la denominazione sociale della Sis contiene l'indicazione di società di investimento semplice per azioni a capitale fisso.

Per i profili d'interesse, certifica che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, ivi trattandosi di disposizioni di mero rilievo ordinamentale, non ci sono osservazioni.

Articolo 28

(Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area)

Il comma 1 stabilisce che, per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere *d)* e *f)*, della legge n. 662 del 1996, le imprese beneficiarie presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestanti in particolare l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso. I contenuti specifici, i termini, le modalità e gli schemi per la presentazione delle predette dichiarazioni sono individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'erogazione degli importi spettanti è autorizzata sulla base delle predette dichiarazioni nei limiti del contributo concesso e delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma *9-ter*, del decreto-legge n. 201 del 2011. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati fino alla data di emanazione della predetta direttiva ai sensi della normativa previgente. Per l'insieme delle imprese che non presentano le dichiarazioni sostitutive sopra indicate, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto, il Ministero dello sviluppo economico accerta la decadenza dai benefici con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con salvezza degli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute.

Il comma 2 prevede che il Ministero dello sviluppo economico, anche per il tramite del nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, effettua controlli e ispezioni, anche a campione, sugli interventi agevolati volti a verificare l'attuazione degli interventi medesimi nonché la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del comma 1. Il predetto Ministero redige entro il 31 dicembre di ciascun anno una relazione di sintesi annuale circa gli esiti dei controlli da pubblicare sul sito istituzionale. Agli oneri per i controlli ed ispezioni si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro, a valere sulle risorse residue disponibili dei patti territoriali. Eventuali irregolarità emerse nell'ambito dei predetti controlli comportano la revoca del contributo erogato e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689 del 1981, consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.

Il comma 3 dispone l'utilizzo, fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi alle rimodulazioni già autorizzate, nonché le risorse necessarie per la copertura degli oneri per i controlli e le ispezioni, delle risorse residue dei patti territoriali, ove non costituiscano residui perenti, per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese. Con decreto ministeriale sono stabiliti i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle predette risorse, nonché la disciplina per l'attuazione dei precitati progetti, anche valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti che hanno dimostrato capacità operativa di carattere continuativo nell'ambito della gestione dei Patti territoriali.

Il comma 4 provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 12,75 milioni di euro per l'anno 2019, a 29,75 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 al 2025, ai sensi dell'articolo 50.

La RT chiarisce che la norma proposta incide sui circa 1.300 procedimenti (sugli oltre 12.000 procedimenti proposti a valere sulle misure) relativi ad iniziative produttive non ancora definiti. Tenuto conto dei monitoraggi svolti dai preposti uffici del Ministero, si ipotizza che la metà dei predetti procedimenti pendenti, pari a circa 650 iniziative, possa essere interessata dalle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, mentre la restante parte delle iniziative si stima possa essere interessata dalla procedura di decadenza. Le previsioni in commento consentiranno pertanto di procedere alla definitiva chiusura dei due strumenti negoziali con un forte contenimento degli oneri di gestione e una riduzione considerevole del contenzioso amministrativo, risolvendosi in un notevole risparmio di spesa.

La RT afferma, inoltre, che sotto il profilo degli oneri finanziari, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, sulla base dei dati estratti a gennaio 2019, le disponibilità sui conti di tesoreria presso la Cassa depositi e prestiti destinate all'attuazione degli interventi agevolati nell'ambito dei due strumenti negoziali, risultano pari a 446.257.799 euro, di cui 116.358.177 appostati sul conto di tesoreria n. 29851 relativo ai Contratti d'area e 329.899.622 appostati sul conto di tesoreria n. 29852 relativo ai Patti territoriali.

Con riferimento agli oneri relativi allo svolgimento dei controlli previsti al comma 2, la RT precisa che possono essere utilizzate parte delle risorse (nel limite massimo di 500.000 euro) appostate sul conto di tesoreria n. 29852 impegnate per iniziative imprenditoriali ed interventi infrastrutturali esclusivamente nell'ambito dei patti territoriali, a vario titolo non erogabili (es. risorse non erogabili a seguito di rinuncia delle imprese ovvero dei provvedimenti di rideterminazione delle agevolazioni, nonché di definanziamento). Alla data del 31 luglio 2018, secondo la RT, le risorse appostate sul predetto conto di tesoreria n. 29852 ammontano a circa 15 milioni di euro, al netto degli impegni già assunti e delle risorse precauzionalmente mantenute per far fronte agli oneri derivanti dal contenzioso in essere, pari a circa 36,5 milioni di euro, calcolato sulla base dell'incidenza dei provvedimenti giudiziali sfavorevoli che si attestano intorno al 50%.

La RT stima che il finanziamento delle 650 iniziative che saranno oggetto di dichiarazioni sostitutive determini un possibile fabbisogno pari a circa 50 milioni di

euro, considerati entrambi gli strumenti negoziali. Detto importo dovrebbe ridursi, in fase di attuazione della norma, per effetto di possibili rideterminazioni o decurtazioni del contributo spettante a seguito delle verifiche amministrative che verranno condotte su ciascun intervento completato. In considerazione dell'esperienza gestionale dei competenti uffici, il fabbisogno stimato, a seguito delle verifiche predette potrebbe ridursi del 15%. Il fabbisogno necessario si rideterminerebbe dunque nell'85% dell'ammontare originario, pari quindi a 42,5 milioni di euro. Tenuto conto dei tempi di attuazione della norma (60 giorni per l'adozione delle disposizioni operative da parte del Ministero dello sviluppo economico, cui si aggiungono 60 giorni per la presentazione delle dichiarazioni da parte delle imprese interessate), nonché dei tempi necessari per i successivi riscontri istruttori (verifiche amministrative, ricezione dei DURC, verifiche ai sensi della disciplina antimafia), le proiezioni di spesa relative all'erogazione del citato importo stimato, si attesterebbero per l'anno 2019 a circa 12.750.000 euro e a circa 29.750.000 euro per l'anno 2020.

Con riferimento alle altre 650 iniziative che dovrebbero decadere, la RT stima che si renderanno disponibili considerevoli risorse, ora immobilizzate, da destinare nella misura di circa 40 milioni di euro a nuovi interventi previsti dal comma 3 per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale. Detti interventi daranno luogo a profili di spesa non prima del 2022 considerati i tempi di attuazione delle nuove misure e quelli di realizzazione e rendicontazione delle iniziative che saranno ammesse alle agevolazioni, che in ogni caso rispetteranno gli equilibri di finanza pubblica.

Al riguardo, la nuova normativa introduce la possibilità di autocertificazione dell'ultimazione dell'intervento agevolato e delle spese sostenute per la realizzazione dello stesso. Ciò secondo la RT produrrà un forte contenimento degli oneri di gestione e una riduzione del contenzioso amministrativo, risolvendosi in un notevole risparmio di spesa, tuttavia non quantificato. A tale proposito va evidenziato però il rischio di erogazione di risorse maggiore rispetto a quanto sarebbe avvenuto in assenza della misura di semplificazione documentale nel caso in cui alcune imprese presentino dichiarazioni sostitutive non corrette. Inoltre, il contenzioso potrebbe spostarsi sull'esito delle verifiche e controlli che saranno aumentati grazie allo stanziamento aggiuntivo di 500.000 euro e che dovrebbe interessare secondo la RT un 15 per cento del totale degli importi da finanziare.

Si segnala inoltre che la RT non fornisce dati che illustrino come si rifletterà lo stanziamento di 500.000 euro sull'attività amministrativa di verifica e controllo né di conseguenza sulla sua adeguatezza per l'effettuazione dei controlli. Tra l'altro non è chiaro il profilo temporale di tale spesa che dovrebbe riguardare più anni visto che il Ministero è tenuto ai sensi del comma 2 a redigere ogni anno una relazione di sintesi circa gli esiti dei controlli. Si osserva che tanto lo svolgimento di controlli e ispezioni da parte del Ministero dello sviluppo economico ai sensi del comma 2, quanto il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale di cui al comma 3, sono finanziati mediante l'utilizzo di somme già esistenti. In

proposito, premessa la necessità di una conferma in merito all'effettiva disponibilità di tali risorse, andrebbe altresì verificato se gli effetti di cassa prefigurabili in ragione dell'utilizzo di dette risorse per le suddette finalità siano compatibili con quelli già scontati in relazione all'originaria destinazione delle medesime somme. Si sottolinea inoltre la natura di parte corrente delle spese per i controlli e le ispezioni, con conseguente dequalificazione delle risorse - di conto capitale - destinate alla loro copertura.

In merito alla clausola di copertura degli effetti di fabbisogno e indebitamento netto di cui al comma 4, andrebbero forniti chiarimenti circa la scelta del parametro di riduzione del 15 per cento in termini di effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento, alla luce delle verifiche che saranno effettuate. Si fa presente, infine, che gli effetti contabili riportati nel prospetto riepilogativo sono metodologicamente corretti, atteso che le somme in questione sono iscritte in contabilità fuori bilancio.

Articolo 28-bis

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017:

con la lettera *a*) estende la possibilità di calcolare l'ISEE corrente anche in presenza di un'interruzione dell'erogazione dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da PP.AA., laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF.

La lettera *b*) stabilisce che, in questo caso, il periodo di riferimento e i redditi utili per il calcolo dell'ISEE sono individuati con le modalità utilizzate nei casi riferiti alla situazione del lavoratore dipendente a tempo indeterminato. Inoltre la nuova disciplina dell'ISEE corrente entra in vigore decorsi 15 giorni dall'approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta dell'ISEE corrente. Infine, la validità dell'ISEE corrente è fissata in sei mesi (rispetto ai due mesi attuali). Solo nei casi in cui vi siano variazioni della situazione occupazionale o della fruizione dei trattamenti, l'ISEE corrente è aggiornato entro due mesi dalla variazione.

La RT afferma che le modifiche introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, la possibilità di presentare l'ISEE corrente in presenza di un'interruzione di trattamenti indennitari, previdenziali e assistenziali è di fatto ricompresa nella previsione di una riduzione dell'indicatore della situazione reddituale superiore al 25%, già disciplinata in modo analogo. La RT sottolinea comunque che appare utile evidenziarla separatamente per migliore coerenza della disciplina, essendo proprio il dato dei trattamenti (accanto a quello dei redditi da lavoro) oggetto di aggiornamento in sede di ISEE corrente. Si tratta comunque, in generale, di una più efficace attuazione di modifiche già previste a legislazione vigente. Quanto alla durata dell'ISEE corrente la RT evidenzia che i due mesi della disciplina vigente appaiono un periodo troppo limitato con l'effetto di produrre oneri non necessari in capo all'INPS per situazioni tipiche di rinnovi in assenza di modifiche.

Al riguardo, anche se in linea di massima e metodologicamente si ritiene di condividere l'impostazione adottata dalla RT in merito alla sostanziale inclusione della fattispecie introdotta (interruzione dell'erogazione di trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari) nel novero della casistica già disciplinata, non sembra affatto potersi escludere il presentarsi di situazioni per le quali la modifica prevista risulti in concreto innovativa, con i conseguenti riflessi in termini di maggiori trattamenti correlati alla presentazione dell'ISEE.

La possibilità di maggiori oneri in termini di maggiori prestazioni sociali, sia pur verosimilmente contenuti, appare evidente anche nella previsione di un allungamento della durata dell'ISEE, anche se parzialmente compensati dall'alleggerimento degli adempimenti amministrativi posti a carico dell'INPS. Nel complesso, la mancata attribuzione di oneri all'articolo in esame non sembra ispirata a criteri di prudenzialità.

Articolo 29, commi 1–9

(Nuove imprese a tasso zero, Smart & Start e Digital Transformation)

Il comma 1 apporta una serie di modificazioni al decreto legislativo n. 185 del 2000 (Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego). In particolare:

- la lettera *a*) eleva da 8 a 10 anni la durata massima dei mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, concedibili ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al Capo 01 (Misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi) del medesimo decreto legislativo. Eleva altresì da 12 a 60 mesi il periodo, decorrente dalla costituzione delle imprese, entro il quale può essere presentata la domanda di agevolazione per beneficiare delle agevolazioni. Inoltre stabilisce, per le imprese costituite da almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi, l'innalzamento dal 75 al 90% della percentuale di copertura delle spese ammissibili. L'importo massimo delle suddette spese ammissibili è inoltre per tali soggetti innalzato a 3 milioni di euro. Sono fatte salve le limitazioni derivanti dall'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.
- la lettera *b*), introducendo l'articolo 4-ter nel citato decreto legislativo n. 185, prevede che le agevolazioni possano essere cumulate con altri aiuti di Stato anche *de minimis*, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto ministeriale, al fine di garantire il tempestivo adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 e individuare modalità atte a consentire la maggiore efficacia dell'intervento, la ridefinizione della disciplina di attuazione della misura di cui al Capo 01 del decreto legislativo n. 185 del 2000, prevedendo anche, per le imprese di più recente costituzione, l'offerta di servizi di tutoraggio e la copertura dei costi iniziali di gestione, per una percentuale comunque non superiore al 20 per cento del totale delle spese ammissibili. Fino all'entrata in vigore delle predette disposizioni attuative, alle iniziative agevolate ai sensi del medesimo decreto legislativo continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La RT afferma che le norme in esame non determinano nuovi oneri per la finanza pubblica, trattandosi di modifiche strutturali relative al funzionamento della misura, che intervengono a dotazione finanziaria invariata e la cui consistenza risulta adeguata all'intervento proposto.

In particolare, e fermo restando il carattere rotativo dell'intervento, la RT precisa, con riferimento al comma 1, che, a fronte di una dotazione complessiva stanziata nel periodo 2015-2018 pari a 320 milioni di euro a valere su diverse fonti di copertura (disponibilità iniziali, vale a dire all'avvio dell'operatività della misura nel 2015, del fondo rotativo previsto per gli interventi di cui al decreto legislativo n. 185 del 2000 e relativi rientri dei mutui, cui si sommano gli stanziamenti della legge di stabilità 2017, nonché le risorse liberate del PON SIL 2000/2006 e del PAC Campania), risultano all'attualità impegnate risorse per 103 milioni di euro, con una disponibilità al presente di circa 217 milioni di euro. Le modifiche non incidono sulla forma dell'aiuto e sulla natura rotativa dell'intervento, per cui le agevolazioni continueranno ad essere corrisposte nella forma del finanziamento agevolato a tasso zero.

Per quanto attiene al comma 2, la RT afferma altresì che per le imprese di più recente costituzione si prevede l'offerta di servizi di tutoraggio e il computo, come spese ammissibili, anche della copertura dei costi iniziali di gestione, per una percentuale comunque non superiore al 20% del totale.

In merito ai predetti servizi di tutoraggio, la RT evidenzia che per interventi che prevedono l'erogazione di analoghi servizi reali a supporto delle imprese, il costo connesso all'erogazione di tali servizi da parte del soggetto gestore varia tra un minimo di 7.500 euro e un massimo di 15.000 euro. Partendo da tale dato di costo, al fine di quantificare l'impatto finanziario dei servizi di monitoraggio, si possono stimare un numero annuo medio di beneficiari pari a 150 (nel 2016 sono state agevolate 130 imprese, numero che presumibilmente, a seguito delle modifiche apportate dalla norma in esame, potrebbe aumentare fino a 150). Essendo peraltro il servizio di tutoraggio facoltativo, la RT stima lo stesso sarà richiesto solo da 100 imprese. Pertanto, la disposizione determina un onere, in termini di flussi di cassa, stimabile nei seguenti termini:

- nel 2019 l'onere è pari a zero in quanto le misure saranno applicate a partire dalla seconda metà dell'anno 2019. Pertanto, le prime imprese ad usufruire del tutoraggio potranno essere quelle agevolate nella seconda metà dell'anno e quindi non ci saranno verosimilmente servizi rendicontati nell'anno in corso;
- nel 2020 si può ipotizzare la rendicontazione delle imprese del semestre precedente e quindi l'importo potrebbe essere pari a 500.000 euro;
- dal 2021 al 2023 si può ipotizzare che l'onere si stabilizzi nell'importo massimo di 1,5 milioni di euro considerando ogni anno la conclusione dei progetti dell'anno (pieno) precedente.

La RT chiarisce altresì che, in quanto regime *de minimis*, l'intervento non ha scadenza, ma che tuttavia si può ipotizzare il 2023 come traguardo finanziario dell'attuale dotazione. L'altro presupposto è la durata media dei progetti, valutabile in 12 mesi.

La RT evidenzia, infine, che i servizi di tutoraggio sono previsti solo per le imprese beneficiarie di più recente costituzione e dunque per le imprese costituite da non più di

36 mesi; tali aspetti attuativi della misura di aiuto saranno specificati nell'ambito del decreto attuativo previsto dal comma 2.

Al riguardo, il comma 1 innalza la percentuale di copertura delle spese oggetto di mutui a tasso zero e ne innalza il limite per singolo beneficiario, oltre che la platea e la durata. Viene inoltre soppresso il divieto di cumulo con altri aiuti, fermi restando i limiti derivanti dalla normativa europea. Si osserva che tali modifiche dovrebbero condurre ad una maggiore erogazione di incentivi con accelerazione di effetti di cassa che però non sono registrati.

Con riferimento agli oneri di tutoraggio, pur evidenziando il valore contenuto degli importi in questione e la loro coerenza di massima con i dati riportati dalla RT, andrebbe esplicitato il motivo alla base del meccanismo di calcolo adottato, che in sostanza sconta per ogni anno gli oneri relativi a quello precedente, con l'aggiunta, per il 2020, di una stima intermedia fra il minimo e il massimo indicato come costo del servizio offerto. Andrebbe altresì confermato che la mancata imputazione di oneri in termini di SNF scaturisce dal fatto che il Fondo rotativo in questione afferisce ad una contabilità fuori bilancio.

Il comma 3 prevede che, al fine di garantire la piena accessibilità agli interventi per l'incentivazione delle attività imprenditoriali e il contenimento degli oneri amministrativi e finanziari a carico delle imprese beneficiarie, il Ministro dello sviluppo economico proceda con propri decreti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, alla revisione della disciplina attuativa degli strumenti di competenza, con particolare riferimento agli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi della legge n. 181 del 1989 e all'intervento in favore delle *start-up* innovative. Ai medesimi fini il Ministero dello sviluppo economico fornisce, ove necessario, specifiche direttive ai soggetti gestori dei singoli interventi

Il comma 4 stabilisce che la revisione di cui al comma 3 è improntata alla semplificazione e accelerazione delle procedure di accesso, concessione e erogazione delle agevolazioni, anche attraverso l'aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari, nonché all'incremento dell'efficacia degli interventi, con l'individuazione di modalità di intervento più adeguate al contesto di riferimento e idonee a consentire l'ampia partecipazione dei soggetti interessati, anche mediante una revisione degli impegni finanziari richiesti ai proponenti, nonché, per gli interventi di riqualificazione delle aree di crisi industriale, atte a favorire la partecipazione anche finanziaria degli enti e soggetti del territorio.

La RT afferma che anche le norme in esame non determinano nuovi oneri per la finanza pubblica, trattandosi di modifiche strutturali relative al funzionamento delle misure, che intervengono a dotazione finanziaria invariata. Peraltro, la RT precisa che entrambe le misure presentano adeguate disponibilità.

In particolare, per la misura Smart & Start Italia, a fronte di una dotazione complessiva stanziata nel periodo 2015- 2018 pari a 274,8 milioni di euro a valere su diverse fonti di copertura (PON Imprese e Competitività, risorse liberate PON SIL 2000/2006, Fondo Crescita sostenibile e legge di stabilità 2017), risultano attualmente

impegnate risorse per 170,4 milioni di euro, con una disponibilità residua di circa 104,4 milioni di euro. Anche detto strumento ha, peraltro, carattere rotativo, fatta salva una parte residuale di intervento a fondo perduto solo per il Sud.

Per quanto concerne gli interventi ai sensi della legge n. 181 del 1989 nelle aree di crisi industriale complessa (aree CIC) e non complessa (aree CINC), essi attualmente trovano copertura a valere su varie fonti finanziarie (nazionali, comunitarie e regionali). Complessivamente, ad oggi, le risorse destinate all'attuazione degli interventi in argomento ammontano a quasi 722 milioni di euro, così suddivisi per tipologia di intervento:

Intervento	Importo (euro)
Interventi in aree di crisi industriale complessa	283.000.000,00
Interventi in aree di crisi industriale non complessa	375.872.867,40
Interventi in aree terremotate (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria)	48.000.000,00
Programma "Restart Abruzzo" (Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della regione Abruzzo di cui alla delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 49/2016)	15.000.000,00
Totale	721.872.867,40

La RT afferma infine che dette risorse risultano in gran parte impegnate per le concessioni disposte ovvero per le istruttorie in corso, fatta salva l'assegnazione per i successivi utilizzi da ultimo disposta con la legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, commi 204 e 205), pari a 100 milioni per il 2019 e a 50 milioni per il 2020.

Al riguardo, si prende atto dei chiarimenti e delle informazioni fornite dalla RT, che evidenziano il carattere prevalentemente procedurale delle disposizioni, volte a semplificare, mediante la revisione dei regolamenti attuativi, la fruizione degli incentivi concessi alle imprese, con particolare riferimento a quelle interessate dalle disposizioni sulle *start-up* e dalla legge n. 181 del 1989. Inoltre, l'invarianza della dotazione finanziaria complessiva e la presenza di risorse ancora disponibili sembrano in effetti confermare la neutralità sui saldi dei commi in esame, anche se andrebbe comunque assicurato che le misure previste non alterino la dinamica dei flussi di cassa scontati a legislazione vigente.

Il comma 5 demanda ad apposito decreto ministeriale, al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, di micro, piccola e media dimensione, anche in coerenza con le linee strategiche del Piano triennale per l'informatica nella P.A., la definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili definite nei limiti stabiliti dal Regolamento (UE) 1407/2013 ovvero dell'articolo 29 del Regolamento UE 651/2014.

Il comma 6 prevede che le agevolazioni di cui al comma 5 sono dirette a sostenere la realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologica e digitale diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0, dettagliatamente descritte nel comma medesimo, e con un importo di spesa pari almeno a 50.000 euro.

Il comma 7 individua i requisiti richiesti alle imprese al momento della domanda per accedere alle agevolazioni di cui al comma 5 nell'iscrizione nel Registro delle imprese, nell'essere operante, in

concreto e in via prevalente, nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere, nonché, al fine di accrescerne la competitività e in via sperimentale per gli anni 2019-2020, nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, nell'aver approvato e depositato almeno due bilanci, nell'aver conseguito nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a 100.000 euro e nell'assenza di procedure concorsuali o liquidatorie in corso.

Il comma 7-*bis* consente ai soggetti di cui al comma 7, in numero non superiore a dieci imprese, di presentare anche congiuntamente tra loro progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato in cui figurino come soggetto promotore capofila un DIH-digital innovation hub o un EDI-ecosistema digitale per l'innovazione, di cui al Piano nazionale Impresa 4.0. In tali progetti l'importo di cui al comma 7 può essere conseguito mediante la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato.

Il comma 8 autorizza per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi da 5 a 7 la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto. Destina inoltre 80 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012 per la concessione di finanziamenti agevolati.

Il comma 9 provvede ai sensi dell'articolo 50 alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2 e 8, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

La RT si limita ad illustrare le disposizioni, ad evidenziarne la natura ordinamentale e, comunque, ad escludere che ad esse siano ascrivibili effetti finanziari.

Al riguardo, si rileva che le disposizioni prevedono la concessione di contributi a fondo perduto nel limite di 10 milioni di euro negli anni 2019 e 2020 al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese di più ridotta dimensione. In proposito, non si formulano osservazioni, essendo l'onere limitato all'entità della spesa prevista dalla norma.

Con riferimento alla destinazione di 80 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile per la concessione di finanziamenti agevolati prevista dal comma 8, si osserva che non viene indicata la ripartizione tra annualità di esse e che la norma di copertura dovrebbe essere formulata in termini di riduzione di autorizzazione di spesa oppure in termini di novella diretta alla norma di disciplina del Fondo per la crescita sostenibile. Il Governo ha successivamente confermato la disponibilità di tali risorse. Andrebbe comunque assicurato che esse siano utilizzabili senza pregiudicare la realizzazione di misure e programmi già finanziati a valere sulle medesime risorse. Inoltre, è stato assicurato dal Governo che l'impatto in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivante dalla nuova destinazione delle somme in questione risulta compatibile con quello già scontato nei tendenziali in relazione al precedente utilizzo, al fine di escludere effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Nulla da osservare sul comma 9, atteso che gli oneri relativi al tutoraggio di cui al comma 2 afferiscono a risorse di un fondo rotativo fuori bilancio, iscritto su un

apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato (articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 185 del 2000 e articolo 4, D.M. 30 novembre 2004), e come tali non impattano sul SNF, conformemente a quanto suggerito dal comma 9.

Articolo 29, commi 9-*bis*–9-*novies* **(*Servizi digitali delle pubbliche amministrazioni*)**

La norme riportate ai commi 9-*bis*-9-*novies* sono state inserite nel corso dell'esame in prima lettura¹⁹².

In particolare, il comma 9-*bis* stabilisce che con uno o più DPCM siano individuate le aree di servizi digitali delle pubbliche amministrazioni a cui è possibile accedere anche tramite strutture e piattaforme tecnologiche del fornitore del servizio universale postale (ossia Poste italiane S.p.a.). È previsto che i decreti siano adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il MEF, sentita l'Agazia per l'Italia digitale (Agid) e previa intesa in sede di Conferenza unificata. La norma rinvia al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, Poste italiane, a cui lo Stato riconosceva con tale disposizione un compenso collegato allo svolgimento di obblighi di servizio universale nel settore dei recapiti postali¹⁹³. Con la norma in esame si prevede che siano stabilite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di remunerazione dell'attività prestata dal citato fornitore, nel caso in cui lo stanziamento previsto dal successivo comma 9-*quater* non sia sufficiente a remunerare il servizio effettivamente prestato.

Il comma 9-*ter* prevede che con i decreti di cui al comma 9-*bis* sono individuati, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di gestione di servizi di interesse economico generale, le categorie di utenti ammessi alla fruizione dei servizi previsti dal medesimo comma 9-*bis*, il livello e le modalità di effettuazione delle prestazioni da parte del fornitore del servizio universale, nonché la misura massima del contributo riconosciuto a valere sulle risorse di cui al comma 9-*quater* del presente articolo. È previsto che mediante apposita convenzione siano anche definiti i rapporti tra la pubblica amministrazione statale titolare del servizio digitale e il citato fornitore del servizio universale, compresi i connessi servizi a sportello o in mobilità.

Il comma 9-*quater* pone a copertura finanziaria degli oneri relativi ai commi da 9-*bis* a 9-*octies* una quota delle entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro il limite massimo di 15 milioni di euro annui, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Viene inoltre ridotta dal 15 al 10 per cento la percentuale minima dell'ammontare delle entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal MEF che la legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 216, della legge n. 145/2018) ha destinato ad investimenti in Fondi di *Venture Capital*.

Il comma 9-*quinquies* riconosce anche in capo alle pubbliche amministrazioni non statali la facoltà di consentire l'accesso alle aree dei servizi digitali di propria titolarità attraverso strutture e piattaforme tecnologiche di Poste italiane, secondo criteri che dovranno essere stabiliti nei decreti di

¹⁹² Con un emendamento corredato del parere favorevole del Governo, cfr. Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunte e Commissioni, 13 giugno 2019, pagina 11.

¹⁹³ In dettaglio, l'affidamento del servizio universale postale a Poste italiane, nel frattempo trasformata in società per azioni dal 28 febbraio 1998, è ora regolato dal decreto legislativo n. 261 del 1999 e dai successivi decreti di modifica dello stesso, che hanno dato attuazione alle tre direttive europee in materia postale.

cui sopra. Ciascuna amministrazione provvede ai relativi oneri nei limiti delle risorse iscritte in appositi capitoli di bilancio, con esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 9-*sexies* stabilisce che qualora l'accesso ai servizi digitali necessari dell'identificazione degli aventi diritto, il personale del gestore del servizio universale (Poste italiane) proceda all'identificazione in base alle norme vigenti e assuma la qualità di incaricato di pubblico servizio.

Il comma 9-*septies* prevede che sia la prestazione di servizi in mobilità a domicilio, che di servizi aggiuntivi rispetto a quelli che saranno individuati con il DPCM, siano a carico esclusivo dell'utente. A tal fine Poste italiane dovrà pubblicare, anche sul proprio sito internet, l'esistenza di tali servizi con indicazione della loro natura e dei relativi costi a carico dell'utente.

Il comma 9-*octies* dispone che il servizio di interesse economico generale dei commi 9-*bis* e 9-*ter*, sia garantito dal fornitore del servizio universale per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale.

La RT dopo aver descritto le norme, evidenzia che la copertura degli oneri derivanti dai precedenti commi viene garantita, ai sensi del comma 9-*quater*, mediante l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito Fondo, che sarà alimentato, entro il limite massimo di 15 milioni di euro annui, mediante riassegnazione alla spesa di quota parte dei dividendi versati dalle società partecipate dal medesimo Ministero.

Al riguardo, andrebbe fornita una puntuale dimostrazione che la riduzione prevista della quota di entrate da riassegnare ai Fondi per il *Venture Capital* ai sensi del comma 216 della legge di bilancio 2019, sia tale da compensare le entrate che qui sono assegnate ad altra finalità. In ogni caso, anche ove fosse fornita tale dimostrazione, si segnala che la modifica del comma 216 citato non appare pienamente idonea a garantire tale compensazione di effetti dato che il comma 216 fissa un limite minimo e non massimo di entrate da riassegnare, senza garanzia che le entrate sottratte siano maggiori.

Andrebbero poi richieste più puntuali indicazioni in merito all'ammontare medio annuo delle entrate a tale titolo registrate dal bilancio dello Stato negli ultimi anni, nonché, in merito alla compatibilità della ivi disposta riduzione della quota delle medesime entrate a fronte dei programmi di investimento eventualmente già adottati.

Si ricorda sul punto che l'articolo 23, comma 1-*bis*, della legge di contabilità prevede, a decorrere dall'anno 2017, per le entrate riassegnabili cd. "stabilizzate", che con il disegno di legge di bilancio di previsione, possa prevedersi l'iscrizione nello stato di previsione della spesa di ciascuna amministrazione e, correlativamente, in quello dell'entrata, degli importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività, ivi fornendosi specifiche indicazioni metodologiche, dal momento che l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio deve essere commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione, ovvero, nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento

di specifici interventi o attività, nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre.

Preso atto che in caso di insufficienza delle risorse stanziare dal comma 9-*quater* per la remunerazione del servizio prestato dal fornitore del servizio universale per consentire l'accesso digitale, anche attraverso le strutture e le piattaforme tecnologiche, ai servizi delle PP.AA., verranno stabilite modalità di remunerazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si chiede conferma che tali ulteriori modalità di remunerazione si tradurranno, evidentemente, in tariffe a carico dei fruitori dei predetti servizi.

Infine, si rappresenta che la disposizione di cui al comma 9-*quinquies* è potenzialmente onerosa, come esplicitato dal secondo periodo del comma stesso. Ciò premesso, non appare conforme alla vigente normativa contabile (articolo 19, comma 1, legge n. 196 del 2009) la clausola di copertura ivi prevista, che rinvia genericamente a risorse iscritte in appositi capitoli di bilancio delle PP.AA. non statali finalizzati proprio all'accesso dei cittadini alle aree dei servizi digitali dei quali sono titolari, atteso che non vengono forniti elementi che consentano di asseverare l'effettiva sostenibilità di tali interventi su risorse già esistenti in bilancio.

Si rammenta che l'articolo 17, comma 4, della legge di contabilità prevede anche che la RT debba completarsi con l'esposizione degli effetti d'impatto attesi dalle norme sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 9-*novies*, richiamando l'obiettivo descritto al comma 9-*bis*, ossia quello di assicurare lo sviluppo del processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione, prevede che l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT) svolga taluni compiti e funzioni già al medesimo istituzionalmente affidati – promuovere i servizi turistici e culturali e favorire la commercializzazione di prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero – anche attraverso un portale dedicato già esistente e affidando la realizzazione e la gestione di un'apposita *Carta*, su supporto cartaceo o digitale, a un soggetto che risulti in possesso di determinati requisiti. È stabilito che la realizzazione e la gestione della *Carta* sia affidata al soggetto che risulti in possesso di alcuni requisiti volti ad assicurare una diffusa e immediata operatività della carta attraverso l'impiego delle proprie dotazioni: In particolare, è stabilito che esso debba essere individuato tra coloro che: a) siano operanti nella gestione di servizi pubblici; b) abbiano esperienza pluriennale maturata nei servizi finanziari di pagamento effettuati a sportello, elettronicamente anche in mobilità ed evoluti; c) abbiano esperienza pluriennale nella gestione di carte prepagate realizzate dalla pubblica amministrazione; d) abbiano una presenza capillare nel territorio nazionale di infrastrutture fisiche e logistiche.

La RT afferma che la proposta normativa prevede la realizzazione, distribuzione e gestione di una carta di pagamento denominata "Carta del Turista" con l'obiettivo di assicurare lo sviluppo del processo di digitalizzazione attraverso soluzioni innovative che consentano di accedere in forme semplificate ai servizi della pubblica amministrazione. La proposta emendativa prevede che l'Agenzia nazionale del turismo effettui attività di promozione anche attraverso un portale dedicato già esistente e l'affidamento in convenzione della realizzazione e gestione di una carta con cui

acquistare beni e servizi connessi alla fruizione di servizi turistici. Il contratto attraverso il quale viene affidata la fornitura e la gestione del servizio prevede — in coerenza con la relativa normativa nazionale e comunitaria - il riconoscimento all'operatore economico a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi stessi.

Pertanto dall'applicazione di tale norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si specifica, inoltre, che la carta di pagamento rilasciata consentirà di effettuare pagamenti esclusivamente a valere su una somma pre-depositata dal titolare presso l'emittente.

Al riguardo, nel presupposto che l'attivazione della Carta e l'implementazione del Portale possa essere effettuata da ENIT avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste per il medesimo ente dalla legislazione vigente¹⁹⁴, non ci sono osservazioni.

Articolo 30

(Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

I commi da 1 a 14 dispongono che con un decreto del Ministero dello sviluppo economico siano assegnati contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro, per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

I contributi sono attribuiti a ciascun Comune in misura diversificata sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

I contributi sono destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico o di sviluppo territoriale sostenibile.

Il Comune beneficiario del contributo può finanziare una o più opere pubbliche a condizione che esse non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo e che le opere siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019.

Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019.

Il contributo è corrisposto ai Comuni beneficiari dal Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico.

L'erogazione avviene, per il 50 per cento, previa richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine previsto. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell'importo del contributo

¹⁹⁴ L'ENIT è ente pubblico economico, compreso nell'ambito del sottosectore "Enti produttori di servizi economici" del comparto S13 ai fini della determinazione del Conto Economico della PA. Cfr. ISTAT, *Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica)*, 28 settembre 2018.

spettante, è corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico anche sulla base dei dati inseriti, nel sistema di monitoraggio previsto dalle norme in esame, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.

Per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

I Comuni che non avviano l'esecuzione dei lavori entro il termine sopra fissato decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo e le risorse loro spettanti rientrano nella disponibilità del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

I Comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n.190, classificando le opere sotto la voce "Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile-DL crescita".

I Comuni beneficiari che pubblicizzano l'importo concesso nella sezione "Amministrazione trasparente" sono esonerati dall'obbligo della presentazione del rendiconto dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 del TUEL.

Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei Comuni, il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi di società *in house*, effettua, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al presente articolo.

Agli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse dei contributi in favore dei comuni di cui al comma 1, fino all'importo massimo di 1.760.000 euro.

Il comma 14-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, prevede, dall'anno 2020, un programma per la realizzazione dei progetti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 1 in esame, per stabilizzare i contributi in conto capitale ai comuni con un rinvio a un decreto del ministero dello sviluppo economico per la ripartizione delle effettive disponibilità finanziarie, tra i comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti. I comuni beneficiari di tali contributi sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno pena la decadenza automatica dall'assegnazione del contributo e il riversamento dello stesso al fondo di cui al comma 14-*quater*.

Il comma 14-*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati, reca una serie di disposizioni che incidono su ambiti diversi.

I periodi dal primo al settimo disciplinano l'assegnazione annuale, a decorrere dal 2020, di contributi ai comuni con meno di 1.000 abitanti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività. In caso di mancato o parziale utilizzo dei contributi è prevista una riassegnazione dei medesimi ai comuni in regola. A tale finalità è destinato il 60% della metà delle risorse previste dal comma 14-*quater*. Il restante 40% è invece destinato, per quanto disposto dai periodi ottavo e nono, a promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana.

Viene inoltre prevista la nomina, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Commissario straordinario per la viabilità in Valtellina. Con il medesimo decreto sono stabiliti i termini, le modalità, i tempi, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione delle opere e l'eventuale compenso del Commissario con oneri a carico del quadro economico degli interventi da realizzare, nei limiti di quanto indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. Si prevede altresì che il Commissario possa avvalersi di strutture delle amministrazioni interessate e di società da esse controllate, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sono altresì apportate alcune modifiche alla disciplina, dettata dall'art. 61 del D.L. 50/2017, per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci

alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021. In particolare, si stabilisce che agli interventi del piano approvato si applicano le disposizioni in materia di valutazione di incidenza (VINCA) previste dall'art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. 357/1997 per gli interventi che interessano territori rientranti nelle aree protette della rete "Natura 2000". Inoltre, si dispone la proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 gennaio 2021 del termine per la consegna delle opere, una volta sottoposte a collaudo tecnico, connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno.

Il comma 14-*quater*, inserito dalla Camera dei deputati, dispone l'istituzione, presso il MEF, di un Fondo, da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai commi 14-*bis* e 14-*ter*, al quale affluiscono dall'anno 2020 le risorse, non ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019, dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, competitività e produttività, di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017). Tale autorizzazione di spesa si intende corrispondentemente ridotta per pari importo.

Il comma 14-*quinquies*, introdotto dalla Camera dei deputati stabilisce che le eventuali risorse disponibili per l'anno 2019 sul Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, competitività e produttività, di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge di bilancio 2018, sono destinate a favore dei comuni compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti che hanno subito tagli dei trasferimenti del fondo di solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012, applicate sulle quote di spesa relative ai servizi socio-sanitari assistenziali e ai servizi idrici integrati. Il riparto dei contributi avviene con decreto ministeriale considerando solo i comuni per quali l'incidenza sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010- 2012 supera il 3 per cento, nel caso dei servizi socio-sanitari assistenziali, e l'8 per cento, nel caso dei servizi idrici integrati. I comuni beneficiari utilizzano il contributo per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

La RT relativa al testo iniziale (commi 1-14) afferma che la disposizione comporta oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno nella misura massima di 500 milioni di euro per l'anno 2019 alla cui copertura si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Secondo la RT, l'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dell'obbligo per i comuni destinatari dei contributi di avviare i lavori entro il 31 ottobre 2019 nonché dei possibili effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 912, della legge n. 145 del 2018 - che ha innalzato le soglie per l'affidamento diretto dei lavori - e, conseguentemente, del loro pieno utilizzo e conclusione dei lavori entro l'anno.

Relativamente alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, la RT afferma che le stesse non comportano oneri per la finanza pubblica.

In particolare, l'onere discendente dal comma 14-*bis* è quantificato in misura corrispondente al 50 per cento delle risorse disponibili a decorrere dall'anno 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge n. 205 del 2017, che assicura anche la copertura del predetto onere.

Con riferimento al comma 14-*ter*, la RT afferma che i fondi per la SP 72 in gestione alla provincia di Lecco sono previsti dal DM n. 49 del 2018, mentre per la tratta

Lecco- Sondrio lungo la SS 36 e la SS 639 in gestione all'Anas riguardano fondi previsti dal contratto di programma Anas.

La RT, relativamente all'istituzione del fondo di cui al comma 14-quater afferma che le risorse non ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge n. 205 del 2017 che sono corrispondentemente ridotte ammontano a euro 75 milioni nel 2020, euro 200 milioni nel 2021, euro 210 milioni per gli anni 2022 e 2023, euro 215 milioni nel 2024, euro 175 milioni negli anni dal 2025 al 2030, euro 165 milioni negli anni dal 2031 al 2022 e euro 200 milioni a decorrere dall'anno 2034.

Relativamente al comma 14-quinquies la RT si limita a descrivere la norma.

La documentazione presentata dal Governo nel corso dei lavori in Commissione alla Camera dei deputati ha confermato che gli effetti di cassa derivanti dall'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per le finalità in esame sono coerenti con quelli già scontati nei tendenziali.

Il Governo ha confermato, altresì, che l'utilizzo del Fondo non pregiudica la realizzazione degli interventi già programmati a valere sul Fondo medesimo in considerazione del fatto che è stato rifinanziato dalla legge n. 145 del 2018.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Comma 14- <i>quater</i> maggiore spesa c/capitale		75	200		75	200		75	200
Comma 14- <i>quater</i> minore spesa c/capitale		75	200		75	200		75	200
Comma 14- <i>quinquies</i> maggiore spesa c/capitale	10			10			10		
Comma 14- <i>quinquies</i> minore spesa c/capitale	10			10			10		

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, non vi sono osservazioni da formulare sui commi da 1 a 14.

Con riferimento alla nomina del Commissario straordinario per la viabilità in Valtellina, andrebbe assicurato che l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione delle opere e l'eventuale compenso del Commissario possano essere sostenuti nell'ambito delle effettive risorse disponibili nel quadro economico degli interventi da realizzare e senza recare pregiudizio alle altre finalità da realizzare a legislazione vigente.

Infine, relativamente alla realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, e all'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione di incidenza (VINCA) e alla proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 gennaio 2021 del termine per la consegna delle opere, una volta sottoposte a collaudo tecnico, connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno, appare utile che siano fornite maggiori informazioni circa la non onerosità delle disposizioni. Sul punto

si evidenzia che in materia di valutazione di incidenza è prevista da parte delle amministrazioni interessate l'adozione di eventuali misure compensative mentre la proroga del termine per la consegna delle opere potrebbe variare il cronoprogramma dei lavori e dei tempi di utilizzo delle risorse con effetti differenti, rispetto a quelli scontati a legislazione vigente, sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 30-bis
(Norme in materia di edilizia scolastica)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, consente agli enti locali, beneficiari di finanziamenti e contributi statali, al fine di garantire la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico - limitatamente al triennio 2019-2021 e nell'ambito della programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del D.L. 104/2013 - di avvalersi:

- di Consip S.p.A. per gli acquisti di beni e servizi;
- di Invitalia S.p.A. per l'affidamento dei lavori di realizzazione.

Consip S.p.A. e Invitalia S.p.A. hanno l'obbligo di pubblicare gli atti di gara entro novanta giorni dalla presentazione alle stesse dei progetti definitivi da parte degli enti locali.

Qualora Consip S.p.A. e Invitalia S.p.A. non provvedano alla pubblicazione degli atti di gara entro il suddetto termine di novanta giorni, gli enti locali possono affidare tutti i lavori in esame, anche di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alla soglia di rilevanza comunitaria pari a 5.548.000 euro, mediante procedura negoziata con consultazione, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di almeno quindici operatori economici ove esistenti, individuati, sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Infine, si prevede l'obbligo per gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali, di mantenere la destinazione ad uso scolastico per almeno cinque anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori.

La RT afferma che la disposizione di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto prevede unicamente la semplificazione delle procedure di affidamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici beneficiari di finanziamenti o contributi statali nel triennio 2019-2021.

Al riguardo, andrebbe assicurato che le attività poste in capo a Consip S.p.A. e Invitalia S.p.A. possano essere svolte nell'ambito delle risorse finanziarie, strumentali e umane previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 30-ter
(Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi)

Il comma 1 chiarisce che il presente articolo disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono

in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo n. 114 del 1998, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.

Il comma 2 ammette a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d*) (esercizi di vicinato aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti) ed *e*) (medie strutture di vendita, ovvero gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto *d*) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti), del decreto legislativo n. 114 del 1998, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

Il comma 3 esclude dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro oro, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*) (apparecchi idonei per il gioco lecito), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931.

Il comma 4 esclude inoltre dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

Il comma 5 stabilisce che le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi di cui al comma 2 e per i tre anni successivi. La misura del contributo di cui al periodo precedente è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo quanto stabilito dal comma 9.

Il comma 6 prevede che i comuni di cui al comma 1 istituiscono, nell'ambito del proprio bilancio, un fondo da destinare alla concessione dei contributi di cui al comma 5. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del fondo di cui al periodo precedente.

Il comma 7 dispone che i contributi di cui ai commi 5 e 6 sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Il comma 8 concede l'accesso ai contributi di cui al comma 5 ai soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2 che, ai sensi del comma 1, procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.

Il comma 9 impone ai soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo di presentare al comune di residenza, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e

mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi del comma 6. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi.

Il comma 10 stabilisce che i contributi di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 11 differisce al 1° gennaio 2020 l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Il comma 12 provvede alla copertura degli oneri correlati al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

La RT, dopo aver fornito un'ampia sintesi delle disposizioni, ribadisce che l'onere recato dalle stesse corrisponde alla dotazione del Fondo di nuova istituzione ivi previsto.

Al riguardo, preso atto che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, andrebbero comunque forniti elementi per valutare la congruità dello stanziamento rispetto alle esigenze stimate. Andrebbe poi assicurato che i comuni possano svolgere le funzioni istruttorie e concessorie con le risorse disponibili a legislazione vigente. Inoltre, stante il profilo temporale degli stanziamenti, appare chiaro che la RT implicitamente stima 5 milioni di nuovi impegni annui per l'iniziativa in questione. Questo fatto andrebbe valutato in rapporto allo stanziamento per il 2022 (fissato in 13 milioni di euro, anziché - come prevedibile - in 15), che potrebbe determinare l'insorgere di tensioni su tale linea di finanziamento, dipendenti non già da nuove richieste per le quali non vi sarebbero risorse disponibili (e che, semplicemente, non verrebbero accolte) ma dalle esigenze finanziarie correlate a precedenti concessioni. Per i profili di copertura, si chiede conferma che le maggiori entrate alle quali si fa riferimento al comma 12 sono rappresentate da quota-parte di quelle rivenienti dagli articoli 12-*novies* e 13-*bis*.

Articolo 30-*quater* ***(Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico)***

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, reca interventi a favore delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale.

In particolare, si ribadisce quanto già previsto dall'articolo 12, comma 1, del DPR n. 223 del 2010, che le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, che percepiscono i contributi ai sensi della L. 230/1990, mantengono il diritto all'intero contributo, anche in presenza di riparto percentuale fra gli altri aventi diritto.

Si dispone che la Presidenza del Consiglio dei ministri corrisponde alle medesime imprese un ulteriore contributo di € 3 mln per il 2019, finalizzato a favorire la conversione in digitale e la

conservazione degli archivi multimediali, anch'esso non soggetto a riparto percentuale fra gli altri aventi diritto. Il contributo può essere riassorbito da un'eventuale convenzione appositamente stipulata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Alla copertura dei relativi oneri, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.

Il totale dei contributi suddetti non può essere corrisposto per un importo superiore all'80% dei costi dell'esercizio precedente.

Infine, si proroga dal 1° gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 la previsione di abolizione dei contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale. Tale previsione sembra finalizzata a consentire alle imprese in questione di percepire il contributo per l'annualità 2019.

La RT si limita a descrivere la norma.

Al riguardo, con riferimento alla proroga dal 1° gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 della previsione di abolizione dei contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, atteso che l'art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 223 del 2010, stabilisce che le domande per l'accesso al contributo devono essere presentate dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, andrebbe chiarito se dalla citata proroga possano nascere in capo alle imprese radiofoniche interessate diritti a percepire contributi che in assenza di proroga non sarebbero spettati, determinando in tal modo un onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.

Relativamente all'utilizzo a fini di copertura di 3 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, andrebbe assicurato che l'utilizzo delle risorse del Fondo in parola non sia suscettibile di compromettere gli impegni che già gravano o che potrebbero gravare sul Fondo stesso.

CAPO III **TUTELA DEL *MADE IN ITALY***

Articolo 31 **(*Marchi storici*)**

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al decreto legislativo n. 30 del 2005.

La lettera *a*) inserisce l'articolo 11-*ter* (Marchio storico di interesse nazionale). La seguente numerazione dei commi è relativa al nuovo articolo.

Il comma 1 consente ai titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, di ottenere l'iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185-*bis*.

Il comma 2 prevede l'istituzione con decreto ministeriale del logo "Marchio storico di interesse nazionale", che le imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 185-*bis* possono utilizzare per le finalità commerciali e promozionali. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì specificati i criteri per l'utilizzo del logo "Marchio storico di interesse nazionale".

La lettera *b*) inserisce l'articolo 185-*bis* (Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale). La seguente numerazione dei commi è relativa al nuovo articolo.

Il comma 1 istituisce, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il registro speciale dei marchi storici come definiti dall'articolo 11-*ter*.

Il comma 2 dispone che l'iscrizione al registro speciale dei marchi storici è effettuata su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo del marchio.

La medesima lettera *b*) inserisce anche l'articolo 185-*ter* (Valorizzazione dei marchi storici nelle crisi di impresa). La seguente numerazione dei commi è relativa al nuovo articolo.

Il comma 1 istituisce presso il MISE, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale, il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale. Il predetto Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese di cui al comma 2. Tali interventi sono effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione recante gli "Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio" (2014/C 19/04). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalità e i criteri di gestione e di funzionamento del Fondo di cui al primo periodo.

Il comma 2 dispone che l'impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale di cui all'articolo 185-*bis* che intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, notifica senza ritardo al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare:

i motivi economici, finanziari o tecnici del progetto di chiusura o delocalizzazione;

le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, ricollocazione di dipendenti all'interno del gruppo;

le azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente;

le opportunità per i dipendenti di presentare un'offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.

Il comma 3 prevede che, a seguito dell'informativa di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo economico avvia il procedimento per l'individuazione degli interventi mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1.

Il comma 4 punisce la violazione degli obblighi informativi di cui al comma 2 con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro nei confronti del titolare dell'impresa titolare o licenziataria esclusiva del marchio.

Il comma 2 dell'articolo 31 in esame destina per le finalità di cui al presente articolo la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, relativamente alle operazioni finalizzate al finanziamento di progetti di valorizzazione economica dei marchi storici di interesse nazionale, le PMI proprietarie o licenziatricie del marchio storico possono accedere alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i limiti per la concessione della garanzia.

Il comma 3, al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti - e in particolare per la dematerializzazione e la ricerca archivistica della documentazione risalente relativa ai marchi storici -, autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad assumere a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, 10 unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico, in possesso degli specifici requisiti professionali necessari all'espletamento dei nuovi compiti operativi, da assegnare alla DG Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti Marchi per le funzioni correlate al registro ed alle procedure relative ai marchi storici. Le

assunzioni sono effettuate in deroga agli articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e all'articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013.

A tal fine, è autorizzata la spesa di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2020.

Il comma 4 provvede ai sensi dell'articolo 50 alla copertura degli oneri di cui ai commi 2 e 3.

La RT, dopo aver illustrato i suddetti commi, afferma che gli oneri assunzionali derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al comma 3 sono quelli indicati nella tabella seguente:

Costo unitario annuale terza area fascia retributiva FI (inclusi oneri a carico Amministrazione)			Costo totale (inclusi oneri a carico Amministrazione)	
Trattamento fondamentale	Accessorio (valore medio)	Costo unitario annuale	Numero unità	Onere totale a regime
37.759 euro	2.241 euro	40.000 euro	10	400.000 euro

Infine, fa presente che gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 ammontano complessivamente a 30,4 milioni di euro per il 2020 e a 0,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Il prospetto riepilogativo sui saldi sconta, oltre alle somme anzidette, 0,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 in termini di maggiori entrate tributarie e contributive, correlate alle retribuzioni delle 10 unità di personale di cui si dispone l'assunzione.

Al riguardo, andrebbe assicurata la neutralità finanziaria dell'istituzione e gestione del registro speciale dei marchi storici. In ordine alle assunzioni, si osserva che la norma configura il relativo onere in termini di tetto di spesa, anche se la norma stessa prevede l'assunzione di un numero preciso di lavoratori, il che determinerà un onere quantitativamente e giuridicamente inderogabile, non comprimibile entro un tetto di spesa, in quanto corrispondente a diritti soggettivi. Infine, con riferimento al costo unitario indicato, si osserva che il valore del trattamento accessorio ivi indicato (2.241 euro) è circa il doppio di quello riportato nell'analogo tabella riferita all'articolo 47 per la medesima fascia retributiva (1.008 euro): sul punto il Governo ha chiarito che tali differenze sono ragionevolmente dovute al diverso ammontare e alla diversa composizione del Fondo risorse decentrate in dotazione a ciascuna Amministrazione centrale.

Articolo 32

(Contrasto all'Italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi)

Il comma 1 concede ai consorzi nazionali e alle organizzazioni collettive delle imprese che operano nei mercati esteri al fine di assicurare la tutela del *made in Italy*, inclusi i prodotti agroalimentari, nei mercati esteri, un'agevolazione pari al 50 per cento delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell'*Italian sounding*, di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 30 del 2005, recante Codice della proprietà industriale, nonché per la realizzazione di campagne

informativa e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti. L'agevolazione è concessa fino ad un importo massimo annuale per soggetto beneficiario di 30.000 euro e comunque nel limite annuo di cui al comma 3.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle disposizioni di attuazione, ivi inclusa l'indicazione delle spese ammissibili, delle procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui al comma 3, nonché delle modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, delle cause di decadenza e revoca del beneficio, delle modalità di restituzione delle agevolazioni fruite indebitamente.

Il comma 3 autorizza per l'attuazione del comma 1 la spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Il comma 4 preclude la possibilità di registrare i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani, nonché parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia.

Il comma 5 integra la rubrica dell'articolo 144 del Codice della proprietà industriale ("Misure contro la pirateria") con il sintagma "e pratiche di *Italian Sounding*". Inoltre, nel medesimo articolo, inserendovi il comma 1-bis, definisce come pratiche di *Italian Sounding* quelle finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti.

Il comma 6 modifica l'articolo 145 del codice di proprietà industriale per mere ragioni di coordinamento con le disposizioni di cui al comma 5, ed inoltre integra la composizione del Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'*Italian Sounding* con la presenza di un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il comma 7 concede alle start-up innovative di cui al decreto-legge n. 179 del 2012 il Voucher 3I— Investire In Innovazione — al fine di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle predette imprese, nel periodo 2019-2021.

Il comma 8 consente l'utilizzo del voucher 3I da parte delle imprese in questione per l'acquisizione di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, all'estensione all'estero della domanda nazionale.

Il comma 9 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del voucher 3I, in piena coerenza con le altre misure di aiuto in favore delle imprese attivate dal Ministero stesso. Per lo svolgimento delle attività inerenti l'attuazione del voucher 3I, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di un soggetto gestore e dei soggetti di cui al capo VI del decreto legislativo n. 30 del 2005.

Il comma 10 provvede ai sensi dell'articolo 50 alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7, 8 e 9 del presente articolo, fissati nella misura massima di 6,5 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2019-2021.

Il comma 11 dispone che, al fine di stabilizzare il sostegno alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente, con decreto del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione-Ufficio italiano brevetti e marchi, alla definizione di un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure già operanti denominate brevetti, marchi e disegni, attuate tramite soggetti gestori in modo tale da rendere le misure rispondenti ai fabbisogni del tessuto imprenditoriale, in particolare delle start up e delle imprese giovanili, anche apportando le necessarie modifiche per rendere le misure eleggibili all'interno degli interventi che possono essere cofinanziati dall'Unione europea, al fine di incrementarne la relativa dotazione finanziaria.

Il comma 12 stabilisce che, al fine di assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti di qualità, il Ministero dello sviluppo economico concede un'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, ai sensi degli articoli 11 e 11-bis del decreto legislativo n. 30 del 2005,

da parte di associazioni rappresentative di categoria, fissata nella misura massima di 1 milione di euro annuo.

Il comma 13 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dell'agevolazione di cui al comma 12, nonché dei requisiti minimi dei disciplinari d'uso, determinati d'intesa con le associazioni rappresentative delle categorie produttive, delle disposizioni minime relative all'adesione, alle verifiche, ai controlli e alle sanzioni per uso non conforme, cui devono essere soggetti i licenziatari dei marchi, dei criteri per la composizione e delle modalità di funzionamento degli organismi cui i titolari affideranno la gestione dei marchi.

Il comma 14 stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico esercita la supervisione sull'attività dei titolari dei marchi collettivi e di certificazione ammessi alle agevolazioni, vigilando sul corretto uso del marchio e sull'espletamento dei controlli previsti dai rispettivi disciplinari, anche ai fini della promozione coordinata e coerente di tali marchi. Agli adempimenti previsti il Ministero dello sviluppo economico provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 15 provvede ai sensi dell'articolo 50 alla copertura degli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 1 milione di euro annuo a decorrere dal 2019.

Il comma 16, intervenendo sull'articolo 55 del codice della proprietà industriale, modifica la disciplina dei rapporti intercorrenti fra domanda di brevetto depositata all'estero e quella depositata in Italia, stabilendo che l'effettuazione della prima vale anche come presentazione, alla stessa data e ai medesimi effetti, della seconda, se entro trenta mesi dalla data di deposito, o di priorità, ove rivendicata, viene depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi una richiesta di apertura della procedura nazionale di concessione del brevetto italiano ai sensi dell'articolo 160-*bis*, comma 1. Inoltre, stabilisce che la protezione conferita dalla domanda decorre dalla data in cui il titolare della medesima abbia reso accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana della domanda ovvero l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. La designazione dell'Italia nella domanda internazionale è considerata priva di effetti sin dall'origine, salvo per quanto disposto dall'articolo 46, comma 3, quando la domanda stessa sia stata ritirata o considerata ritirata o quando la designazione dell'Italia sia stata ritirata o respinta, o quando la domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi non sia stata depositata entro il termine sopra indicato.

Il comma 17 aggiunge l'articolo 160-*bis* (Procedura nazionale della domanda internazionale) al Codice della proprietà industriale. La seguente numerazione dei commi è quella riferita al nuovo articolo.

Il comma 1 impone che la richiesta di apertura della procedura nazionale da presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la concessione del brevetto italiano per invenzione industriale o modello di utilità, sia accompagnata da:

- a) una traduzione italiana completa della domanda internazionale come pubblicata;
- b) i diritti di deposito previsti dalla Tabella A allegata al decreto 2 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

Il comma 2 prevede che alla richiesta di cui al comma 1 si applicano le norme del presente codice, dei regolamenti attuativi e dei decreti sul pagamento dei diritti, in particolare in relazione alla ricevibilità e integrazione delle domande, alla data attribuita alla domanda, alla presentazione di ulteriori documenti e traduzioni che potranno essere richiesti al fine delle procedure di esame e del mantenimento in vita dei titoli.

Il comma 3 stabilisce che, per la richiesta di brevetto italiano per invenzione industriale basata su una domanda internazionale ai sensi del comma 1 dell'articolo 55 la ricerca di anteriorità effettuata nella fase internazionale sostituisce la corrispondente ricerca prevista per la domanda nazionale, ferme restando le altre norme sull'esame previste dal codice della proprietà industriale.

La RT afferma che il ricorso al limite annuale di credito d'imposta per soggetto beneficiario (pari a 30.000 euro), con un *plafond* generale annuo pari a 1,5 milioni di euro, configura un meccanismo che, in via teorica (ipotizzando un importo medio di 20.000 euro), potrebbe supportare circa 75 imprese.

Sul comma 4, sottolinea che la misura risponde all'esigenza di tutelare l'immagine del Paese, anche al fine di rafforzare la difesa dei marchi all'estero. In ogni caso la RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Sui commi 5-6, sottolinea la natura ordinamentale delle disposizioni.

In relazione ai commi 7-11, sottolinea che, considerato un importo massimo del voucher di 15.000 euro, la misura agevolerebbe circa 700 imprese all'anno, ipotizzando che non tutti i soggetti interessati utilizzino il voucher nella misura massima.

La RT esclude che il comma 11 determini nuovi costi per la finanza pubblica, in quanto le finalità indicate rientrano tra quelle già perseguite con le risorse rivenenti dalle riassegnazioni disposte dall'articolo 1, comma 851, della legge n. 296 del 2006.

La RT evidenzia il carattere ordinamentale delle altre disposizioni, in quanto tali insuscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri.

Al riguardo, non vi sono osservazioni sul comma 7, essendo l'onere configurato in termini di tetto di spesa.

Nulla da osservare sul comma 11, atteso che i compiti affidati dal comma al MISE sembrano ampiamente sostenibili a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.

In merito all'effettiva sostenibilità degli adempimenti posti a carico del MISE dal comma 14 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla clausola di neutralità finanziaria, avvalendosi quindi delle risorse ordinariamente disponibili, il Governo ha chiarito che, tenuto conto sia della numerosità dei possibili beneficiari, sia del coinvolgimento di rappresentative associazioni di categoria (a carico delle quali vi saranno rilevanti adempimenti), le attività conseguenti potranno essere svolte con le risorse esistenti.

CAPO IV ULTERIORI MISURE PER LA CRESCITA

Articolo 32-bis (*Transazioni in materia di cartelle di pagamento e di ingiunzioni fiscali*)

Il comma 1, intervenendo sull'art. 43 del D.L. n. 109 del 2018, c.d decreto "Genova" ed inserendovi il nuovo comma 2-bis, dispone che le transazioni sul debito complessivo a favore dei beneficiari dei mutui agevolati per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità sono estese anche alle somme dovute ad INVITALIA di cui a cartelle di pagamento ed ingiunzioni fiscali adottate ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e del decreto ministeriale 8 febbraio 2008.

Si ricorda che l'articolo 43 consente ai soggetti beneficiari dei predetti mutui di richiedere una sospensione di 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate inerenti i predetti mutui, con un allungamento della durata del piano fino a tutto il 2026, nonché una transazione sul debito complessivo per un importo non inferiore al 25%.

Nello specifico la disciplina vigente, al comma 2, autorizza INVITALIA, previa acquisizione di parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori alla indicata percentuale del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, avanzate dai soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale, nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa ovvero nell'ambito delle attività giudiziali pendenti alla data di entrata in vigore del decreto per il recupero dei crediti in ragione della morosità sulla restituzione delle rate.

Si ricorda inoltre che il D.M. 8 febbraio 2008 ha autorizzato la riscossione coattiva mediante ruolo (ai sensi della disciplina generale della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) dei crediti, derivanti dalla concessione dei benefici delle agevolazioni per l'autoimpiego, vantati dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (già Sviluppo Italia S.p.a.), ora INVITALIA.

Il comma 2, per le attività relative alle predette transazioni, estende il termine di adesione alla procedura transattiva alle attività pendenti, ovvero alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali notificate alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento).

La RT rappresenta che limitatamente alle somme iscritte a ruolo dall'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, emerge che gli importi finora riscossi sono largamente inferiori al 10% dei crediti affidati alla riscossione nelle diverse annualità. Tenuto conto che la misura sarà applicata a soggetti che, di fatto, non sarebbero nella condizione di corrispondere l'intera somma iscritta a ruolo è ragionevole ritenere che la disposizione non comporti effetti negativi di gettito.

Al riguardo si rappresenta che in relazione al citato comma 2 vigente, la relazione tecnica associata alla norma stimava l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica in quanto si trattava di crediti la cui possibilità di recupero è limitata, tenuto conto del tempo trascorso, delle condizioni economiche dei debitori e dell'assenza, in taluni casi, di idonea garanzia. Si riteneva pertanto che le entrate ricavabili in base agli accordi transattivi autorizzati dalla disposizione non sarebbero inferiori a quelle realizzabili attraverso le ordinarie procedure giudiziarie, tenuto conto anche dei rilevanti oneri economici ed amministrativi derivanti dal contenzioso. In considerazione di quanto rappresentato nella RT aggiornato non si hanno osservazioni.

Articolo 33

(Assunzioni di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria)

Il comma 1 autorizza le regioni a statuto ordinario a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. La facoltà di assumere può essere esercitata - in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio - entro un

determinato limite di spesa costituito dalla spesa complessiva per tutto il personale dipendente non superiore ad un valore soglia, definito in termini percentuali, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati. Le entrate sono considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica Amministrazione sono individuate le fasce demografiche, i valori soglia della spesa di personale e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati ogni cinque anni.

Le regioni, in cui la spesa di personale risulta superiore al valore soglia sopra determinato, adottano un percorso di graduale di riduzione annuale della spesa fino al conseguimento nell'anno 2025 del valore soglia individuato anche applicando un *turn over* inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano una spesa di personale superiore al valore soglia applicano un *turn over* pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Si prevede che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio *pro capite*, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Il comma 2 prevede la medesima disciplina anche per i Comuni con la sola differenza che l'importo complessivo delle entrate, ai fini del calcolo del valore soglia sopra descritto, non è ridotto dell'importo delle entrate a destinazione vincolata.

I commi da *2-bis* a *2-quater*, inseriti dalla Camera dei deputati, intervengono in merito alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale educativo degli enti locali, disponendo che ai relativi concorsi si applichino le norme generali che ampliano, in via transitoria, i limiti di durata delle graduatorie a seconda dell'anno di approvazione, con riferimento agli anni 2010-2018.

In particolare, il comma *2-bis*, modificando l'articolo 1, comma 366, della L. 145/2018, reintroduce per le procedure concorsuali per il reclutamento del personale educativo degli enti locali l'applicabilità delle norme transitorie suddette.

Tale applicabilità è attualmente esclusa dall'articolo 14-*ter*, comma 2, del D.L. 4/2019, che viene abrogato dal nuovo comma *2-quater* dell'articolo 33 del provvedimento in esame.

Il medesimo comma *2-bis* conferma inoltre, come previsto dall'attuale formulazione dell'art. 1, c. 366, della L. 145/2018, la non applicabilità al personale educativo degli enti locali di determinate disposizioni che concernono le modalità di svolgimento e di utilizzo delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni.

La RT, oltre a descrivere la norma, evidenzia che la disposizione introduce criteri che consentono maggiore flessibilità alle politiche assunzionali delle amministrazioni, assicurando la sostenibilità finanziaria dei connessi costi permanenti e strutturali rispetto agli equilibri di finanza pubblica, in quanto le previste assunzioni debbono avvenire in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

La RT, inoltre, afferma che il "valore soglia" per gli enti è definito prossimo al valore medio per fascia demografica e rappresenta un valore sostenibile finanziariamente; le assunzioni sono comunque operate nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Pertanto, per la RT, la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento ai commi da 2-bis a 2-quater la RT afferma che le disposizioni di carattere ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che le assunzioni previste dalla norma potranno essere effettuate nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e pertanto un eventuale incremento della spesa per il personale dovrà trovare compensazione nel bilancio dell'ente o in un aumento delle entrate o una riduzione delle altre voci di spesa. Tuttavia si segnala che gli oneri per il personale, di natura corrente, potrebbero contribuire ad un irrigidimento del bilancio dell'ente, trattandosi di spesa difficilmente comprimibile se non mediante una riduzione del *turn over*.

Articolo 33-bis
(Potenziamento del sistema di soccorso tecnico urgente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

La norma, inserita nel corso dell'esame in prima lettura¹⁹⁵, modifica l'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 8/2017 che reca l'autorizzazione all'assunzione di personale delle unità cinofile per gli anni 2017 e 2018 nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per ciascuno dei predetti anni. In particolare, con la norma in esame, oltre ad estendere anche al 2019 l'autorizzazione all'assunzione, si prevede che i volontari che intendono partecipare alle procedure di reclutamento debbano aver conseguito la prescritta certificazione operativa, rilasciata dalla Scuola nazionale cinofila dei VVFF, alla data del 31 dicembre 2018, anziché all'11 aprile 2018 come prescritto dal D.L. 8/2017. È previsto che le disposizioni sono applicate attraverso le procedure assunzionali da autorizzare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La RT dopo aver descritto la norma, precisa che si tratta di cinque unità che hanno conseguito la certificazione operativa rilasciata dal Corpo nazionale che abilita alla conduzione e all'utilizzo del cane in contesti emergenziali dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, che costituisce il termine attuale entro cui bisogna aver conseguito il predetto titolo per poter accedere alle procedure assunzionali. La norma, pertanto, modifica l'articolo 19-bis del citato decreto-legge, sia estendendone l'applicazione anche al 2019, sia prevedendo il possesso della prescritta certificazione operativa e quindi il servizio effettivo nelle unità cinofile del Corpo alla data del 31 dicembre 2018.

Le assunzioni in argomento non comportano nuovi oneri gravando sulle ordinarie facoltà assunzionali del Corpo nazionale derivanti dal *turn over* del personale cessato dal servizio entro il 31 dicembre 2018.

¹⁹⁵ CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 13 giugno 2019, pagina 11.

Al riguardo, posto che la norma modificata dal dispositivo in esame si iscrive nel limite delle facoltà di assunzionali previste per ciascuna annualità ai sensi dalla normativa vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 33-ter ***(Disposizioni in materia di regioni a statuto speciale)***

I commi da 1 a 3 attuano l'accordo sottoscritto il 25 febbraio scorso tra il Ministro dell'Economia e la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza pubblica

In particolare, si introducono una serie di commi dopo il comma 875, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 per dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n.77 del 2015, n. 188 del 2016, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.

Nello specifico, il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia in termini di saldo netto da finanziare è stabilito nell'ammontare complessivo di 686 milioni di euro per l'anno 2019, di 726 milioni di euro per l'anno 2020 e di 716 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 875-ter). Si ricorda che la tabella 8 di cui al comma 875 dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 aveva stabilito un contributo alla finanza pubblica pari a 716 milioni di euro nel 2019, 836 milioni di euro per ciascun anno nel biennio 2020 e 2021.

Lo Stato si impegna a riconoscere alla Regione Friuli-Venezia Giulia un trasferimento per spese di investimento:

- pari a 400 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di strade, scuole, immobili e opere di prevenzione idrauliche e idrogeologiche da danni atmosferici. Ai sensi della disposizione in commento il trasferimento si articola in quote di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 80 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, nonché di 50 milioni per il 2025;
- pari a 80 milioni in ambito sanitario, sulla base di un accordo di programma presentato dalla regione ai Ministeri competenti e che "si intende sottoscritto ed esecutivo" qualora non si registrino osservazioni entro i successivi sessanta giorni. L'importo complessivo è suddiviso in una prima tranche pari al 20 per cento del totale al momento della sottoscrizione dell'accordo e in successive quote in relazione agli stati di avanzamento dei lavori. La copertura è a valere sulle risorse ancora da ripartire del Programma straordinario di investimenti in sanità (comma 875-quater).

Spetta alla Regione individuare criteri, modalità e limiti di applicazione nel proprio territorio della disciplina "dei tributi o delle compartecipazioni" che eventualmente lo Stato ritenga di demandare agli enti locali e tale ambito di applicazione è esteso anche al caso in cui lo Stato demandi agli enti locali la disciplina "delle addizionali", quindi non solo dei tributi o delle compartecipazioni.

La regione può istituire, nelle materie di propria competenza, nuovi tributi locali, disciplinando, anche in deroga alla legge statale, tra l'altro, le modalità di riscossione. Rispetto alla formulazione vigente vengono espunti i riferimenti alla facoltà della Regione di consentire agli enti locali di modificare le aliquote dei nuovi tributi locali "in riduzione ovvero in aumento, oltre i limiti previsti", nonché di "prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile".

La Regione ha altresì la facoltà di "disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge", con particolare riferimento alle modalità di riscossione e consentendo agli enti locali "di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni".

Si dispone che a decorrere dall'anno 2022, le risorse di cui al comma 9 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge n.135 del 2018¹⁹⁶ sono destinate all'aggiornamento del quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato e la regione Friuli-Venezia Giulia.

Ai fini della copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione del nuovo comma 875-*ter*, si dispone:

- una riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di Governo (di cui al comma 748 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019) per i seguenti importi: 30 milioni di euro per l'anno 2019, a 86 milioni per il 2020 e 120 milioni per il 2021;
- una riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica per un importo pari a 24 milioni di euro per il 2020.

Ai fini della copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione del nuovo comma 875-*quater*, si dispone una corrispondente riduzione del fondo per investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade, di cui al comma 126 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019.

I commi 4 e 5 introducono alcune novelle alla legge di bilancio 2019 finalizzate a consentire la stipula dell'accordo con la Regione Sardegna oltre il termine previsto dalla legislazione vigente e, al contempo, a rimodulare la disciplina transitoria per tener conto dell'avvenuta stipula dell'accordo con la Regione Friuli-Venezia Giulia.

In base a tali novelle:

- a) il termine per la sottoscrizione degli accordi è posticipato dal 15 marzo 2019 al 15 luglio 2019;
- b) è soppresso il terzo periodo, che consentiva alle due Regioni di concordare modifiche agli importi che quantificavano il contributo alla finanza pubblica nelle more della sottoscrizione di accordi bilaterali. Essendo nel frattempo intervenuto l'accordo del 25 febbraio scorso, il terzo periodo non avrebbe comunque potuto avere alcuna applicazione;
- c) il quarto periodo (secondo il quale ciascuna delle due regioni a Statuto speciale avrebbe dovuto versare il contributo alla finanza pubblica, quantificato in via provvisoria, entro il 30 giugno di ogni anno) è riformulato nel senso di prevedere ora che la regione Sardegna sia tenuta a versare l'importo di propria spettanza entro il 10 agosto per il 2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno a partire dal 2020. In mancanza dei versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro i termini suddetti, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a recuperare gli importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali;
- d) è soppresso il quinto periodo, che contiene una disposizione tesa a tener ferma la disposizione recata all'art.1, comma 151, lettera *a*), della legge n. 220 del 2010, che riserva alla Regione Friuli-Venezia Giulia determinate risorse in termini di compartecipazione sulle ritenute sui redditi da pensione.

Il comma 6 introduce il comma 886-*bis* alla legge n. 145 del 2018, stabilendo che il contributo alla finanza pubblica della regione Valle d'Aosta e della regione Siciliana di cui, rispettivamente, ai commi 877 e 881, è versato all'erario, con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato, entro il 10 agosto 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli anni successivi. In mancanza di tali versamenti entro il termine di cui al precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.

La RT con riferimento ai commi da 1 a 3 afferma che le disposizioni, nel recepire l'Accordo sottoscritto in data 25 febbraio 2019 tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia

¹⁹⁶ Il citato comma 9 ha incrementato di 71,8 milioni di euro per l'anno 2019 e di 86,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 il fondo per l'attuazione del programma di Governo (di cui all'art.1, comma 748, della legge di bilancio per il 2019) "nelle more dell'Intesa di cui al punto 5 dell'Accordo" sottoscritto fra il Governo e la Regione Friuli Venezia Giulia il 30 gennaio 2018.

Giulia in materia di finanza pubblica, definiscono il contributo in termini di saldo netto da finanziare posto a carico del "sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia" (composto dalla Regione, dagli enti locali situati sul suo territorio e dai rispettivi enti strumentali ed organismi interni) quantificando lo stesso nell'ammontare complessivo di 686 milioni di euro per l'anno 2019, di 726 milioni di euro per l'anno 2020 e di 716 milioni di euro per l'anno 2021, intendendo con tale concorso concordemente attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.

Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio, pari a 716 milioni di euro per il 2019 e 836 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, coerentemente con quanto indicato nella tabella 8 allegata alla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), l'Accordo determina una riduzione del concorso a carico della Regione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019, 110 milioni per l'anno 2020 e 120 milioni di euro per l'anno 2021.

A titolo transattivo, con l'Accordo sottoscritto con la Regione Friuli Venezia Giulia viene riconosciuto alla medesima un trasferimento complessivo di 400 milioni di euro da destinare alle spese di investimento in opere pubbliche, distribuito in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, in 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025.

Sono riconosciuti ulteriori 80 milioni di euro per investimenti in ambito sanitario, da erogarsi a valere sulle risorse ancora da ripartire del Programma straordinario di investimenti in sanità di cui all'articolo 20, della legge n. 67 del 1988.

Gli oneri derivanti dalla disposizione, ad eccezione degli 80 milioni di euro per investimenti in ambito sanitario sono riepilogati come segue:

	2019	2020	2021	Per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024	2025
Minore concorso alla finanza pubblica	30	110	120		
Contributo spese di manutenzione straordinaria strade e scuole	15	15	80	80	50
Totale	45	125	200	80	50

Sono poi indicate le relative coperture.

Per la RT il comma 4 non determina impatti sui saldi di finanza pubblica, in quanto le risorse eventualmente non utilizzate nei termini previsti sono destinate ad incrementare i contributi di cui ai commi 134 e 139 dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018.

Altresì risultano neutrali il comma 5 e il comma 6.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Comma 1 maggiore spesa c/capitale	15	15	80	15	15	80	15	15	80
Comma 1 minori entrate extratributarie	30	110	120						
Comma 1 maggiore spesa c/capitale				30	110	120	30	110	120
Comma 2 minore spesa corrente	30	86	120	30	86	120	30	86	120
Comma 2 minore spesa corrente		24			24			24	
Comma 3 minore spesa c/capitale	15	15	80	15	15	80	15	15	80

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di quantificazione.

Relativamente alla copertura finanziaria degli oneri recati dalla norma a valere sul Fondo per l'attuazione del programma di Governo, sul Fondo per interventi strutturali di politica economica e sul Fondo per investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade, andrebbe chiarito se i predetti fondi rechino le necessarie disponibilità, se l'utilizzo delle relative risorse non comprometta le finalizzazioni già previste a legislazione vigente e se la differente destinazione delle risorse non determini differenti effetti di cassa in termini di spendibilità delle risorse rispetto a quanto già scontato sui saldi.

Articolo 34

(Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali)

La norma dispone, ai fini dello sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, nonché per l'attrazione di ulteriori nuove iniziative imprenditoriali, che il Presidente del Consiglio dei Ministri o, se nominata, l'Autorità politica delegata per la coesione definisca le linee di intervento denominate "Piano grandi investimenti - ZES" a cui sono destinati 50 milioni di euro per il 2019, 150 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per il 2021 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).

Il piano può essere utilizzato per investimenti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero per sottoscrivere quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea che abbiano quale oggetto l'investimento in forma di debito o di capitale di rischio.

Possono essere stipulate convenzioni per la gestione del Piano o di una sua parte con soggetti individuati nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, con DPCM o, se nominata, con decreto dell'autorità politica delegata per la coesione, sono disciplinate le linee di attività del Piano, nonché l'ammontare degli investimenti, le modalità di individuazione del soggetto gestore, gli obiettivi e le specifiche di investimento oggetto di intervento da parte dello stesso Piano, stabilendo il minimo ammontare dell'investimento.

La RT afferma che la disposizione punta a rendere maggiormente attrattiva per le imprese la facoltà, già prevista dalla legislazione vigente, di insediamento con specifici programmi di investimento nelle Zone economiche speciali (ZES) introdotte dall'articolo 4 del D.L. n. 91 del 2017. Allo scopo si propone l'attivazione di un apposito strumento finanziario che favorisca investimenti diretti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero che consenta la sottoscrizione di quote di fondi di

investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea; ciò al fine di sfruttare maggiormente la capacità attrattiva di nuovi investimenti attraverso la rete portuale italiana ed attrarre e stimolare lo sviluppo di grandi investimenti nelle aree su cui insistono le ZES. Nel complesso della disposizione, si punta a rendere più attrattive le misure di fiscalità di vantaggio e di semplificazione procedurale, in precedenza introdotte, in sede di conversione del D.L. n. 135 del 2018 che già consente un'effettiva riduzione dei procedimenti amministrativi e un vantaggio fiscale sotto forma di credito di imposta per un massimo di 50 milioni di euro ad investimento.

La RT afferma che gli investimenti in *equity*, oggetto della norma, prevedranno un disimpegno progressivo che prevede tempi che dipendono dalle specifiche tecniche proprie dei settori di intervento individuate dal Piano stesso. La misura comporta maggiori oneri per 50 milioni di euro per il 2019, 150 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per il 2021 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Al riguardo, con riferimento all'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, andrebbe chiarito se la nuova finalizzazione delle predette risorse determini effetti sui saldi di finanza pubblica in linea con quelli già scontati a legislazione vigente e andrebbe assicurato che l'utilizzo delle predette risorse non pregiudichi le finalizzazioni già previste a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione.

Inoltre, posto che l'articolo 5 del DL 91/2017 ha esteso agli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali il beneficio fiscale del credito di imposta già previsto dalla legge di bilancio 2016 (l.208/2015, co. 98-108), il cui onere era stato quantificato in 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020, si osserva che la nuova normativa, come affermato dalla relazione tecnica, punta a rendere più attrattive le Zone Economiche Speciali e che quindi potrebbe determinare, oltre agli oneri previsti per il Piano grandi investimenti dalla norma in esame, anche una maggiore richiesta di fruizione del credito di imposta citato. Considerato che la normativa relativa al credito di imposta non poneva un limite alle domande accoglibili e che gli stessi oneri derivanti dall'estensione di cui al DL 91/2017 erano solamente "valutati", andrebbe quindi assicurato che non si determinino maggiori oneri rispetto a quelli a suo tempo quantificati e oggetto di copertura.

Articolo 35

(Obblighi informativi erogazioni pubbliche)

Il comma 1 apporta alcune modificazioni all'articolo 1 della legge n. 124 del 2017, sostituendovi nei termini seguenti i commi da 125 a 129.

Il nuovo comma 125 ridefinisce l'ambito dei soggetti obbligati alla pubblicazione delle sovvenzioni di provenienza pubblica, individuato nelle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, in quelle dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, nelle associazioni, nelle

Onlus e fondazioni, nonché nelle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998; inoltre, vengono cambiati i termini per l'adempimento, fissandolo al 30 giugno, e ridefinito il contenuto delle informazioni relativo a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

Il nuovo comma 125-*bis* prevede che le imprese e le cooperative pubblichino nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relative alle sovvenzioni di provenienza pubblica, mentre per le imprese non soggette alla predisposizione della nota integrativa tale obbligo sarà assolto mediante pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Il nuovo comma 125-*ter* stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2020 l'inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-*bis* comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorso 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dalle PP.AA. che hanno erogato il beneficio oppure, negli altri casi, dall'amministrazione vigilante o competente per materia.

Il nuovo comma 125-*quater* riproduce in sostanza quanto già previsto al comma 125, quinto e sesto periodo, in ordine alla destinazione delle sovvenzioni di provenienza pubblica nei casi di adempimento o mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione, prevedendo che le somme di cui al comma 125-*ter* siano versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le somme di cui al comma 125-*ter* sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015.

Il nuovo comma 125-*quinquies* stabilisce, per gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge n. 234 del 2012, che la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-*bis*, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Il nuovo comma 125-*sexies* riproduce quanto stabilito nel comma 125, secondo periodo, in ordine all'obbligo da parte delle cooperative sociali di pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

I restanti commi 126-129 riproducono sostanzialmente quelli previgenti.

Il comma 2 dell'articolo 35 in esame abroga il comma 2 dell'articolo 3-*quater* del decreto-legge n. 135 del 2018, che dispone misure di semplificazione per le imprese. In particolare, al comma 2 si prevedevano misure di semplificazione per le imprese beneficiarie di aiuti di Stato e di aiuti *de minimis*, in materia di inserimento di detti aiuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

La RT fa presente che la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dall'articolo 1, commi da 125 a 129, della legge n. 124 del 2017, non ha ad oggi ancora trovato applicazione a causa delle difficoltà interpretative delle relative disposizioni che non specificavano in maniera chiara le differenti modalità di adempimento in capo alle seguenti categorie di soggetti come Associazioni, fondazioni, Onlus, cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri e imprese.

Per questo motivo la RT sottolinea come si rende necessario un intervento chiarificatore urgente per consentire alle imprese di adempiere correttamente entro i termini previsti.

A tale proposito per la prima categoria di operatori (Associazioni, fondazioni, Onlus), si prevede che la pubblicazione delle informazioni avvenga entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall'esercizio finanziario 2018, sui propri siti internet o analoghi portali digitali.

Per le imprese e le cooperative, invece, secondo la RT si rende necessario distinguere tra quelle tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio e quelle non soggette al medesimo obbligo (artt. 2083, 2214, 2215, 2215-*bis*, 2216, 2217e 2435-*ter* codice civile).

Per le prime, l'adempimento degli obblighi informativi di cui si tratta avverrà mediante pubblicazione degli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. Per la seconda categoria di imprese, non soggette all'obbligo di predisposizione della nota integrativa, l'obbligo di trasparenza, in analogia a quanto previsto per le associazioni, le Onlus e le fondazioni, potrà essere assolto mediante pubblicazione degli importi ricevuti sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza dell'impresa. In alternativa, ove tali imprese decidano di redigere la nota integrativa allegata al proprio bilancio di esercizio, l'obbligo di trasparenza sarà assolto all'interno della nota stessa.

L'obbligo trova applicazione per la prima volta in sede di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2018. Le imprese tenute alla pubblicazione sui siti internet o sui portali digitali devono adempiere agli obblighi di trasparenza entro e non oltre il 30 giugno 2019.

La RT rileva quindi che le norme in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 36, commi 1-2 ***(Banche popolari e Fondo indennizzo risparmiatori)***

L'articolo proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine previsto per l'attuazione della riforma delle banche popolari.

In particolare, il comma 1 interviene sulla riforma delle banche popolari, prorogando dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine previsto dal decreto-legge n. 3 del 2015 (articolo 1, comma 2) per l'adeguamento ai requisiti di attivo delle banche popolari stabilito dall'articolo 29, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB).

Il comma 2 reca modifiche alla disciplina del Fondo di indennizzo dei risparmiatori (FIR) istituito dai commi da 493 a 507 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).

Nello specifico, la lettera a), modifica il comma 494 della legge di bilancio 2019 che definisce il perimetro dei risparmiatori che possono accedere al FIR: si tratta di persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, ma anche di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e microimprese in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche citate alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero, per effetto delle modifiche in esame, i loro successori *mortis causa*, o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente *more uxorio* o di fatto di cui alla legge n. 76 del 2016, i parenti entro il secondo grado, ove siano succeduti nel possesso dei predetti strumenti finanziari in forza di trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi. Con tali specifiche previsioni viene sostituito il più generico riferimento agli "aventi causa" contenuto nel testo previgente.

Le lettere b) e c) modificano i commi 496 e 497 della legge di bilancio 2019 che definiscono, rispettivamente, la misura dell'indennizzo per gli azionisti, commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, e la misura dell'indennizzo per gli obbligazionisti subordinati, commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. In entrambi i casi, viene espressamente disposto che nel costo di acquisto siano inclusi gli oneri fiscali a carico dell'investitore.

La lettera d) modifica il comma 500 della legge di bilancio 2019 per specificare la modalità di determinazione del tasso di rendimento differenziale delle cedole percepite da obbligazionisti subordinati rientranti nel perimetro del FIR, rispetto a titoli di Stato con scadenze equivalente.

La lettera e) modifica il comma 501 della legge di bilancio 2019 che disciplina, tra l'altro, le modalità di presentazione della domanda di indennizzo, il piano di riparto semestrale delle risorse disponibili nonché l'istituzione di una commissione tecnica per l'esame e l'ammissione delle domande all'indennizzo del Fondo. Come già previsto dalla legge di bilancio, le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché i piani di riparto delle risorse disponibili sono definiti con un decreto del MEF, senza previsione di un termine per la sua emanazione. Il medesimo decreto dovrà istituire e disciplinare la Commissione tecnica, composta da nove membri in possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità.

La lettera f), che inserisce il comma 501-*bis*, stabilisce che le attività di supporto per l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica sono affidate dal MEF, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, su cui l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolge la propria attività quasi esclusivamente nei confronti della predetta amministrazioni. Gli oneri e le spese relative alle predette attività sono a carico delle risorse finanziarie del FIR nel limite massimo di 12,5 milioni di euro.

Le lettere g) ed h) il comma 502-*bis* istituisce una procedura di indennizzo forfettario degli importi determinati ai sensi dei commi 496 e 497 della legge di bilancio 2019. A tal fine, si definisce una categoria speciale di beneficiari del FIR, identificati sulla base della consistenza del patrimonio mobiliare e del reddito dichiarato secondo le soglie ivi indicate, che sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR. In particolare, per effetto delle modifiche approvate in prima lettura, viene previsto, tra i requisiti richiesti al risparmiatore per l'accesso alla fruizione dell'indennizzo ivi indicati alle lettere a)-b), che il requisito dell'ammontare del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (lett. b)) debba essere inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza e complementare erogate sotto forma di rendita e che nell'ambito della determinazione del patrimonio mobiliare calcolato ai sensi della lettera a) (di valore inferiore a

100.000 euro), il valore dello stesso sia da rapportare a quello posseduto al 31 dicembre 2018, esclusi gli strumenti finanziari di cui al comma 494, nonché i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita, calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze del 13 aprile 2017, n. 138. È stato infine stabilito che nell'erogazione degli indennizzi sia data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro.

Il comma 502-ter prevede che il limite di valore del patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, di cui alla lettera a) del comma 502-bis, può essere elevato fino a 200.000 euro con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo assenso della Commissione europea.

La RT evidenzia sul comma 1 che la disposizione ivi prevista è puramente ordinamentale e non ha impatti diretti a carico della finanza pubblica.

Quindi, sulle modifiche di cui al comma 2, con riferimento al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), istituito dall'articolo 1, comma 493, legge 30 dicembre 2018, n. 145 per erogare indennizzi a favore dei risparmiatori ingiustamente danneggiati dalle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, rappresenta che le disposizioni integrative ivi previste comportano oneri a carico del bilancio dello Stato per i costi di gestione relativi alla Segreteria tecnica della Commissione tecnica, ai quali si provvede con le risorse di cui all'articolo 1, comma 501, della legge n. 145/2018 (capitolo 1598/MEF “*Somme da assegnare per le spese della commissione tecnica per l'esame e l'ammissione delle domande all'indennizzo del fondo ristoro risparmiatori*”), e per l'affidamento delle attività di supporto per l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica a società a capitale interamente pubblico, ai quali si provvede con le risorse finanziarie del FIR, non oltre il limite massimo complessivo di 12,5 milioni di euro.

Inoltre, conferma che la disposizione al comma 2, lettera h), introduce un ulteriore comma 502-ter all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedendo che il limite di valore del patrimonio mobiliare di proprietà del risparmiatore, di cui al comma 502-bis, lettera a), può essere elevato fino a 200.000 euro con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo assenso della Commissione europea; dispone infine che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 501, secondo periodo, sia conseguentemente adeguato.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, va evidenziato che le modifiche di cui al comma 2, lettera f), inserendo un nuovo comma 501-bis nella legge di bilancio 2019 prevedono tra l'altro nuovi oneri non oltre il limite complessivo di 12,5 milioni di euro a carico delle risorse finanziarie del FIR per le attività di supporto della Commissione tecnica di cui al comma 501.

Sul punto, pur considerando che trattasi di onere formulato come limite massimo di spesa che è compensato a valere delle risorse che sono già previste per gli indennizzi dal comma 493 della legge di bilancio 2019, in cui vengono stanziati 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, andrebbero comunque richiesti elementi di rassicurazione in merito alla effettiva comprimibilità delle risorse complessivamente da devolvere alle finalità previste dalla norma vigente a fronte dei fabbisogni di indennizzo prevedibili in favore della platea dei risparmiatori per il medesimo triennio.

Si rileva poi che la modifica di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)* nell'includere nel costo di acquisto gli oneri fiscali determina un ampliamento della misura di ciascun indennizzo, fissata dal comma 496 per gli azionisti nel 30 per cento del costo di acquisto e dal comma 497 per gli obbligazionisti subordinati nel 95 per cento del costo di acquisto. A fronte di tale ampliamento ne andrebbero quindi stimati gli effetti e valutata la compatibilità delle risorse complessive già stanziata.

Articolo 36, commi 2-bis-2-terdecies ***(Innovazione di servizi e prodotti finanziari)***

I commi dal 2-bis al 2-decies, introdotti in prima lettura nel corso dell'esame in sede referente¹⁹⁷, contengono norme volte a promuovere l'innovazione e la competizione del mercato dei capitali, attraverso la creazione di uno spazio tecnico-normativo sperimentale e temporaneo per le imprese del settore finanziario che operano attraverso la tecnologia (cd. Fintech), con una regolamentazione semplificata, assicurando un livello di protezione adeguata per gli investitori.

In particolare, il comma 2-bis delega al Ministro dell'economia e delle finanze (MEF), sentite la Banca d'Italia, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), l'adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, di uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione per le attività che perseguono l'innovazione di servizi e prodotti finanziari, creditizi e assicurativi mediante l'utilizzo di nuove tecnologie. Fra queste, a titolo esemplificativo, vengono espressamente citate nel testo della disposizione l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti (*Distributed Ledger Technology*, o DLT, la cui applicazione più nota è rappresentata dalla *blockchain*).

Il comma 2-ter precisa il quadro normativo entro il quale la regolamentazione del MEF dovrà disciplinare la sperimentazione di cui al precedente comma, stabilendo che esso si conforma al principio di proporzionalità previsto dalla normativa europea e potrà avere una durata massima di diciotto mesi. Le ulteriori caratteristiche della sperimentazione sono costituite dalla possibilità di prevedere per i soggetti che vi rientreranno tempi ridotti per le procedure autorizzative, requisiti patrimoniali ridotti, adempimenti proporzionati e semplificati alle attività che si intendono svolgere e perimetri di operatività espressamente definiti.

Il comma 2-quater identifica esplicitamente gli elementi normativi che, nel rispetto della disciplina inderogabile europea, vengono delegati alla regolamentazione secondaria. Questa, in particolare, deve stabilire o individuare i criteri per determinare: a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione; b) i requisiti patrimoniali; c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende

¹⁹⁷ L'emendamento, a firma dei relatori è stato soggetto a modifiche in seguito all'approvazione di subemendamenti e così approvato dalla Commissione. Cfr. Camera dei deputati, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni*, 17 giugno 2019, pagina 23.

svolgere; d) i perimetri di operatività; e) gli obblighi informativi; f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni; g) i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali; h) i profili di governo societario e di gestione del rischio; i) le forme societarie ammissibili anche in deroga alle forme societarie previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; l) le eventuali garanzie finanziarie; m) l'iter successivo al termine della sperimentazione.

Il comma *2-quinquies* chiarisce che tali misure possono essere differenziate in considerazione delle particolarità dei casi specifici. Si tratta in ogni caso di misure di carattere temporaneo, la cui adozione deve essere accompagnata da adeguate forme di informazione e protezione a favore di consumatori e investitori, nonché da presidi a tutela del corretto funzionamento dei mercati. Oltre alla limitazione temporale, il perimetro della sperimentazione è caratterizzato da altre condizioni (specifici requisiti, limiti operativi, e altre condizioni previste in via regolamentare) al venir meno delle quali cessa l'operatività della sperimentazione.

Il comma *2-sexies* stabilisce che al termine del periodo di sperimentazione, in attesa di eventuali adeguamenti normativi, Banca d'Italia, CONSOB e IVASS possono autorizzare i soggetti ammessi a operare temporaneamente sul mercato sulla base di un'interpretazione aggiornata della legislazione vigente specifica del settore. Il medesimo comma chiarisce che l'ammissione al periodo di sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività riservate da svolgersi al di fuori di esso.

Il comma *2-septies* prevede che la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS redigono annualmente, ciascuno per quanto di propria competenza, una relazione d'analisi sul settore tecno-finanziario, riportando quanto emerge dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al comma 2-bis, e segnalano eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per lo sviluppo del settore, la tutela del risparmio e la stabilità finanziaria.

Il comma *2-octies* istituisce presso il MEF il "Comitato FinTech" il quale ha il compito di: individuare obiettivi, definire programmi, e porre in essere azioni per favorire l'utilizzo di tecnologie innovative nei settori bancario, finanziario e assicurativo, anche in cooperazione con soggetti esteri; formulare proposte di intervento normativo; agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e le autorità. I regolamenti delegati di cui al precedente comma 2-bis stabiliscono le attribuzioni del Comitato. È stabilito che dall'attuazione delle disposizioni dei commi da 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma *2-novies* prevede che le autorità di vigilanza e di controllo sono autorizzate, singolarmente o in collaborazione tra loro, a stipulare accordi con una o più università sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con centri di ricerca ad esse collegati, aventi ad oggetto lo studio dell'applicazione alla loro attività istituzionale degli strumenti di intelligenza artificiale, di registri contabili criptati e di registri distribuiti, nonché la formazione del proprio personale. Agli oneri derivanti dagli accordi di cui al presente comma le autorità provvedono nell'ambito dei rispettivi stanziamenti di bilancio.

Il comma *2-decies* reca la modifica, infine, dell'articolo 24-bis del decreto legge n. 237 del 2016, che, fra le disposizioni per la tutela del risparmio nel settore creditizio ivi contenute, ha previsto misure ed interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria, previdenziale ed assicurativa. In particolare, per perseguire tali fini è stata stabilita l'adozione, da parte del MEF, d'intesa con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, di un programma per una Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Per supportare l'attuazione della Strategia è stato istituito presso il MEF un Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, che opera attraverso riunioni periodiche e in seno al quale possono essere

costituiti specifici gruppi di ricerca cui possono partecipare accademici e esperti della materia¹⁹⁸. Nello specifico, il comma integra la norma di invarianza, facendo salva la copertura delle spese di viaggio e alloggio, sostenute per la partecipazione alle riunioni periodiche (comma 9), a valere sui fondi stanziati per il funzionamento del Comitato.

Il comma *2-undecies* esclude i beneficiari delle prestazioni del FIR, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018, dalle norme che obbligano le PPAA a verificare, prima di procedere a pagamenti per importi superiori a 5.000 euro, che il destinatario sia inadempiente al pagamento di cartelle di pagamento per almeno tale importo.

Il comma *2-duodecies* interviene sull'articolo 5, comma 1, del decreto- legge 25 marzo 2019, n. 22 (cd. decreto-legge Brexit) al fine di specificare che le banche e gli intermediari finanziari con sede legale in Italia operanti nel Regno Unito al momento del recesso di quest'ultimo dall'Unione europea, autorizzati a proseguire la propria attività nel periodo transitorio successivo, possono continuare a svolgere la propria attività con le stesse modalità.

Il comma *2-terdecies* affida a Consob il compito di ordinare ai fornitori di connettività alla rete *internet*, ovvero ai gestori di altre reti telematiche e/o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici e/o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche e/o di telecomunicazione, offre o svolge servizi o attività di investimento senza esservi abilitato. È stabilito che i destinatari delle comunicazioni hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi. Con regolamento la Consob può stabilire le modalità e i termini degli adempimenti previsti dalla presente disposizione.

La RT afferma che i commi da 2-bis a 2-octies prevedono che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività di tecnofinanza (fintech) volte al perseguimento, mediante nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale e i registri distribuiti, dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori finanziario, creditizio, assicurativo e dei mercati regolamentati. I suddetti regolamenti stabiliscono o individuano i criteri per determinare: a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione; b) i requisiti patrimoniali; c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere; d) i perimetri di operatività; e) gli obblighi informativi; f) i tempi per il rilascio di autorizzazioni; g) i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali; h) i profili di governo societario e di gestione del rischio; i) le forme societarie ammissibili l) le eventuali garanzie finanziarie; m) l'iter successivo al termine della sperimentazione.

Le misure possono essere differenziate e adeguate in base alle esigenze dei casi specifici; esse hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a favore di consumatori e investitori, nonché del corretto

¹⁹⁸ Per la copertura degli oneri derivanti dall'attività del Comitato il decreto legge n. 237 del 2016 (articolo 24-bis, comma 11) ha stanziato un milione di euro l'anno a decorrere dal 2017. L'articolo 24-bis, comma 7 dispone che dall'istituzione del Comitato non debbano derivare oneri alla finanza pubblica.

funzionamento dei mercati. L'operatività delle misure cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi stabiliti, nonché negli altri casi previsti dai regolamenti.

Ciascuna autorità, nell'ambito delle materie di propria competenza, anche in raccordo con le altre autorità, ha facoltà di adottare iniziative per la sperimentazione delle attività. Nelle more di eventuali adeguamenti normativi, al termine del periodo di sperimentazione, le autorità possono autorizzare temporaneamente i soggetti ammessi alla sperimentazione medesima a operare nel mercato sulla base di un'interpretazione aggiornata della legislazione vigente specifica del settore.

La Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS redigono annualmente una relazione d'analisi sul settore tecno-finanziario e segnalano eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per lo sviluppo del settore, la tutela del risparmio e la stabilità finanziaria.

Si prevede altresì l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze del Comitato FinTech che ha il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo della tecno-finanza, anche in cooperazione con soggetti esteri, nonché di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorità. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia delle entrate. Le attribuzioni del Comitato sono stabilite dai regolamenti.

Dall'attuazione delle predette disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2-novies prevede che le autorità di vigilanza e controllo di cui ai commi precedenti possano stipulare accordi e convenzioni con le università sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca e con centri di ricerca ad esse collegate finalizzate allo studio dell'applicazione alla loro attività istituzionale degli strumenti di intelligenza artificiale, di registri contabili criptati e di registri distribuiti nonché per la formazione del proprio personale. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che le predette autorità provvedono nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2-decies prevede la modifica dei commi 7 e 9 dell'articolo 24 bis del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 2017, n. 15, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. In particolare, la modifica ha lo scopo di integrare le suddette disposizioni al fine di consentire, ferma l'esclusione di qualunque forme di emolumento, il rimborso delle spese di viaggio e alloggio sostenute dai componenti del Comitato per la partecipazione alle riunioni periodiche dello stesso a valere sui fondi previsti dal

successivo comma 11 dell'art. 24 bis (esclusa l'eventuale partecipazione di accademici e esperti nella materia).

Le riunioni del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, dal momento della sua istituzione fino ad oggi, si sono tenute con cadenza mensile (fino al mese corrente si registrano n. 21 riunioni del Comitato nelle seguenti date: anno 2017 06/09; 3/10; 24/10; 20/11; 07/12. Anno 2018: 26/01; 22/02; 15/03; 20/04; 21/05; 20/06; 19/07; 11/09; 11/10; 20/11;13/12. Anno 2019: 24/01; 15/02; 14/03; 05/04; 14/05), pertanto, si stima un numero di 12 riunioni all'anno).

Il rimborso delle spese in argomento, relativo ai soli componenti del Comitato, è stimato in un importo massimo di euro 30.000 euro annui che troverà copertura nell'ambito delle risorse, pari ad un milione di euro annui, di cui al comma 11 del citato articolo 24-*bis* del citato DL 237/2016.

Sul comma 2-*undecies* afferma che non si ascrivono effetti finanziari per la finanza pubblica così come sui commi 2-*duodecies* e 2-*terdecies* afferma che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e pertanto non comportano oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, soffermandosi in particolare sui comma 2-*octies*, va evidenziato che il dispositivo per cui si prevede l'istituzione del Comitato "Fintech" presso il Ministero dell'economia e delle finanze, i cui compiti saranno dettagliatamente individuati nell'ambito della emanazione dei regolamenti indicati al comma 2-*bis* dovrà trovare attuazione valere delle risorse già previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sul punto, va evidenziato che nuove norme che si associano a clausole di neutralità finanziaria, giusta previsione dettata dall'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità, dovrebbero accompagnarsi sempre ad una RT recano l'illustrazione dei dati e degli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

In merito al comma 2-*novies*, posto che le autorità di settore ivi richiamate potranno provvedere alla stipula di accordi a valere delle sole risorse iscritte nei propri bilanci, e considerato che le medesime non rientrano nel perimetro delle Amministrazioni pubbliche, non ci sono osservazioni.

Con riferimento al comma 2-*decies*, posto che la modifica ivi prevista dispone il sostenimento di specifici oneri a valere delle risorse già previste in bilancio per il funzionamento del Comitato, a fronte degli elementi forniti dalla RT a conferma della piena sostenibilità dei medesimi oneri a valere delle risorse già previste dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Infine, sui commi 2-*undecies*-2-*terdecies*, ritenuto il tenore ordinamentale delle norme ivi riportate, non ci sono osservazioni.

Articolo 36-bis **(Disposizioni in materia di trattamento fiscale dei fondi di investimento europei a lungo termine)**

Il presente articolo, introdotto a seguito dell'approvazione con emendamento d'iniziativa parlamentare, esenta, al comma 1, i redditi di capitale¹⁹⁹ ed i redditi diversi²⁰⁰ derivanti dagli investimenti effettuati nei fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF)²⁰¹ che presentano le caratteristiche individuate nel successivo comma 3 del presente articolo, realizzati da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato; detti redditi possono provenire anche da investimenti in organismi di investimento collettivo del risparmio²⁰² che investono integralmente il proprio patrimonio in quote o azioni dei predetti ELTIF.

Il comma 2 prevede che l'investimento si perfezioni con la destinazione di somme per un importo non superiore a 150.000 euro nell'anno e non superiore a 1,5 mln di euro complessivamente per la sottoscrizione delle quote o azioni di uno o più ELTIF o fondi di ELTIF.

Ai sensi del comma 3 il beneficio decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, pertanto dall'anno 2020, e riguarda gli investimenti negli ELTIF²⁰³ che presentano le seguenti caratteristiche:

- il patrimonio raccolto dal medesimo gestore non è superiore a 200 milioni di euro per ciascun anno, fino ad un tetto complessivo per ciascun gestore pari a 600 milioni di euro;
- almeno il 70% del capitale è investito in attività di investimento ammissibili, come definite ai sensi dell'art. 10 del regolamento (UE) 2015/760²⁰⁴, riferibili a imprese di portafoglio

¹⁹⁹ Di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g) del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), cioè: i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti.

²⁰⁰ Di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter del TUIR, cioè: le plusvalenze - diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (di cui alle lettere c) e da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società (di cui alla lettera c-bis) - realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente.

²⁰¹ Cioè: *European Long Term Investments Fund* (ELTIF), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-octies.1 del D.Lgs. n. 58 del 1998.

²⁰² Di cui all'articolo 1, comma 1, lettera K) del citato D.Lgs. n. 58 del 1998.

²⁰³ Realizzati anche tramite la sottoscrizione di quote o azioni di fondi di ELTIF.

²⁰⁴ Sono cioè ammissibili all'investimento solo le attività che rientrano in una delle seguenti categorie:

- a) strumenti rappresentativi di equity o quasi-equity che siano stati:
 - 1) emessi da un'impresa di portafoglio ammissibile e acquisiti dall'ELTIF da tale impresa o da terzi attraverso il mercato secondario;
 - 2) emessi da un'impresa di portafoglio ammissibile in cambio di uno strumento rappresentativo di *equity o quasi-equity* acquisito in precedenza dall'ELTIF da tale impresa o da terzi attraverso il mercato secondario;
 - 3) emessi da un'impresa che possiede la maggioranza del capitale dell'impresa di portafoglio ammissibile in cambio di uno strumento rappresentativo di equity o quasi-equity che l'ELTIF ha acquisito conformemente ai punti 1) o 2) dall'impresa di portafoglio ammissibile o da terzi attraverso il mercato secondario;
- b) strumenti di debito emessi da un'impresa di portafoglio ammissibile;
- c) prestiti erogati dall'ELTIF a un'impresa di portafoglio ammissibile con una scadenza non superiore al ciclo di vita dell'ELTIF;
- d) azioni o quote di uno o più altri ELTIF, EuVECA e EuSEF, purché tali ELTIF, EuVECA e EuSEF non abbiano investito più del 10% del loro capitale in ELTIF;
- e) partecipazioni dirette o indirette attraverso imprese di portafoglio ammissibili in singole attività reali per un valore di almeno 10 mln di euro o di un importo equivalente nella valuta e al momento in cui avviene la spesa.

ammissibili²⁰⁵, ai sensi dell'art. 11 del medesimo regolamento, che siano residenti nel territorio dello Stato²⁰⁶ o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

Il comma 4 chiarisce che per la verifica del rispetto del requisito dell'investimento del 70% in attività di investimento ammissibili di cui al precedente comma 3 e comunque per ogni aspetto non espressamente disciplinato dall'articolo in esame si applicano le disposizioni del Regolamento (UE) 2015/760 e le relative norme nazionali di esecuzione.

Per beneficiare dell'agevolazione in argomento il comma 5 prevede che l'investimento debba essere detenuto per almeno 5 anni. In caso di cessione anticipata i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo di investimento sono soggetti ad imposizione ordinaria unitamente agli interessi ma senza applicazione di sanzioni; qualora invece il controvalore ottenuto sia investito in un altro ELTIF o fondo di ELTIF entro novanta giorni dalla cessione o dal rimborso sono fatte salve le agevolazioni fiscali previste dall'articolo in esame.

Il comma 6 dispone che il venir meno delle condizioni indicate nei commi 3 e 4²⁰⁷ del presente articolo, comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali per i redditi derivanti dall'investimento negli ELTIF e l'obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi e senza applicazione di sanzioni.

Ai sensi del comma 7 i trasferimenti a causa di morte, delle azioni o quote detenute negli ELTIF o nei fondi ELTIF che hanno optato per il regime speciale in argomento, non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni²⁰⁸.

Il comma 8 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le modalità attuative delle disposizioni recate dal presente articolo, mentre il comma 9 stabilisce che il regime fiscale agevolato si applica in via sperimentale per gli investimenti effettuati nell'anno 2020.

Il comma 10 assoggetta l'efficacia delle disposizioni all'autorizzazione della Commissione europea²⁰⁹ richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 11 stima l'onere derivante dall'applicazione della normativa agevolata pari a 4,8 mln di euro per l'anno 2020, pari a 5,2 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e pari a 0,4 mln di euro per l'anno 2025; alla copertura si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

La RT rappresenta che ai fini della stima, è stata applicata una metodologia analoga a quella utilizzata per la stima della norma introduttiva sui PIR (Legge 232/2016), considerando che la misura agevolativa che si vuole introdurre possa interessare un ammontare di investimenti almeno pari alla metà di quello stimato in sede di introduzione dei PIR, preso come riferimento per la stima degli effetti finanziari derivanti dalla detassazione dei rendimenti finanziari. Tale quota è da considerarsi prudenziale alla luce del fatto che i prodotti in esame sono ancora limitatissimi e che le persone fisiche godono

²⁰⁵ Cioè un'impresa diversa da un organismo di investimento collettivo che soddisfi i seguenti requisiti:

a) non è un'impresa finanziaria;

b) è un'impresa che non è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione; oppure è ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e al contempo ha una capitalizzazione di mercato inferiore a 500 mln di euro;

c) è stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo che presenti determinate caratteristiche.

²⁰⁶ Ai sensi dell'articolo 73 del TUIR.

²⁰⁷ Limiti di patrimonio e di tipologia di investimenti qualificati come ammissibili.

²⁰⁸ Di cui al DLgs n. 346 del 1990.

²⁰⁹ Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuto di Stato.

già della detassazione dei rendimenti sui PIR: potrebbe realizzarsi pertanto anche un effetto sostituzione dai PIR verso tali prodotti finanziari. Si è quindi ipotizzato un ammontare di investimenti (detenuti per 5 anni) pari a 900 milioni di euro nel 2020. Di seguito l'andamento degli effetti finanziari:

(milioni di euro)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ritenuta su rendimenti	-4,8	-5,2	-5,2	-5,2	-5,2	-0,4	0,0

All'onere derivante dal presente articolo, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Al riguardo si osserva quanto segue:

- il minor gettito riveniente dalle disposizioni in commento andrebbe stimato anche a titolo di IRPEF per quanto attiene all'esenzione dei redditi diversi eventualmente derivanti dagli ELTIF;
- la stima del minor gettito tiene prudenzialmente conto che parte dell'onere potrebbe associarsi all'effetto sostituzione dovuto alla convenienza fiscale degli ELTIF rispetto ad altre tipologie di investimento già presenti sul mercato (es. PIR o quote di investimento in fondi aperti, chiusi, bilanciati, azionari, ecc.);
- la norma per le nuove tipologie di fondi correla la spettanza delle agevolazioni fiscali al mantenimento dell'investimento nel medio - lungo termine (detenzione per almeno 5 anni); tuttavia, ai sensi del comma 5, possono prevedersi disinvestimenti e successivi reinvestimenti (entro 90 giorni dalla cessione o rimborso) in fondi della medesima natura che escluderebbero il ricalcolo delle imposte secondo la normativa ordinaria. Poiché il controllo circa il rispetto di tali condizioni potrebbe presentarsi non agevole si chiede una conferma in ordine alla adeguatezza delle dotazioni attualmente a disposizione delle amministrazioni finanziarie;
- la progressione degli oneri nel tempo non sembra tener conto del possibile effetto di accumulo che si potrebbe avere a causa del possibile incremento degli investimenti da parte dei fondi stessi e dei gestori dovuto all'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 2 e 3, lettera a) del presente articolo. Nello specifico parrebbe utile un approfondimento pur nella consapevolezza che il comma 9 prevede l'applicazione delle disposizioni in via sperimentale per gli investimenti effettuati nell'anno 2020.

Per i profili di copertura, si chiede conferma che le maggiori entrate alle quali si fa riferimento sono rappresentate da quelle rivenienti dagli articoli 12-*novies* e 13-*bis*.

Articolo 36-ter

(Proroga del termine per la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione)

L'articolo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura²¹⁰, differisce dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2019 l'autorizzazione di cui al decreto-legge 1/2019 conferita al MEF per la concessione della garanzia dello Stato sulle passività emesse da Banca Carige e su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia a Banca Carige per fronteggiare gravi crisi di liquidità (*emergency liquidity assistance* "ELA"), nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni nazionali di recepimento della BRRD, dal Regolamento sul *Single Resolution Mechanism* e dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato. In particolare, l'articolato prevede che la garanzia sulle passività può essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione europea.

La relazione illustrativa annessa all'emendamento riferisce che l'autorizzazione al MEF è limitata nell'ammontare (3 miliardi di euro) e nel tempo (fino al 31 dicembre 2019) e, sulla base delle disposizioni vigenti, è stata concessa la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione di Carige per un valore nominale di 2 miliardi di euro, precisando che poiché le interlocuzioni con le Istituzioni europee in relazione all'acquisizione di Carige da parte di altri operatori sono ancora in corso, si rende opportuno prorogare al 31 dicembre il termine entro il quale può essere concessa la garanzia dello Stato sulle passività, nei limiti dell'ammontare ancora disponibile.

La RT evidenzia che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché la dotazione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze risulta sufficiente a far fronte alla proroga proposta, restando invariato l'importo nominale massimo complessivo delle passività per le quali può essere concessa la garanzia.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 37

(Ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia)

Le norme autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere quote di partecipazione al capitale della società di nuova costituzione cui saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto delle procedure finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia. La sottoscrizione è consentita nel limite dell'importo maturato a titolo di interessi sul prestito concesso ad Alitalia per assicurare la continuità del servizio svolto dalla medesima società.

I criteri e le modalità di tale operazione sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri autorizzando il Ministero dell'economia e delle finanze ad avvalersi di primarie istituzioni finanziarie e legali a valere sulle risorse rivenienti dagli interessi sopra citati, nel limite di euro 200.000.

Alla società di nuova costituzione, partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, non si applicano le disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Si prevede che Alitalia corrisponda gli interessi maturati sul finanziamento a titolo oneroso - concesso per assicurare la continuità del servizio svolto - dalla data di effettiva erogazione alla data del

²¹⁰ Con un emendamento del Governo, Camera dei deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 17 giugno 2019, pagina 27.

decreto del Ministro dello sviluppo economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure e, comunque, fino a data non successiva al 31 maggio 2019.

Gli interessi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato entro sessanta giorni dalla data del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati ad uno o più capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al comma 1.

Si apporta una modifica all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, eliminando la previsione che stabiliva l'obbligo di restituire il finanziamento "entro sei mesi dall'erogazione in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura" di amministrazione straordinaria.

Al contempo, si dispone la modifica all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, che aveva dettato specifiche norme per la restituzione del medesimo finanziamento. Il testo previgente prevedeva tale restituzione entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 e, in ogni caso, non oltre il termine del 30 giugno 2019. La nuova formulazione prevede, invece, che il rimborso è disposto "nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell'attivo disponibile di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria".

Agli oneri derivanti dalle citate modifiche, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2019 in termini di solo fabbisogno, si provvede ai sensi del successivo articolo 50.

Si dispone, infine, che tutti gli atti e le operazioni posti in essere dal Ministero dell'economia e delle finanze per l'operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Minori entr. extratrib.				900					

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che l'amministrazione straordinaria di Alitalia è tenuta a corrispondere gli interessi sul prestito maturati dalla data di effettiva erogazione alla data del decreto del Ministro dello sviluppo economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure e che tali interessi sono stimati pari a 145 milioni di euro. Su tale somma trova copertura la spesa di 200.000 euro prevista dal comma 1 per l'utilizzo da parte del MEF di primarie istituzioni finanziarie e legali.

La relazione tecnica afferma che, per effetto dei commi 5 e 6, il rimborso del finanziamento concesso all'amministrazione straordinaria di Alitalia è disposto nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria stessa, a fronte di apposita istanza presentata al competente tribunale fallimentare di insinuazione del credito allo stato passivo di Alitalia in prededuzione. Tale previsione determina oneri pari a 900 milioni di euro per l'anno 2019 in termini di fabbisogno a cui si provvede ai sensi del successivo articolo 50.

Al riguardo, relativamente alla mancata restituzione del finanziamento per 900 milioni nell'anno 2019 e alla circostanza che il prospetto riepilogativo ascrive a tale importo effetti in termini di solo saldo di fabbisogno di cassa, si osserva che il DEF 2019²¹¹ ha riclassificato il prestito Alitalia per 600 milioni nel 2017 e per 300 milioni nel 2018 come misure una tantum che hanno inciso sull'indebitamento netto nel triennio 2016-2018. In base a tale riclassificazione operata dal DEF, sembrerebbe dunque che i relativi effetti sul saldo di indebitamento siano già stati scontati negli esercizi precedenti.

Inoltre, andrebbe chiarito se la mancata registrazione sui saldi di finanza pubblica del rimborso del finanziamento, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria, sia dovuta a motivi prudenziali, stante l'incertezza circa l'entità dell'attivo disponibile di Alitalia in amministrazione straordinaria.

Ancora, si segnala che la norma in esame ha provveduto a sopprimere la qualifica di credito prededucibile al prestito concesso ad Alitalia mentre la RT afferma che il rimborso del finanziamento concesso all'amministrazione straordinaria di Alitalia avverrà nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria stessa in prededuzione. Sul punto, al fine di valutare l'effettività del rimborso del prestito da parte dell'amministrazione straordinaria di Alitalia, andrebbe chiarito in base a quale titolo il prestito concesso dallo Stato possa essere qualificato come credito prededucibile e, in quanto tale, da soddisfare con precedenza rispetto agli altri crediti.

Infine, con riferimento alla sottoscrizione di quote di partecipazione al capitale della società di nuova costituzione, nel limite dell'importo maturato a titolo di interessi sul prestito concesso ad Alitalia, appare utile che siano fornite maggiori informazioni di dettaglio e, in particolare, con riferimento agli effetti che tale operazione determinerà sui saldi di finanza pubblica. Si segnala che se anche l'operazione appare compensarsi tra gli introiti da interessi e la sottoscrizione delle quote di partecipazione al capitale, non risulta rappresentata sui saldi di finanza pubblica l'entrata da interessi e la corrispondente spesa per la sottoscrizione del capitale. Sul medesimo punto si segnala che anche per le spese per l'utilizzo da parte del MEF di primarie istituzioni finanziarie e legali, andrebbe effettuata una rappresentazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Tali spese, a differenza di quelle sostenute per la sottoscrizione del capitale, dovrebbero interessare tutti e tre i saldi di finanza pubblica.

Articolo 38, tutti i commi tranne 1-novies **(Debiti enti locali)**

Il comma 1 integra la disciplina che la legge n. 145 del 2018 ha dettato per la gestione commissariale del debito pregresso del Comune di Roma Capitale, introducendo il comma 932-bis il quale stabilisce che, a seguito della conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale:

²¹¹ Sezione II - Analisi e tendenze della finanza pubblica, pag. 27.

- a) Roma Capitale provveda alla cancellazione dei residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale;
- b) siano trasferiti a Roma Capitale i crediti di competenza della stessa gestione commissariale iscritti nella massa attiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, iscrivendo in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, destinato ad essere conservato fino alla riscossione o cancellazione degli stessi crediti; la differenza è finalizzata alla copertura dell'eventuale disavanzo derivante dalla lettera a);
- c) è trasferita a Roma Capitale la titolarità del piano di estinzione dei debiti, ivi inclusi quelli finanziari, oggetto di ricognizione, unitamente alle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, non destinate annualmente alla copertura degli oneri di cui al comma 1-*sexies* o all'ammortamento del debito finanziario a carico del Ministero dell'economia e delle finanze individuato nel piano di estinzione dei debiti;
- d) le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva rientrano nella competenza di Roma Capitale.

I commi da 1-*bis* a 1-*sexies*, aggiunti dalla Camera dei deputati, prevedono la promozione da parte di Roma Capitale di iniziative per l'accollo del prestito obbligazionario RomeCity 5,345 per cento con scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per 1.400 milioni di euro da parte dello Stato. In caso di adesione da parte dei possessori delle obbligazioni, gli oneri per interessi e capitale sono assunti a carico del bilancio dello Stato. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del MEF un fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si provvede:

- a) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha istituito un fondo per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso del comune di Roma, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2048;
- b) mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, finalizzate ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. L'entità del versamento è pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 24,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 4,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Al fine di assicurarne la disponibilità in ciascuno dei predetti anni, le giacenze della contabilità speciale possono essere utilizzate per le finalità originarie solo per la parte eccedente gli importi complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi della presente lettera.

Ai relativi oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite alle somme che il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato annualmente a utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Si dispone che in caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni, la dotazione del fondo sia destinata alle finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010. In caso di adesione da parte dei possessori delle obbligazioni, un importo, pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, è destinato al rimborso della quota capitale delle obbligazioni.

I commi 1-*septies* e 1-*decies*, inseriti dalla Camera dei deputati, prevedono che per gli anni dal 2020 al 2022 gli eventuali minori esborsi derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere

con istituti di credito di competenza della Gestione commissariale del comune di Roma di cui all'articolo 78, del decreto-legge n. 112 del 2008, effettuate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono destinati ad un fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, denominato "fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane". La conclusione dei contratti di rinegoziazione è subordinata all'autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il predetto fondo è incrementato, anche in via pluriennale:

- a) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010. In tal caso, il limite alle somme che il citato Commissario straordinario è autorizzato annualmente a utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010 è corrispondentemente ridotto;
- b) mediante riassegnazione delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte del citato Commissario straordinario a valere sulle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria ad esso intestato. In tal caso, l'importo delle somme versate è computato ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al secondo periodo della lettera a).

Il fondo è annualmente ripartito su richiesta dei comuni interessati, tra i comuni capoluogo delle città metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto finanziario, o che hanno deliberato un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti. Il fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, entro il 30 novembre 2019, in proporzione all'entità delle rate annuali di rimborso del debito.

Il comma 1-*octies*, ai fini del concorso nel pagamento delle rate in scadenza dei mutui contratti per spese di investimento da parte dei comuni capoluogo delle città metropolitane in dissesto alla data di entrata in vigore del presente decreto, riconosce un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, si provvede:

- a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
- b) quanto a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge n. 205 del 2017 che ha istituito un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività.

Il comma 1-*undecies*, inserito dalla Camera dei deputati, autorizza i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che hanno dichiarato, in data successiva al 1° gennaio 2012, lo stato di dissesto finanziario e che successivamente hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, al fine di assicurare il ripiano delle passività, a ridurre gli importi dei contratti in essere, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi a oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. È fatta salva la facoltà del prestatore dei beni o servizi di recedere dal contratto, entro trenta giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. In caso di recesso, i comuni, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip Spa, a quelle di centrali di committenza regionale

o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici.

Il comma 1-*duodecies*, introdotto dalla Camera dei deputati, modifica il comma 2-*bis* dell'articolo 222 del TUEL, ampliando da sei mesi fino a cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto, il periodo temporale entro il quale gli enti locali in dissesto economico-finanziario che versano in condizione di grave indisponibilità di cassa, possono ricorrere alle anticipazioni di tesoreria nei limiti dei cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

Il comma 1-*terdecies*, aggiunto dalla Camera dei deputati, modifica la tabella del comma 5-*bis* dell'articolo 243-*bis* del TUEL, portando da 15 a 20 anni la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e che hanno un rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo piano e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, oltre il 60 per cento e fino al 100 per cento.

Il comma 1-*quaterdecies*, inserito dalla Camera dei deputati, riconosce al comune di Alessandria un contributo in conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge n. 205 del 2017 che ha istituito un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività.

Il comma 1-*quinquiesdecies* autorizza i comuni interessati dagli eventi sismici della provincia di Campobasso e della città metropolitana di Catania ad approvare il rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2018, entro il 31 luglio 2019 e a trasmetterlo alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dalla data dell'approvazione.

Il comma 2 dispone che fino alla conclusione delle attività straordinarie della Gestione commissariale, al fine di sopperire a temporanee carenze di liquidità della Gestione stessa il comune di Roma Capitale è autorizzato a concedere, alla stessa anticipazioni di liquidità. Le modalità di concessione, la misura dell'eventuale tasso di interesse e la restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, sono disciplinate con apposita convenzione tra Roma Capitale e la Gestione Commissariale.

I commi da 2-*bis* a 2-*quater*, inseriti dalla Camera dei deputati, introducono alcune disposizioni che intervengono sulla disciplina dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale che, presentati dagli enti locali in situazione di predissesto, sono stati riformulati o rimodulati ai sensi dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

La normativa introdotta dai commi in esame è conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 714 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, il quale ha dato facoltà agli enti locali che avevano presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, o che ne avevano conseguito l'approvazione, prima dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2014 e che non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi richiesto dall'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011 (armonizzazione contabile), di rimodulare o riformulare il predetto piano entro il 31 maggio 2017, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui richiesta dall'art. 243-*bis* comma 8, lett. e), e ripianando tale quota in un arco temporale di trenta anni (più ampio di quello previsto dalla normativa allora vigente, che ne limitava la durata ad un periodo massimo di 10 anni; attualmente, la durata del piano è compresa tra quattro e venti anni).

A seguito della sentenza, pertanto, si consente agli enti locali che hanno proposto la rimodulazione/riformulazione del piano di riequilibrio ai sensi del comma 714, di riproporre il piano, al fine di adeguarlo alla normativa vigente.

I piani riproposti devono contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo da ripianare, già oggetto del piano modificato, nel rispetto della disciplina vigente.

Le rimodulazioni dei piani di riequilibrio di cui ai commi precedenti, in ragione della situazione di eccezionale urgenza, sono oggetto di approvazione o di diniego della competente Sezione della Corte dei conti entro 20 giorni dalla ricezione dell'atto deliberativo del Consiglio comunale. Per i piani in fase di istruttoria presso la Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la predetta Commissione è tenuta a concludere la propria attività entro venti giorni dalla ricezione delle deliberazioni. Entro i successivi cinque giorni, la Commissione invia le proprie considerazioni istruttorie conclusive alla competente Sezione territoriale della Corte dei conti; che provvede alla approvazione o al diniego del piano di riequilibrio riformulato entro venti giorni dalla ricezione degli atti.

Il comma 2-*quinquies*, inserito dalla Camera dei deputati, corrisponde al comune di Campione d'Italia un importo massimo di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2019, per esigenze di bilancio, a valere sulle somme stanziare sul capitolo 1379, denominato "Contributo straordinario al comune di Campione d'Italia", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

La RT afferma che le disposizioni di cui al comma 1, capoverso comma 932-*bis*, lettere *a)* e *b)* non comportano un ampliamento della capacità di spesa di Roma Capitale, in quanto si prevede che, a fronte dei crediti di competenza della gestione commissariale iscritti nella massa attiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso di cui all'articolo 78 del decreto-legge n. 112/2008, trasferiti a Roma Capitale, lo stesso comune debba iscrivere in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, destinato ad essere conservato fino alla riscossione o cancellazione degli stessi crediti. La RT conferma che la differenza tra i crediti trasferiti e l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto in bilancio è finalizzata alla copertura dell'eventuale disavanzo derivante dalla lettera *a)*.

La RT afferma inoltre che risulta neutrale la successiva lettera *c)*, atteso che, a fronte del trasferimento a Roma capitale della titolarità del piano di estinzione dei debiti, si prevede l'assegnazione al comune delle risorse necessarie per farvi fronte. Al fine poi di assicurare la neutralità dell'operazione anche per il bilancio statale, le somme trasferite a Roma Capitale sono preventivamente ridotte delle somme occorrenti all'ammortamento del debito finanziario a carico del Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, la RT evidenzia che la lettera *d)* chiarisce esclusivamente che le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva rientrano nella competenza di Roma Capitale.

Relativamente ai commi da 1-bis a 1-sexies che disciplinano la possibile assunzione a carico del bilancio dello Stato degli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale delle obbligazioni City of Rome 5,345% di scadenza 27/1/2048, la RT afferma che l'assunzione è subordinata all'adesione dei possessori delle obbligazioni ed è volta ad assicurare la sostenibilità finanziaria della gestione commissariale in ciascun anno della sua operatività: allo stato, infatti, tale sostenibilità è garantita solo in termini complessivi ma, a causa dei disallineamenti tra entrate e uscite previste, non in ciascun anno.

Gli oneri derivanti dall'accollo sono pari, per la quota interessi, a 74,83 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048 e sono posti a carico di un fondo di pari dotazione, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La copertura del predetto onere in termini di saldo netto da finanziare è individuata:

a) nella riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativa ai contributi statali versati alla gestione commissariale per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2048. La RT afferma che la riduzione dei predetti contributi è resa possibile dall'eliminazione dalla massa passiva della gestione commissariale degli oneri relativi alle obbligazioni assunte dallo Stato.

b) nel versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'importo rimanente.

La copertura finanziaria in termini di indebitamento netto e fabbisogno coincide con la quota interessi assunta a carico dello Stato. Infatti, secondo la RT a tale maggiore spesa per lo Stato, a legislazione vigente, non corrisponderebbe una riduzione della capacità di spesa della gestione commissariale, rimanendo invariati i limiti di spesa fissati dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2011 e del 23 gennaio 2013. Si prevede pertanto una corrispondente riduzione di tali limiti, da adottarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Con riferimento al comma 1-quinquies e al caso di mancata adesione degli obbligazionisti, nel qual caso, il fondo istituito può essere destinato alla gestione commissariale, per la RT tale previsione è volta a consentire alla gestione commissariale di disporre delle risorse necessarie al rimborso delle obbligazioni che rimarrebbe a carico della stessa.

Relativamente al comma 1-sexies la RT afferma che la norma è volta a preordinare le risorse per il rimborso della quota capitale delle obbligazioni, che avverrà in un'unica soluzione nell'anno 2048, per l'importo di 1.400 milioni di euro. Trattandosi di un rimborso di passività finanziarie, la relativa spesa non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica né sul saldo netto da finanziare. Il comma dispone che una quota del contributo statale alla gestione commissariale, pari a 200 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, sia destinato a tale finalità.

Per quanto riguarda il comma 1-septies la RT evidenzia che, qualora, dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano effettuate operazioni di rinegoziazione dei mutui con istituti di credito di competenza della Gestione commissariale, una quota dei minori esborsi eventualmente derivanti, per gli anni dal 2020 al 2022, da tali operazioni confluisca in un fondo, da istituire nello stato

di previsione del Ministero dell'Interno denominato "Fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni delle città metropolitane".

Sono individuate due modalità con le quali potrà avvenire l'incremento del predetto fondo: a) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativa ai contributi statali versati alla gestione commissariale; b) mediante riassegnazione di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte del Commissario straordinario a valere sulle disponibilità detenute in tesoreria. Tale seconda modalità sarà utilizzata, in particolare, nelle annualità in cui i contributi statali di cui alla lettera a) siano stati già erogati e non sia quindi possibile ridurre la relativa autorizzazione di spesa.

L'invarianza finanziaria della disposizione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, è ottenuta, nel caso in cui si sia adottata la modalità di cui alla lettera a), mediante riduzione del limite alle spese del commissario straordinario, comprimendone pertanto la capacità di spesa e, nel caso in cui sia adottata la modalità di cui alla lettera b), prevedendo che l'importo di tali versamenti sia compreso tra le somme che il Commissario straordinario è autorizzato annualmente ad utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (riducendo anche in questo caso la capacità di spesa della gestione commissariale ai fini dei predetti saldi).

La RT comunque sottolinea che in ogni caso, essendo la disposizione relativa ad operazioni di natura eventuale, non si associano allo stato effetti finanziari.

La RT descrive poi il comma 1-octies che riconosce ai comuni capoluogo delle città metropolitane in dissesto un contributo a titolo di concorso nel pagamento delle rate in scadenza dei mutui contratti per spese di investimento. Il contributo ammonta a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività).

Con riferimento al comma 1-novies la RT evidenzia che la disposizione si limita ad estendere al 2019 la finanziabilità di interventi sanitari già previsti per il 2017 e il 2018 a valere sul finanziamento corrente del Ssn e per i quali, nel riparto del fondo sanitario 2019 su cui è stata raggiunta intesa in Conferenza Stato-regioni, è già stato previsto

specifico accantonamento di risorse. Per la RT dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto alla legislazione vigente.

Per la RT il comma 1-decies non determina effetti finanziari e analogamente il comma 1-undecies non comporta effetti finanziari riguardando aspetti di natura procedurale.

Allo stesso modo, il comma 1-duodecies risulta neutro sotto il profilo finanziario, atteso che prevede esclusivamente un allungamento del periodo nel quale è consentito agli enti locali in stato di dissesto finanziario che si trovino in grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, di innalzare sino ad un massimo di 5/12 il limite di ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

La RT con riferimento al comma 1-terdecies recante la modifica della tabella di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica.

Relativamente al riconoscimento al comune di Alessandria di un contributo in conto capitale la RT si limita a descrivere la norma, mentre con riferimento al comma 1-quinquiesdecies afferma che la norma non ha impatti sui saldi di finanza pubblica prevedendo lo slittamento dal 30 aprile 2019 al 31 luglio 2019 del termine ultimo per l'approvazione, da parte dei comuni interessati dagli eventi sismici della provincia di Campobasso e della città metropolitana di Catania, del rendiconto della gestione previsto dall'articolo 227 del decreto legislativo n. 267/2000.

Relativamente al comma 2, la RT afferma che la norma non determina maggiori oneri, in quanto meramente finalizzato a permettere al comune di Roma Capitale a concedere alla Gestione commissariale, fino alla conclusione delle attività straordinarie della Gestione stessa, anticipazioni di liquidità secondo modalità da definire con apposita convenzione tra comune e Gestione commissariale.

Per quanto riguarda i commi da 2-bis a 2-quater, la RT afferma che le disposizioni non determinano effetti finanziari negativi per i saldi di finanza pubblica, in quanto meramente preordinate a disciplinare le modalità di riproposizione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267/2000 da parte degli enti locali che non hanno avuto ancora approvato il predetto piano, già rimodulato o riformulato ai sensi del comma 714 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, entro la data del 14 febbraio 2019 di deposito della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 2019.

Con riferimento al comune di Campione d'Italia, la RT afferma che l'onere di 5 milioni trova copertura nell'ambito delle somme già stanziato sul capitolo 1379, denominato "Contributo straordinario al comune di Campione d'Italia", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, commi 433, 438 e 439, della legge di stabilità n. 232 del 2016 e del D.P.C.M. 10 marzo 2017 che non vengono utilizzate per intero.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Comma 1-ter maggiore spesa corrente		74,83	74,83		74,83	74,83		74,83	74,83
Comma 1-ter lett.b) maggiori entrate extratributarie		74,83	74,83						
Comma 1-quater minori spese c/capitale					74,83	74,83		74,83	74,83
Comma 1-octies maggiore spesa c/capitale	20	35	35	20	35	35	20	35	35
Comma 1-octies lett.a) minore spesa c/capitale	20			20			20		
Comma 1-octies lett.b) minore spesa c/capitale		35	35		35	35		35	35
Comma 1-quaterdecies maggiore spesa c/capitale		10	10		10	10		10	10
Comma 1-quaterdecies minore spesa c/capitale		10	10		10	10		10	10

Al riguardo, preliminarmente appare opportuno che siano fornite maggiori informazioni circa la situazione finanziaria e, in particolare, di liquidità che dovrà affrontare Roma Capitale nel corso dei futuri esercizi. Sul punto si osserva che nel corso della gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale è stato rappresentato dai Commissari pro tempore, fin dalla relazione annuale presentata al Parlamento nel 2012 una possibile condizione di crisi di liquidità nella gestione dei pagamenti e da ultimo la relazione della gestione commissariale presentata in Parlamento a settembre 2018²¹² evidenzia uno squilibrio di cassa a partire dal 2022 fino al 2032. Andrebbe quindi acquisita la valutazione del Governo circa la sostenibilità delle posizioni debitorie e il verificarsi di una possibile crisi di liquidità.

Inoltre, atteso che dalle varie relazioni dei commissari straordinari succedutesi nel corso degli anni è emersa l'assenza di una ricognizione analitica ed esaustiva della situazione finanziaria da risanare antecedente al 2008, andrebbe, per quanto possibile, esplicitata l'entità degli effetti finanziari derivanti dall'attribuzione a Roma capitale delle ulteriori eventuali posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 e non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva.

Andrebbe poi chiarito se la RT nel valutare neutrale il trasferimento a Roma capitale della titolarità del piano di estinzione dei debiti a fronte dell'assegnazione al comune delle risorse necessarie, abbia tenuto conto dell'anticipazione onerosa effettuata dal Commissario straordinario a valere sui contributi futuri destinati alla gestione commissariale e che ha ridotto le risorse destinate al pagamento dei debiti

²¹² Doc. CC n. 1.

affendenti la gestione commissariale dagli iniziali 500 milioni di euro annui a 319,8 milioni di euro annui fino all'anno 2040.

Relativamente all'accollo del prestito obbligazionario RomeCity 5.345 da parte dello Stato si rileva che a decorrere dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al momento dell'adesione dei possessori delle obbligazioni e fino al 2048, risulta vincolata fino a un importo di 74,83 annui la quota dei contributi trasferiti a Roma capitale e destinati al pagamento dei debiti afferenti la gestione commissariale e a decorrere dall'anno 2042 e fino al 2048 tale importo vincolato è incrementato di ulteriori 200 milioni per consentire il pagamento della quota capitale delle obbligazioni in esame.

Andrebbe quindi fornito un puntuale prospetto di dimostrazione della piena compensazione per ogni annualità degli oneri discendenti dall'accollo del prestito.

Con riferimento all'utilizzo delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, appare necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse del Fondo in parola non sia suscettibile di compromettere gli impegni che già gravano o che potrebbero gravare sul Fondo stesso a seguito dell'escussione delle garanzie ad esso imputate a legislazione vigente.

Con riguardo alla possibilità di porre in essere una rinegoziazione dei mutui di competenza della Gestione commissariale, andrebbe chiarito se la riduzione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010 è esattamente corrispondente all'entità dei risparmi derivanti dalla rinegoziazione dei mutui senza quindi compromissione delle finalità che tali contributi devono soddisfare.

Per quanto riguarda l'utilizzo a copertura delle risorse presenti sul Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge n. 205 del 2017, andrebbe chiarita la effettiva disponibilità delle predette risorse, libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante, assicurando al contempo che nessun pregiudizio sarà recato alle finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Sul comma 1-*sexies*, posto che la RT chiarisce che il rimborso della quota capitale delle obbligazioni avverrà in un'unica soluzione nell'anno 2048, per l'importo di 1.400 milioni di euro, si osserva che non appare conforme al principio di annualità del bilancio la previsione di una copertura frazionata in 7 anni per 200 milioni annui. Infatti l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14 corrisponde ad un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze per cui le somme non spese ogni anno dovrebbero andare in economia, salva la possibilità di iscrizione in conto residui.

Con riferimento alla facoltà concessa ai comuni, con popolazione superiore a 60.000 abitanti che hanno dichiarato, in data successiva al 1° gennaio 2012, lo stato di dissesto finanziario e che successivamente hanno deliberato la procedura di

riequilibrio finanziario pluriennale, di rinegoziare il contenuto dei contratti aventi a oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi, con una riduzione degli importi dei contratti nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi, si osserva che nel caso in cui il prestatore dei beni o servizi dovesse recedere dal contratto, i comuni si troveranno nella necessità di procedere a nuovi affidamenti e a dover stipulare nuovi contratti con possibili oneri dovuti all'espletamento delle conseguenti procedure che in assenza di recesso non si sarebbero sostenute.

Con riferimento al contributo assegnato al comune di Campione d'Italia a valere sul capitolo 1379 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, la norma sembrerebbe individuare una copertura a valere sul bilancio che non è prevista dalle norme di contabilità. La RT giustifica tale tipologia di copertura sottolineando il non completo utilizzo dello stanziamento presente sul predetto capitolo. Alla luce delle su esposte considerazioni appare utile che il Governo fornisca il suo avviso circa la tipologia di copertura adottata chiarendo se non risulta più conforme alle norme di contabilità inerenti le coperture finanziarie, individuare le risorse da destinare a una nuova finalizzazione procedendo preliminarmente alla riduzione dell'autorizzazione di spesa sottostante lo stanziamento di bilancio.

Inoltre, sempre sull'utilizzo parziale dello stanziamento presente sul capitolo 1379 si fa presente che per l'utilizzo delle suddette risorse, i commi 7 e 8 dell'articolo 3 del D.P.C.M. 10 marzo 2017, prevedono che, a valere su detto fondo, in base al tasso di cambio medio del franco svizzero rispetto all'euro, sia attribuito al Comune di Campione d'Italia un contributo, fino all'importo massimo di 10 milioni di euro annui, in misura direttamente proporzionale allo scostamento del tasso di cambio medio da un valore soglia. Sul punto andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa la prudenzialità dell'utilizzo strutturale dello stanziamento del capitolo in esame, atteso che la finalità cui sono destinate le risorse presenti sul predetto capitolo dipendono dall'evolversi dei tassi di cambio medio del franco svizzero rispetto all'euro, dinamica quest'ultima non facilmente controllabile e prevedibile su un arco temporale a lungo termine.

Articolo 38, comma 1-novies

(Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza)

Il comma 1-novies, novellando l'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge n. 148 del 2017 estende anche al 2019, al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, l'accantonamento della somma di 32,5 milioni di euro, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per il medesimo anno 2019. Per l'anno 2019, la somma accantonata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del citato decreto-legge n. 148 del 2017, è ripartita per le finalità indicate alle lettere a) e b) del medesimo articolo 18, comma 1 (prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico, adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione

con ioni carbonio) secondo gli importi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni.

La RT esclude che la disposizione comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, anche alla luce della neutralità finanziaria delle precedenti proroghe dell'accantonamento in esame.

Articolo 38-bis

(Applicazione delle norme in materia di anticipazioni di liquidità agli enti territoriali per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, interviene sulle norme dettate dalla legge di bilancio per il 2019, che ha introdotto una serie di incentivi e penalità rivolte agli enti pubblici al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali. La norma è volta ad evitare in ogni caso l'applicazione di penalizzazioni alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. In tal caso, le amministrazioni pubbliche interessate non devono effettuare l'accantonamento nel Fondo di garanzia debiti commerciali, né subiscono le penalità, in termini di riduzione dei costi di competenza per consumi intermedi.

Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità, ovvero quando:

- a) il debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente;
- b) l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, rispetti i termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

La RT afferma che l'esclusione delle misure massime di garanzia del rispetto dei tempi di pagamento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre il combinato della costituzione e della liberazione del fondo di garanzia non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che alle norme oggetto di modifiche non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 38-ter

(Procedura di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio delle regioni)

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, modifica la procedura per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio delle regioni derivanti da sentenze esecutive:

- riducendo i tempi per il loro riconoscimento da parte del Consiglio regionale, con legge, che passano da sessanta a trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta;

- disponendo che al riconoscimento provveda il Consiglio regionale, come già previsto dalla normativa vigente, o la Giunta regionale.

La RT afferma che la norma risulta finanziariamente neutrale.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 38-quater **(Recepimento dell'accordo tra Governo e Regione siciliana)**

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, autorizza, nell'anno 2019, i liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, ad applicare l'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali, ad effettuare con delibera consiliare, le necessarie variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo, che sono recepite al momento dell'elaborazione e dell'approvazione del bilancio di previsione. A tal fine i liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana sono autorizzati a:

- a) approvare il rendiconto della gestione degli esercizi 2018 e precedenti, anche se il relativo bilancio di previsione non è stato deliberato. In tal caso, nel rendiconto della gestione, le voci riguardanti le «Previsioni definitive di competenza» e le «Previsioni definitive di cassa» sono valorizzate indicando gli importi effettivamente gestiti nel corso dell'esercizio;
- b) predisporre un bilancio di previsione solo annuale per l'esercizio 2019;
- c) utilizzare nel 2019, ai sensi dell'articolo 187 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Inoltre, vengono integrate le disposizioni contenute nella legge di bilancio per il 2019 relative al contributo alla finanza pubblica della Regione siciliana. In particolare, si dispone che il concorso alla finanza pubblica della Regione siciliana per l'anno 2019 di cui al comma 881 della legge di bilancio per il 2019, per un importo complessivo di 140 milioni di euro, sulla base dell'accordo raggiunto tra il Governo e la Regione stessa in data 15 maggio 2019, è assicurato utilizzando le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione 2014-2020 già destinate alla programmazione della Regione siciliana, che è corrispondentemente ridotto. La medesima Regione propone al CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue.

Alla Regione siciliana viene attribuito un importo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 a titolo di riduzione del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 881. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

Infine, con una modifica al comma 885 della legge di bilancio per il 2019 si incrementa di ulteriori 100 milioni di euro, per l'anno 2019, il contributo a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione siciliana.

La RT afferma che le norme in materia di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, di approvazione del rendiconto della gestione 2018 e precedenti, di bilancio di previsione 2019 solo annuale e dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione

libero per garantire il pareggio, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al concorso alla finanza pubblica della Regione Siciliana mediante l'utilizzo di 140 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione, la RT evidenzia che per la Regione Siciliana la nuova programmazione prevede disponibilità assegnate residue pari a 2.190,40 milioni di euro e, pertanto, la norma è neutrale dal punto di vista finanziario.

Infine, secondo la RT l'incremento di ulteriori 100 milioni del contributo a carico della Regione Siciliana a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Comma 3 minori entrate extratributarie	140								
Comma 3 maggiore spesa corrente				140			140		
Comma 3 minore spesa c/capitale	140			140			140		
Comma 3 minori entrate extratributarie	10								
Comma 3 maggiore spesa corrente				10			10		
Comma 3 minore spesa corrente	10			10			10		

Al riguardo, sarebbero utili chiarimenti sugli effetti derivanti dai primi due commi e se le deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità pubblica possano determinare effetti di accelerazione della spesa rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, il comma 1 sembra consentire variazioni al bilancio in esercizio provvisorio o gestione provvisoria anche in casi non contemplati dalla legislazione vigente, mentre il comma 2 tra l'altro consente l'applicazione delle quote di avanzo destinate e vincolate per garantire il pareggio finanziario.

Con riferimento all'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione quale contributo alla finanza pubblica della Regione siciliana, appare necessario confermare che l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Al fine poi di escludere effetti negativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'utilizzo delle disponibilità del Fondo per le finalità in esame, andrebbe chiarito se i relativi effetti di cassa possano effettivamente considerarsi coerenti con quelli già stimati, ai fini dei tendenziali, in relazione alle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, tradizionalmente caratterizzate da una dinamica dei pagamenti diluita nell'arco di un triennio.

Ancora atteso che le risorse del fondo per lo sviluppo e coesione hanno natura in conto capitale, come evidenziato anche dal prospetto riepilogativo degli effetti

finanziari, sembra che l'utilizzo di tali risorse a scopo di copertura finanziaria configuri una dequalificazione della spesa. Infatti, la tipologia di spesa che tali risorse coprono, come evidenziato anche dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, ha natura corrente. Sul punto appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

Anche con riferimento all'utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica dovrebbe poi essere assicurata la disponibilità delle risorse, libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalità previste a legislazione vigente.

Relativamente al contributo a carico della Regione siciliana di 100 milioni, per l'anno 2019, in favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane, andrebbe confermata la sostenibilità dell'onere da parte della regione a valere sul proprio bilancio. Su tale punto, si ricorda che l'articolo 19 della legge di contabilità prevede che le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

Articolo 39

(Modifica al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4)

Il comma 1 modifica l'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 4 del 2019, attribuendo all'Agenzia nazionale per le Politiche attive del Lavoro (ANPAL), anziché al Ministero del lavoro, la facoltà, al fine di attuare il reddito di cittadinanza, di avvalersi, previa convenzione approvata con decreto del Ministero del lavoro, di società *in house*. Non viene più menzionata la facoltà di avvalersi anche di enti controllati o vigilati da parte di amministrazioni dello Stato. Inoltre, gli effetti delle norme vengono limitati al triennio 2019-2021. Infine, si precisa che le società *in house* al Ministero medesimo devono essere già esistenti e che le stesse possono servirsi degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da CONSIP.

La RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, consentendo all'ANPAL di procedere autonomamente alla stipula delle convenzioni necessarie all'implementazione della piattaforma informativa strumentale all'attività dei centri per l'impiego, per la quale l'articolo 12, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 4 del 2019 ha autorizzato una spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.

Al riguardo, preso atto che la RT fa riferimento a risorse autorizzate in favore dell'ANPAL dal citato decreto-legge n. 4 del 2019, sembra potersi dedurre che, per effetto della novella in esame, si determinerà appunto un onere per l'Agenzia, alla cui copertura sarebbero destinate le risorse riportate nell'autorizzazione di spesa indicata. Appare chiaro che in tal caso l'onere andrebbe quantificato e andrebbero forniti elementi idonei a verificare che l'utilizzo delle risorse in questione sia coerente con le finalità di spesa già previste a legislazione vigente.

Articolo 39-bis (Bonus eccellenze)

Il comma 1 sostituisce nel comma 717, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018, le parole «programma operativo nazionale», ovunque ricorrono, con le seguenti: «programma operativo complementare», imputando i costi necessari a coprire gli oneri per le assunzioni di cui ai commi da 706 a 716 non più alle risorse di cui al programma operativo nazionale (PON), bensì a quelle del programma operativo complementare (POC).

La RT esclude la sussistenza di nuovi o maggiori oneri per effetto della disposizione, di cui ne ribadisce il contenuto.

Al riguardo, andrebbero fornite rassicurazioni sulla congruità della nuova fonte di copertura a coprire gli oneri per le assunzioni senza pregiudizio per gli interventi già programmati. Andrebbe inoltre confermata la neutralità di effetti sui saldi derivante dalla differente destinazione delle risorse.

Articolo 39-ter (Incentivo per le assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno)

Il comma 1 stabilisce che agli oneri derivanti dalle assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 247, della legge n. 145 del 2018, si provvede, nel limite di 200 milioni di euro, a carico del programma operativo complementare «Sistemi di politiche attive per l'occupazione» 2014-2020, approvato con deliberazione del CIPE n. 22 del 28 febbraio 2018.

La RT ricorda che l'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inali, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua. L'incentivo è riconosciuto al massimo per dodici mesi ed è cumulabile con l'esonero strutturale giovani di cui all'articolo 1, comma 100 della legge n. 205 del 2017.

La stima degli effetti finanziari è stata effettuata utilizzando quale base tecnica le informazioni desunte dal monitoraggio del numero dei rapporti incentivati e della spesa impegnata con riferimento allo stesso incentivo riferito all'anno 2018, dal quale risultano i seguenti dati:

numero rapporti	spesa impegnata
gen-apr 44.294	173 milioni
mag-dic 76.736	315 milioni

Non essendo ancora disponibili dagli archivi dell'Istituto dati completi relativi al primo quadrimestre del 2019 (fonte Uni-emens), si è ritenuto utile prendere in considerazione i dati forniti dal Ministero del Lavoro sulle comunicazioni obbligatorie relative alle assunzioni/trasformazioni potenzialmente interessate all'incentivo in esame nei periodi gennaio-aprile 2018 e 2019. Dai dati si evince una variazione tendenziale del 4,6% del numero di rapporti di lavoro.

Quindi ipotizzando un incremento del 5% rispetto alle assunzioni/trasformazioni di gennaio-aprile 2018 si stima un numero di assunzioni/trasformazioni pari a 46.500.

L'importo medio pro-capite dell'incentivo, rilevato sui dati 2018, tiene conto della concomitanza dell'incentivo strutturale giovani esteso anche ai lavoratori tra i 30 e 35 anni di età, mentre la medesima estensione al 2019 prevista dal "decreto dignità" ancora non risulta attivata in quanto in attesa di decreto ministeriale.

Pertanto si è reso necessario stimare un importo medio per l'anno 2019 tenendo in debito conto che la quota di assunzioni nella fascia di età compresa tra i 30 e 35 anni risulta avere un importo medio dell'incentivo più elevato di quanto riscontrato nei dati del 2018. In ultima analisi, anche tenendo conto della rivalutazione delle retribuzioni, la stima è risultata pari a 4.230 euro, per una spesa complessiva pari a 197 milioni di euro.

Al riguardo, sottolineato che il limite di spesa indicato dal presente articolo e ampiamente motivato dalla RT (200 milioni per 4 mesi) lascia presagire la possibilità che le risorse stanziata dal comma 247 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (500 milioni per l'intero anno) risultino insufficienti alla copertura di tutte le richieste per il 2019, senza che ciò peraltro incida sui saldi, proprio per la presenza del tetto di spesa, non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto che l'utilizzo delle somme in questione, di cui alla deliberazione CIPE n. 22 del 2018, non pregiudichi interventi già avviati o programmati a valere sui medesimi stanziamenti.

Articolo 40

(Misure di sostegno al reddito per chiusura della strada SS 3-bis Tiberina E45)

Il comma 1 concede, ai sensi del comma 3, un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 16 gennaio 2019, per un massimo di sei mesi, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della chiusura della strada SS 3bis Tiberina E45 Orte Ravenna dal Km. 168+200 al Km 162+698, per il sequestro di un viadotto con relativa interdizione totale della circolazione, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, coinvolti dalla predetta chiusura, che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.

Il comma 2 riconosce, in favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa dell'evento di cui al comma 1, ai sensi del comma 3, un'indennità *una tantum* pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Il comma 3 stabilisce che le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono concesse con decreto delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2019. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le regioni interessate e le modalità ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo sono disciplinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le regioni, insieme al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle indennità. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico

di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria.

Il comma 4 prevede per le indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale di cui al comma 1 la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS se successivo. Trascorso inutilmente tale periodo, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Il comma 5 provvede alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle disponibilità in conto residui iscritte sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 185 del 2008, mentre alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

La RT afferma che la norma comporta per l'anno 2019, secondo la stima effettuata dall'INPS sulla base delle informazioni ricevute dalle medesime regioni, un onere finanziario pari a circa 10 milioni di euro. Viene poi illustrata la copertura adottata, chiarendo che le necessarie disponibilità finanziarie in conto residui presso il Fondo sociale per occupazione e formazione sono presenti e ineriscono a risorse stanziare su interventi che hanno esaurito i propri effetti.

Al riguardo, anche se l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, sarebbe auspicabile un'indicazione circa l'estensione delle platee coinvolte e gli importi medi previsti dei trattamenti in favore dei lavoratori dipendenti, onde verificare la congruità dello stanziamento. Nulla da osservare per i profili di copertura.

Articolo 41

(Misure in materia di aree di crisi industriale complessa)

Il comma 1 proroga al 2019 le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge n. 119 del 2018 (trattamenti di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa), alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e ne dispone l'applicazione anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019, nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Il comma 2 provvede alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni per l'anno 2020, a valere sulle disponibilità in conto residui iscritte sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 185 del 2008, mentre alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2019 e 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

La RT ribadisce che agli oneri recati dalle disposizioni in esame, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul

Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità finanziarie in conto residui relativamente a risorse stanziare su interventi che hanno esaurito i propri effetti.

La RT precisa altresì che, per quanto concerne l'area di crisi industriale complessa di Venezia-Porto Marghera, si stima una platea di lavoratori interessati di circa 530 unità, per un fabbisogno complessivo valutato in circa 11 milioni di euro per il biennio 2019-2020, valutabili in 7 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro per l'anno 2020. Per la Campania, area dei poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata, il numero dei lavoratori interessati è stimato in circa 800-900 unità, divisi per le province campane, con un onere finanziario di circa 15 milioni di euro per il biennio 2019-2020, valutabili in 9 milioni di euro per l'anno 2019 e 6 milioni di euro per l'anno 2020.

Al riguardo, anche se l'onere è configurato in termini di tetto di spesa, andrebbero acquisiti dati sugli importi medi dei trattamenti previsti, al fine di verificare la congruità delle somme stanziare. In relazione alla copertura, preso atto delle disponibilità in conto residui presso il Fondo sociale per occupazione e formazione, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità, sulla base dei vigenti principi contabili, di utilizzare le predette disponibilità in conto residui anche per far fronte ad oneri che si verificano in un esercizio (l'anno 2020) successivo a quello in corso. Andrebbero inoltre chiarite le ragioni per cui sono utilizzate a copertura tali somme in conto residui pur non avendo nessuna certezza della loro effettiva sussistenza anche nel 2020, anche se - come rappresentato dal Governo - il Fondo sociale per occupazione e formazione è un fondo che non prevede l'istituto della perenzione e, pertanto, ha una gestione più dinamica della spesa.

Articolo 41-bis

(Riconoscimento della pensione di inabilità ai soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto)

Il comma inserisce i commi 250-bis e 250-ter nell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Il comma 250-bis dispone che, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le disposizioni del comma 250 del presente articolo (diritto al conseguimento di una pensione di inabilità, previ almeno 5 anni di contribuzione versata e non cumulabilità del trattamento con altri benefici previsti dalla normativa vigente) si applicano ai lavoratori e agli ex lavoratori che risultano affetti da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge n. 257 del 1992. Sono compresi nell'ambito di applicazione della presente disposizione anche i soggetti di cui al primo periodo che:

- a. in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS, compresi coloro che, per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 29 del 1979, non possano far valere contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria;
- b. siano titolari del sussidio per l'accompagnamento alla pensione entro l'anno 2020, riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, comma 276, della legge n. 208 del 2015, secondo i criteri e le modalità

indicate nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 aprile 2016, che optino per la pensione di inabilità di cui al comma 250 del presente articolo.

Il comma 250-*ter* demanda ad apposito decreto ministeriale la disciplina delle modalità per l'applicazione delle disposizioni del comma 250-*bis*. Il beneficio pensionistico di cui al comma 250-*bis* è riconosciuto a domanda nel limite di spesa di 7,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 11,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 11,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 9,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede:

Agli oneri derivanti dal comma 250-*bis* e dal presente comma si provvede secondo le seguenti modalità:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Dal 2028
Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art. 12, co. 6, D.L. 4/2019 ²¹³	7,7	1,1								
Riduzione Fondo di cui all'art. 1, co. 255, l. 145/18 (Fondo per il RDC)		12	12,6	12,3	11,7	11,1	10	9,2	8,5	7,5

Inoltre, ai soli fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede, quanto a 3.734.500 euro per il 2019 e a 533.500 euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

La RT analizza *in primis* i dati individuali forniti dall'INAIL che riguardano una platea di circa 19.000 soggetti con una malattia correlata all'amianto. Il collettivo si riduce a 2.500 escludendo coloro che hanno già raggiunto il requisito per la pensione di vecchiaia. Un'ulteriore selezione e perimetrazione dei beneficiari della proposta in esame ha condotto ad un sotto-insieme di circa 540 soggetti potenzialmente interessati alla norma in esame. Dall'archivio così definito è stato poi possibile rilevare l'età e conseguentemente il numero di anni di anticipo rispetto all'ordinario raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia. La valutazione è stata altresì predisposta sulla base di:

- Un importo medio di pensione di inabilità pari a circa 25.000 euro annui;
- Un andamento dell'inflazione, ai fini della perequazione dei trattamenti, come delineato nel DEF di aprile 2019;
- Un andamento della mortalità come rilevato da basi tecniche INPS con riferimento al collettivo dei pensionati di inabilità.

Nell'ipotesi, infine, che la norma entri in vigore il 1° giugno 2019, i beneficiari dei trattamenti e i relativi oneri sono riportati dalla RT nella seguente tabella:

²¹³ Autorizzazione di spesa per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel decreto 4/2019 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni). L'autorizzazione era di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

Anno	Maggior numero pensioni al 31/12	Importo complessivo annuo oneri (mln di euro)
2019	534	7,7
2020	516	13,1
2021	483	12,6
2022	458	12,3
2023	422	11,7
2024	384	11,1
2025	324	10
2026	282	9,2
2027	241	8,5
2028	186	7,5

Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla quantificazione degli oneri rispetto ai soggetti indicati, nel presupposto che sia corretta l'individuazione della platea di soggetti interessati in circa 540 unità. Il procedimento per pervenire a tale numero, tuttavia, non appare chiaro, in particolare con riferimento alla ulteriore scrematura seguente all'individuazione del primo insieme di 2.500 persone. Inoltre, la RT sembra assumere una platea chiusa a nuovi ingressi (che comunque dovrebbero essere molto contenuti), scontando fin da subito la progressiva riduzione per motivi naturali della platea stessa. Va sottolineato, comunque, che a regime la congruità della quantificazione degli oneri e della conseguente copertura è assicurata dall'equiparazione degli oneri permanenti a quelli attesi nel 2028 (in realtà, si avrà una diminuzione degli oneri correlati alla platea considerata dalla RT, che dovrebbe ampiamente compensare gli oneri correlati a eventuali nuovi ingressi intercorsi nel frattempo).

Per i profili di copertura, non vi sono osservazioni, nel presupposto che la riduzione, evidentemente ai soli fini del SNF, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 4 del 2019, finalizzata a consentire all'INPS l'assunzione di personale per rendere effettivo il RDC, non pregiudichi impegni già assunti o, comunque, prevedibili in rapporto a procedure assunzionali già avviate e non pregiudichi le attività necessarie al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 4 del 2019.

Articolo 42

(Controllo degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea)

Il comma 1 proroga al 30 giugno 2020 il periodo transitorio previsto all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 93 del 2017 (che consente ad organismi già abilitati di effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni dei decreti

abrogati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del sopra citato decreto ministeriale, riprodotte o comunque non in contrasto con disposizioni del decreto n. 93, di continuare a svolgere tali attività senza soluzione di continuità, a semplice richiesta e senza oneri, e in sede di verifica periodica degli strumenti sottoposti alla normativa nazionale, quando ne ricorrono le condizioni, e di utilizzare gli stessi sigilli con gli elementi identificativi assegnati da Unioncamere per la verifica dei corrispondenti strumenti sottoposti alla normativa europea), per gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall'articolo 17 del predetto decreto, che, alla data del 18 marzo 2019, dimostrino l'avvenuta accettazione formale dell'offerta economica di accreditamento.

Il comma 2 consente agli organismi che non hanno presentato domanda di accreditamento entro il 18 marzo 2019 di continuare ad operare fino al 30 giugno 2020 a decorrere dalla data della domanda, da presentarsi entro il termine del 30 settembre 2019, dimostrando l'avvenuta accettazione formale dell'offerta economica relativa all'accREDITAMENTO.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 sono applicate fino al nuovo esercizio delle competenze regolamentari del Ministro dello sviluppo economico nella materia disciplinata dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 93 del 2017.

La RT ricorda che nella G. U. n. 141 del 20 giugno 2017 è stato pubblicato il regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea (Decreto n. 93/2017), provvedimento con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto la codifica ed integrazione della normativa vigente in materia di strumenti di misura nell'ottica di semplificare, rendere omogeneo ed innovare il complesso quadro normativo di settore.

Il Decreto, in vigore dal 18 settembre 2017, ha introdotto importanti novità, tra cui l'estensione della disciplina dei controlli metrologici a tutti gli strumenti di misura utilizzati per funzioni di misura legale, ovvero quella funzione "giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali".

La RT afferma che l'introduzione delle disposizioni in esame è avvenuta in considerazione dell'avvenuta scadenza del periodo transitorio di 18 mesi (18 marzo 2019), in seguito alla quale il settore di attività della verifica periodica non risulterà servito, stante l'elevatissimo numero di strumenti di misura di varie tipologie, da un numero adeguato di Organismi, anche in termini di copertura territoriale.

Infatti, secondo i dati più recenti a disposizione, ad oggi, ACCREDIA ha accreditato solo circa 60 Organismi, rispetto ai circa 370 Organismi operanti nel periodo transitorio e a fronte dei circa 500 riconoscimenti effettuati da Camere di commercio e Unioncamere.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 43

(Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore)

Il comma 1 modifica l'articolo 5 del decreto-legge 149/2013 (su cui è intervenuta, da ultima, la legge n. 3 del 2019).

In particolare, alla lettera a), si intende posporre il termine – fissandolo al mese di marzo dell'anno solare successivo, anziché al mese successivo a quello della percezione – entro il quale i rappresentanti legali dei partiti iscritti al registro nazionale sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti di importo unitario pari o inferiore a 500 euro (e la cui somma superi nell'anno solare i 500 euro);

Alla lettera b), si consente la trasmissione di tale elenco anche tramite PEC;

Alla lettera c), si modifica parzialmente i criteri di equiparazione ai partiti e movimenti politici previsti dalla legge per le fondazioni, associazioni e comitati ai fini dell'applicazione degli obblighi e delle sanzioni in materia di trasparenza, come ridefiniti dalla legge n. 3 del 2019;

Alla lettera d), si esclude l'applicabilità di alcuni criteri della suddetta equiparazione per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale (o, nelle more, iscritti in uno dei registri previsti dalle normative di settore) nonché per le fondazioni, associazioni e comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato abbia stipulato patti, accordi o intese.

Il comma 2 stabilisce che fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il requisito dell'iscrizione nel predetto registro s'intende soddisfatto con l'iscrizione in uno dei registri previsti dalle normative di settore, ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Il comma 3 modifica l'articolo 1 della legge 3/2019.

In particolare, alla lettera a), si modifica il comma 3, secondo periodo, dell'articolo 1, posponendo il termine entro il quale i rappresentanti legali dei partiti iscritti al registro nazionale sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti di importo unitario pari o inferiore a 500 euro e la cui somma superi nell'anno solare i 500 euro. La trasmissione deve essere effettuata entro il mese di marzo dell'anno solare successivo al raggiungimento del *plafond*, anziché il mese successivo come previsto dalla norma previgente. Per i singoli finanziamenti che superano l'importo unitario di 500 euro permane l'obbligo di trasmettere l'elenco dei finanziatori entro il mese solare successivo all'erogazione.;

Alla lettera b), modificando il comma 21, si interviene sulle modalità di trasmissione alla Presidenza della Camera dell'elenco dei soggetti che hanno erogato i finanziamenti, prevedendo che essa possa essere effettuata anche tramite posta elettronica certificata – PEC.

Alla lettera b-bis), aggiunta nel corso dell'esame in prima lettura, si inserisce il comma 26-bis, in cui si prevede che al fine di consentire i controlli previsti dalle norme di legge, la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici può accedere alle banche dati gestite dalle amministrazioni pubbliche o da enti che, a diverso titolo, sono competenti nella materia elettorale o che esercitano funzioni nei confronti dei soggetti equiparati ai partiti e ai movimenti politici. Per i medesimi fini e per l'esercizio delle funzioni istituzionali della Commissione possono essere predisposti protocolli d'intesa con i citati enti o amministrazioni.

Alla lettera b-ter), anch'esso inserito in prima lettura, si interviene sul comma 14, primo periodo, prevedendo che il sito *internet* in cui le liste partecipanti alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti devono pubblicare il *curriculum vitae* fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale è quello del partito o del movimento politico con il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale.

Alla lettera c), si sostituisce il comma 4 dell'articolo 5 del D.L. 149/2013 (come risultante dalle modifiche introdotte con la legge n. 3 del 2019 - art. 1, comma 20), che prevede l'equiparazione ai partiti e movimenti politici di fondazioni, associazioni e comitati ai fini dell'applicazione degli

obblighi in materia di trasparenza già stabiliti per i partiti. La novella definisce e modifica parzialmente i ‘criteri di equivalenza’ previsti dalla norma di legge, con la finalità di “precisare l’effettiva estensione della disciplina” ad associazioni, fondazioni e comitati che evidenzino specifiche forme di collegamento.

Alla lettera d), laddove si inserisce il comma 28-*bis*, in cui si esclude l’applicazione degli indici di rilevanza dettati da tale seconda ipotesi per gli enti del Terzo settore e per le fondazioni, associazioni e comitati appartenenti alle confessioni religiose. Per effetto di integrazioni approvate in prima lettura, è stato stabilito che agli enti del terzo settore è fatto divieto di devolvere, in tutto o in parte, le elargizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti in favore dei partiti, dei movimenti politici, delle liste elettorali e di singoli candidati alla carica di sindaco e che le elargizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale di cui al precedente periodo devono essere annotati in separata e distinta voce del bilancio d’esercizio.

Con l’aggiunta in prima lettura del comma 28-*ter* viene previsto poi che alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati che violano gli obblighi previsti, la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore delle elargizioni in denaro, dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti.

Il comma 4, modificando all’articolo 1, comma 28-*bis*, primo periodo, della legge 19 gennaio 2019, n. 3, prevede che per le elargizioni, i finanziamenti e i contributi ricevuti a partire dal 30 maggio 2019, i termini per l’annotazione nell’apposito registro dei dati relativi alle elargizioni ricevute e per la trasmissione alla Presidenza della Camera ai fini del rispetto degli obblighi di pubblicità si intendono fissati, per tali soggetti, al secondo mese solare successivo per le suddette fondazioni, associazioni e comitati, fatta eccezione per i comitati elettorali.

Il comma 4-*bis*, inserito in prima lettura, prevede che in deroga a quanto previsto dall’articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i termini per l’adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020. Il termine per il medesimo adeguamento da parte delle imprese sociali, in deroga a quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, è differito al 30 giugno 2020.

La RT evidenzia che l’articolo reca disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti appartenenti al cd. "Terzo settore" al fine di rispondere con urgenza ad alcune esigenze di accelerazione e snellimento di procedure di raccordo normativo per superare criticità emerse in fase di applicazione della recente legge n. 3 del 2019, recante “*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*” con la disciplina vigente in materia.

Nello specifico, rileva che occorre modificare ed integrare alcune disposizioni contenute nel decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 13 e nella citata legge 9 gennaio 2019, n. 3, al fine di evitare, in particolare agli enti del terzo settore e alle realtà associative di minori dimensioni e meno strutturate, di dover incorrere in oneri di carattere organizzativo, gestionali e di rendicontazione non sostenibili nell’immediato.

In premessa, segnalagli effetti di neutralità per il bilancio dello Stato recati dall'articolo, trattandosi di modifiche normative volte a dare luogo ad interventi perlopiù di carattere ordinamentale e procedurale.

In particolare, rileva sulle lettere *a)* e *b)* che con due interventi sul comma 3 dell'articolo 5 del citato D.L., ci si propone di agevolare il controllo sulle contribuzioni progressive di importo pari o inferiore a euro 500 e la relativa contabilizzazione, e si stabilisce che la pubblicazione dell'elenco dei soggetti che hanno erogato i finanziamenti o i contributi con i relativi importi avvenga in maniera facilmente accessibile nel sito *internet* ufficiale del Parlamento italiano.

Sulla lettera *c)*, segnala, inoltre, la ivi prevista riformulazione del comma 4 dell'articolo 5 del citato decreto-legge 149 del 2013 si rende necessaria per precisare l'effettiva estensione della disciplina della pubblicità e della trasparenza propria dei partiti e dei movimenti politici, ad associazioni, fondazioni e comitati che evidenzino specifiche forme di collegamento con i soggetti politici o l'attività dei quali si coordini, comunque, con l'attività dei suddetti partiti e movimenti, anche conformemente alle previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi.

Evidenzia, da ultimo, sulla lettera *d)*, che con l'introduzione del comma 4-*bis* si interviene nella materia in questione al fine di sottrarre all'equiparazione ai partiti e ai movimenti politici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché tutte quelle fondazioni, associazioni e comitati appartenenti a confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

Tale previsione trova la sua *ratio* nella specifica vocazione solidaristica degli enti sopramenzionati tenuto conto anche che gli stessi enti sono comunque assoggettati agli obblighi di pubblicità, trasparenza e rendicontazione previsti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Inoltre, con il comma 2 dell'articolo, evidenzia che ivi si prevede che fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017, il requisito dell'iscrizione nel predetto registro s'intende soddisfatto con l'iscrizione in uno dei registri previsti dalle normative di settore, ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Riferisce che con il comma 3, lettera *a)*, dell'articolo che ivi si interviene sulla legge n. 3 del 2019. In particolare con le modifiche al comma 11 dell'articolo 1 della sopraindicata legge si interviene al fine di agevolare il controllo sulle elargizioni progressive di importo inferiore o uguale a euro 500 e la relativa contabilizzazione.

Sulla lettera *b)* del comma citato, afferma che gli interventi sul comma 21 dell'articolo 1 citato modificano le norme che attengono al divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. Al partito o al movimento politico che viola i divieti di cui ai

commi 11, secondo periodo, e 12, primo periodo, del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti: circostanza che si verificherà qualora entro tre mesi dal ricevimento il partito o movimento politico in esame non abbia provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa delle ammende in conformità al comma 13.

Stessa sorte è stata prevista anche per i partiti o movimenti politici che in violazione del divieto di cui al comma 12, secondo periodo, entro tre mesi dalla piena conoscenza delle condizioni ostative stabilite in tale disposizione, non provvedano a versare il corrispondente degli importi ricevuti alla cassa delle ammende, sempre in conformità a quanto stabilito al citato comma 13."

Quanto al comma 3, lettera *c*), segnala, poi, le ivi previste modifiche al comma 28 dell'articolo 1 della citata legge consistenti in disposizioni in favore di associazioni, fondazioni e comitati che realizzano il necessario coordinamento rispetto alla sottrazione degli enti sopra menzionati dall'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2013, nelle ipotesi di cui al comma 4, lettera *b*), dello stesso articolo 5.

Alla lettera *d*) del comma 3, è prevista l'integrazione all'articolo 1 della legge 19 gennaio 2019, n. 3, dopo il comma 28, laddove è aggiunto il comma 28-*bis*, che introduce una serie di deroghe nei confronti delle fondazioni, delle associazioni dei comitati, esonerandoli da una serie di scadenze ed adempimenti soggetti rispetto ai quali non rilevano le esigenze di tempestivo adempimento degli obblighi di trasparenza connessi anche alle scadenze elettorali e ai quali non si applica neanche, come già sopra detto, il regime sanzionatorio previsto dal primo periodo del comma 12 dell'articolo 1 della legge in esame né quello del secondo periodo dello stesso comma 12, qualora le elargizioni siano disposte da persone fisiche maggiorenni straniere.

Sul comma 4, certifica che la norma stabilisce che il termine di cui al comma 28-*bis*, primo periodo, della legge 19 gennaio 2019, n. 3, si applica agli adempimenti relativi ad elargizioni, finanziamenti e contributi ricevuti a partire dall'entrata in vigore della medesima legge. Considerata la natura interpretativa e di coordinamento tra norme cui sono dirette le modifiche in esame si rappresentano al riguardo gli effetti di invarianza sulla finanza pubblica, mentre si ribadisce la conservazione dell'applicabilità del regime sanzionatorio di cui al comma 21 dell'articolo 1 della legge 3/2019, suscettibile di comportare entrate, di difficile quantificazione, da destinare alla Cassa delle Ammende per le finalità istituzionali.

In considerazione delle modifiche e del contenuto delle innovazioni introdotte, ribadisce, pertanto, che riguardo alla disposizione dell'articolo unico in esame non sussistono profili di carattere finanziario suscettibili di incidere negativamente sulla finanza pubblica, significando che le eventuali attività conseguenziali alle modifiche

normative apportate, potranno essere sostenute avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sul comma 4-bis afferma che la norma non comporta oneri per la finanza pubblica

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

Articolo 44

(Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

La norma, modificata nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, dispone una riclassificazione degli attuali documenti di programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativi ai vari cicli di programmazione (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020), mediante la predisposizione di un unico Piano operativo per ogni Amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», al fine di garantire un coordinamento unitario, nonché una accelerazione della spesa degli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

In particolare:

- ciascun Piano è articolato per aree tematiche con trasferimento delle funzioni di *governance* ad appositi Comitati di Sorveglianza. Per la partecipazione ai Comitati di Sorveglianza non sono dovuti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati;
- ai Comitati di sorveglianza sono attribuite specifiche funzioni quali, ad esempio, l'approvazione della metodologia e dei criteri usati per la selezione degli interventi, l'approvazione delle relazioni di attuazione, l'esame di eventuali proposte di modifica al Piano operativo o l'espressione del parere ai fini della sottoposizione delle modifiche al CIPE, l'esame di ogni aspetto che incida sui risultati, comprese le verifiche sull'attuazione;
- è attribuito alle Amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e coesione il monitoraggio degli interventi;
- restano ferme le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE, i soggetti attuatori;
- viene definita la disciplina per la predisposizione dei Piani Operativi e del Piano Sviluppo e Coesione, con riferimento alla individuazione degli interventi rientranti nel Piano e alla riallocazione delle risorse eventualmente non rientranti in esso, fermo restando il vincolo di destinazione territoriale delle risorse secondo la chiave di riparto 80 per cento alle aree del Mezzogiorno e 20 per cento alle aree del Centro-Nord;
- si prevede la presentazione al CIPE di una relazione annuale sull'andamento dei Piani operativi da parte del Ministro per il Sud.

Durante l'esame in prima lettura sono inoltre stati aggiunti i commi 1-*bis* e 1-*ter* che prevedono la necessità di apposite intese con le regioni, province autonome e città metropolitane dei Piani di sviluppo e coesione.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione responsabilizza maggiormente l'Amministrazione titolare del programma in ordine all'individuazione

degli interventi, alla rispettiva attuazione, e all'approvazione di varianti alla presentazione degli stati di avanzamento e delle richieste di erogazione delle risorse ai beneficiari. Nell'ambito dei Comitati di sorveglianza, è possibile proporre le misure di accelerazione e contestare eventuali inadempienze di taluni attori.

La RT, inoltre, dichiara che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e assicura un più efficiente ed efficace utilizzo delle risorse già assegnate a legislazione vigente.

Con riferimento alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, la RT ha evidenziato che le proposte normative inserite hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che la norma sembra finalizzata ad assicurare un più efficiente ed efficace utilizzo delle risorse già assegnate a legislazione vigente e ad una accelerazione della spesa, andrebbe chiarito se tali obiettivi possano determinare un differente effetto finanziario sui saldi di finanza pubblica, in particolare sul saldo del fabbisogno di cassa, rispetto a quello già scontato a legislazione vigente.

Articolo 44-bis, commi 1-8 (Incentivo fiscale per promuovere la crescita dell'Italia meridionale)

Il comma 1 dell'articolo in argomento, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati a seguito dell'approvazione di un emendamento a firma dei relatori, prevede un regime fiscale agevolato nel caso di aggregazioni di società - per le quali non sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto²¹⁴ ovvero lo stato di insolvenza²¹⁵ - aventi sede legale, alla data del 1° gennaio 2019 nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna. Le operazioni agevolabili sono quelle, realizzate mediante fusione, scissione o conferimento di azienda o di rami di azienda riguardanti più società, a condizione che il soggetto risultante dall'aggregazione abbia sede legale in una delle regioni citate e che le aggregazioni siano state deliberate dall'assemblea dei soci entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le disposizioni agevolative contenute nel presente articolo non si applicano alle società tra loro già legate da rapporti di controllo²¹⁶ ed alle società controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto.

Con il comma 2 si disciplina l'agevolazione in argomento che consiste nella trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA)²¹⁷ in crediti di imposta per un ammontare non superiore a 500 mln di euro. Il limite è calcolato con riferimento ad ogni soggetto partecipante all'aggregazione; sono inoltre definite le modalità di trasformazione delle DTA.

La società risultante dall'aggregazione deve esercitare, ai sensi del comma 3, l'opzione per la trasformazione delle DTA in crediti di imposta, e deve impegnarsi al versamento del canone

²¹⁴ Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

²¹⁵ Ai sensi dell'articolo 5 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: articolo 2, comma 1, lettera b del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

²¹⁶ Ai sensi dell'articolo 2359 del C.C.

²¹⁷ In particolare le DTA, che nascono dal disallineamento tra valutazioni di natura civilistica e norme fiscali, sono relative a: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile; rendimento nozionale dell'aiuto alla crescita economica (ACE) eccedente il reddito complessivo netto; componenti reddituali non ancora dedotti risultanti da situazioni patrimoniali approvate ai fini dell'aggregazione.

previsto²¹⁸, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 del DL n. 59 del 2016. L'opzione deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto l'aggregazione; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto l'aggregazione. Ai fini del calcolo del canone, nell'ammontare delle DTA sono comprese anche le DTA trasformabili in credito d'imposta nonché i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette DTA.

Il comma 4 prevede che la trasformazione delle DTA in crediti d'imposta decorre dalla data di approvazione del primo bilancio della società risultante dall'aggregazione, nella misura del 25% delle DTA in esso iscritte; per la parte restante (cioè il 75%) la trasformazione avviene in quote uguali nei tre esercizi successivi a decorrere dalla data di approvazione del bilancio di ciascun esercizio. Dal periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto l'aggregazione si verificano alcuni effetti, che derogano alle regole ordinarie di determinazione dell'imponibile. In particolare:

- non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite²¹⁹, nonché le eccedenze residue relative all'importo del rendimento nozionale valevole ai fini del calcolo dell'ACE, relative a DTA trasformate ai sensi delle norme in esame;
- non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle DTA trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

Con il comma 5 si dispone che le norme in argomento non si applicano alle aggregazioni alle quali partecipino soggetti che abbiano già partecipato ad un'aggregazione o siano risultanti da un'aggregazione alla quale siano state applicate le disposizioni dell'articolo in commento.

In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimenti di azienda o di rami di azienda, il comma 6 dispone che alle perdite fiscali e all'eccedenza relativa all'ACE si applicano le norme del TUIR²²⁰ sul computo delle perdite delle società che partecipano alla fusione; tali norme sono dettate con la finalità di arginare possibili attività elusive.

Il comma 7 prevede che l'efficacia delle disposizioni contenute nel presente articolo è subordinata alla preventiva comunicazione ovvero, se necessaria, all'autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 8 incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica²²¹ di 36,3 mln di euro per l'anno 2024, di 35,5 mln di euro per l'anno 2025, di 34,7 mln di euro per l'anno 2026, di 34,5 mln di euro per l'anno 2027, di 34,1 mln di euro per l'anno 2028, di 33,9 mln di euro per l'anno 2029, di 0,55 mln di euro per l'anno 2031 e di 0,12 mln di euro per l'anno 2033.

La RT, con riferimento ai commi da 1 a 7, rappresenta che la disposizione in commento concede la possibilità di trasferire al soggetto derivante dall'aggregazione le attività fiscali differite (DTA) dei singoli e trasformarle in credito di imposta a fronte del pagamento di un canone annuo determinato applicando l'aliquota dell'1,5% alla differenza tra le DTA e le imposte versate. Tale possibilità di trasformare le DTA riferibili ad alcune poste di bilancio in credito di imposta è applicabile per i contribuenti con sede legale nelle regioni del SUD (Campania, Sicilia, Calabria, Puglia, Sardegna, Basilicata e Molise).

Ai fini della stima si è proceduto rilevando le DTA:

- relative alle perdite pregresse e alle eccedenze riportabili ACE dai dati provvisori Redditi 2018, per le imprese industriali e commerciali non appartenenti ad un

²¹⁸ Il canone è determinato annualmente, applicando l'aliquota dell'1,5% alla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate.

²¹⁹ Di cui all'articolo 84 del TUIR

²²⁰ Articolo 172, comma 7.

²²¹ Di cui all'articolo 10, comma 5 del D.L. n. 282 del 2004 (FISPE).

consolidato fiscale, con sede legale nelle regioni del sud, calcolando le DTA relative (all'aliquota del 24%) e limitandole ad un beneficio massimo per singolo contribuente pari al limite di 500 milioni di euro in quattro esercizi.

- da dati di una elaborazione specifica fornita da Banca d'Italia per le banche con sede legale nelle regioni del sud (DTA iscritte su perdite fiscali, DTA per ACE, DTA IFRS9 e DTA non iscritte);

Le elaborazioni hanno prodotto DTA convertibili per circa 2,96 miliardi di euro (di cui 2.526,7 milioni di euro per le imprese industriali).

In relazione al dato delle imprese industriali e commerciali, si evidenzia come questo potrebbe essere sovrastimato:

- in quanto la norma esclude le imprese appartenenti ad un consolidato civilistico, mentre le elaborazioni hanno permesso di escludere soltanto le imprese che hanno optato per il consolidato fiscale;
- in quanto la normativa ha carattere di opzionalità, per cui i contribuenti con una elevata redditività potrebbero non essere interessati;
- in quanto dall'analisi dei dati sulle aggregazioni, anche considerando i periodi nei quali le norme sugli affrancamenti sono state molto favorevoli, il peso in termini di patrimonio netto coinvolto in tali operazioni straordinarie rispetto al totale è stimato in circa l'1%.

Tutto ciò premesso, ipotizzando un coinvolgimento delle imprese industriali e commerciali pari al 5%, le DTA convertibili considerate nella stima sono pari a circa 561 milioni di euro.

Ai fini del pagamento del canone, l'andamento della differenza tra le DTA e le imposte versate è stato mutuato dall'andamento indicato nella relazione tecnica originaria all'articolo 11 del decreto Legge 59/2016. Ai fini IRES ed IRAP, la deducibilità del canone ha generato, ad una aliquota media IRES del 17,5% ed IRAP del 4,65%, un minore gettito come indicato in tabella. Il credito di imposta risultante è utilizzabile in quattro esercizi (circa 140,4 milioni di euro annui) e neutralizza le deduzioni future che sarebbero state naturalmente generate come conseguenza delle imposte anticipate. Ai fini della valutazione degli effetti è stato ipotizzato un periodo di recupero di tali imposte di dieci anni.

Di seguito si riportano gli andamenti di competenza e cassa.

(milioni di euro)

Competenza		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Minori quote deduzioni future da DTA iscritte	DTA SU PERDITE FISCALI	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	0	0	0	0	0
	DTA ALTRE VOCI CE/PN	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	0	0	0	0	0
Minori quote deduzioni future da DTA non iscritte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Credito di imposta		-561,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Canone DTA		8,4	7,5	6,5	5,3	4,1	3,0	2,0	1,5	1,1	0,9	0,8	0,7	0	0	0
Minore IRES deducibilità canone DTA		0	-1,5	-1,3	-1,1	-0,9	-0,7	-0,5	-0,3	-0,3	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1	0	0
Minore IRAP deducibilità canone DTA		0	-0,39	-0,35	-0,30	-0,25	-0,19	-0,14	-0,09	-0,07	-0,05	-0,04	-0,04	-0,03	0	0
Totale		-519,9	38,8	38,0	37,1	36,2	35,3	34,5	34,3	34,0	33,8	0,57	0,56	0	0	0
Cassa		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Minori quote deduzioni future da DTA iscritte	DTA SU PERDITE FISCALI	36,8	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	-15,8	0	0	0	0
	DTA ALTRE VOCI CE/PN	21,4	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	-9,2	0	0	0	0
Minori quote deduzioni future da DTA non iscritte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Credito di imposta		-140,4	-140,4	-140,4	-140,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Canone DTA		8,4	7,5	6,5	5,3	4,1	3,0	2,0	1,5	1,1	0,9	0,8	0,7	0	0	0
Minore IRES deducibilità canone DTA		0,0	-2,58	-1,19	-1,00	-0,79	-0,56	-0,37	-0,22	-0,20	-0,14	-0,12	-0,12	-0,12	0,10	0
Minore IRAP deducibilità canone DTA		0,0	-0,72	-0,31	-0,26	-0,20	-0,14	-0,09	-0,05	-0,05	-0,04	-0,03	-0,03	-0,03	0,03	0
Totale		-73,8	-103,0	-102,2	-103,2	36,3	35,5	34,7	34,5	34,1	33,9	-24,35	0,55	-0,15	0,12	0

Con il comma 8, si è incrementato per gli importi e gli anni indicati dalla norma il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Al riguardo, si osserva che:

- la RT non fornisce i dati e le informazioni che attinge dai dati provvisori "Redditi 2018", in mancanza dei quali non è possibile verificare le stime ipotizzate;
- non vengono indicati i dati sulla cui base è stata costruita l'elaborazione della Banca d'Italia;
- il valore delle DTA, pari a complessivi 2,96 mld di euro, essendo stato stimato utilizzando i dati provvisori Redditi 2018, sembrerebbe esprimere un dato di flusso; si rammenta che la precedente stima in materia di DTA - richiamata in RT e relativa all'articolo 11 della legge n. 59 del 2016 - si era basata su un dato di stock di DTA che diminuiva nel tempo per un periodo di 12 annualità²²²;

²²² Nella RT annessa al citato articolo 11 del DL n. 59 del 2016 si faceva presente che "l'estrazione dei soggetti è stata fatta a livello micro, selezionando testa su stesa dagli archivi di tredici annualità (unico 2002 - unico 2014)".

- si chiede di confermare che le DTA convertibili, pari a 561 mln di euro, rappresentino la quota del 5% delle imprese industriali e commerciali (percentuale peraltro fornita senza il supporto di elementi informativi) che la RT ipotizza siano interessate alla disposizione in parola; proporzionando il valore di 561 mln di euro con la percentuale indicata²²³ si ottiene un valore di DTA pari a circa 11 mld di euro a fronte dei 2,96 mld di euro indicati in RT a tale titolo e per la totalità dei soggetti (di cui 2,526 mld riferibili alle imprese industriali). Nel merito, il dato di 11 mld di DTA potrebbe spiegarsi qualora rappresenti il dato di stock; occorrono chiarimenti in merito;
- da elaborazioni effettuate sulla base dei dati contenuti nella RT si evince che il valore delle DTA pertinenti alle banche esistenti nelle regioni del Sud d'Italia, rappresenti il 15%²²⁴ circa del totale delle DTA riferibili ai soggetti interessati dalle disposizioni in parola. Si chiede di sapere come sia stato stimato il peso della maggiorazione dell'aliquota dell'IRES²²⁵ del 3,5%, per le banche, al fine di verificare la congruità dell'aliquota media IRES indicata in RT in misura pari al 17,5%; sul punto si rammenta - confrontando la metodologia seguita nella RT in commento con quella di cui al richiamato articolo 11 della legge n. 59 del 2016²²⁶, che quest'ultima aveva stimato l'aliquota media IRES nel 20%;
- non sono fornite ipotesi circa il *trend* di valore delle DTA nel tempo; analizzando la tabella si evince un verosimile andamento in diminuzione dovuto alla trasformazione delle DTA in crediti di imposta;
- non si danno informazioni sull'eventuale attualizzazione del valore delle DTA e dei relativi dati di gettito a titolo di IRES ed IRAP per gli anni fino al 2032;
- occorrerebbe palesare le ipotesi sulle cui basi la RT ha assunto un valore costante di minori quote di deduzioni future da DTA iscritte e non più utilizzabili per effetto dell'opzione al regime in argomento. Approfondimenti sono necessari se si pensa che dal recupero di gettito per minori quote di deduzioni dipende la maggior parte dell'incremento, a decorrere dall'anno 2024 e fino al 2029 e per gli anni 2031 e 2033, del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

²²³ Cioè: $561/5*100 = 11,220$ mld di euro.

²²⁴ Cioè: $(2.960 \text{ mln di euro} - 2.526 \text{ mln di euro}) / 2.960 = 14.66$.

²²⁵ Prevista dalla legge di stabilità per il 2016.

²²⁶ Peraltro richiamata dalla RT stessa.

Articolo 44-bis, comma 9
(Incentivo fiscale per promuovere la crescita dell'Italia meridionale)

Il comma 9 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 2,4,8 secondo le modalità seguenti:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Oneri	73,8	103	102,2	103,2	36,3	35,5	34,7	34,5	34,1	33,9	24,35	0,55	0,15	0,12
Coperture	73,8	103	102,2	103,2	0	0	0	0	0	0	24,35	0	0,15	0
FISPE	29,8	20	59,2	80,2							24,35		0,15	
Fondo speciale di c/capitale del MEF		3	3	3										
Fondo nuove politiche di bilancio Ministeri (legge 145/2018, co 748)		10												
Fondo esigenze indifferibili (art 1, co 200, legge 190/2014)			20											
Fondo riaccertamento residui passivi perenti del MEF (art 34-ter, co 5, legge 196/2009)	40	20	20	20										
Fondo di parte corrente riaccertamento residui passivi del MEF (art 49, co 2, lett. a) DL 66/2014)	4	50												

La RT si limita ad illustrare la disposizione.

Al riguardo, si segnala che l'incremento del Fondo ISPE dal 2024 al 2029, nel 2031 e nel 2033, deriva dalle maggiori entrate di cui all'articolo in esame contabilizzate in termini di cassa.

Inoltre, con riferimento ai fondi utilizzati in copertura, andrebbe assicurata la disponibilità dei fondi in esame e l'assenza di pregiudizi su impegni da assumere sugli stessi.

Articolo 45
(Proroga del termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali e correzione di errori formali)

Il comma 1, proroga dal 30 aprile al 30 maggio 2019 il termine - fissato, a legislazione vigente, dalla legge di bilancio 2019 - entro il quale le regioni devono rideterminare, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. La proroga è stata concordata il 3 aprile 2019 in sede di Conferenza Stato-regioni, in occasione della firma dell'intesa che ha individuato i criteri di rideterminazione dei vitalizi.

Il comma 2 apporta alcune modifiche formali alle disposizioni del Testo Unico Finanziario – TUF (D.Lgs. n. 58 del 2018) in tema di sanzioni amministrative non pecuniarie.

In particolare, la modifica incide sull'articolo 194-*quater*, comma 1 e 194-*septies* del TUF, che consente alle autorità di vigilanza di comminare, in caso di violazioni di scarsa offensività o pericolosità, la sanzione - alternativa a quelle pecuniarie – consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento.

La RT certifica che le disposizioni non determinano effetti finanziari, in quanto si limitano a prevedere una modifica al termine per l'adozione dei provvedimenti legislativi di rideterminazione dei vitalizi regionali in essere, ai quali nell'ambito della legge di bilancio per l'anno 2019 non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, dal momento che all'articolo 1, comma 965 della legge n.145/2018, oggetto della modifica in esame, non erano ascritti effetti finanziari, nulla da osservare.

Articolo 46

(Modifiche all'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1)

La disposizione modifica il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015 inerente l'osservanza del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria nell'ambito della gestione dell'ILVA S.p.A.. In particolare, ai fini dell'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale viene indicato il D.P.C.M. 29 settembre 2017 recante Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014. Conseguentemente viene modificato il riferimento alla disciplina applicabile per la valutazione delle condotte poste in essere in attuazione del Piano Ambientale sopra indicato. Infine, si dispone l'applicazione della disciplina alle condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell'erario

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 47

(Alte professionalità esclusivamente tecniche per opere pubbliche, gare e contratti e disposizioni per la tutela dei crediti delle imprese sub-affidatarie, sub-appaltatrici e sub-fornitrici)

Il comma 1 autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere, a partire dal 1° dicembre 2019, 100 unità di personale, con contratto a tempo indeterminato, di alta specializzazione ed elevata professionalità, per efficientare e velocizzare lo svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche. Agli oneri per le assunzioni di cui al presente articolo, pari a euro 325.000 per l'anno 2019 e pari a euro 3.891.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei Deputati²²⁷, si è provveduto all'inserimento dei commi 1-bis-1-septies, in cui si prevede l'istituzione di un fondo denominato

²²⁷ CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 17 giugno 2019, pagina 38.

"Fondo salva opere", finalizzato alla soddisfazione, nella misura del 70 per cento, dei crediti insoddisfatti delle imprese sub-appaltatrici, sub-affidatarie e sub-fornitrici in caso di fallimento dell'appaltatore o affidatario dei lavori.

In particolare, con il comma 1-*bis* si stabilisce che il Fondo è alimentato a regime da un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, versano il contributo all'entrata del bilancio dello Stato; le somme non impegnate dal Fondo in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

Il comma 1-*ter* prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della certificazione dei crediti insoddisfatti effettuata dalle amministrazioni aggiudicatrici a richiesta degli interessati, procede all'erogazione. Per quanto versato dal Fondo, il Ministero è surrogato nei diritti dei soggetti che hanno ricevuto il contributo nell'ambito della procedura concorsuale.

Il comma 1-*quater* rimette ad un decreto del Ministero delle infrastrutture la disciplina delle modalità di funzionamento e di erogazione delle somme da parte del Fondo.

I commi 1-*quinquies* e 1-*septies* stabiliscono che per i crediti insoddisfatti maturati in relazione a procedure concorsuali avviate tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della legge di conversione, sono stanziati 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020. In particolare, il comma 1-*septies* stabilisce che all'onere di cui al comma 1-*quinquies*, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: a) quanto a 2 milioni per l'anno 2019 e a euro 3,5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Il comma 1-*sexies* prevede che le disposizioni sul Fondo salva-opere non si applicano agli appalti aggiudicati da enti locali e regioni.

La RT ribadisce sul comma 1 che la disposizione autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere a tempo indeterminato, con contestuale incremento della dotazione organica, a partire dal 1° dicembre 2019, n.100 unità di personale da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto delle funzioni centrali.

Gli oneri assunzionali derivanti dal reclutamento del predetto personale sono indicati nella tabella seguente:

Costo unitario annuale terza area fascia retributiva FI (Inclusi oneri carico Amministrazione)			Anno	Costo totale (inclusi oneri a carico Amministrazione)	
Trattamento fondamentale	Accessorio (valore medio)	Costo Unitario annuale	2019	Numero unità	Onere totale a regime
€ 37.898,83	€ 1.008,00	€ 38.906,83	Rateo (1/12)	100	€ 324.223,58
			2020 (regime)	100	€ 3.890.683,00

Sui commi da 1-*bis* a 1-*septies* si limita a descriverne il contenuto.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori/minori spese correnti ed in conto capitale e maggiori entrate:

(mln di euro)

Comma 1	SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
>Spese corr.	0,3	3,9	3,9	0,3	3,9	3,9	0,3	3,9	3,9
>Entrate	0	0	0	0,2	1,9	1,9	0,2	1,9	1,9

Art., co.	Descrizione	s/e	nat	SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
47, c. 1-quinquies	Istituzione Fondo salva opere	s	k	2,0	3,5		2,0	3,5		2,0	3,5	
47, c. 1-septies, lett. a)	Riduzione del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di cui art. 34-ter, comma 5, L. 196/2009 MIT	s	c	-2,0	-3,5		-2,0	-3,5		-2,0	-3,5	

Al riguardo, sul comma 1, per i profili di quantificazione, posto che la norma pone riferimento al reclutamento di n. 100 unità nel profilo professionale della terza Area (livello retributivo F1) presso il dicastero delle infrastrutture, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2019 accompagnandosi alla puntuale illustrazione del trattamento economico medio, va evidenziato che dallo scrutinio dei valori riportati dalla RT con quelli esposti nel Conto Annuale della R.G.S. al 2017 emergono alcune differenze²²⁸, ragion per cui andrebbero richiesti elementi di chiarificazione in merito alle singole componenti considerate nel trattamento fondamentale nonché in quello accessorio, in aggiunta a prospetti di computo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate.

Inoltre, per i profili di copertura, in merito allo svolgimento dei concorsi, va segnalato che la RT non fornisce specifiche quantificazioni né coperture, ragion per

²²⁸ In particolare, dalla ricognizione dei dati esposti dalla RGS nel Conto Annuale emerge che, a titolo di trattamento "fisso e continuativo", è indicato per il profilo professionale in esame del dicastero delle Infrastrutture un valore del costo medio annuo di 28.849 euro lordi Stato, di cui: 24.293 euro lordi annui di trattamento fondamentale e *indennità integrativa speciale* (I.I.S.); 370 euro di *retribuzione individuale di Anzianità* (R.I.A.) e 2.187 euro lordi di tredicesima mensilità. A tali componenti, vanno aggiunti 6.347 euro lordi di elementi "*accessori*", di cui: 392 euro di straordinario; 4.849 euro di indennità "*fisse*" e "*Altre accessorie*" per 1.107 euro lordi. Il costo medio complessivo (fisso + accessorio) è indicato dal Conto annuale in 33.196 euro lordi annui (Lordo Stato). A tali importi, a rigore, va aggiunta la indennità di vacanza contrattuale (IVC) di al comma 440 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, per cui si prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella seguente misura mensile percentuale rispetto agli stipendi tabellari: lo 0,7% dal 1° luglio 2019 corrispondenti, per cui in relazione al profilo qui considerato (F1 della III Area), si tratterebbe ulteriori a 13 euro mensili Cfr. Il totale complessivo, lordo degli oneri a carico del datore di lavoro (24,2%), nel risulterebbe di 34.400 euro lordi annui circa, cui andrebbe aggiunto anche l'8,8% dei contributi a carico del lavoratore (3.027 euro), che porterebbe l'onere medio a 37.427 euro annui, a fronte dei 38.900 euro unitari lordi annui indicati invece dalla RT. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale al 2017, Tavole sul sito *internet* del dipartimento.

cui andrebbe chiarito se ai relativi oneri si possa farsi fronte con le sole risorse già disponibili a legislazione vigente.

In merito agli effetti d'impatto attesi sui saldi, nulla da osservare.

Sui commi 1-*bis*–1-*septies*, per i profili di quantificazione - pur premesso che il comma 1-*quinquies* del dispositivo reca anche una specifica autorizzazione, sotto forma di limite massimo di spesa per il 2019 e 2020, finalizzata ad assicurare il pagamento dei crediti insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relativamente a procedure concorsuali aperte dalla data del primo gennaio 2018 fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, a valere del fondo denominato «Fondo salva-opere » istituito dal comma 1-*bis* andrebbero richiesti elementi di chiarificazione in merito ai fabbisogni di spesa previsti per il completamento delle opere "incompiute" e la tutela dei lavoratori (ad eccezione delle opere riferibili agli enti locali, che restano escluse dalla possibilità di accesso al Fondo in parola ai sensi del comma 1-*sexies*) a cui è prioritariamente destinato il nuovo «Fondo Salva-opere» e, soprattutto, in merito alla reperimento delle risorse, al fine di certificarne il grado di congruità della dotazione a fronte dei fabbisogni di spesa ad oggi prevedibili per le finalità indicate dalla norma.

A tale proposito, in particolare, andrebbe richiesto un quadro di sintesi degli importi corrispondente ai ribassi "medi" registrati nelle gare indette dalle PA centrali per appalti/concorsi di opere pubbliche, relativamente ai bandi per importi superiori 200.000 euro, e alle procedure di evidenza pubblica superiori a 100.000 euro, relativamente alle forniture di beni o servizi al fine di consentire una stima, sia pure di massima, dell'importo ipotizzabile a regime come dotazione annuale del fondo in parola per cui la norma prevede il versamento al bilancio (e riassegnazione al Fondo) di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dagli aggiudicatari.

Quanto alla finalizzazione espressamente prevista al terzo periodo dal comma 1-*bis*, prevista nel limite del 70 per cento delle suddette risorse disponibili a valere del Fondo, al soddisfacimento dei crediti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari o dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore, dal momento che tale destinazione dovrà operare comunque nel limite delle risorse complessivamente disponibili, nulla da osservare.

Poi, sull'ultimo periodo del comma 1-*bis*, in merito alla ivi riconosciuta facoltà di "impegno" delle risorse annualmente iscritte nel Fondo, anche nell'esercizio successivo a quello di stanziamento, va evidenziato che ai sensi dell'articolo 34-*bis* della legge di contabilità, commi 3 e 4, le somme stanziato in bilancio per spese di investimento, che non risultino impegnate alla chiusura dell'esercizio, è previsto che le stesse possono essere mantenute in bilancio, ma solo quali "residui", per cui la normativa contabile vigente prevede una specifica procedura annuale di "accertamento"²²⁹. Il "riporto" al

²²⁹ Articolo 275 del Regolamento di C.G.S. di cui al R.D. 827 del 1924.

nuovo esercizio può comunque avvenire ai sensi della legislazione vigente, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione.

Sul punto, con la norma in esame si pone una evidente forzatura del principio di annualità del bilancio, che ad oggi trova puntuale riferimento al comma 6 dell'articolo 34 della legge di contabilità, il cui superamento in tema di limiti alla impegnabilità degli stanziamenti di bilancio è possibile a legislazione vigente solo nei limiti previsti dal comma 6-*bis* del medesimo articolo²³⁰. A tale proposito, va sottolineato che l'articolo 30, comma 2, lettera *b*) della legge di contabilità prevede sì la possibilità di reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio, ma solo relativamente alle autorizzazioni di spesa in conto capitale aventi carattere "non permanente". Circostanza, quest'ultima, che chiaramente non è riferibile al Fondo in esame.

Sul punto, considerato anche l'avvio della sperimentazione triennale nella definizione degli stanziamenti di competenza da entrate riassegnabili disciplinata dall'articolo 4-*quater*, lettera *a*) della legge n. 55/2019 (di conversione del cd. Sbloccacantieri), è indispensabile la richiesta di ulteriori elementi di chiarificazione.

Per i profili d'interesse in questa sede, la questione, lungi dal porsi sul piano della coerenza con l'ordinamento contabile vigente, rende evidente che modifiche al regime dell'impegnabilità delle risorse rispetto all'anno di stanziamento, determinano il venir meno di economie di spesa, che dovrebbero essere già contemplate dai saldi tendenziali di finanza pubblica che sono redatti secondo il rigoroso criterio della legislazione vigente²³¹.

Ne conseguirebbe che, in presenza di siffatte norme, ne andrebbe valutato l'impatto finanziario quantificandone l'onere e provvedendo alla relativa copertura.

Inoltre, in merito al comma 1-*ter*, posto che ivi la norma definisce nel dettaglio la procedura per la certificazione del credito vantato dalle ditte sub appaltatrici o sub fornitrici, nei confronti del soggetto aggiudicatario dell'appalto/gara, ai fini della sua trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'accertamento della sussistenza della pretesa creditizia e l'erogazione delle risorse a valere del Fondo, andrebbe confermato che per tali articolate attività procedurali il ministero delle infrastrutture potrà provvedere potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e organizzativo-strumentali che sono per esso già previste dalla legislazione vigente.

A ben vedere, la circostanza imporrebbe l'apposizione di una specifica clausola di neutralità che peraltro andrebbe accompagnata da una RT recante l'illustrazione degli

²³⁰ Nello stesso senso, va altresì ribadito che allorché le procedure di ristoro riconducibili al Fondo si riferiscano a spese per forniture riferibili alla spesa corrente, il comma 1 dell'articolo 34-*bis* della legge di contabilità stabilisce che, salvo che non sia diversamente previsto con apposita norma di legge, gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell'esercizio debbano costituire "economie" di bilancio.

²³¹ A tale riguardo, si rinvia al comma 6-*ter* dell'articolo 34, ai sensi del quale le risorse di parte corrente assegnate con variazioni di bilancio e non impegnate entro la chiusura dell'esercizio "ove non ricorrano i presupposti di cui al comma 6-*bis*, costituiscono economie di bilancio, fatta eccezione per quelle assegnate per effetto di variazioni compensative apportate tra le unità elementari di bilancio relative alle competenze fisse e continuative del personale finalizzate a sanare eventuali eccedenze di spesa, purché i relativi decreti di variazione siano trasmessi alla Corte dei conti entro il 15 marzo".

elementi e dati idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità come espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge di contabilità.

Sul comma 1-*quinquies*, relativamente ai fabbisogni di spesa per cui sono stanziati risorse *ad hoc* per il 2019 e il 2020 valere del Fondo salva opere, andrebbero richiesti elementi informativi idonei a fornire conferme in merito al grado di congruità delle risorse, mediante l'acquisizione del numero delle procedure concorsuali che hanno coinvolto ditte sub appaltatrici o sub fornitrici dal gennaio 2018.

Si segnala che il comma 1-*ter* prevede la "inopponibilità" della certificazione del credito rilasciata dall'amministrazione aggiudicatrice alla massa dei creditori concorsuali, con ciò rischiando di compromettere le possibilità di surroga e di preferenza dallo stesso previste. Sarebbe più opportuno stabilire a tale riguardo la "opponibilità" alla massa dei creditori concorsuali.

Infine, venendo ai profili di copertura del dispositivo (1-*septies*), andrebbe confermata l'esistenza delle disponibilità relative alla copertura ivi predisposta, per il 2019 e il 2020, a valere del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi iscritto nello stato di previsione del dicastero delle infrastrutture e dei trasporti, e del Fondo Investimenti iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, per le medesime annualità²³², per un ammontare equivalente libero da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché più in generale rassicurazioni in merito alla adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di iniziative di spesa eventualmente già programmate.

In merito ai profili d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, considerata la versatilità nell'impiego delle risorse del Fondo che è stabilita dalla norma, ma che comunque farebbe ritenere che la relativa dotazione sia classificabile come di parte capitale nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, andrebbero richiesti elementi di conferma in merito ai prevedibili effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, per il triennio. Nulla da osservare in merito alla mancata evidenziazione di effetti d'impatto relativi della devoluzione alle finalità in esame di quota parte (10 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per l'anno 2020) del Fondo investimenti già iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia, relativamente alle risorse già destinate al MIT, ivi trattandosi di risorse in conto capitale già scontate dai tendenziali a legislazione vigente.

²³² Ad una consultazione dei dati del sistema DATAMART/RGS aggiornati al 17 giugno scorso, il capitolo interessato (Fondi riaccertamento residui passivi di parte corrente e di parte capitale, Capitoli 1414 e 7191) dello stato di previsione del dicastero delle infrastrutture, recherebbero una disponibilità, per il corrente anno, rispettivamente, di 2,5 milioni di euro per il 2019 e una dotazione per il 2020 di 5 milioni di euro (parte corrente), e, di appena 0,8 milioni di euro per il 2019 e mancante di dotazione per il 2020 (parte capitale). Per contro il fondo investimenti amministrazioni centrali, previsto dalla normativa vigente nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 7557), reca invece una disponibilità per il 2019 di 750 milioni di euro, pari allo stanziamento iniziale previsto, e una dotazione per il 2020 di 1.260 milioni di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Sistema DATAMART-RGS, interrogazione al 17 giugno 2019.

Articolo 47-bis
(Misure a sostegno della liquidità delle imprese)

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, modifica la disciplina sugli appalti per la Difesa e la sicurezza recata dall'art. 159 del Codice dei contratti pubblici, al fine di prevedere che - nel caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a tre anni - l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore venga calcolato, anziché sul valore del contratto di appalto, sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti e corrisposta entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

La RT afferma che la disposizione non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che la nuova modalità di calcolo e corresponsione dell'anticipazione in favore dell'appaltatore e relativa a contratti ad impegno pluriennale superiore a tre anni, sembra ridurre l'importo dell'anticipazione nel primo anno di inizio dell'esecuzione del contratto e, viceversa, incrementarla negli anni successivi al primo. Alla luce di tale considerazione, andrebbe chiarito se tale innovazione possa determinare una differente registrazione sui saldi di finanza pubblica degli effetti finanziari discendenti dai contratti ad impegno pluriennale superiori a tre anni.

A latere, atteso che l'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo n. 50 del 2016 prevede che l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, andrebbe chiarito se la nuova modalità di calcolo dell'anticipazione in favore dell'appaltatore incida anche sul valore della garanzia fideiussoria da costituire.

Articolo 48
(Disposizioni in materia di energia)

Il comma 1 autorizza, per gli interventi connessi al rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano con l'iniziativa Mission Innovation adottata durante la Cop 21 di Parigi, finalizzati a raddoppiare la quota pubblica degli investimenti dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite, nonché degli impegni assunti nell'ambito della Proposta di Piano Nazionale Integrato Energia Clima, la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni per l'anno 2021. All'onere del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 50.

Il comma 1-bis stabilisce che, fermo restando che l'ammissibilità dei progetti di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017 è subordinata alla capacità di incrementare l'efficienza energetica rispetto alla situazione *ex ante*, il risparmio di energia addizionale derivante dai suddetti progetti è determinato in base agli specifici parametri riportati alle lettere a) e b) del presente comma.

Il comma 1-ter impone ai progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse in impianti fino a 2 MW termici di rispettare i limiti di emissione e i metodi di misura riportati, rispettivamente, nelle tabelle 15 e 16 dell'Allegato II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016.

Il comma 1-*quater* demanda al Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di provvedere alle conseguenti modifiche del citato decreto dell'11 gennaio 2017.

La RT illustra le disposizioni e, in rapporto ai commi da 1-*bis* a 1-*quater*, rappresenta che l'intervento non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato poiché gli oneri derivanti dal meccanismo dei certificati bianchi sono coperti mediante le tariffe della vendita dell'energia elettrica e del gas. Pertanto la proposta normativa, che prevede una più adeguata quantificazione degli incentivi da riconoscere agli interventi di installazione di impianti che utilizzino fonti rinnovabili per la produzione termica, non solo non comporterà maggiori oneri a carico del bilancio statale ma sarà di stimolo alla crescita degli investimenti nei settori industriale, agroindustriale, alberghiero (anche montano). Nell'arco temporale di 5 anni si è stimato infatti che, per effetto del riconoscimento degli incentivi previsti dalla norma, saranno abilitati investimenti in moderni impianti tecnologici aumentati da biomassa solida di origine agroforestale (fonte rinnovabile) per circa 1.650 milioni di euro.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 49

(Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali)

L'articolo in argomento disciplina un credito d'imposta da concedere alle piccole e medie imprese italiane esistenti al 1° gennaio 2019 al fine di migliorarne il livello e la qualità di internazionalizzazione; con il comma 1, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame è riconosciuto il beneficio fiscale nella misura del 30% delle spese sostenute per la partecipazioni a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, nel limite massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è ammesso fino all'esaurimento dell'importo massimo di 5 mln per l'anno 2020.

Il comma 2 individua come spese agevolabili quelle relative all'affitto degli spazi espositivi, all'allestimento degli stessi, alle attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione a fiere internazionali; a seguito di modifica approvata dall'altro ramo del parlamento l'ambito oggettivo delle spese agevolabili è stato esteso anche alle manifestazioni fieristiche che si svolgono in Italia.

Il comma 3 specifica che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del DLgs n. 241 del 1997 ed è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti della normativa UE in tema di aiuti *de minimis*. Con modifica approvata dalla Camera dei deputati è stato espunta la disposizione che consentiva la fruizione del credito in tre quote annuali di pari importo.

Il comma 4 dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze²³³ sono stabilite le disposizioni applicative, con riferimento in particolare alle tipologie di spese ammesse al beneficio, alle procedure per l'ammissione al beneficio (secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande) nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, all'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore che, per effetto della modifica derivante dall'esame parlamentare, sono quelle che si svolgono in Italia oltre che all'estero e per le

²³³ Da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto all'esame.

quali è ammesso il credito in argomento, alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del beneficio fiscale²³⁴.

Con il comma 5 è previsto che qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione del credito d'imposta in argomento, dovrà darne comunicazione al Ministero dello sviluppo economico che provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato di sanzioni ed interessi.

Il comma 6 quantifica l'onere in misura pari a 5 mln di euro per l'anno 2020 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 50 del decreto in commento.

La RT rileva, con riferimento agli effetti finanziari, che l'onere relativo al beneficio in argomento è pari al limite di spesa previsto di 5 mln di euro per l'anno 2020; alla copertura dell'onere si provvede ai sensi dell'articolo 50 del decreto in esame.

Al riguardo non si hanno osservazioni.

Articolo 49-bis

(Misure per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro)

Il comma 1 riconosce, al fine di favorire e di potenziare l'apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, a coloro che dispongono erogazioni liberali per un importo non inferiore, nell'arco di un anno, a 10.000 euro per la realizzazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a indirizzo agrario, e che assumono, a conclusione del loro ciclo scolastico, giovani diplomati presso le medesime istituzioni scolastiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un incentivo, sotto forma di parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione.

Il comma 2 individua le tipologie di interventi (laboratori professionalizzanti, ambienti digitali ecc.) validi per il riconoscimento dell'incentivo.

Il comma 3 riconosce l'incentivo di cui al comma 1, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, ai titolari di reddito di impresa e ne esclude la cumulabilità con altre agevolazioni previste per le medesime spese.

Il comma 4 riconosce l'incentivo di cui al comma 1 solo nel caso in cui le erogazioni liberali siano effettuate sul conto di tesoreria delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo comma 1 con sistemi di pagamento tracciabili.

Il comma 5 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei tempi per disporre le erogazioni liberali di cui al comma 1, della misura dell'incentivo, sulla base di criteri di proporzionalità, nonché delle modalità per garantire il rispetto, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 7. L'INPS provvede, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al riconoscimento dell'incentivo di cui al comma 1 e al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal medesimo ai fini del rispetto, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 7.

Il comma 6 dispone che le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione secondaria di secondo grado beneficiarie dell'erogazione liberale di cui al comma 1 pubblicano nel proprio sito

²³⁴ Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del DL n. 40 del 2010.

internet istituzionale, nell'ambito di una pagina, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute per ciascun anno finanziario nonché le modalità di impiego delle risorse, indicando puntualmente le attività da realizzare o in corso di realizzazione. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 7 autorizza per il riconoscimento dell'incentivo di cui al comma 1 la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge n. 145 del 2018 (Fondo, iscritto nello stato di previsione del MEF, da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri).

La RT, oltre a ribadire il contenuto delle disposizioni, afferma che le precedenti esperienze in merito permettono di concludere che la somma di 6 milioni di euro a regime sarà sufficiente a concedere l'esonero addirittura totale dai versamenti previdenziali. Infatti, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 145, della legge n. 107 del 2015 prevedeva il beneficio di un credito di imposta ai privati e alle imprese che avessero effettuato liberalità in favore delle scuole.

Ebbene, dai dati disponibili, risulta che circa 20 soggetti all'anno, tra privati e imprese, abbiano versato liberalità pari ad almeno 10.000 euro a singole scuole di ogni ordine e grado, nell'arco dei tre anni per i quali era previsto il beneficio fiscale.

La nuova disposizione prevede un minor numero di adempimenti in capo al datore di lavoro privato, rispetto a quella di cui all'articolo 1, comma 145, della legge n. 107 del 2015. Pertanto, ci si può attendere un incremento nel numero dei soggetti, che non potranno comunque verosimilmente superare le 500/600 unità all'anno in termini di soggetti per i quali è riconosciuta l'agevolazione contributiva.

La disponibilità finanziaria è quindi in ogni caso sufficiente ad assicurare l'esonero dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro privato.

Il primo anno nel quale è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali è il 2021. In tale anno il limite di spesa è pari alla metà di quello disponibile a regime, di 6 milioni di euro, in considerazione del fatto che l'accesso al beneficio è distribuito linearmente nel corso dell'anno.

La RT esclude poi la sussistenza di oneri per effetto del comma 6, atteso che ogni scuola è dotata di un proprio sito internet istituzionale.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa e che è previsto un monitoraggio delle minori entrate contributive in modo da assicurare, anche in via prospettica, il rispetto del tetto stesso, nel presupposto che tanto l'INPS per la predetta attività di monitoraggio, quanto le istituzioni scolastiche per gli adempimenti di cui al comma 6, possano fronteggiare i nuovi compiti a valere sulle risorse ordinariamente disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si rileva tuttavia che elementi fondamentali per la determinazione dell'onere, che dovrebbe essere determinato dalla legge, sono invece rimessi ad un decreto

ministeriale che dovrà stabilire la misura dell'incentivo, nonché le modalità per garantire il rispetto del limite di spesa.

Si osserva, infine che il Fondo utilizzato a copertura presenta le occorrenti disponibilità.

Articolo 49-ter **(Strutture temporanee nelle zone del centro Italia colpite dal sisma)**

Il comma 1 attribuisce ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nel centro Italia dal 24 agosto 2016, fermi restando gli obblighi di manutenzione coperti da garanzia del fornitore, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture d'emergenza di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016.

Il comma 2 demanda ad apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile la disciplina delle modalità di attuazione del presente articolo.

Il comma 3 stabilisce che, fino al termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 2,5 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziare a legislazione vigente per il superamento del predetto stato di emergenza.

La RT ha quantificato gli oneri stimando sino al 31 dicembre 2019 un costo pari a 50 euro al mese per 3.800 strutture abitative di emergenza (SAE), ai quali vanno aggiunti ulteriori 70 euro mensili per la manutenzione di 3.200 aree sulle quali insistono le strutture di emergenza. Tenuto conto che gli oneri sono già stati previsti nell'ambito della quantificazione delle somme occorrenti alla proroga dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 988, della legge n. 145 del 2018, la disposizione non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, preso atto delle stime indicate, si rileva che la quantificazione risulta corretta sulla base degli elementi forniti.

Per quanto attiene alla copertura, si rileva che essa è disposta solo fino al termine dello stato di emergenza fissato attualmente alla fine del 2019 dal comma 4-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, mentre invece il comma 1 attribuisce ai comuni la manutenzione delle strutture in via permanente. Non sembrano quindi potersi escludere nuovi oneri anche negli anni successivi.

Andrebbe poi assicurata la disponibilità delle risorse utilizzate in copertura (verosimilmente appostate in contabilità speciali), anche in via prospettica, ovvero considerando gli impegni finanziari futuri, a valere sulle medesime risorse, per interventi già avviati o programmati.

Articolo 50
(Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 incrementa il Fondo ISPE di 42 milioni di euro per l'anno 2026, di 111 milioni di euro per il 2027, di 47 milioni di euro per il 2028, di 52 milioni di euro per il 2029, di 40 milioni di euro per il 2030, di 39 milioni di euro per il 2031 e di 37,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2032.

Il comma 1-*bis* (che riproduce l'ultimo periodo della lettera *n*) del comma 2 del testo iniziale del decreto) incrementa le risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 (finalizzate alla ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e alla realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti) di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 19, 21, 23, comma 1, 28, 29, commi 2 e 8, 31, commi 2 e 3, 32, commi 3, 10 e 15, 37, 40, comma 5, 41, comma 2, 47, 48, 49 e dai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo, di seguito riportati in formato tabellare:

(milioni di euro)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Dal 2033
SNF	400,625	518,891	638,491	525,991	663,591	552,791	468,891	334,691	381,791	314,091	317,891	307,791	304,891	304,691	303,391
Fabbisogno	1.078,975	555,141	639,991	537,491	675,091	562,791	478,891	334,691	381,791	314,091	317,891	307,791	304,891	304,691	303,391
Indebitamento	428,975	555,141	639,991	537,491	675,091	562,791	478,891	334,691	381,791	314,091	317,891	307,791	304,891	304,691	303,391

con le modalità riportate nella seguente tabella per ragioni di leggibilità:

COPERTURE		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	dal 2033
Utilizzo maggiori entrate e minori spese artt. 1, 2, 8, 10, 11 e 47 (lett. a)	SNF	2,2	234,2	274	184,6	385	302,6	298,1	297	369,9	301,4	305,1	295,1	292,9	292,4	
	indebit/ fabbisogno	2,2	236,087	275,887	186,487	386,887	302,6	298,1	297	369,9	301,4	305,1	295,1	292,9	292,4	
Riduzione Fondo per sviluppo e coesione (lett. b)		50	30													
Riduzione Fondo ISPE (lett. c)		34	34,46	92,46	133,96	123,96	72,5	108								
Riduzione Fondo per l'attuazione del programma di governo ex art. 1, co. 748, legge 145/18 (lett. d)		23		10												
Riduzione Fondo per esigenze indifferibili ex art. 1, co. 200, l. 190/14 (lett. e)		6		80	150	77	100	25								
Riduzione Fondo di parte corrente ex art. 34-ter, co. 5, l. 196/09 (lett. f)*		20	50	50	20	40	40									
Utilizzo Fondo di conto capitale ex art. 34-ter, co. 5, l. 196/09 (lett. g)*		20	20	20												
Riduzione stanziamenti in bilancio iscritti ai sensi della l. 205/17, per le finalità di cui all'art. 1, co. 979, l. 208/15 - cd. bonus diciottenni (lett. h)		100														
Riduzione Fondo speciale parte corrente (lett. i)		9,324	10,833	12,833	12,833	12,833	12,833	12,833	12,833	12,833	12,833	12,833	12,833	12,833	12,833	12,833
<i>di cui accantonamento MISE</i>		9	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
<i>di cui accantonamento MIT</i>		0,324	1,433	3,433	3,433	3,433	3,433	3,433	3,433	3,433	3,433	3,433	3,433	3,433	3,433	3,433
Riduzione Fondo speciale conto capitale accantonamento MISE (lett. l)			25	25	25	25	25	25	25							
Riduzione Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'art. 6, co. 2, dl. 154/08 (lett. m)	indebit/ fabbisogno	30	35		10	10	10	10								
Utilizzo delle risorse di cui all'art. 20, l. 67/88, destinate all'edilizia sanitaria pubblica (lett. n)		50	80	45												
Utilizzo delle risorse erogate su apposita contabilità speciale alle agenzie fiscali di cui all'art. 70, co. 2, d.lgs. 300/99 (lett. o)		50														
Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 361, l. 311/04, per la concessione di contributi in conto interesse da corrispondere a CDP in rapporto a finanziamenti agevolati erogati dal Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e alla ricerca (lett. p)		37	30	30												
Versamento entro il 31/12/19 delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa servizi energetici e ambientali a favore del c.c. di tesoreria centrale di cui all'art. 2, co. 2, dl. 98/16 (lett. q)	fabbisogno	650														
Utilizzo di quota parte delle entrate previste dall'art. 1, co. 851, l. 296/06, derivanti dal pagamento dei diritti sui titoli della proprietà industriale (a tal fine nell'ultimo periodo del medesimo comma sale da 51,2 a 56,2 milioni di euro per il 2020 il limite oltre il quale le somme in questione sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro riassegnazione alla spesa) (lett. r)			5													

*si ricorda che l'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009 prevede che, con legge di bilancio, le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati, all'esito del riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato possano essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, su appositi fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

In relazione alla lettera *q*) il dispositivo è integrato, nell'ultimo periodo, dalla previsione per cui la giacenza ivi prevista è mantenuta in deposito alla fine di ciascun anno a decorrere dal 2019 sul conto corrente di tesoreria indicato nella stessa lettera *q*) ed è ridotta in misura corrispondente alla quota rimborsata del finanziamento ad Alitalia di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017.

La RT non aggiunge sostanzialmente nulla al contenuto delle disposizioni.

Al riguardo, in relazione alla riduzione del Fondo per lo sviluppo e coesione (lett. *b*)) andrebbe assicurato che essa non pregiudichi la realizzazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso, anche in rapporto all'ulteriore ricorso al Fondo recato da specifiche misure del decreto in esame (articoli 26, 30 e 34).

In merito alla riduzione del Fondo ISPE (lett. *c*)), del Fondo per l'attuazione del programma di governo (lett. *d*)), del Fondo per esigenze indifferibili (lett. *e*)), dei Fondi richiamati dall'articolo 34-*ter* della legge di contabilità (lett. *f*) e *g*)), del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (lett. *m*)), delle risorse per l'edilizia sanitaria pubblica (lett. *n*)), delle risorse in contabilità speciali intestate alle Agenzie fiscali (lett. *o*)), dell'autorizzazione di spesa per la concessione di contributi in conto interessi da corrispondere a CDP spa (lett. *p*)), andrebbe assicurato che essi presentino le occorrenti disponibilità, in particolare per le annualità successive al 2021 (per le contabilità speciali la conferma andrebbe fornita per il 2019), che non risultino pregiudicati gli interventi già previsti a legislazione vigente e che le somme in questione non siano ricomprese nel novero di quelle accantonate e rese indisponibili, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018, per un importo complessivo di 2 miliardi di euro.

In relazione alla lettera *q*) si rappresenta preliminarmente che le somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali provengono dalla riscossione di alcune componenti tariffarie da parte operatori dei settori dell'elettricità, del gas e dell'acqua, ai sensi dell'articolo 1, comma 670, della legge n. 205 del 2015, e sono destinate all'erogazione di contributi a favore dei medesimi operatori con impieghi in materia di fonti rinnovabili ed assimilate, efficienza energetica, qualità del servizio, interrompibilità, perequazione, ricerca di sistema, *decommissioning* nucleare, progetti a favore dei consumatori ecc.. In proposito appare opportuno che il Governo assicuri che le somme versate sul conto corrente di tesoreria intestato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali siano sufficienti alla copertura dell'onere in termini di fabbisogno e che l'utilizzo di dette somme non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità cui le somme medesime risultano destinate dalla legislazione vigente, come peraltro prospettato in termini fortemente critici dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente²³⁵. Nella medesima sede, fra l'altro, la predetta Autorità ha segnalato la verosimile riduzione dei proventi

²³⁵ V. segnalazione al Parlamento e al Governo 212/2019/I/COM del 28 maggio 2019.

finanziari, in funzione del differenziale tra gli interessi percepiti dalla CSEA tramite il sistema bancario e il rendimento offerto dal conto presso la Tesoreria centrale, che finirebbe per aggiungersi a una continua erosione delle sue disponibilità a causa di una serie di interventi legislativi (dalle leggi finanziarie per il 2005 e il 2006, al decreto-legge n. 98 del 2016, come modificato dal decreto-legge n. 50 del 2017), che stanno determinando costi esogeni a carico del sistema energetico e, quindi, di famiglie e imprese.

Sul punto, si fa presente che le giacenze bancarie della CSEA rendicontate al 31/12/2017²³⁶ risultavano pari a 4,615 miliardi di euro, in crescita dall'omologo valore del 2016 (4,149 miliardi), produttive di interessi pari a circa 65 milioni di euro²³⁷. In relazione all'asserita riduzione dei proventi finanziari, si fa presente che la stessa appare sostanzialmente trascurabile, in quanto, se è vero che, in ragione d'anno, riparametrando gli interessi complessivi a quelli riferibili ad una giacenza di 650 milioni di euro, si tratterebbe di una perdita di circa 10 milioni di euro, l'obbligo di mantenere la giacenza presso il conto di tesoreria solo alla fine dell'anno consente di rinunciare ai più elevati interessi bancari soltanto per pochi giorni all'anno, abbattendo considerevolmente gli oneri, che peraltro impatterebbero sui saldi di competenza economica, non riportati nel prospetto riepilogativo dei saldi.

Il comma 2-*bis* riduce il Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge n. 145 del 2018 di 938,6 milioni di euro per il 2024 e di 537,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

La RT ribadisce il contenuto del comma, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, si rappresenta innanzitutto che il comma in esame individua la copertura degli oneri aggiuntivi determinati dalle modifiche apportate agli articoli 2 e 3 del decreto-legge dalla Camera dei deputati, laddove i relativi emendamenti²³⁸ hanno previsto la copertura tramite riduzione del Fondo in esame. Si osserva comunque che da un punto di vista formale gli oneri derivanti da tali modifiche non sono richiamati esplicitamente nel testo mentre l'articolo 3 è invece richiamato dal precedente comma 2 determinando quindi confusione e scarsa leggibilità della connessione tra oneri e coperture.

Preso atto che il Fondo per la revisione del sistema pensionistico di cui al presente comma reca le occorrenti disponibilità (considerati gli stanziamenti, gli impegni finanziari correlati alle misure pensionistiche introdotte con il decreto-legge n. 4 del 2019 e quelli correlati all'articolo 3-*sexies* del presente decreto), si rinvia, per le considerazioni attinenti all'impatto di tali risorse in termini di competenza economica,

²³⁶ V. https://www.csea.it/cms/uploads/fckarchive/files/Bilancio/CSEA_Bilancio2017.pdf, pagina 47.

²³⁷ V. pagina 45 del medesimo documento.

²³⁸ Cfr. rispettivamente emendamento 2.6 ed emendamento 3.10 approvati nella seduta delle Commissioni V e VI del 13 giugno 2019.

alle osservazioni formulate sul predetto articolo 3-*sexies* (revisione tariffe INAIL dal 2023).

Articolo 50-bis
(Clausola di salvaguardia)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, prevede che le disposizioni del presente provvedimento sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica..

Al riguardo, nulla da osservare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Apr 2019 [Nota di lettura n. 68](#)
Emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (**Atto del Governo n. 76**)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 7](#)
Documento di economia e finanza 2019 (**Doc. LVII, n. 2**)
- " [Nota di lettura n. 69](#)
A.S. 1152: "Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare"
- " [Nota di lettura n. 70](#)
A.S. 1249: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Mag 2019 [Nota di lettura n. 71](#)
A.S. 1248: " Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"
- " [Nota di lettura n. 72](#)
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (**Atto del Governo n. 79**)
- " [Nota di lettura n.73](#)
A.S. 902-B: "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"
- " [Nota breve n. 7](#)
Le previsioni economiche di primavera 2019 della Commissione europea
- " [Documento di base n. 58](#)
La decisione di bilancio per il triennio 2019-2021
- Giu 2019 [Nota di lettura n. 74](#)
A.S. 1315: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 75](#)
A.S. 992: "Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota breve n. 8](#)
Le raccomandazioni europee sul Programma nazionale di riforma e sul Programma di stabilità 2019 dell'Italia
- " [Nota di lettura n. 76](#)
Inclusione scolastica degli studenti con disabilità (**Atto del Governo n. 86**)
- " [Nota di lettura n. 77](#)
A.S. 1354: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (Approvato dalla Camera dei deputati) - Edizione provvisoria

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>